

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

6.

SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1985

(Continuata nel giorno di venerdì 25 gennaio 1985)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI DELLA CAMERA ODDO BIASINI E ALDO ANIASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).		LAPENTA NICOLA (DC)	408, 412, 413, 414, 415
PRESIDENTE 367, 374, 377, 378, 385, 386, 396, 403, 404, 408, 414, 416, 422, 425, 431, 432, 435, 443, 446, 450, 451, 457, 464, 472, 479, 481	LODA FRANCESCO (PCI)	. . . 416, 418, 420, 422
CARLI GUIDO (DC) 479	LO PORTO GUIDO (MSI-DN) 457, 469
DI RE CARLO (PRI) 422	MARTORELLI FRANCESCO (PCI), <i>Relatore di minoranza</i>	378, 382, 385, 413, 469, 471
FRANCHI FRANCO (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i>	. 386, 390, 391, 392, 395, 396, 430, 431, 432, 441	MELEGA GIANLUIGI (PR)	. 376, 399, 402, 414, 427, 430, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 446
		ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.)	377, 378, 436, 443, 444, 446, 449 450
		PEGGIO EUGENIO (PCI)	. . 375, 412, 413, 429, 432, 435, 442, 448, 470, 472, 474, 476
		PONTELLO CLAUDIO (DC)	464, 467, 469, 470, 471
		REGGIANI ALESSANDRO (PSDI), <i>Presidente della Commissione</i>	390, 392, 399, 440, 450
		ROMANO DOMENICO (PSI)	. . . 425, 427, 429, 430, 431

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

	PAG.		PAG.
RUSSO FERDINANDŌ (<i>Sin. Ind.</i>)	404	VITALONE CLAUDIO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> .	368, 374,
SPADACCIA GIANFRANCO (<i>PR</i>)	396, 414, 446,		375, 376, 377, 390, 402, 476
	451, 457		
TAMINO GIANNI (<i>DP</i>)	430, 432, 435		
TEODORI MASSIMO (<i>PR</i>)	391, 396, 399, 402,		
	403, 437, 438, 440, 441	Votazione segreta	488

La seduta comincia alle 10.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta comune anti-meridiana del 21 novembre 1984.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa n. 299/VIII (atti relativi al contratto (ENI-Petromin).

PRESIDENTE. L'odierna convocazione del Parlamento in seduta comune è disposta in applicazione di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: è infatti scaduto in data 3 settembre 1984 il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine agli atti del fascicolo iscritto al n. 299/VIII del registro generale, avrebbe dovuto presentare al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento, la sua relazione suppletiva scritta sull'ulteriore indagine disposta dallo stesso Parlamento in seduta comune nella riunione del 3 maggio 1984.

Ricordo che, anteriormente al periodo di quattro mesi stabilito per il compimento di quest'ultimo supplemento d'indagine, l'originario termine assegnato alla Commissione per la definizione del richiamato procedimento era stato già prorogato dal Parlamento in seduta comune in data 16 marzo 1982 e 6 dicembre 1983.

Successivamente alla scadenza dell'ultimo termine prorogato e dopo l'avvenuta convocazione del Parlamento in seduta comune, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha presentato in data 16 gennaio 1985 una sua relazione sull'attività istruttoria che è stata svolta nel periodo utile assegnato per il supplemento d'indagine e contenente, con la ricostruzione dell'intera vicenda e di tutti gli accertamenti espletati, le proposte conclusive per la definizione del procedimento.

Sono state anche presentate, e risultano tempestivamente distribuite, relazioni di minoranza, a firma del senatore Francesco Martorelli e del deputato Franco Franchi.

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione, ricordando che gli interventi non possono protrarsi oltre il limite di 45 minuti; ed anche i relatori, poiché non hanno diritto di replica dopo la chiusura della discussione, potranno parlare per 45 minuti.

Darò la parola, nell'ordine, al senatore Vitalone e quindi ai due relatori di mino-

ranza, senatore Martorelli ed onorevole Franchi.

Vorrei aggiungere un'altra cosa circa l'ordine dei lavori, poiché forse è bene conoscere come si svolgeranno i nostri lavori. Penso che sia opportuno nella mattinata ascoltare tutte le relazioni e un intervento nella discussione. Ritengo che in questo modo si possa arrivare alle ore 13 circa. Potremmo riprendere la discussione generale alle 16, per proseguire fin verso, mi auguro, l'ora normale di chiusura, le 20, le 20,30. Tuttavia non ritengo di poter fissare in modo rigido l'ora di chiusura perché ciò dipende anche dal numero degli iscritti a parlare. Inoltre, poiché è prevedibile che i voti potranno essere anche più di uno e non uno soltanto, penso che domani dovremmo cominciare non molto dopo le ore 13 le votazioni, se si vuole che queste terminino in serata. Ricordo che dobbiamo usare il sistema delle palline e del conseguente conteggio, e che le votazioni, quindi, sono molto lunghe e che per ognuna di esse occorreranno quasi due ore. Per questo vi è la necessità di iniziare entro una certa ora per poter terminare nella serata di domani. Credo che possiamo essere d'accordo nel condurre in questo modo i lavori. Comunque, se vi saranno variazioni nel numero degli iscritti, cioè se questi saranno pochi o se non vi sarà la necessità di molte votazioni, anche gli orari potranno essere più contenuti di quanto non sia possibile prevedere in questo momento.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vitalone.

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Presidente del Senato, onorevoli colleghi: 3 dicembre 1979 - 24 gennaio 1985, più di cinque anni, un tempo inaccettabile per una causa di giustizia, un tempo infinito che testimonia da solo il malessere profondo, forse irreversibile, del processo costituzionale d'accusa. Eppure, mai come in questo caso tutto è accaduto alla luce del sole, tutto è accaduto nel rispetto pieno delle naturali dialogie del rapporto tra Assemblea e

Commissione, tutto è accaduto sotto il diretto ed assiduo controllo del Parlamento, dinanzi al quale siamo tornati più volte per chiedere indirizzi o conforto alle scelte che avvertivamo essenziali al corretto svolgimento del compito che ci era stato commesso. Ma pur nel disagio per gli oggettivi ritardi delle nostre risposte, abbiamo la serena consapevolezza di avere fatto per intero il nostro dovere, senza smarrimenti, senza cedimenti, senza rinunce.

Abbiamo esplorato la vicenda a tutte le possibili profondità e latitudini, imponendoci un'opera di verifica e di ricerca anche là dove altri da tempo avevano abbandonato. Abbiamo avanzato ogni sorta di ipotesi di lavoro senza mai appagarci di nulla, inaugurando un metodo di indagine che voleva sconfiggere l'antica e inveterata abitudine a dire di questa Commissione tutto il male possibile. Volevamo dimostrare, onorevoli colleghi, che esistono spazi all'interno dei quali il confronto politico deve necessariamente mitigare le sue asprezze, rinunciando ad ogni chiusura ideologica e respingendo il fascino di folgoranti intuizioni o la tentazione di disinvolute riduzioni per un tema che comunque si annunciava delicato e complesso, volevamo dimostrare che non esiste una verità politica diversa o alternativa da quella che la inesorabile logica dei fatti dimostra ed impone; volevamo dimostrare che nessuna indagine onesta può collimarsi sugli interessi della fazione o sulle procedure disinvolute e sbrigative dell'azzardo logico o della congettura avventurosa.

Confesso la mia delusione, ho sempre e fortemente sperato che almeno questa volta si riuscisse a rendere sui risultati dell'indagine un giudizio unanime, scevro dal pregiudizio, rigorosamente ancorato ai fatti ed alle prove, riconoscendo in umiltà l'eccessiva, ingiustificata avventatezza di certe supposizioni accusatorie che avevano sconfinato (i molti livelli dell'indagine istituzionale già rivelavano questa verità) ben al di là di quanto consentisse di immaginare la lettura più diffidente e sospettosa delle risultanze istruttorie.

In questa convinzione, con la certezza che lavorando con foga e determinazione per fugare anche le ombre del dubbio avremmo dovuto necessariamente ritrovarci ai medesimi approdi, non ci siamo mai opposti — e credo che i colleghi della Commissione debbano darne atto — a nessuna richiesta, a nessun suggerimento di ulteriore proiezione istruttoria. Paradossalmente, abbiamo meritato qui dentro, in occasione del procedimento d'accusa relativo al generale Raffaele Giudice, il «gratificante rimprovero» di avere fatto per il caso ENI-Petromin quanto non si era mai fatto nell'intera storia dell'Inquirente, ripercorrendo nella ricerca della verità i sentieri più lontani ed impervi, superando, o almeno tentando di superare, le molte difficoltà che via via incontravamo sul nostro cammino.

Abbiamo scelto — come era giusto, come era doveroso, del resto — di attestarci su posizioni di perfetta neutralità politica per assolvere al dovere di rendere un giudizio sereno ed imparziale e rifiutando l'idea che le nostre decisioni dovessero essere governate dalla logica degli schieramenti o che nel procedimento d'accusa vi potesse essere spazio per particolarismi, per strumentali distorsioni, per buie pregiudiziali ideologiche.

Non c'è ingenuità né calcolo, onorevoli colleghi, in questa affermazione. Il dovere di terzietà è un dovere che incombe su qualunque giudice; è l'atto stesso del giudizio che postula concettualmente questo distacco, che esige la perfetta indifferenza rispetto al valore, anche politico, del conflitto. Ma è leale riconoscere che la realtà è assai spesso di tutt'altro segno.

La tentazione di attribuire al giudizio di responsabilità ministeriale contenuti non propri è forte e ricorrente, sia con riferimento ai metodi della ricerca probatoria, che si vorrebbero in certa misura svincolati dal regime di garanzia previsto dal sistema processuale penale, sia — e ciò è più grave — con riferimento agli stessi profili dell'antigiuridicità, quasi che fosse possibile giudicare il fatto non già alla stregua di una norma preesistente, e

quindi in aderenza al principio di legalità e secondo criteri definiti ed invariabili, bensì sulla base del mutevole atteggiarsi degli eventi, apprezzati secondo una determinata sensibilità, secondo una partigiana ottica politica.

Di tal che, mentre si finisce per giustificare comportamenti anche fortemente dissonanti dalla regola, si criminalizzano atti adottati nell'ambito di poteri legittimi e nel rispetto delle procedure, sol perché discordanti rispetto ad una scelta politica o ad arbitrario giudizio di valore. Così si finisce per sottrarre alla norma incriminante il suo originale contenuto, surrogando le definizioni certe del precetto astratto con le valutazioni opinabili e contingenti che l'opportunità politica suggerisce a quel determinato momento. E in tal modo si contraddice non soltanto l'espressa statuizione dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che assegna al processo penale costituzionale gli stessi vincoli che sono stabiliti — nel sistema della legge penale — per qualunque altro tipo di giudizio. L'unica rima distintiva che il legislatore costituzionale ha tracciato — rispetto al giudizio ordinario — è nella previsione di sanzioni punitive aggravate e nelle cosiddette «misure sanzionatorie costituzionali ed amministrative adeguate al fatto».

In tal modo si sconvolge anche una delle regole fondamentali del sistema, onorevoli colleghi, quel principio che, secondo la nota definizione del Feuerbach *nullum crimen nulla poena sine lege*, identifica un cardine della civiltà giuridica di un ordinamento. Principio che è norma di rango costituzionale (articolo 25, secondo comma, della nostra Carta fondamentale), principio che è alla base dello stesso sistema penale (articolo 1 del codice penale: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge e con pene che non siano da essa stabilite»). Principio di stretta legalità, altrimenti giudicato anche il «palladio delle libertà politiche», principio presente in tutte le più moderne carte costituzionali, a segno tangibile della giuridicità degli ordinamenti.

E dunque quella tentazione va respinta, a pena di coonestare il contrario e simmetrico abuso di decisioni liberatorie preconcette ed immotivate, ispirate da omologhe logiche di contrapposizione, senza alcun riguardo né interesse per le delicatissime tematiche che il procedimento costituzionale di accusa normalmente involge. Tematiche sicuramente ben presenti nel dibattito politico e culturale da cui ha preso avvio, con maggiore consistenza in questi ultimi anni, l'idea di una riforma più organica e più incisiva di quanto non fosse quella cautamente anticipata con la legge 10 maggio 1978, n. 170.

Ma vorrei dire che al punto di crisi non è più — o non è più soltanto — la Commissione inquirente, che pure in un recente passato ha subito aspre contestazioni e severe reazioni di rigetto (qualcuno qui dentro l'ha definita «impresentabile in società»); al punto di crisi credo sia ormai l'intero procedimento costituzionale di accusa per la constatata avaria dei suoi snodi, per la sua sperimentata incapacità a fornire risposte tempestive e convincenti, per la sua inidoneità a rendere nella sterminata collegialità della seduta comune quella valutazione pacata e serena della prova che è presupposto indefettibile di ogni puntuale giudizio di responsabilità.

Abbiamo avvertito, onorevoli colleghi, nello svolgimento del nostro lavoro, un forte condizionamento, un forte disagio, il profilarsi di una «chiusura» che vorrei definire strutturale al sistema: la difficoltà di sottrarre i fatti alla polarizzazione politica, il rischio di collocare i risultati dell'accertamento di verità non, come suggeriva il compianto Aldo Sandulli, «lontano dalla contesa politica», ma proprio al centro di essa, proprio al centro di un contenzioso aspro e teso come aspri e tesi sono assai spesso, per ragioni complesse e diverse, i rapporti tra le forze politiche. Ed è evidente l'effetto della distorsione: non offrendo il giudizio, per sua natura, margini di mediazione e di accordo, ne rimane sconvolta la normale dialettica del confronto parlamen-

tare, con definitiva abdicazione e rinuncia agli stessi obiettivi del procedimento d'accusa.

Per evitare tutto questo, onorevoli colleghi, per evitare che il giudizio costituzionale si possa trasformare ancora una volta in occasione di tensioni polemiche o in evento lacerante e traumatico per il corretto assetto dei rapporti politici, per colmare il distacco che le molte indecifrabilità della vicenda politica creano a livello di opinione, abbiamo fatto una scelta consapevole e sofferta a favore della ricerca «persino interstiziale» della prova, per offrire a ciascuno di voi la possibilità di realizzare sui fatti un giudizio pieno e puntuale, per consentire a ciascuno di giudicare i fatti «*ex informata conscientia*».

Anche là dove appariva agevole prefigurare, intuire la concludenza di determinati accertamenti istruttori, anche là dove l'assoluta superfetazione del riscontro era facilmente leggibile, abbiamo approfondito, abbiamo approfondito per incrociare la verità su piani diversi, attraverso fonti diverse ed eterogenee di prova, per affrancarci dal rischio di inquinamenti, di arbitrarie riduzioni od errori. Abbiamo indagato — è appena il caso di dirlo — senza risparmio, senza rispetto per nessuno, convinti che la sottrazione operata dal costituente al regime di obbligatorietà dell'azione penale, fissata dall'articolo 112 della nostra Carta costituzionale, non significasse e non potesse certamente significare la creazione di un'area di privilegio, di esenzione o di impunità, ma fosse soltanto la riaffermazione di un principio di salvaguardia delle armonie e degli equilibri sistematici: la riserva al Parlamento della facoltà e del dovere — forse più correttamente — di esercitare il più incisivo, più penetrante controllo su tutti gli atti che attengono ai massimi livelli delle responsabilità istituzionali. Nel che il significato della «riserva di azione» che la norma costituzionale ha riaffermato.

Abbiamo scelto di rifiutare ogni chiusura nominalistica, per cogliere i fatti nella loro essenza, convinti che la origina-

lità del giudizio di accusa non consentisse di attestarsi sulla verifica della conformità dell'atto ai flessibili modelli della discrezionalità politica, ma imponesse di squarciare i veli della legittimità formale, per penetrare — dietro le apparenze — nell'intrinseco valore delle scelte, per vedere in che misura esse effettivamente collimassero con l'obbligo di finalizzare l'azione amministrativa sempre e soltanto alla realizzazione di interessi di rango e dignità pubblica.

Abbiamo indagato a fondo anche per non lasciare senza risposta le molte inquietudini che, come ricordava il collega onorevole Spagnoli nella seduta di Commissione dell'8 gennaio scorso, avevano attraversato come un brivido il complessivo quadro politico, insinuando il germe di acuti sospetti persino all'interno della stessa compagine governativa.

Per fare meridiana luce su tutti, anche i più marginali e riposti, aspetti di questa vicenda, abbiamo adito ogni possibile istanza internazionale, sollecitando assistenza anche in ambiti di ricerca probatoria — credo che il collega Martorelli, che ha vissuto con me questa significativa esperienza, ne abbia piena memoria —, dove esistono interessi protetti con sbaramenti di varia indole e di varia natura. È così che ci siamo imbattuti in risposte ambigue, elusive o — ed il risultato è lo stesso — in formali rifiuti di assistenza giudiziaria, rispetto ai quali non ci siamo acquietati, usando tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento e contrastando con fermezza ogni risposta negativa del nostro buon diritto a chiedere ed ottenere, nel rispetto delle norme internazionali, la puntuale esecuzione delle moltissime commissioni rogatorie che avevamo avviato.

Ma è anche così che abbiamo riscoperto nuove ed insperate sintonie sulle frequenze dell'assistenza giudiziaria internazionale, ottenendo il rispetto di accordi che in passato erano stati talvolta contestati e disattesi. Per adempiere alle prescrizioni contenute nella convenzione multilaterale di Strasburgo, abbiamo condiviso la responsabilità, anche in difetto

di un adeguato e convincente quadro probatorio, di avanzare specifiche accuse per gravi ipotesi di reato, appagandoci di sottolineare che la ricostruzione dei fatti da noi suggerita scontava l'esistenza di un presupposto: l'inesistenza della mediazione, allora tutto da verificare, oggi verificato negativamente.

Abbiamo piegato alle esigenze del processo penale-costituzionale — credo sia onesto riconoscerlo — la corretta lettura delle risultanze istruttorie, gravando di insinuazioni e di sospetti uomini che oggi sappiamo sicuramente innocenti, ma che allora davvero poco avevano fatto per meritare la distruttiva esperienza di questo processo e che questa esperienza hanno subito, uscendone fortemente provati, se non addirittura moralmente, politicamente, professionalmente annientati. Non c'è mozione di sentimenti in queste parole, ma soltanto l'amara consapevolezza degli altissimi costi dei nostri errori, di certe violenze della contrapposizione dialettica, la desolazione per l'irreparabilità morale di qualsiasi ferita inferta all'innocenza.

Questo è il senso anche della sofferta delusione per l'ingiustificato dividersi, all'interno della Commissione, della nostra strada dopo mesi e mesi di comune, intenso ed appassionato lavoro, dopo mesi di serrati e costruttivi confronti suggellati, in tutti i momenti più significativi dell'intera vicenda processuale, da decisioni unanimi e convinte. Questo è il senso del sincero disappunto per una grande occasione mancata: dimostrare nei fatti, nel momento delle scelte definitive ed importanti, che la divaricazione ideologica non fa aggio sulla politica, che «giustizia politica» è giustizia a tutti gli effetti senza calcoli di fazione, senza compromessi, nel rigoroso rispetto della intransigibilità degli interessi in gioco. Purtroppo così non è stato e le chiusure si sono avvertite e si avvertono nette.

La pregiudiziale politica riemerge prepotente allineando in bugiarda equazione, prove e sospetti, sensazioni ed indizi, fatti e congetture. Riaffiorano insieme tutti i problemi di credibilità, quei «sottintesi

corporativi» che hanno nel tempo alimentato sulla giustizia parlamentare il più screditante contenzioso. Questa occasione è stata ingiustamente sciupata. Io sono grato al collega Martorelli di avere riconosciuto che l'illustrazione dell'attività istruttoria nella relazione di maggioranza è stata scrupolosa ed attenta. Ma debbo dire che, se è vero che *ex facto oritur ius*, egli non ha tratto dalle risultanze esposte nella parte descrittiva della relazione tutte le coerenti ed inevitabili conseguenze che sono quelle, e quelle soltanto, che noi abbiamo scandito nella parte conclusiva del documento.

Analogo rispettoso rilievo debbo anche al collega Franchi che, per tragitti motivazionali appena diversi, è giunto sostanzialmente alle medesime conclusioni, distinguendosi — io credo — dalle conclusioni suggerite dal collega Martorelli per due aspetti: l'estensione al senatore Stamatii dell'ipotesi di peculato contestata nella stessa proposta Martorelli soltanto ai cosiddetti laici e l'estensione della fattispecie concorsuale al dottor Leonardo Di Donna per i fatti di peculato già contestati a Mazzanti ed a Sarchi.

Con la relazione scritta abbiamo fatto una precisa scelta espositiva: offrire, con ricchezza di dettagli e di documentazione, all'esame del Parlamento la parte più significativa ed importante del materiale raccolto, ovviamente senza sottrarci all'obbligo di coordinare i nessi logici dell'intera vicenda in termini di prova storica, ma offrendo a ciascuno una concreta possibilità di accedere (questo è il significato dei volumi che si trovano su questo banco) alle fonti di prova senza mediazioni, per trarne autonomi e convinti giudizi di sintesi. Credo che questa scelta affranchi dal dovere di ripercorrere analiticamente le tante ragioni che ci hanno indotto ad escludere la sussistenza di ogni profilo di illiceità nella fattispecie.

Credo di dover sinteticamente ribadire soltanto alcune delle circostanze che dimostrano, ben al di là di qualunque ragionevole sospetto, l'essenzialità dell'attività mediatrice svolta dall'iraniano Parviz

Mina durante tutto il corso della trattativa negoziale ed anche successivamente, allorchè il contratto di fornitura fu risolto per l'iniziativa unilaterale della controparte araba.

Onorevoli colleghi, credo sia indispensabile calarsi per un istante nel momento storico in cui questa vicenda è maturata: altrimenti non è possibile cogliere l'autentica valenza di certe scelte.

Ricordo che, durante i lavori della Commissione, per indicare con una espressione icastica ed incisiva quel contesto immaginavo che il professor Mazzanti vivesse nello stesso clima, nelle apprensioni suggerite da un piccolo frammento di Baudelaire: «Bientôt nous plongerons au froid des ténèbres».

Erano i primi mesi del 1979, cioè l'epoca del secondo *shock* petrolifero, dopo il primo registrato nel 1973 in seguito alla guerra del *Kippur*. Nell'area del bacino del Mediterraneo, con vaste ripercussioni anche extraeuropee, si registra una grave crisi negli approvvigionamenti petroliferi, come conseguenza diretta dei fatti vissuti in quel tempo dal regime iraniano, ma anche in conseguenza della decisione adottata da tutti i paesi dell'OPEC di contrarre l'entità delle rispettive produzioni petrolifere.

Giorgio Mazzanti, appena nominato alla presidenza dell'ente di Stato, viene invitato dall'autorità di governo a fare quanto è possibile per evitare l'ulteriore rarefazione delle scorte. L'ENI intraprende una serie cospicua di contatti con l'Iraq, con il Kuwait, con il Messico, con la Libia e tutti gli altri paesi produttori, riuscendo ad ottenere soltanto dall'Iraq una apprezzabile maggiorazione delle abituali forniture.

In questa situazione l'ENI decide di recuperare un rapporto con l'Arabia Saudita, un rapporto che fino ad allora non è stato particolarmente brillante; un rapporto i cui primi approcci datano 1973, ma che anche negli anni successivi è scandito da una serie di avvii negoziali, di promesse, di impegni, sempre tutti costantemente delusi. Alle declamazioni ufficiali, all'ufficialità dell'impegno, non

segue nei fatti neppure un solo contratto di fornitura.

Ed è in questo deludente assetto dei rapporti bilaterali che il 26 febbraio 1979 l'ambasciatore d'Italia a Geddah, il dottor Alberto Solera, inizia i primi contatti con il vice primo ministro del petrolio dell'Arabia Saudita, rappresentando l'assoluta esigenza dell'Italia di incrementare le proprie scorte petrolifere e di avviare trattative negoziali dirette, senza ricorso alle mediazioni internazionali. Già il 14 marzo Solera notifica con un documento ufficiale questa esigenza italiana; seguono una serie di contatti nel corso dei quali le autorità del petrolio in Arabia Saudita, mentre riconfermano la buona disponibilità di massima del paese ad avviare un contratto di somministrazione petrolifera con l'Italia, nella realtà dicono che a quel momento le disponibilità di greggio non esistono. E comunque, in ogni caso, questi contratti saranno perfezionati se e in quanto l'ENI a sua volta assumerà l'impegno di contribuire in maniera decisiva al decollo tecnologico saudita. Ecco quindi una prospettiva certamente non lusinghiera, che rende assai remota l'idea di potersi approvvigionare a quella fonte.

C'è un contatto diretto, che ha per protagonista l'ingegner Barbaglia, che è amministratore delegato dell'AGIP, il quale, deponendo dinanzi alla V Commissione permanente della Camera dei deputati, sinteticamente riferirà di quei colloqui: «La visita a Riyadh mi ha lasciato pessimista sulla possibilità di ottenere direttamente dalla Petromin un contratto di fornitura. A Riyadh il governatore della Petromin non lasciò molte aperture».

Il 15 maggio a Roma è di transito il principe Fahad, il quale afferma — e in occasione di un incontro ufficiale e, fuori dall'ufficialità, in occasione di una conferenza stampa — che, rientrato in Arabia, riesaminerà con «spirito favorevole» la possibilità di accordare una fornitura all'Italia. Ma la ricostruzione dei fatti, compiuta dalla Commissione, rende evidente che già subito dopo questa visita di Fahad a Roma, l'ENI muove le sue inizia-

tive su due distinti piani: quello ufficiale politico-diplomatico e quello ufficioso, la ricerca di un mediatore; un mediatore che compare sulla scena il 14 marzo. È l'iraniano Parviz Mina, persona molto nota nel commercio internazionale del petrolio. È lo stesso Mina che chiama il dottor Sarchi, che è dirigente per gli esteri dell'ENI, e propone un incontro promozionale tra Taher, presidente della Petromin, e i rappresentanti della SNAM Progetti, ai quali — dice Mina — possono aprirsi concrete prospettive di penetrazione nel mercato saudita a condizione dell'utilizzo dell'opera di uno *sponsor*. E il 23 maggio c'è un colloquio con Taher; c'è un colloquio a Londra al quale partecipano, in rappresentanza della SNAM Progetti, l'ingegner Greppi, e Sarchi in rappresentanza dell'AGIP.

Taher per la prima volta dà segni tangibili che esiste una possibilità di avviare una concreta trattativa negoziale, parlando dei primi quantitativi (30-40 mila barili al giorno) che potranno essere forniti dall'Arabia Saudita. In un successivo e riservato colloquio fra Mina e Sarchi, l'iraniano anticipa che sarà del 7 per cento, sul complessivo prezzo della fornitura petrolifera, l'aggio richiesto per la sua mediazione.

Il 25 maggio Sarchi, previa autorizzazione del presidente dell'ENI Mazzanti, dà il primo segnale di accettazione per l'avvio dell'attività mediatrice.

Onorevoli colleghi, è importante rimarcare che, contestualmente, l'esito dei tentativi di pervenire per la via diplomatica al perfezionamento del contratto è del tutto fallimentare, se è vero, come è vero, che il 29 maggio l'ambasciatore Solera sollecita ancora una volta, direttamente presso la Petromin, notizie in ordine alla possibilità di dare corso negoziale agli impegni assunti da Fahad a Roma, sentendosi rispondere: «i principi possono promettere quello che vogliono, ma fino a quando i livelli di produzione resteranno quelli attuali non vi è alcuna concreta possibilità di dare un seguito a quelle promesse». Siamo al 29 maggio.

Si decide allora, da parte dell'ENI, di

insistere attraverso l'opera mediatrice di Mina, e già tra il 31 maggio ed il 1° giugno Mina è in grado di fornire quella anticipazione, che poi sarà positivamente riscontrata il 12 giugno, con la sottoscrizione a Riyadh del contratto petrolifero. Il livello della fornitura è di 100 mila barili al giorno, addirittura il massimo della richiesta dell'AGIP.

E Solera, onorevoli colleghi? Solera riferisce delle costanti e sprezzanti risposte che la fonte araba rende alla sua domanda di dare un seguito a quell'impegno ufficiale e dice che era stanco di fare la parte del *demandeur*, un ruolo certamente non consono alla dignità del rappresentante dello Stato italiano.

La sera del 3 giugno il fatto nuovo: la telefonata di Taher a Solera, il contatto che segue di poche ore e la notizia che l'Arabia Saudita è disponibile a sottoscrivere un contratto di fornitura petrolifera per 60 mila barili al giorno. Lo stesso 4 giugno Sarchi riceve conferma dell'intermediazione ed anticipa che la firma del contratto è fissata per il giorno 12 giugno a Riyadh. Si sa quello che accade a Riyadh a questa data: allegando un'indisponibilità del ministro del petrolio, lo sceicco Yamani, la parte araba non firma e l'intesa è sottoscritta soltanto da Baldassarri, in rappresentanza dell'AGIP. Il 13 giugno Sarchi, pressato da Mazzanti e dai vertici dell'ENI, si rivolge nuovamente a Mina per protestare per l'accaduto. Il 14 giugno Mina avverte che il contratto sta per essere firmato anche dalla Petromin. Il 16 giugno, in effetti, il contratto è firmato. Il resto, onorevoli colleghi, appartiene alla storia del contratto accessorio, del contratto di mediazione, che pure abbiamo ampiamente discusso.

Io non ripeterò quello che sulla figura astratta della mediazione, secondo il nostro diritto positivo, abbiamo detto né ripeterò quello che abbiamo scritto sul cosiddetto diritto alla provvigione, sulla natura negoziale, oppure no, del rapporto di mediazione. Non dirò neppure altro, oltre quello che abbiamo già scritto, sulla cosiddetta «mediazione unilaterale». Mi collegherò soltanto per un istante, e soltanto

per un passaggio definitivo, alla mozione di *broker* e all'attività di «brokeraggio», perché è di questa che si parla tanto nella richiesta dell'AGIP quanto nel provvedimento di autorizzazione valutaria. E dirò che, secondo la più recente maturazione giurisprudenziale, ci troviamo al cospetto di una fattispecie mista di prestazione d'opera intellettuale e di mediazione fiduciaria, da disciplinarsi secondo la teoria della combinazione dei tipi legali interessati.

Se questo è (e non mi sembra ragionevole dubitarne) il profilo giuridico della mediazione, io credo che il ruolo di Mina non possa che essere definito come ruolo di mediazione.

ARRIGO BOLDRINI (*Entrando in aula, rivolto ai parlamentari dell'estrema sinistra*). Reder è già a Vienna!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore! Questo non ha niente a che fare con la discussione che è in corso.

ARRIGO BOLDRINI. Reder è a Vienna!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Parlamento è riunito in seduta comune e si sta occupando di altri casi!

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. È l'azione di Mina che dischiude finalmente una prima seria prospettiva nei rapporti con la Petromin, dopo anni e anni di deludenti attese. Ricordate: vi sono addirittura interventi di capi di Stato italiani a Riyadh per perorare la causa dell'ENI.

E negli incontri di Londra del 23-24 maggio è lo stesso governatore della Petromin, Taher, che accredita con non velata allusione proprio Mina come persona capace, lo *sponsor*, in grado di garantire successo alle iniziative della SNAM Progetti sul mercato saudita.

Ma è una cospicua serie di elementi probatori che convince della essenzialità della mediazione. La testimonianza di Tesser, il rappresentante ENI a Riyadh, quelle di Barbaglia, dell'ambasciatore Mondello, responsabile degli affari eco-

nomici della Farnesina, dello stesso ambasciatore Solera, che scolpiscono questa realtà. «Tra la fine di maggio e i primi di giugno 1979 — l'affermazione è di Mondello — qualcuno ha fatto rovesciare un'indicazione negativa che durava da anni».

Solera — perdonate — al quale pure si offre l'occasione di rivendicare alla sua iniziativa diplomatica il successo del perfezionamento del contratto, con grande lealtà, il 5 aprile 1982, dinanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa dice: «Ingenui coloro che sollevano questa questione » (la questione della mediazione) «perché è risaputo che in Arabia Saudita ogni affare... implica sempre... in un paese dove la tangente è ufficializzata attraverso la formula più elegante della sponsorizzazione, cioè ogni società che opera in Arabia Saudita è obbligata per legge ad avere uno *sponsor* saudita...».

EUGENIO PEGGIO. Tranne che per il petrolio, onorevole senatore!

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. «Da questa sponsorizzazione» (onorevole collega, se avesse saputo cosa stavo per dire, si sarebbe risparmiato l'interruzione), prosegue Solera, «sono esclusi solamente i contratti di armamenti e di petrolio. Ma è un po' come quando si impone il prezzo calmierato e ne viene fuori il mercato nero, appunto perché negli armamenti e nel petrolio la sponsorizzazione..., almeno fra noi è risaputo, che la tangente è una cosa normalissima, da devolvere all'arabo. A chi poi andasse questa tangente, è difficile sapere».

Ed allora è ancora Mina che, contraddicendo una pratica di impegni generici e di promesse non mantenute, indica in 100 mila barili al giorno l'importo complessivo della fornitura, né previsto, né sperato. E quando, il 13 giugno, Sarchi chiama Mina per manifestargli il disappunto della parte italiana non soltanto per la mancata sottoscrizione di Taher ma anche per l'inserimento di quella clausola, la *effective date*, che sostanzial-

mente svuota la serietà dell'impegno contrattuale, è ancora Mina che fornisce una spiegazione, una rassicurazione.

Pensate per un secondo solo, onorevoli colleghi, alla portata e al significato di questo inserimento negoziale. Tutti i contratti di fornitura di greggio, sia nella clausola *duration*, sia nella clausola *effective date*, stipulati fino a quella data, indicano l'effettivo inizio del contratto e la data degli adempimenti. L'unica eccezione è rappresentata da questo contratto, dal contratto ENI-Petromin. Né il 12 giugno, infatti, quando sottoscrive la parte italiana, né il 16 giugno, quando sottoscrive la Petromin, e neppure nei giorni immediatamente successivi, esiste un impegno fermo, preciso, una indicazione specifica della data di adempimento.

Onorevoli colleghi, soltanto l'8 luglio, quando si sono perfezionate le trattative relative al contratto accessorio di mediazione, quando ormai il signor Egger della Banca Pictet ha perfezionato con Di Donna e con i funzionari dell'ENI la parte, appunto, concernente il contratto accessorio, comincia ad evidenziarsi una indicazione precisa del profilo del contratto, dei suoi contenuti e delle date di adempimento. E quando — verificate ancora il ruolo di Mina! — si manifestano i primi segni di crisi della vicenda negoziale, perché intanto in Italia è scoppiata la campagna scandalistica che ha posto in dubbio l'esistenza dello stesso mediatore, è ancora Mina che si adopera a Londra (1° dicembre) per far sì che le minacce di parte araba (interruzione definitiva del contratto) sbiadiscano in una semplice sospensione.

E dunque il ruolo di Mina appare non soltanto rilevante, ma decisivo ed insostituibile, nella economia di tutta la fattispecie dei preliminari al negozio. Mina, onorevoli colleghi, ha tentato di appiattirsi sul ruolo del suggeritore disinteressato, nell'esame del 4 dicembre 1981 a Parigi; poi, il 3 aprile 1984, incalzato dal collega Martorelli e da me, si risolve a dire: «Ho ricevuto onorari come consulente unicamente dal *partner* saudita; non

ho ricevuto nulla dalla società ENI. Il mio ruolo di consulente...».

GIANLUIGI MELEGA. Non una tangente del 7 per cento, dunque!

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. Onorevole Melega, lei conosce bene il mutare delle posizioni di Mina e conosce altrettanto bene quale rilievo sia da assegnare, sul piano probatorio, a questa sostanziale confessione del Mina, il quale così definisce il suo ruolo: «Contrattare, negoziare e discutere con le diverse personalità saudite, il cui intervento era assolutamente necessario per arrivare ad un accordo di negoziato ufficiale tra le due compagnie». E più oltre: «Mi rifiuto di fare i nomi delle personalità saudite con le quali sono stato a contatto per questo affare. Se avrò il loro assenso, farò i loro nomi».

Ma, onorevoli colleghi, avete un segnale, se volete una «spia», estremamente significativa in un atteggiamento dell'autorità di governo a quel momento: è il ministro Lombardini, colui al quale si deve riconoscere grande intransigenza nel «vessare» addirittura l'ENI, per verificare che cosa quel contratto effettivamente rappresentasse. E Lombardini scrive, l'11 ottobre ed il 22 novembre, due lettere riservatissime al Presidente del Consiglio, dicendo che «per canali discreti si deve arrivare all'intermediario arabo per assicurargli che la provvigione gli sarà interamente pagata». E il messaggio che Lombardini affida a Mazzanti, per l'incontro del 1° dicembre a Londra? «Il Governo italiano» — dice — «non consentirà mai che siano fatti i nomi di coloro che possono aver facilitato, con la loro opera di intermediazione, la stipula del contratto».

Onorevoli colleghi, volete una verifica ulteriore della stretta connessione della mediazione rispetto al contratto principale? Nel momento in cui si revoca in dubbio la possibilità di dare un seguito al contratto accessorio, entra in crisi inesorabilmente il contratto principale.

Noi abbiamo esaminato la vicenda, in attenta successione, in tutti gli altri suoi

aspetti. Quanto alla riunione del 28 maggio 1979 del *Supreme petroleum council*, alla quale si voleva ricorrenza, arbitrariamente, la definizione della volontà della Petromin verso l'Italia, abbiamo accertato che tale riunione non c'è mai stata e, comunque, che non si è mai parlato del contratto ENI-Petromin in quell'alto consesso. Abbiamo accertato l'esistenza di una specifica prassi nel commercio internazionale, del tutto omologa a quella suggerita nei riferimenti ENI, in ordine all'attività svolta dal Mina. Abbiamo...

GIANLUIGI MELEGA. Nessuna tangente del 7 per cento! La tangente sì, ma non del 7 per cento!

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. La congruità, onorevole Melega: abbiamo dedicato un intero capitolo alla congruità! Ci siamo anche «divertiti» (il termine non è puntuale!) ad esprimere nei numeri la realtà di quella prospettiva negoziale. Abbiamo parlato della congruità del compenso corrisposto a Mina; abbiamo parlato della estrema vantaggiosità del contratto e del correlativo danno che lo Stato italiano ha subito, nel momento in cui al contratto stesso non è stata più data esecuzione. Abbiamo parlato della trasparente linearità delle procedure, come hanno ricordato Di Donna e Mazzanti, pure — per alcuni aspetti — antagonisti tra loro. Abbiamo messo in luce l'assoluta chiarezza dell'operazione finanziaria che doveva realizzare, nei ritardi della autorizzazione valutaria, l'adempimento puntuale per quanto riguarda il pagamento della prima provvigione attraverso la Trandinvest Bank di Nassau.

Ma, quel che è più importante, abbiamo provato l'inesistenza di interessi italiani in tutta l'attività mediatrice, anche attraverso ben otto fonti di prova che provengono dalla Confederazione elvetica. E l'allineamento di queste fonti credo renda un'immagine omogenea, convincente ed incisiva. Parlo della comunicazione della banca Pictet di Ginevra del 5 dicembre 1979; della lettera che la stessa banca

Pictet indirizza al presidente dell'ENI il successivo 22 dicembre; parlo della risposta, in data 25 marzo 1980, del giudice istruttore ginevrino Foex; parlo ancora della banca Pictet (dichiarazioni raccolte dal dottor Flenda per incarico della commissione di indagine amministrativa presieduta dal dottor Scardia); parlo della risposta alla rogatoria internazionale promossa dalla Commissione inquirente il 2 febbraio 1982; parlo delle risposte fornite, oltre che dalla banca Pictet dal Crédit Suisse il 22 febbraio, sempre in esito ad una nostra richiesta rogatoria; parlo delle risposte del 29 marzo e del 15 agosto 1984 da parte dell'ufficio federale di giustizia e polizia di Berna; nonché, ovviamente, delle risposte fornite dallo stesso Mina, il quale, nel confronto con il 21980) Sarchi del 3 aprile 1984 a Parigi, afferma: «Non ho mai sentito le personalità saudite parlare di versamenti di denaro a cittadini italiani».

Siamo pervenuti, onorevoli colleghi, dopo tanto affanno, alle identiche conclusioni liberatorie che avevamo intuito nella prima fase dell'inchiesta e che avevamo anticipato, allorché decidemmo di declinare la competenza in favore all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale aveva per autonome strade escluso la configurabilità di ipotesi di reati. E la verità, dunque, è una ed immutabile: è stata incrociata attraverso almeno sei piani di indagine, da quella svolta dalla Commissione bilancio e programmazione della Camera dal novembre 1979 al marzo 1980...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il tempo a sua disposizione è già scaduto!

CLAUDIO VITALONE, Relatore. Signor Presidente mi avvio rapidamente a concludere.

...le indagini condotte dalla commissione Scardia, dalla procura della Repubblica di Roma, dalla Corte dei conti, dal Ministero del tesoro ed, infine, dalla Commissione per i procedimenti di accusa. Tutti questi organi hanno concordemente e categoricamente sempre escluso la sus-

sistenza di profili di illiceità nella fattispecie.

Aggiungo che le relazioni di minoranza — mi dispiace per i colleghi Martorelli e Franchi — richiamano assai impropriamente le conclusioni della commissione Scardia: quest'ultima, infatti, non perviene affatto a conclusioni di colpevolezza, bensì a conclusioni polarmente opposte, limitandosi a censurare il travalicamento dei profili di competenza interna tra gli organi dell'ENI.

PIERLUIGI ONORATO. Perché era quello l'oggetto dell'indagine!

CLAUDIO VITALONE, Relatore. No, collega Onorato: la *res iudicanda* era tutt'altra!

A questo punto, io credo sia sterile accademica confrontarsi sulle diverse ipotesi formulate nelle relazioni di minoranza. E la correzione del collega Franchi credo abbia soltanto un pregio: perché la vistosa contraddizione di immaginare Stammati partecipe di un passaggio strumentale della vicenda criminosa ed estraneo al complessivo disegno non si corregge aggiungendo ingiustizia all'errore. Ella, onorevole Franchi, ha avvertito l'estrema fragilità dell'impianto accusatorio ed ha immaginato di potervi offrire rimedio estendendo i margini della contestazione. Ma non vi è un solo elemento che consenta di affermare la falsità ideologica dell'atto ministeriale. La falsità non esiste e non è neppure astrattamente ipotizzabile con riferimento a quella categoria di atti a contenuto dispositivo, com'è certamente l'autorizzazione rilasciata dal ministro Stammati il 18 luglio 1979, che esprimono una manifestazione di volontà in ordine ad uno specifico oggetto e riflettono una condotta tenuta concretamente dall'autore e quindi un fatto naturalisticamente vero.

Soprattutto altra è, però, la ragione della improponibilità delle «tavole di accusa». Una ragione che rende superfluo ogni ulteriore discorso, anche sugli altri profili della contestazione, sul peculato e sull'illecito valutario: ed è l'oggettiva,

conclamata esistenza e verità della mediazione. Una circostanza che emerge da tutte le risultanze del processo. Una circostanza ostinatamente negata per dare una parvenza di credibilità a tutto l'impianto accusatorio, una circostanza oggettivamente riscontrata su tutti i piani di indagine.

Un'ultima, brevissima riflessione sulla contestazione a Stammati di rivelazione di segreti di ufficio e di notizie di vietata divulgazione. I contenuti del «diario Stammati» — onorevoli colleghi, leggeteli attentamente, credo siano anche pubblicati nelle relazioni di minoranza — sono una prova solare, una prova di estrema chiarezza della estraneità di Stammati alla complessiva vicenda che si vorrebbe costruire sulle intrusioni della P2 in questo contesto; intrusioni alle quali abbiamo dedicato uno specifico capitolo.

I contenuti del «diario Stammati» non attengono ad alcuna sfera né di segretezza né di riservatezza. Sono un insieme di annotazioni personalissime non riconducibili in alcun modo alle attività tipiche del pubblico ufficiale e quindi certamente estranee alle protezioni accordate dalla legge penale.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho concluso. A nome della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa confermo il sereno convincimento che, nei fatti esaminati, non sussistano profili di responsabilità né per titolo di reato ministeriale né per qualunque altra ipotesi delittuosa (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Martorelli, relatore di minoranza al quale non occorre certo che ricordi il termine regolamentare dei 45 minuti, considerata la sua precedente esperienza di deputato.

FRANCESCO MARTORELLI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la terza o quarta volta che il Parlamento in seduta comune si occupa della vicenda ENI-Petromin e questa è certamente l'ultima, perché non mi

sembra che si profilino richieste di un ulteriore supplemento di indagine.

GIANLUIGI MELEGA. Non poniamo limiti alla provvidenza.

FRANCESCO MARTORELLI, Relatore di minoranza. Certo, non poniamo limiti alla provvidenza. Per quanto mi riguarda, però, non chiedo un supplemento di indagine, bensì la messa in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale di un ministro ed il rinvio alla stessa Corte di un certo numero di «laici».

Consentitemi innanzitutto un rilievo preliminare che mi sembra importante. È la quarta volta, dicevo, che il Parlamento in seduta comune si occupa di questa vicenda e la maggioranza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — una maggioranza certamente risicata: solo 7 voti che diventano maggioranza per il voto doppio del presidente, ma pur sempre maggioranza — propone un provvedimento di archiviazione.

A questo punto vi è innanzitutto una domanda, che credo ogni collega si ponga. Perché nelle occasioni precedenti il Parlamento in seduta comune ha concesso supplementi di indagine, perché ha avvertito la necessità di ulteriori approfondimenti se non vi erano dubbi? Questo è infatti il significato di un provvedimento di archiviazione: l'assoluta infondatezza delle ipotesi di reato. Neppure un'ombra. Ma allora perché le proroghe e gli approfondimenti?

Mi sembra evidente la contraddizione tra le conclusioni della maggioranza della Commissione, espresse nella relazione del collega Vitalone, e le perplessità, i dubbi, l'interessamento, e l'ansia di approfondimento dimostrata dal Parlamento. Questa contraddizione mi sembra vada sottolineata. Se non avessi — cosa che ho — il profondo rispetto e la sincera stima per il collega Vitalone, dovrei dire che più di contraddizione si tratta di irrisione di quello che ha già stabilito il Parlamento, degli indirizzi che ha dato alla Commissione parlamentare per la sua attività istruttoria e dei dubbi sollevati dalla

stessa maggioranza della Commissione parlamentare.

Ritengo che fosse opportuno cogliere questa contraddizione, così come ritengo che vada sottolineato che il lavoro che ho compiuto, insieme al collega Vitalone, mi porta a conclusioni diametralmente opposte, che non discendono da un mio particolare fiscalismo. Anzi, credo di essere stato moderato nella conclusione delle indagini e nel formulare il capo di accusa per quanto riguarda la messa in stato di accusa del senatore professor Gaetano Stammati. Infatti, i reati ministeriali che pongo in evidenza in sè e per sè sono di modesta entità delittuosa; in fondo, il falso ideologico è di modesta entità delittuosa, al pari dell'infrazione valutaria, di cui alla legge del 1976, e della rivelazione di notizie riservate, di cui all'articolo 262 del codice penale.

Ma non è la rilevanza criminale del reato in sè e per sè che viene in discussione in quest'aula; la rilevanza è data dallo spessore politico di queste infrazioni all'ordinamento penale. Si tratta di infrazioni che sono state volute mercè l'esercizio di una funzione ministeriale.

Voglio dire che la gravità e la rilevanza è data dal reato ministeriale e quindi dalla lesione di interessi che vanno ben al di là dalla lesione di un individuo o di un gruppo di cui al diritto comune, in quanto si tratta di interessi che attengono ad uno Stato, alla collettività; cioè, è la lesione di interessi che discendono da un corretto esercizio della funzione ministeriale.

Senza dubbio si è trattato di una vicenda, di una complessa vicenda, che ha creato non solo all'interno del quadro politico italiano, delle istituzioni italiane, dell'economia del nostro paese, gravi scombussolamenti, ma ha fatto sì che si determinasse nell'area internazionale un profilo non giusto della nostra Repubblica; profilo che invece dobbiamo recuperare con un provvedimento che certamente deve essere diverso da quello che propone il collega Claudio Vitalone.

L'interesse per questa vicenda è enorme, in Italia e fuori dal nostro paese, ma si tratta di un interesse — è bene sot-

tolinearlo — che va al di là della stretta considerazione tipica dei reati che io intendo contestare all'ex ministro Gaetano Stammati.

Nell'approccio ai profili di reato, che mi è sembrato importante far emergere, mi sono allontanato dai criteri ai quali di solito è vicino un giudice istruttore quando emette una ordinanza di rinvio a giudizio. Infatti, il giudice istruttore ha bisogno dei sufficienti indizi di colpevolezza, ai fini dell'emissione di un'ordinanza di rinvio a giudizio; mentre io, accedendo ad alcune ipotesi di autorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno fare una ricerca al di là e al di sopra dei sufficienti indizi, cercando qualche elemento in più.

Per quanto riguarda i reati che intendo contestare al professor Gaetano Stammati, posso dire chiaramente che si tratta non di indizi, ma di prove certe sia per quanto riguarda il falso ideologico sia per quanto riguarda l'infrazione valutaria sia per quanto riguarda la rivelazione di notizie riservate.

Non che, sul piano teorico, mi convinca molto l'ipotesi secondo la quale il Parlamento in seduta comune, nel pronunciarsi a favore della messa in stato di accusa, debba fare un lavoro ed una ricerca che vada al di là dello spessore di una ordinanza di rinvio a giudizio. È una discussione teorica che qui non voglio affrontare, ma ho voluto accedere a questa ipotesi per comodità dialettica. Nei confronti del senatore professor Gaetano Stammati io parlo non in termini di indizi sufficienti per il rinvio a giudizio, come se fossi un giudice istruttore, ma parlo in termini di prove. Ecco, onorevoli colleghi, con quale spirito e con quale ansia mi sono affacciato a questo tema, avendo certamente ben presente la complessità, lo spessore politico statutale, appunto di questa vicenda.

Ebbene, devo dire che in questa ricerca, in questa indagine, ci siamo imbattuti, ripeto, in situazioni il cui spessore politico statutale è molto più serio, molto più consistente: ci interessa, direi, molto di più della configurazione giuridico-penale

di alcuni comportamenti. Il Parlamento in seduta comune non può non interessarsi di alcune situazioni che abbiamo rintracciato e verificato, e che prima di noi ha verificato la commissione Scardia, che rappresenta senz'altro, a mio avviso, il risultato di un intervento del Governo sul piano amministrativo, ma anche del Parlamento sul piano legislativo.

Ebbene, sull'ENI, sul rapporto tra il presidente dell'ENI e la giunta esecutiva, sul rapporto fra l'ENI e gli organi di Governo, signor Presidente, si è proprio scritto da parte della commissione Scardia. Voglio dire che veramente all'interno di questi grandi organismi di Stato c'è una situazione, non dirò di anarchia, ma certamente di disordine enorme. Che il ministro eserciti i controlli che pure gli sono demandati dalla legge è provato, è dimostrato. In tutta la vicenda ENI-Petromin il presidente Mazzanti non ha mai informato il ministro competente; il ministro Bisaglia non ha mai saputo niente di questa tangente del 7 per cento che bisognava pagare a questo *sponsor* con il *fez* arabo. Non se ne è mai saputo niente; lo stesso Presidente del Consiglio lo ha saputo soltanto il 6 giugno, cioè a trattativa già conclusa, quando lo *sponsor* arabo avrebbe dovuto già essere stato individuato, cioè alla fine di tutta la macchinazione della quale stiamo parlando.

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, questo, nella vicenda che ci occupa, è un tramite direi prezioso per guardare all'interno di questi grandi enti di Stato, nei loro rapporti con le autorità di Governo, nei rapporti fra di loro.

Si badi che il presidente Mazzanti, pur compiendo un'operazione assai anomala — non dico adesso delittuosa; dirò poi che lo è, ma per ora fermiamoci ai livelli della commissione Scardia —, un'operazione illegittima, eccezionale, non ha mai informato la giunta esecutiva. Il consiglio di amministrazione dell'AGIP mai è stato informato del fatto che bisognava pagare un compenso così alto, 114 milioni di dollari — scusate se è poco! — ad uno *sponsor* con il *fez* arabo.

È in questo contesto che nasce non il

sospetto, ma l'indizio prima e la convinzione poi che non ci sia stato *sponsor* alcuno, né con giacca finnica, né con *fez* arabo. Lo *sponsor* non è mai esistito, è un'invenzione, una macchinazione per mandare 114 milioni di dollari a persone — fisiche o giuridiche, non lo sappiamo — che certo con il contratto non hanno mai avuto nulla a che vedere.

Ecco perché un illustre collega, l'onorevole Formica, parlando davanti alla Commissione bilancio della Camera dei deputati e parlando proprio di questi aspetti e di queste curiose mediazioni di cui si parla, mediazioni necessarie o meno che necessarie, è uscito fuori con una espressione pesante, ma che indubbiamente coglie nel segno, e che anche io voglio ripetere. L'onorevole Formica disse, colleghi socialisti: «Questa che cosa è? La Repubblica delle banane!?!». Ma concluderemmo così, con la proposta del collega Vitalone, cioè che questa è la Repubblica delle banane. Si possono pagare 114 milioni di dollari non in presenza della verifica di un atto di intermediazione, nel nulla, nell'assenza, sulla parola soltanto di Mazzanti e sulla parola del dottor Sarchi, che è un alto dirigente dell'ENI. Ed allora si può ricondurre questa nostra osservazione — nostra, non mia soltanto, di relatore — alle osservazioni dell'onorevole Formica, alle osservazioni dell'onorevole Craxi? Parlo di grandi personalità dello Stato italiano, non sto parlando di pettegolezzi, di sussurri, di gente che ne sa poco; parlo di opinioni di gente che ne sa molto. Ebbene, è su questo piano che possiamo dire che questi nostri rilievi, queste nostre osservazioni sono rigurgiti di moralismo? «Ma Martorelli è un senatore comunista ed è preso anche lui chissà da quale vocazione moralistica e propone questo tipo di discorso». No, non è così. Voglio ricordare agli onorevoli colleghi che un'altra alta e nobile figura dello Stato italiano, Cesare Merzagora, nell'autunno del 1979 ebbe a scrivere sul giornale *la Repubblica* che questa idea che lo Stato italiano può corrompere un cittadino soltanto perché ha il *fez* arabo, che è necessario corrompere, che lo Stato ita-

liano così deve presentarsi nei suoi negozi internazionali con il Medio Oriente, è un'idea assurda, irricevibile, che è veramente in contrasto assoluto con i principi propri dello Stato democratico italiano. Allora si vede bene come a questo punto esce fuori lo spessore politico-istituzionale, politico-statuale del tema che ci occupa. L'ordine economico internazionale, i rapporti commerciali internazionali su che cosa si fondano dunque? Sul diritto positivo interno, sul diritto positivo internazionale, sul diritto naturale (come osservò un giorno, proprio in occasione di una di queste sedute del Parlamento su questa vicenda, l'onorevole Andreotti, l'ipotesi della «bustarella» è improponibile anche per lo stesso diritto naturale) o si fondano appunto sulla tangente?

Ma qui voglio dire che l'ipotesi dello *sponsor* arabo così come presentata dalla maggioranza della Commissione parlamentare, così come raccontata e descritta, con indubbia abilità e con puntualità, dal collega Vitalone, di questo *sponsor* arabo che alla fine pare essere il signor Parviz Mina, nel contesto appunto del discorso che anche questa mattina abbiamo ascoltato sulla bustarella necessaria, sugli usi e costumi del Medio Oriente, dove per forza si deve pagare, nel contesto della documentazione che ci è stata offerta, secondo la quale chi va nell'Arabia Saudita deve avere un amico a corte, se poi è amico del principe tanto meglio, in sostanza di un rapporto internazionale che ha questi fondamenti, questi elementi, tutto questo, io lo voglio dire, è in contrasto assoluto, è irricevibile proprio per il modo come il nostro paese non oggi, ma anche ieri, all'epoca del contratto ENI-Petromin, si affacciava nei confronti dei paesi del Medio Oriente. Anche io, che sono un parlamentare dell'opposizione, devo dire che ho apprezzato ed appreso gli sforzi, le iniziative del Governo italiano in direzione di intese di rapporti politici intensi con i paesi del Medio Oriente; anche io appreso gli sforzi del nostro paese, del nostro Governo in direzione di intese commerciali con i paesi del Medio Oriente.

Però, questa politica, che secondo me è importante ed interessante, non può essere continuata né inaugurata con il messaggio — consentimi, collega Vitalone, — contenuto nella relazione. Dire che andiamo nel Medio Oriente sapendo che bisogna essere amici del re, del figlio del re, dei ministri del re, e pagare re, principi e ministri se vogliamo concludere un'intesa commerciale, è assolutamente irricevibile.

Voglio aggiungere che la questione è contraddetta da una opinione autorevolmente accolta nel nostro paese, secondo la quale è il diritto positivo interno ed internazionale che deve essere il binario per la conduzione di queste intese.

Dicevo prima che l'onorevole Andreotti mi richiamò, mentre discutevo di queste cose, ai principi del diritto naturale, dicendomi: «Martorelli, questi comportamenti sono contrari allo stesso diritto naturale». Non ho la competenza per affacciarmi sul tema del diritto naturale, e poi, forse, travalicherei i compiti che mi sono stati assegnati; però, capisco che il diritto naturale è un fondamento dello *ius gentium*, e che dunque norme e principi di diritto positivo devono pure avere un rapporto con il diritto naturale.

Dunque, la conclusione cui perveniamo oggi sulla vicenda ENI-Petromin è che essa non può essere difforme dagli indirizzi, che riconosciamo giusti, di politica estera del Governo del nostro paese nel Medio Oriente. E proprio il contratto ENI-Petromin, l'esigenza dell'approvvigionamento energetico, fu per l'Italia allora un'occasione certamente importante per avviare un rapporto con il regno dell'Arabia Saudita, un rapporto con i paesi mediorientali. Il nostro Governo allora, nella primavera del 1979, imboccò certamente la strada giusta, la strada dell'intesa con l'Arabia Saudita, della collaborazione, degli scambi commerciali; e cercò di portarla avanti, questa intesa, con intelligenza.

Bisogna sapere che l'Arabia Saudita, allora almeno, attraverso il petrolio conduceva una politica dalla sua ottica intelligente. Infatti, l'Arabia Saudita aveva rap-

porti, per il petrolio, con i paesi che con Israele non collaboravano intensamente, e per questa ragione solo due paesi europei potevano giovare del suo approvvigionamento, scavalcando l'intervento delle «sette sorelle»: la Francia e la Spagna. L'Italia, dunque, in quel momento certamente grave per la nostra situazione energetica, volle inaugurare un'intesa con l'Arabia Saudita, un'intesa all'interno della quale inserire l'approvvigionamento energetico. L'Italia raggiunse il suo scopo, e anch'io riconosco che fu un grande successo.

Tutto l'iter della manovra ENI-Petromin è costellato di interventi diplomatici e statali, proprio perché all'interno di questo ampio disegno di collaborazione sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro degli esteri, l'ambasciatore Solera, ambasciatori diversi. Ebbene, tutto questo corteo di interventi così autorevoli a livello diplomatico e statale, in vista di una prospettiva politica di così ampia portata, non poteva consentire l'intervento di uno *sponsor* prezzolato, o con il *fez* o con la giacca finnica. Assolutamente no, non c'era posto per personaggi di questo tipo!

Ecco che qui colgo il secondo errore politico contenuto nella relazione del collega Vitalone, quello di contraddire una iniziativa politico-economica di grande importanza, quale fu il rapporto diretto con il regno dell'Arabia Saudita. Ma ovviamente lo fa perché, se è stato Parviz Mina a far scattare il meccanismo del contratto, è chiaro che non c'entrano né Andreotti né il ministro degli esteri né l'ambasciatore Solera, non c'entra nessuno. Tutto si riduce ad una piccola cosa commerciale, del tipo di quella che si traduce nell'acquisto di una scatola di bottoni e nel pagamento di un prezzo vile. Ecco il punto: viene sminuita del tutto l'importanza politica di un fatto che invece, anche secondo me, rimane molto importante.

Respingo quindi sul piano politico (e qui stiamo in una altissima, nella più alta sede politica) l'ipotesi che un intermediario o un prezzolato, arabo o finnico,

abbia potuto davvero determinare un evento che invece si ascrive a processi politici certamente importanti, per i quali il giusto riconoscimento al Governo e al ministro degli esteri dell'epoca; un evento che non può dunque essere ridimensionato ad un semplice episodio di «bustarella», piccola o grossa che sia.

Del resto, se vogliamo una documentazione sull'iter politico e diplomatico di questa trattativa e quindi sulla sua dimensione statale, il diario del senatore Stammati è estremamente illuminante.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore di minoranza*. Come sapete, a Castiglione Fibocchi il giudice onorario sequestrò un diario che il senatore Stammati riconobbe come proprio, il cosiddetto «diario Stammati».

In questo diario, del quale ci occuperemo dopo per altri profili, sono scritte cose molto importanti. Alla data del 12 maggio 1979 è scritto che il principe arabo arriva (c'è anche tutta una parte descrittiva, coreografica, sulle fanfare e le bandiere, che è pure simpatica) e «annuncia la sua intenzione di fornire greggio all'Italia senza passare per il tramite delle compagnie». Siamo, lo ripeto, al 12 maggio e questo è un momento importante di quel rapporto diplomatico, con la visita del principe in Italia, con la conferenza stampa che tenne quello stesso giorno, con gli incontri con Andreotti e con il ministro degli esteri. Il successivo 22 maggio, il ministro del commercio con l'estero Stammati incontra Mazzanti su un aereo e gli domanda a che punto stiano le cose, cioè la trattativa; il presidente dell'ENI, appunto Mazzanti, risponde: aspetto un segnale per partire. Dunque aspettava un segnale il 22 maggio e il 23 (lo scrive un ministro della Repubblica nel suo diario e quindi la cosa è certamente autentica) «nel Consiglio dei ministri, il 23 maggio, il Presidente Andreotti comunica a Nicolazzi e agli altri di

aver ricevuto notizie sulla conclusione positiva della fornitura»! Lo comunica Andreotti il 23 maggio in Consiglio dei ministri! Non so se l'argomento fosse all'ordine del giorno di quella riunione o se si trattò soltanto di una comunicazione personale del Presidente del Consiglio ai suoi collaboratori; ma il fatto è certo. E questo è il punto più importante: il 23 maggio c'è questo annuncio in Consiglio dei ministri, quindi in una delle sedi più alte della nostra Repubblica; un annuncio che indica per quali vie fosse passata l'attività politico-diplomatica di cui ho parlato. Del resto, una tale attività politica e diplomatica è un'attività costante.

Solera, ad esempio, di cui ha parlato anche il collega Vitalone, e l'ambasciatore Malfatti, segretario generale della Farnesina, ci dicono cose interessantissime. Il Mazzanti, infatti, andava alla ricerca di un momento dell'*iter* della vicenda del contratto in cui collocare il mediatore, arabo o non arabo che fosse. Questo mediatore, che non esisteva, che non c'era, la cui esistenza era stata esclusa dalla commissione Scardia, doveva essere pur collocato in un momento storico qualsiasi ed il professor Mazzanti lo colloca nella giornata del 3 giugno 1979. Poi, lo colloca anche in altra data e dirò come la circostanza sia parimenti falsa.

Il Mazzanti dice: «Il 3 giugno il mediatore» — cioè Parviz Mina — «ci annuncia che il contratto sarebbe stato firmato il 6». Non è vero niente! Questo è il mendacio clamoroso del professore Mazzanti: il 3 giugno la notizia la comunica il nostro ambasciatore Solera al ministro degli esteri, al presidente del Consiglio ed al professor Mazzanti stesso, presidente dell'ENI; comunica che senz'altro il 6 giugno sarebbe avvenuta la firma del contratto e quando, in tale data, la delegazione dell'AGIP si reca a firmare, lì, nel palazzo ove la firma deve avvenire, c'è anche Solera e c'è Taher. Taher prende in disparte il nostro ambasciatore e gli dice: «Guarda che la seconda firma avverrà fra pochi giorni». Il 6, infatti, firmò solo la parte italiana, perché la firma da parte

araba avvenne il 12. Taher dice: «Tra pochi giorni firmerà anche la parte araba; non preoccupatevi. Le prime forniture avranno luogo nei primi giorni di luglio, perché per cominciare ad erogare i rifornimenti occorre una decisione dell'OPEC, che certamente ci sarà». Solera comunica tutto questo ai nostri organi di Governo e ai dirigenti dell'ENI. Il professor Mazzanti, quindi, è bugiardo, in maniera conclamata bugiardo, dice il falso. E poi vi dirò degli altri falsi del professor Mazzanti.

Di questo famoso intermediario non si ha notizia. Ed appunto perché l'intermediario rimane un fatto segreto, che nessuno ha visto, che nessuno ha conosciuto e nessuno sa come si chiami, viene circondato dal principio dell'esigenza della segretezza. Per questo non lo si vede, non lo si tocca, non si sa dove possa essere. Ebbene, io voglio dire che anche su questo è franato l'argomento della difesa di Mazzanti, il quale — vedremo — seguirà altre linee di difesa, che frangeranno l'una dopo l'altra.

Quando, infatti, l'argomento della segretezza viene evidenziato — bisogna rendere segreto il nome dell'intermediario — giustamente, opportunamente, l'onorevole Giorgio La Malfa, nella Commissione bilancio della Camera dei deputati, osservò al ministro Stammati, che era lì presente: «Guarda che, quando si è trattato di garantire la segretezza di un nome in presenza di un intermediario, in ordine ad un negozio internazionale di pari rilevanza, il Governo italiano ha garantito la segretezza». E l'onorevole La Malfa citò, appunto, il caso dell'università di Yale, in cui uno degli appalti fu vinto da una ditta italiana e si volle che il nome dell'intermediario rimanesse segreto e la segretezza fu assicurata, ma il Governo dell'epoca, il ministro dell'epoca pretesero dall'appaltatore italiano che il nome venisse fatto al Governo, vollero conoscere quel nome, garantendo, tuttavia, la segretezza più assoluta. Il precedente, quindi, c'era e Stammati diede atto all'onorevole La Malfa che le cose si erano svolte in questo modo.

In questo caso, invece, rispetto al nome di questo intermediario, rispetto a chi sia o chi non sia, non si dice niente a nessuno, onorevoli colleghi. Mazzanti non ne parla al suo ministro, al ministro Bisaglia. Dell'intervento in questa operazione, dello *sponsor col fez*, Mazzanti non parla alla giunta esecutiva. Nulla si dice al consiglio di amministrazione dell'AGIP. Cosa bisogna nascondere? Questo è un rilievo politico molto forte, un rilievo di cultura di governo, come si usa dire oggi, che io faccio a chi reggeva il Governo dell'epoca. In pratica si è consentito un andazzo tale — lasciatemi passare il termine — per cui il presidente dell'ENI, pur in presenza di interventi anomali e che impegnavano la strategia del gruppo — come si legge nella relazione Scardia —, ha mantenuto il segreto più assoluto, investendo della questione il Presidente del Consiglio solo il 6 giugno. Cos'è allora che manca nella struttura di questi enti e nella capacità di vigilanza del Governo in questo periodo? Vorrei anche dire che la commissione Scardia — nominata dal Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Cossiga — svolse un ottimo lavoro. Tale commissione, incaricata di verificare la legittimità degli atti, non ebbe i poteri propri di una commissione d'inchiesta né, tanto meno, fu un organismo con poteri analoghi a quelli del giudice penale. Nella relazione conclusiva si legge che non si può parlare di intermediazione, sia sotto il profilo di un'intermediazione propriamente detta dal punto di vista del diritto positivo — articolo 1754 del codice civile —, sia sotto quello di una intermediazione metagiuridica, anomala, perché in tal caso, dice giustamente il dottor Scardia, Mazzanti avrebbe dovuto parlarne con il suo ministro, in quanto una cosa così imponente, così seria e grave non poteva essere un segreto solo per lui. Ma la commissione Scardia dice di più: non si è trovato neanche un momento che segnali la presenza di un intermediario, sia arabo o finlandese, di una intermediazione che sia riconducibile all'articolo 1754 del codice civile, oppure anomala; secondo usi e costumi del Medio Oriente.

Questo andava detto perché non possiamo dimenticare il lavoro svolto da altre commissioni e da altre personalità illustri del nostro paese che sono state chiamate a valutare questi avvenimenti.

Dunque vi sono questi rilievi che, pur non rappresentando la prova che i soldi siano tornati in Italia, dimostrano che non vi è stato alcun intermediario. Una volta stabilito che non è esistita questa figura, valutiamo quali strade abbiano preso questi 17 milioni di dollari.

Ho ricordato le conclusioni alle quali sono giunti illustri uomini del nostro paese per dire che si trattò di grida quando l'onorevole Formica e l'onorevole Craxi intervennero su questa vicenda. Non si trattava di un fatto farneticante o di fantasia, quelle grida si fondavano su dati. In quel momento nel mondo politico italiano, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, vi fu un terremoto. L'onorevole Formica pronunciò la frase: «Questa Repubblica è per caso la Repubblica delle banane?». Non so cosa si volesse intendere con questa affermazione, anche perché in Italia non si coltivano banane. So però che non si espresse un giudizio lusinghiero nei confronti della nostra Repubblica. Ma in questa vicenda intervennero Craxi ed anche Piccoli, il quale chiamò nel suo ufficio Stammati e gli disse: «che fai? Stai attento, qui si fanno i nomi, qui si parla di Signorile!» — Questo non l'ho detto io, l'ha detto Piccoli e noi a Piccoli vogliamo credere. Sono notizie, certamente, e non documenti, né dichiarazioni giurate! Siamo d'accordo! Ma volete togliere qualsiasi credibilità ai reggitori del nostro paese ed alla sua maggioranza?

Ecco il punto! Quindi questa preoccupazione non è di origine emotiva e nel diario Stammati abbiamo la documentazione costante di questa viva preoccupazione che si fonda su elementi, su notizie e su dati oggettivi.

Onorevole Formica, come possiamo dimenticare queste cose? L'onorevole Formica dice perché questa intermediazione del 7 per cento era fasulla; lo stesso onorevole Formica dice che fu alla Camera

dei deputati che si trattò la prima di tre operazioni che prendevano lo spunto dell'approvvigionamento petrolifero per finanziare gruppi editoriali e politici italiani. Lo ha detto lui ed ha indicato le fonti: «Me lo ha detto Mach di Palmstein; è una mia fonte anche un finanziere internazionale: l'avvocato Ortolani».

PRESIDENTE. Senatore Martorelli, le ricordo che ha ancora cinque minuti di tempo.

F RANCESCO MARTORELLI, Relatore di minoranza. Sono pochi: spero mi consentirà di superarli di poco.

Anche noi abbiamo ascoltato Ortolani ed egli ci ha detto che era vero che si parlava di tre operazioni, ma di averlo saputo dall'onorevole Formica. Quindi era l'onorevole Formica la sua fonte e non il contrario. Non ci importa se Formica sia stato la fonte di Ortolani o se Ortolani sia stato la fonte di Formica: l'importante è che la notizia sia la stessa: tre operazioni finanziarie per finanziare giornali tra i quali — pare — anche il *Corriere della sera*. Ecco perché Ortolani era informato: egli, infatti, era membro del consiglio di amministrazione di quel quotidiano.

Ma ci sono molti altri elementi. Si legga quello che ha detto Lombardini alla Commissione inquirente. Ho già parlato poco fa dell'onorevole Giorgio La Malfa. Si legga la lettera inviata dal dottor Di Donna allo stesso ministro Lombardini, che è allegata agli atti. Il dottor Di Donna dice al ministro Lombardini che non si è trattato di una intermediazione: «Me lo ha detto Mazzanti: si è trattato di un sovrapprezzo che egli voleva pagare con fondi neri. Io mi sono opposto!». Ma anche su questo, signor Presidente, onorevoli deputati ed onorevoli senatori, non possiamo dare un colpo di spugna con l'archiviazione.

Si delinea un quadro che si perfeziona sempre di più non solo sull'indizio, ma ormai sulla prova che non vi è stato intermediario. L'indizio c'è, ed è molto forte,

come vedremo, per quanto riguarda il rientro del denaro in mani italiane.

Signor Presidente, non voglio abusare troppo della cortesia dei colleghi, ma non si può invocare Parviz Mina quale intermediario reale. Quest'ultimo, ascoltato una prima ed una seconda volta, proprio nella seconda occasione ha dichiarato di aver svolto un certo ruolo, ma egli è stato costante nell'affermare: «Dagli italiani non ho avuto neanche una lira!». Altro che 114 milioni di dollari. Nemmeno una lira! Quindi non può essere vera l'indicazione di una fonte di prova in un uomo così contraddittorio e tremebondo. Ricordi, Vitalone? Trovammo tremebondo quest'uomo condannato a morte da Khomeini, poi rifugiatosi in Francia. Era uno screditato, senza la fiducia di nessuno. Che tipo di intermediazione potesse svolgere costui tra l'Italia e l'Arabia Saudita non l'ho mai capito! Ebbene, quest'uomo dovrebbe essere la fonte della prova che ci fu un intermediario.

Signor Presidente, ad un certo punto del nostro *iter* processuale la prova che la Sophilau non avesse svolto alcuna intermediazione e che l'intermediazione non fosse esistita era *communis opinio*, nella nostra Commissione era cultura di tutti e generale. Anche Mazzanti, a questo punto, di fronte al dato certo del fallimento della sua linea di difesa, ne cerca una nuova. Egli dice, non a noi, ma al procuratore della Repubblica di Lugano, al quale presenta una denuncia: sono stato truffato; è vero, l'intermediario non è mai esistito, sono esistite persone che mi hanno truffato, ingannato; io sono la vittima e non l'autore di questa mastodontica truffa! Questa è la prova del nove, ci siamo detti tutti! Per noi, ma non per la maggioranza della Commissione inquirente!

La maggioranza della Commissione inquirente allora — mi ricordo — se la cavò dicendo che forse questa è una iniziativa cervellotica dell'avvocato Savoldi, bravo, puntuale avvocato di Ortolani; non possiamo pensare che fosse uno sprovveduto: anche lui capì che era fallita la prima linea e passò alla seconda linea.

Oppure è un momento di debolezza psichica del povero Mazzanti. Mi sono permesso di scrivere che questo è un argomento che ricorda molto i processi di mafia in Sicilia: quando una parte o un testimone dice cose non compatibili con gli interessi mafiosi, si dice che è pazzo e lo chiudono nel manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto. A Mazzanti forse avrete indicato anche questa fine in un manicomio, se avesse insistito nella sua linea che aveva inaugurato a Lugano.

Questo non è dunque sufficiente per dire che non vi fu affatto intermediazione. Siamo andati in Svizzera alla ricerca dei nomi, dal giudice Harari abbiamo avuto tanti altri dati; consentitemi di dire che abbiamo acquisito cose importanti. Sono convinto che le rogatorie internazionali che si sono svolte sono state utilissime per tante ragioni: per esempio, a capire come si fa ad avere un'intesa con la Svizzera per fare una ricerca dei soldi della droga riciclati nelle banche svizzere. Non l'ho capito, questo poi me lo dovrà spiegare il ministro Scalfaro! Abbiamo appreso però cose importanti: che i soldi delle tangenti non hanno avuto un beneficiario, ma una complessità di beneficiari.

Voglio anche ricordare, signor Presidente, l'ipotesi prospettata dall'avvocato Giordano, che quei soldi delle tangenti erano pervenuti in Italia attraverso un certo gruppo Gebruder di Vienna, ed erano finiti a Roma nella società Acqua Pia Antica Marcia. Abbiamo verificato l'ipotesi, è tutto vero: partono dalla Svizzera dei soldi, arrivano nella Gebruder, passano in Italia attraverso società controllate da Florio Fiorio, ex funzionario dell'ENI, e attraverso la nostra mirabile Guardia di finanza accertiamo che sono serviti per acquistare azioni dell'Acqua Marcia.

Certo, ma quando abbiamo chiesto alla Svizzera da dove provengono i fondi, ci è stato risposto negativamente, perché questo lo vieta l'articolo 23 della legge bancaria. Come si fa a dire che, se non è una prova, è un indizio rilevante del rientro in Italia di questi soldi? Ecco per-

ché propongo che il Parlamento metta in stato di accusa il professor senatore Gaetano Stammati per il delitto di falsità ideologica (che non illustro, data l'ora tarda) per aver rilasciato un provvedimento autorizzativo per il trasferimento alla Sophilau di 114 milioni di dollari, sapendo che la Sophilau non esisteva; perché l'ex ministro Stammati non ha scritto soltanto il provvedimento falso, ricevendo cioè il contenuto della domanda dell'ENI, ma ha collaborato con l'ENI a scrivere la falsa domanda del professor Mazzanti.

Il professor Stammati concorre quindi nel falso ideologico; concorre infine nel reato valutario di cui all'articolo 1 della legge del 1956; e risponde anche di trasmissione di notizie riservate a Licio Gelli, perché in casa di Licio Gelli viene trovato il suo diario e documenti riservati — perché la stampiglia «riservati» l'appose il ministro Stammati —, e non devo dire in che cosa consiste la riservatezza sul piano dell'oggettività materiale del reato.

Contesto invece il peculato per distrazione al presidente dell'ENI, professor Mazzanti, e al suo collaboratore dottor Sarchi. Sono richieste che in fondo, sul piano della specificità del reato ministeriale, risultano modeste, ma che affrontano un tema di grande complessità e di grande spessore politico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, cambiano le politiche, cambiano le maggioranze e ciò è legittimo, ma è soprattutto legittimo e doveroso non cambiare la natura del nostro Stato democratico e repubblicano (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchi, relatore di minoranza.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa, innanzitutto, per un attimo di impertinenza, ma devo dichiarare che questo processo mi mette di buon umore ed io non riesco ad affron-

tarlo con serietà. Infatti più leggo le carte processuali e più mi viene da ridere.

Ho apprezzato la relazione del senatore Vitalone — e privatamente mi sono congratulato con lui —, che è stata un vero e proprio capolavoro, ma quando penso alle conclusioni a cui approda quel capolavoro, mi viene da ridere. Qui è tutto da ridere! Dovete infatti pensare che oggi ci si dice che è stata scoperta la verità, quando cinque anni fa, nel momento in cui scoppiò il caso, la democrazia cristiana l'aveva già scoperta! Allora infatti ci chiese dapprima la dichiarazione di incompetenza e subito dopo l'archiviazione. Non c'era dunque bisogno di aspettare cinque anni per scoprire ciò che la democrazia cristiana aveva già scoperto all'inizio della vicenda! E mi viene da ridere se penso che il senatore Vitalone — giustamente — parla a nome della maggioranza (che poi in quel momento, essendovi in Commissione 12 membri, era composta da sei parlamentari, con l'appoggio, giusto e sacrosanto, del presidente), mentre ora non si sa neppure quale sia esattamente la maggioranza dell'Assemblea. Ricordo anche che il senatore Vitalone, in uno dei suoi efficacissimi interventi, quando dovette sostenere, a nome di tutti, che vi era bisogno di un'altra proroga per fare rogatorie, disse che si era ad un passo dalla verità; ma allora si parlava di tangenti, non di noccioline americane, e si doveva scoprire soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo del percettore o dei percettori delle tangenti! Sono state fatte le rogatorie, spesso ci è stato risposto «picche» (perché, come ha detto giustamente il senatore Martorelli, siamo la «repubblica delle banane» ed anzi aggiungo che ci hanno tutti trattato da «repubblica delle noccioline americane», il che è peggio, perché la nocciolina americana è un prodotto di un altro paese e quindi siamo un paese che vende solo prodotti altrui), ci è stato detto di no; ed allora, dove è il passo dalla verità? Qui veramente o ci si sente male o ci si mette a ridere, dicendo che tanto si sa come finirà questo procedimento.

Io ho sempre difeso i colleghi parla-

mentari in caso d'assenza, perché ritengo che essi svolgano il loro mandato nei collegi elettorali dove, magari, lavorano meglio; oggi però mi chiedo — assomigliando noi, in questo momento, ad un organo giudicante — come i colleghi che sono lontani possano poi votare. È come se in un collegio togato, quando prende la parola un difensore o il pubblico ministero, la maggior parte dei giudici uscisse ed andasse a spasso! Per chi si parla? I colleghi voteranno sulla parola, sulla fiducia? Come finirà? Si sa come finirà: questi processi finiscono secondo l'andamento del quadro politico ed oggi il quadro politico non è più quello di cinque anni fa, quando c'erano accusatori scatenati che volevano veramente scoprire la verità. C'era chi voleva la verità per motivi suoi e c'era chi voleva togliersi un «sassolino dalle scarpe». Ora no: il partito socialista è a posto! Ci mancava persino, in questi giorni, per favorire la situazione, il caso De Michelis. Io sarò cattivo, ma ho l'impressione — per carità, è soltanto una mia impressione — che un alto esponente, magari della democrazia cristiana, vada (o mandi qualcuno) dall'onorevole Craxi e gli faccia questo discorso, magari proprio con queste espressioni: «Se voi impallinate Stammati, il giorno dopo vi chiederemo la testa — ricciuta — di De Michelis» (e questo potrebbe anche essere accaduto). Comunque una cosa è certa: il partito socialista ci dovrà rendere conto di accuse precise, circostanziate, scatenate. Andreotti chiama a rapporto (e non pronuncio a caso questa espressione) il ministro Stammati e gli dice: «Craxi è arrabbiato, perché ha paura che i soldi vadano a Signorile...» Cominciano così queste cose! Ed oggi Andreotti non è per Craxi il nemico numero uno di ieri; Craxi da tempo ha regolato i conti con Signorile, l'ha messo in ordine.

La tangente è stata ripartita: Si veda la strada già percorsa (ed io mi permetterò di ripercorrerla, perché almeno questo è stato già provato) del rientro di Di Donna, che arriva all'Acqua Marcia. Quindi i conti tornano. Le tangenti sono state ripartite all'interno; e Formica,

poi, che cosa dirà? Dirà: «Vedete, io sono il salvatore dell'Italia. Ho denunciato lo scandalo, ho messo in guardia tutti. Ora si è visto che non c'è niente: va bene così».

Il Parlamento archiverà, ma il marcio c'è. Questo — e mi sono già permesso di dirlo — è proprio il gioco delle tre carte; la carta c'è, ma quando credete di essere arrivati a prenderla non c'è più, grazie alla Svizzera e all'Austria. Però non diteci, e soprattutto non scrivete, che si è scoperto tutto e che tutto era lecito, perché non è giusto.

Un Parlamento può anche arrivare a prendere in giro chi non legge e non ascolta, ma non chi ha letto le carte. Non è giusto che ci prendiamo in giro e non è giusto che si chiamino con parole diverse gli stessi oggetti, altrimenti il conto veramente non torna.

Intanto, signor Presidente, rivolgo a lei (il rappresentante del Governo non c'è, ed è giusto che non ci sia) un mio tormento perché oggi, in fondo, lo scandalo delle tangenti è robetta da niente rispetto al grande, immenso scandalo che è lo scandalo dello scandalo. Insomma, signor Presidente, che santi dobbiamo invocare perché un Governo si decida a muovere un dito? C'è la Corte dell'Aja! È mai possibile che l'Italia subisca una perdita, valutata dall'onorevole Andreotti, e riportata da Lombardini, in 1.100 miliardi di lire? Altro che i 120 delle tangenti!

Qui c'è un paese straniero che firma solennemente un contratto, fa la prima fornitura, viene regolarmente pagato e poi, siccome il nostro paese è la «repubblica delle banane» (con noi si può ridere e scherzare, tanto siamo italiani, e con gli italiani si possono firmare accordi e poi sputarci sopra), l'Italia è costretta, a seguito di questa brusca interruzione della fornitura, ad andare in giro per il mondo a pagare tre, quattro volte tanto quel petrolio che già si era assicurata. E nessuno muove un dito per iniziare una azione giudiziaria internazionale e costringere l'Arabia Saudita e la Petromin al rispetto del contratto.

Chi li paga i 1.100 miliardi di danni

subiti dall'Italia? Questa è la prima domanda. E l'onorevole Andreotti un giorno ha dichiarato: «L'Italia non può permettersi di subire una così rilevante perdita». Ditemi allora chi si è mosso e perché possiamo pagarci lussi di questo genere. Non si è mosso nessuno, perché al sistema andava bene così. Bisognava chiudere perché, se si fosse andati a fondo, sarebbero venuti fuori i nomi dei percettori delle tangenti.

Io mi auguro che ci sia un'autorità giudiziaria che individui il reato ministeriale; ma è mai possibile — io dico — questa omissione spaventosa di atti sacrosantamente doverosi?

Questo è lo scandalo nello scandalo! Proveremo, studieremo la possibilità che qualche cittadino faccia la denuncia, perché è poi il contribuente che paga questi danni!

Vi è quindi l'altro fenomeno, gigantesco, dello scandalo che sto dicendo: gli attacchi, cioè, che ad un certo punto retrocedono. Il partito socialista — lo abbiamo visto — si scatena: dichiara, documenta, offre il pretesto all'Arabia Saudita per l'interruzione della fornitura. Ed allora, abbiamo già un responsabile perché l'atteggiamento del partito socialista, che prima mette a soqquadro mezzo mondo e poi, quando arriva il momento del voto, prende e se ne va e dice di riservarsi il voto in aula (lo vedremo il voto in aula...!), è di un certo tipo. Il partito socialista è alla prova... Aveva scherzato? Mica si scherza su queste cose!

Per non dire che tutto ciò che era stato affermato, sulla stampa, alla commissione Scardia, alla Commissione inquirente, e che è stato ribadito mille volte davanti ai magistrati, crea all'Italia — secondo le valutazioni di Andreotti — 1.100 miliardi di danni. Ed oggi il PSI crede di potersela cavare impunemente dicendo «tutto era a posto»?

Poi c'è l'onorevole Andreotti... Debbo fare una precisazione perché dopo l'altro «processo» e l'altro ancora, mi si potrebbe dire: «quello (cioè io) c'è l'ha proprio con l'onorevole Andreotti!» No, io non ce l'ho per niente con l'onorevole Andreotti. Tra

l'altro è più bello combattere un uomo del valore dell'onorevole Andreotti che altri. Ma non è certo colpa mia se Andreotti, come il prezzemolo, è presente ovunque! E in questo caso, non è uno scherzo, poiché se c'è qualcosa da chiarire questa, è a mio avviso, la funzione del Presidente del Consiglio. Non penso in maniera cattiva, poiché in favore dell'onorevole Andreotti vi sono i «sassolini» e le andate a Panama.

L'onorevole Andreotti, cioè, ad un certo punto è scatenato; viene in Commissione ed io, che lo avevo sempre aggredito, mi convinco e dico «no, questa volta il Presidente ha ragione». Dunque, viene da noi e ci dice: «Volete sapere come stanno le cose? Andate a Panama e chiedete al presidente di quel paese, che tra l'altro sta conducendo in questo momento una gigantesca battaglia contro le bandiere-ombra. Quindi è in una "chiave" anche buona... Andate a Panama!».

Perché ci dice di andare a Panama? Per scoprire che cosa? Senatore Vitalone, quando si scatena l'onorevole Andreotti dice «non mi sono ancora tolto i sassolini dalla scarpa», cosa intende affermare? Che cosa significano i «sassolini»? Vogliono dire: questa volta Craxi me la paga... I «sassolini» significano questo! Oggi non hanno più lo stesso significato perché Craxi non è più l'uomo da abbattere, ma è un alleato. Ad un certo punto, tale attacco di Andreotti rientra. E che dire dell'attacco del senatore Vitalone? Aveva conquistato la mia ammirazione il vedere quest'uomo così valoroso — perché lo è — scatenato, preso da sacro furore, che conquista la fiducia del Parlamento. La proroga fu ottenuta da lui («siamo ad un passo dalla verità!»). Ed ora rientra e, forzando tutte le sue conclusioni ed il suo lavoro, dice certe cose.

Desidero aprire una parentesi. Permettetemi, cioè, di esprimere ai due relatori, a Vitalone e Martorelli, il ringraziamento per quello che hanno fatto. Sarà stato anche bello andare in giro a Panama, alle Bahamas, però è stato un grosso sacrificio. Quindi, almeno per quello che mi

riguarda, grazie per il lavoro che avete compiuto.

Poi c'è un altro «attaccante» che fa marcia indietro ed è il senatore Cossiga. Il senatore Cossiga dedicò alla vicenda subito (*Panorama* del 17 dicembre) un grosso servizio: «Il voltafaccia». Cossiga, infatti, è tra l'altro quel Presidente che nella famosa riunione dice (sono tutte cose riferite negli atti): «Se questi dicono che la Sophilau è nata dopo la firma del contratto principale, allora le cose si complicano! La questione diventa delicata!». Poi ci riflette — gli rimproverano... ecco il voltafaccia! — e convoca i responsabili ENI e dice loro: «c'è bisogno di petrolio, se avete necessità di intermediari, di mediazioni, andate dove vi pare, pagate le intermediazioni! Il presidente ed i dirigenti dell'ENI debbono essere messi in condizioni di lavorare con serenità».

Passano venti giorni ed ecco che chiama Mazzanti e gli chiede le dimissioni. Mazzanti, giustamente, si è lamentato davanti alla Commissione per il fatto che gli era stato garantito un posto dello stesso livello di quello di presidente dell'ENI. So che un suo amico gli consigliò di farsi prima dare quel posto e poi dimettersi (*Si ride*): ma è andata così...

È vero che non c'è stato solo il voltafaccia di Cossiga, ma anche obiettive difficoltà, perché le autorità elvetiche e quelle svizzere ci hanno trattato assai male. Ma non posso non rilevare che, a parte l'opera dei nostri due validissimi relatori, quando è in gioco il rispetto di accordi internazionali è il Governo che deve intervenire, minacciando, se del caso, la denuncia degli accordi stessi. Era il Governo, dunque, che doveva intervenire sulla Svizzera per ottenere il rispetto dell'accordo di cooperazione stipulato con quel paese. Invece, non si è mosso nessuno! Ci hanno trattato male perché a qualcuno faceva comodo che ci trattassero male!

Ma lo scandalo nello scandalo è dato dall'atteggiamento dell'ENI. L'ENI non ha messo a disposizione mai nessuno per l'accertamento della verità. Quando si è cercato di scoprire la verità su questa

costellazione di consociate, di società non controllate da nessuno, soltanto alle Bahamas è stato messo a disposizione qualcuno della Tradinvest (non era l'usciera, ma qualcosa di più...!). L'ENI ha fatto di tutto per sabotare l'indagine. Nel momento in cui Andreotti era all'attacco, c'è voluto un suo intervento sul presidente Colombo per far rimuovere quei bastoni tra le ruote che l'ente poneva alle indagini in Svizzera. Ma poi è venuta la ritirata dell'onorevole Andreotti.

Tutto quello che è accaduto è dovuto al fatto che non si è voluto scoprire la verità: non la verità del fatto, che è scoperta, ma la verità dei nomi e cognomi dei percettori delle tangenti. A ciò si è aggiunta la serie degli errori della Commissione, la quale avrebbe fatto meglio, una volta aperta l'inchiesta, a mandare in giro, invece che biglietti di auguri, qualche avviso di reato e ad interrogare certi signori in qualità di testimoni, arrestandoli quando venivano colti con le mani nel sacco della falsità o della reticenza (a Mazzanti è capitato un paio di volte di trovarsi in simili condizioni)...

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. All'epoca dell'Inquisizione si facevano queste cose!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Suvvia, non parlarci di Inquisizione: qui c'è gente che ruba soldi del popolo italiano...!

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Non si coarta nessuno per ottenere una verità preconstituita!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Per me un certo oggetto è un bicchiere, tu affermi che si tratta di un foglio di carta: come si fa a parlare, in queste condizioni? Io sto ipotizzando quel che sarebbe accaduto se avessimo avuto il coraggio di interrogare certi personaggi come testimoni...

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Il coraggio deve es-

sere impiegato quando si è già trovata la verità, e non per trovare la verità!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. ... si sarebbe potuto arrestare uno di quei testimoni, ed allora forse si sarebbe potuto venire a capo di qualcosa!

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Strano modo di osservare le regole della procedura!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Ho già detto che è tutto da ridere: prove ne avete a catoste; ma se si ragiona in questo modo non si arriverà mai alla verità!

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Aspetto che tu mi indichi le prove: fino ad ora ho sentito solo letteratura!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Ne ho già indicate due, ed attendo le tue risposte: devi dirmi chi pagherà i danni, ad esempio. E si tratta di cose concrete.

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. L'abbiamo scritto!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Abbiamo scoperto il grande capolavoro dell'ENI, che con i sabotaggi ha creato la confusione, che era poi il suo vero obiettivo. Abbiamo scoperto che ci troviamo di fronte ad un ente che è una galassia immensa e non controllabile, che lavora estero su estero al di fuori di ogni possibilità di controllo. Da parte mia, ho scoperto un piccolo particolare, che segnalo al signor Presidente, sperando che il Governo voglia fare qualcosa al riguardo. Di Donna ha avuto modo di affermare che Mazzanti lo aveva incoraggiato a procedere con il sistema dei fondi neri ma che egli aveva risposto di voler operare in modo del tutto chiaro. Mazzanti invece ha affermato di aver inviato il suo interlocutore ad operare in modo del tutto regolare.

Vi sembra possibile che vi sia bisogno di precisare che una operazione deve essere fatta in chiaro? La chiarezza non dovrebbe forse essere la regola? Se uno dei due afferma che l'altro voleva che fosse fatta con i fondi neri, qual è la conclusione? L'ENI ha i fondi neri. E allora qual è la conclusione, se la guardia di finanza — come risulta dagli atti — non ha mai rivolto uno sguardo sull'ENI? Tutto ciò significa che i bilanci dell'ENI sono falsi, o questa è letteratura, signor Presidente?

I bilanci sono falsi, tanto è vero che non vi è nessuno che si sia scandalizzato ed abbia osservato che non si poteva condurre quell'operazione con i fondi neri perché questi non c'erano. No, non lo si può fare solo perché altrimenti si va in galera. Questo, però, vuol dire che i fondi ci sono.

I bilanci dell'ENI, dunque, sono falsi. Licio Gelli ha affermato nel suo «anonimo» di non aver mai messo le mani sui bilanci dell'ENI; ma allora, forse, è il caso che la Guardia di finanza ci dia almeno una occhiata.

Enormità dello scandalo: a mio giudizio una delle prove è nella esistenza dei due cosiddetti «anonimi», che poi sono uno scritto di Licio Gelli ed uno di Stammati, il diario. Vi pare possibile che in una vicenda pulitissima in cui era necessario tenere segreto solo il nome di un signore, che poi non è più segreto — Parviz Mina —, vi sia tanta precostituzione di prove, come quando si vogliono mettere le mani avanti?

Diario Stammati: vi è una autodifesa, ma anche una serie di insidiosissime e, secondo me, giustissime accuse, a scanso di proprie responsabilità.

Licio Gelli, che di scandali se ne intende, intitola il suo lavoretto come «il più grande scandalo del sistema». Non credo che lo abbia inventato Gelli, ma è certo che poi la P2 si scatena e ci si tuffa dentro. Licio Gelli chiama a bacchetta il presidente dell'ENI, tanto è vero che l'onorevole Danesi fa presente a Mazzanti che Gelli è arrabbiato, gli dice di andare e Mazzanti va di corsa a render conto.

MASSIMO TEODORI. Prende l'aereo da Vienna di corsa, abbandonando l'OPEC.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Non sottovalutiamo questo fatto. La prova è già — ripeto — nella esistenza di questi due scritti ritrovati non a caso insieme e non a caso nella casa di Gelli. Non li abbiamo trovati uno di qua ed uno di là; e sapete dov'era lo scritto anonimo, vale a dire il diario — riconosciuto come tale — del ministro Stammati? Era in un armadio di Stammati chiuso a chiave. Non mi risulta che sia stato denunciato il furto o che qualcuno abbia scassinato l'armadio. È evidente che gli è stato dato perché Gelli aveva bisogno di preparare il lavoro.

Sempre per rimanere nel concreto e per non scantonare nella letteratura, volete spiegarci i contrasti tra Mazzanti e Di Donna? O mi venite a dire che dopo due, tre, quattro, cinque interrogatori in cui l'uno e l'altro sono rimasti con fermezza sulle proprie posizioni, qualcuno gli fa presente che si rovinano, si va ad un confronto ed in quella sede cercano di rabberciare la situazione? No, all'inizio Di Donna afferma che Mazzanti gli ha detto di volere che quell'operazione sia fatta con i fondi neri, mentre Mazzanti nega di averglielo detto. Così è all'inizio e così rimane.

Confronto Mazzanti-Sarchi. Mazzanti afferma: «Sono loro, cioè gli arabi, la Petromin, a consigliarci l'uso dell'intermediario». Sarchi lo smentisce ed afferma: «Siamo stati noi, l'ENI, che abbiamo inventato l'intermediario per superare delle difficoltà». Sono scherzi, questi?

Confronto Mazzanti-Solera: Mazzanti afferma che sono stati loro, cioè l'ENI, ad informare e a tenere al corrente l'ambasciatore italiano, mentre Solera — prima davanti alla commissione Scardia e poi dinanzi a noi — afferma: «Sono stato io ad informarli di tutto. Io che sono andato mille volte ad elemosinare e a piangere finché un giorno ricevo — è il 3 di giugno — dal governatore Taher della Petromin la notizia a nome del governo saudita: la fornitura arriva e il 12 si firma il con-

tratto». Lo smentisce seccamente. Si fa il confronto e Mazzanti dice di aver parlato con Solera da una linea dell'ENI installata a casa sua a Milano. Solera, saldo nella sua convinzione e nella sua verità, lo smentisce ed afferma: «No, lei mi ha chiamato perché io l'avevo chiamata prima».

«Allora» — disse in quell'occasione Mazzanti — «sarà così». Ma sono contraddizioni da scherzo? Cosa significa 3-4 giugno, telegramma in cifra sul tavolo del ministro degli esteri e poi su quello del Capo dello Stato, perché — questa è la prassi — si dà notizia ufficiale che il Governo dell'Arabia Saudita ci dà il petrolio che noi vogliamo al prezzo che conosciamo. C'è da ridere o da piangere?

Ora che c'è la strada ufficiale, maestra, ora che c'è il rapporto aperto tra Stato e Stato, nasce il bisogno dell'intermediario!

Leggetelo, per favore, quel telegramma: «Governatore Petromin comunicami ieri sera al nome ministro petrolio Yamani che Governo saudita è giunto nella decisione accedere vostra richiesta; appuntamento al 12 per la firma»; leggetala, la lettera del Presidente Andreotti, il quale il 7 giugno scrive a sua altezza reale, il principe Fahad: «Il più vivo ricordo,.... esprimo la più viva soddisfazione per la firma del contratto tra Petromin ed ENI per forniture petrolifere». Questa lettera è del 7 giugno, non è ancora nata la Sophilau, che sarà inventata dopo, questa meteora che arriva in cassa e scompare!

Onorevoli colleghi, dopo 5 anni di indagini ancora non si conosce la proprietà della Sophilau; figuratevi se si sapeva allora, quando si rilasciava una autorizzazione garantendo che non c'erano interessi italiani nella stessa Sophilau.

Viene contestata a Scardia e Lombardini l'affermazione secondo la quale non ci sarebbero interessi italiani, dal momento che questa società anonima panamense non si sa di chi sia, perché non è possibile accertare la proprietà.

È del 10 luglio la lettera di Barbaglia — tanto il giudice è assente e quando torna gli si dice come deve votare — alla Sop-

hilau. Le avete ascoltate le date in cui è aperta la via ufficiale? La sera del 3 giugno, 4 giugno, 7 giugno!

Non contenti di tutto ciò e violando per l'ennesima volta lo statuto dell'ENI, dopo questo «lavoretto», chiedono persino ed ottengono la fidejussione e Mazzanti «sballa» tutti i suoi poteri perché continua a tacere alla giunta dell'ENI e al consiglio dell'AGIP.

È negli atti la querela intitolata «esposto-denuncia del professor avvocato Savoldi di Roma a nome di Mazzanti», e noi ci siamo permessi di allegarla agli atti per facilitare la ricerca. Mazzanti, deluso, disperato, tradito, ingannato, preso in giro — gli volevano dare il posto più alto del mondo e invece era lì lì per andare in galera —, non sapendo più cosa fare, va in Svizzera per querelare, dal momento che si considera il turlupinato, l'ingannato.

Cosa ci dite a questo proposito, che anche questa era una barzelletta, che noi siamo tutti matti e che facciamo letteratura? Se volevano scherzare, innanzitutto, sarebbe bene metterli in galera, perché non si può prendere in giro il Parlamento e l'Italia intera... (*Interruzione del Presidente della Commissione Reggiani*).

Presidente, per cortesia! Una briciola di maggiore dignità della Commissione inquirente avrebbe risolto il problema!

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Permettimi...

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Non ti permetto di dire che è uno scherzo...

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Io non consento che si estorcano prove!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Si tratta di una querela che Mazzanti sporge perché si sente turlupinato, raggirato, ingannato e nella quale chiede di sapere chi ha preso le tangenti.

Passando a trattare dei falsi documenti, vorrei dire che sarebbe tanto bello par-

lare nella nostra intimità dei due documenti predisposti per accorciare i tempi. Domanda ENI al Ministero del commercio con l'estero: falsa fino al midollo. Pensate che si parla di una società di brokeraggio internazionale che non esiste, perché quella della Sophilau è un'etichetta soltanto, un nome vuoto, e non una società di brokeraggio. Nella domanda si parla dell'opera di questa società che, cito fra virgolette, «si è dimostrata determinante per la conclusione dell'accordo»: una società che non esiste è stata determinata per la conclusione dell'accordo! È falso.

Guardate poi quanta cautela viene adoperata, perché l'autorizzazione che segue tra poco va *ultra petitum*, e per garantirsi troppo si tradisce. Non parla mai di intermediazione, la domanda; parla del pagamento di prestazioni di assistenza e consulenza. Naturalmente, al Mincomes dicono che i punti sono due: primo, che si tratta di intermediazione, perché una percentuale del 7 non esiste per una attività di consulenza. Veramente non esiste neanche come compenso di un'attività di intermediazione, perché persino gli arabi, dei quali si dice tanto male, parlano una volta del 5 per cento, un'altra volta del 3 per cento. Il secondo punto è che non esistono interessi italiani, perché sembra quasi certo che sia stato il Ministero del commercio con l'estero a suggerire di scrivere questa cosetta nella domanda. Questa, quindi, è falsa, perché contiene questi falsi clamorosi; ma è falsa anche l'autorizzazione, perché parla di opera di intermediazione della Sophilau della quale non parla la domanda, ed ecco l'*ultra petitum*. Si dice infatti che in tale società, secondo quanto dichiarato dall'istante (unica cautela), non sono rappresentati interessi italiani.

I membri della commissione Scardia e della Commissione bilancio della Camera chiedono: «Ma come fai a dire una cosa del genere, se questa Sophilau non puoi sapere a chi appartiene?». Non lo diciamo noi, lo dicono loro, ed è provato.

Ma l'autorizzazione è falsa anche perché poi vi si dice che si paga la Sophilau

di Panama «a titolo di provvigione per il contratto di intermediazione»: si va ancora *ultra petitum*.

I documenti sono falsi tutti e due; poi le conclusioni le trarrete voi.

E che dire, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, delle preoccupazioni dell'onorevole Piccoli? Questi, fortemente allarmato in quel periodo da tale vicenda, chiama Stammati, lo convoca; ed in occasione di un consiglio nazionale della DC gli dice di stare attento, perché questa è una storia pazzesca. Non glielo dice in questi termini, ma posso immaginare il colloquio: «Guarda, apri gli occhi, tutti e due, tutti e quattro».

Ho piacere di rendere una testimonianza ad un uomo che purtroppo non avete più, l'onorevole Bisaglia. Ebbene, noi non siamo mai stati teneri verso Bisaglia; ma io sento ora il dovere di dare atto a Bisaglia di aver fatto di tutto per bloccare questa vicenda, addirittura pensando di far saltare il contratto, che aveva capito essere truffaldino. Gliene do atto, o, se non altro, ne do atto a voi.

E le accuse del ministro Lombardini, dove le mettete? Una dietro l'altra; noi ci siamo permessi di scriverle. Tutte quelle che fa Lombardini sono accuse pesanti, che «levano il pelo». E le accuse della commissione Scardia? Voglio leggervene due sole, scusate. Sentite questa: «Dalle informazioni fornite dal Presidente del Consiglio alla Commissione bilancio della Camera si evince» — questa non è mica la nostra relazione, queste sono le parole di Lombardini alla commissione Scardia — «che il fattore che ha avuto la massima efficacia e che è stato assai probabilmente determinate sono stati i rapporti che si sono stabiliti fra Stato e Stato». Ma a chi le raccontate, dunque, certe storie?

Più oltre, si parla della scarsa trasparenza delle relazioni fra l'ENI e le sue associate, e delle prevaricazioni sulla giunta dell'ENI, con la scusa che si doveva fare in fretta. Io pensavo che, come per una delle nostre Commissioni, ci volesse parecchio per riunire quella giusta, magari composta da una quarantina di

membri: macché, la giunta dell'ENI è composta di tre membri, che avrebbero potuto essere convocati in un attimo. «Le audizioni effettuate ed i documenti esaminati non consentono di affermare che il mediatore abbia posto in contatto le parti, abbia influito sulle clausole del contratto», clausole standardizzate, per comune ammissione, con un prezzo fissato in via ufficiale dal Governo saudita e non suscettibili di modifiche. Ma dov'è l'intermediazione? Se poi vogliamo scherzare...! Io competo volentieri con il senatore Vitalone, che almeno si sacrifica e scrive quintali di considerazioni e parla; gli chiedo scusa, mi fa arrabbiare il presidente Reggiani quando dice che «è tutta letteratura!». Venga invece a dirci qualche cosa e porti risposte!

Sulla Sophilau va rilevato che, pur essendo i fondatori e gli amministratori della società non italiani, le partecipazioni sono incorporate in titoli al portatore e ciò impedisce di accettare in modo probante quali fossero i titolari del patrimonio della società. E si rilascia un'autorizzazione dicendo «non ci sono interessi italiani». Ma, insomma, che cosa dobbiamo portarvi? Non vi si è forse portato il nome e il cognome dei percettori, anche se li intuiamo oggi, cominciando dalla società Acqua Marcia? Eppure voi avete la certezza che sia tutto vero. E la prova, ultimo ritocco, ve la dà una brava persona che ha la sventura di dire sempre la verità, che l'ENI naturalmente caccia via e che un bravo pretore, per tre volte, reintegra nel posto di lavoro. Un giorno, il senatore Vitalone riceve un biglietto dell'avvocato Giordano, che era funzionario dell'ENI a Caracas. Questi ci racconta una storia incredibile, piena di dettagli, di particolari. Ci dice che a un ricevimento ha incontrato un signore, che dice: «Lei è dell'ENI?», e si mette a ridere, come per dire «quelli delle tangenti...!». Questo rimane un po' male. Dice: «Vera-mente, sa, uno difende il nome dell'Italia» «Voi siete quelli delle tangenti», e discutono. «Ve lo dico io qual è la strada», e gli insegna una strada tortuosissima: le tangenti partono naturalmente da una banca

svizzera ma poi vi è una biforcazione, compaiono i nuovi conti e li purtroppo si chiudono le cateratte. Però da lì vanno in una società austriaca, la Montana, da questa vanno ad una omonima società dei fratelli Neumann di Caracas, da Caracas tornano alla banca Gebruder Guttmann di Vienna, e da lì vanno alla Sidit — Acqua Marcia. Ma vi figurate uno che racconta una storia di questo genere! Eravamo tutti sbalorditi. Invece hanno accertato che è vero tutto. Tutto! Poi però giustamente il senatore Vitalone si domanda da dove vengano i soldi. Un itinerario così mostruoso è stato accertato come vero. Allora mi volete dire perché non deve essere vero quello che dice la stessa brava persona e cioè che quel signore gli ha detto che quei soldi provenivano dalla Sophilau... e che erano una parte delle tangenti. Perché non dovrebbe essere vero anche questo? Questa è una prova, perché se una deposizione viene riscontrata per quattro quinti veritiera, è vero anche l'ultimo quinto, che poi è il più importante. E abbiamo sbattuto la testa contro il Governo austriaco che, nonostante un contratto — e qui il senatore Vitalone sicuramente si è fatto valere, ma il nostro Governo no — ha taciuto da dove provenisse il denaro.

Onorevoli colleghi, era limpida ed aperta la strada maestra del rapporto Stato-Stato, Governo-Governo. E credo che valga la pena di rimeditare su questa affermazione, che non è di quel relatore di minoranza che era già relatore nel corso delle indagini, onorevole Martorelli, e non è neppure di quel relatore di minoranza che, all'ultimo momento, ha scelto, e non poteva farlo prima, di fare anch'egli il relatore: ma che sono loro a fare. «Determinante nella conclusione dell'affare è stato il rapporto Stato-Stato, Governo-Governo». E questo lo dice l'onorevole Andreotti, che lo sa. Oggi non lo direbbe, però allora ha detto la verità. Dunque la strada maestra è tra Stato e Stato. All'ultimo momento si inventa questo folle congegno della mediazione. Allora, senatore Vitalone, io le faccio questa domanda, la faccio a lei, non al

presidente Reggiani: «Ha preso tutto Mina?». Intanto si era sempre descritto questo Mina. Ma, insomma, ammettiamo che sia bravo. Non ha fatto niente, perché c'è la prova che non ha fatto niente. Non ha messo in contatto le parti. Capirete, un mediatore che non mette in contatto le parti, non stabilisce niente del contratto, non influisce sul prezzo...

Una voce a destra. Prende solo i soldi!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza* ... prende solo i soldi...! Io vi dico: tutto è oscuro perché bisogna difendere il nome di uno che aveva paura e che temeva, altrimenti, di venire ucciso.

A parte che lo voleva ammazzare Khomeini, che già lo aveva condannato a morte; ma lui è terrorizzato e non parla, ed è giusto salvare la vita ad un uomo: è meglio la vita di un uomo che sapere chi ha intascato le tangenti.

Ma, senatore Vitalone, ora Mina ha detto: «Ho preso tutto io». Chi dobbiamo coprire allora? Perché questa continua apposizione del segreto? Perché l'ENI non ci rivela tutto? Scoprite questa pentola! Le banche non hanno più motivo di temere nulla; non ci sono complicazioni internazionali: ha preso tutto Mina! Allora dateci la «mappa»; così la studieremo, ci divertiremo e diremo: «Guarda come sono stati bravi a costruire questo scandalo!» È il più grande scandalo — dice Gelli, che se ne intende — del sistema.

Ma voi non ci dovete più tenere con il fiato sospeso, ora; prima sì: in nome della vita di un uomo, messa a dura prova! Ora, non avete più giustificazione alcuna! Allora, bisogna dire all'ENI che la faccia finita; che ci dica, per soddisfazione del Parlamento e dell'Italia, siccome non c'è più sotto niente perché tutto è pacifico, quello che non abbiamo scoperto dalla Svizzera e dall'Austria.

Noi saremo i primi a dirvi che il contratto era vantaggiosissimo; che anche con il 7 per cento rimaneva vantaggiosissimo. Certo, noi pensiamo che senza il 7 per cento sarebbe stato un po' più vantag-

gioso; ma, insomma, ci avete voluto fare sopra la cresta: ci sta bene lo stesso (*Applausi a destra*). L'Italia ha fatto un affare; però, quando l'affare ce lo rubano dalle mani, muovetevi, perché altrimenti il conto anche qui non torna! Questa non è — me ne date atto — letteratura!

Stammati deve pagare. Se sapeste con quanta tristezza e quanta malinconia formulo queste conclusioni! Infatti, io ho certezza che Stammati è il meno responsabile. Però il falso c'è, e lui sapeva tutto. Ecco perché ho sentito il dovere di adombrare (poi i gruppi parlamentari nell'ordine del giorno finale metteranno a punto i capi d'imputazione) il concorso in peculato; però, con malinconia.

Ma Stammati deve decidersi a dire cosa gli hanno detto i superiori: non deve più coprire nessuno. Ed io lo sottolineo questo; perché Stammati ad un certo punto ci fa capire dal diario che sono state pressioni superiori a fargli fare quello che ha fatto: lo dice con altre parole, ma questo è ciò che intende dire.

Mi si potrebbe domandare: «Ma tu vuoi far condannare Stammati per farlo parlare?». No, ma purtroppo l'unico sotto mano rispetto al quale sussistano elementi concreti per un rinvio a giudizio davanti all'Alta Corte è Stammati. Ed io capisco la prudenza sottile del partito comunista, che sforbicia Di Donna. Purtroppo, onorevoli colleghi, onorevole Martorelli, sarà un accorgimento inutile, perché il partito socialista ormai ha sistemato le cose. E poi, ci sono i riccioli del ministro pendenti con la testa attaccata... O votano o il ministro parte. E allora, ho paura che questa sforbiciata su Di Donna non produca i suoi frutti.

Di Donna finisce poi con l'Acqua Marcia. Di Donna all'inizio dice: «Alt, io col "nero" non lo faccio; io sono un professionista di primo piano e non mi rovino la reputazione!». Quindi, il reato di peculato per tutti e tre: Mazzanti, Sarchi (che poi è l'amico di Mina) e Parviz Mina. Al peculato vanno poi aggiunti i reati minori che ne conseguono, tra cui quello di falso. Avete visto quanti documenti falsi? Basta rileggerli: ce li avete allegati a tutte le

relazioni, almeno a quelle di minoranza. Risultano evidenti sia la falsità sia la contraddizione dei documenti, nonché l'esportazione di valuta. Qualche incertezza mi rimane (la chiariranno i grandi maestri del diritto) tra la rivelazione di segreti d'ufficio e l'ipotesi minore dell'articolo 296, cioè la rivelazione di notizie riservate. Però per questa ipotesi minore bisogna che sia detto che la notizia deve restare riservata e quindi io propendo, anche per non sbagliare, per l'ipotesi maggiore, cioè che si tratti di veri e propri segreti: siamo in un momento in cui si trattava tra Stato e Stato, il paese era in giro ad elemosinare il petrolio e questo dà tali notizie in mano a Gelli. Ad ogni modo, noi abbiamo previsto anche questa ipotesi.

Il presidente Andreotti? Onorevole senatore, gli porti questo messaggio: non ho niente di personale contro di lui; sono anzi uno studioso di tutto quello che scrive; mi sono fissato che *Ore 13: il ministro deve morire* si riferisca a lui, sia la sua autobiografia; mi piace tanto quel Pellegrino Rossi che ha descritto nel suo libro in una maniera tanto meravigliosa! Mi ha addirittura esaltato: quel ministro che doveva morire e morì ammazzato.

GIANFRANCO SPADACCIA. Forse invece pensava a qualcun altro!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Ecco il messaggio: onorevole Andreotti, lei ora i sassolini se li è tolti, perché ha aggiustato le cose con il partito socialista. Però li ha infilati nelle scarpe del popolo italiano. Spero che voglia toglierli il Parlamento, anche se vi ho detto all'inizio che in questo Parlamento di fiducia non ne ho più. Voglio comunque ancora sperare, anche perché l'onorevole Romano si è comportato in quel modo, ma aspetto che qui ci dica che almeno lui non cede, non torna indietro da un'accusa che è superprovata, straprovata: qui non siamo di fronte alla infondatezza o meno dell'accusa, qui ci sono le prove, tanto che sarà molto facilitato il lavoro della Corte costituzionale riunita in alta corte di giu-

stizia. Manca solo da accertare il nome e il cognome di chi ha preso i soldi. Mina è il responsabile di tutto: dateci allora la gioia di dire finalmente al popolo italiano la verità, visto che non avete più da coprire nessuno!

È per questo, onorevoli colleghi, che noi formuliamo queste conclusioni e ci auguriamo che il Parlamento non si riunisca una volta ogni tanto solo per dare spettacolo («Che cosa danno oggi in Parlamento?» — «Danno il processo, con archiviazione, di un ministro!») ma senta per un attimo il bisogno e la fiera di dire: «né un paese straniero può trattarci da stracci né gente che ha preso tangenti dai soldi del popolo italiano può cavarsela impunemente». E mandi tutto davanti all'Alta Corte di giustizia! (*Vivi applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi dei relatori. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi senatori e deputati, ancora una volta non possiamo non sottolineare come in un momento come questo, che dovrebbe essere un momento solenne per il Parlamento riunito in seduta comune per giudicare reati di ministri, si registri in quest'aula la presenza di pochi colleghi, tanto che, come giustamente faceva rilevare l'oratore che mi ha preceduto, sarà assai difficile per i senatori e i deputati poter emettere un loro giudizio arrivando qui solo al momento di far cadere la pallina nell'urna. Ma quella che si conclude oggi, signor Presidente, è a mio avviso la vicenda relativa alla più grossa rapina perpetrata ai danni dello Stato e dei cittadini italiani. Perché di questo si tratta. Sicuramente avrei detto questo anche alcuni mesi fa, prima della questione IRI (i fondi neri IRI, che sono strettamente collegati a questa serie delittuosa, a questa serie di delitti di stato: Italcasse, ENI, IRI); avrei detto che questa vicenda ENI-Petromin è la più grossa rapina ai danni dei cittadini e dello

Stato, compiuta — forse questo è stato il difetto di tante inchieste e di tanti procedimenti — da quella che è stata un'associazione per delinquere o che si è costituita in associazione per delinquere per commettere dei fatti così gravi. Soltanto un'associazione per delinquere ad altissimo livello può commettere fatti così gravi.

Siamo oggi qui a concludere questa vicenda, che è una vicenda di Stato, non è uno scandalo qualsiasi, non è soltanto la rapina di 120 milioni di dollari, la vicenda di trenta mesi, dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre 1981, che avrebbe dovuto fruttare dai 3 milioni 800 mila dollari ai 4 milioni e mezzo di dollari al mese per due anni e mezzo, assicurando tali somme alle tasche di non so chi. Non si tratta soltanto di questo, ma dell'uso della corruzione, dell'inquinamento, dello stravolgimento del gioco politico e della democrazia che per l'acquisizione di questi denari erano stati programmati.

Noi siamo qui a concludere in ordine a tutto questo, signor Presidente, ma a me non viene da ridere, anche se sono d'accordo con Franchi sul fatto che ci sono tanti problemi residui. La gravità e la drammaticità di tutto questo sta nel fatto che l'ipotesi più probabile è che questo procedimento, rispetto al quale per cinque anni l'Italia (o l'Italia pensosa) è stata attenta, si possa concludere con un nulla di fatto o cercando, ancora una volta — perché anche questo può avvenire, collega Franchi — il ladro di polli di turno, cercando ancora una volta, come nel caso di Longo per la P2, di Tanassi per la *Lockheed*, in questo caso, lo Stammati, e magari per un reato minore o in prescrizione.

È drammatico tutto questo ed è drammatico, pochissimi colleghi presenti, signor Presidente, perché qui ci siamo trovati di fronte — ancora una volta sta succedendo con i fondi neri dell'IRI — alla sovrapposizione nei più alti vertici dello Stato, del Governo, della partitocrazia, degli enti economici e finanziari di Stato di due figure, che al tempo stesso operano come responsabili e come rapina-

tori. È questa la nuova figura istituzionale apparsa in questo paese: è il caso dell'ENI-Petromin, il caso dell'IRI, dell'Italcasse. Al tempo stesso le più alte figure dello Stato, del Governo, dei partiti, degli enti pubblici operano come responsabili della conduzione delle cose nazionali o degli affari, ma anche come i vertici di una banda a delinquere, che deve rapinare rispetto alle stesse cose che decide, trarre vantaggio. Ed il meccanismo è diventato istituzionale, perché, quando in un affare come questo, chi è coinvolto non rappresenta, in realtà, la marginalità, ma il Presidente del Consiglio, i ministri della Repubblica, il presidente del più grande ente economico e finanziario di Stato, i servizi segreti al più alto livello, la diplomazia della Farnesina al più alto livello, allora c'è questa stupefacente sovrapposizione tra i responsabili di questo Stato ed i rapinatori che rapinano se stessi, anzi la comunità e lo Stato, ed agiscono come il dottor Jeckill e mister Hyde. Il Presidente del Consiglio decide un provvedimento di Governo, o il presidente dell'ENI decide di stipulare un determinato accordo, mentre contemporaneamente si rapina la comunità. Questo è un meccanismo istituzionale perverso anche nei confronti delle tante parole, dei tanti documenti e della tanta retorica proposti dal senatore Vitalone.

Molte volte la verità sta nelle cose semplici ed allora si potrebbe rispondere ad una domanda che tutti si pongono: perché dal 1979 in poi questa faccenda ha creato il terremoto, ha influito negli assetti politici, ha creato e disfatto governi, ha buttato giù ministri, ha creato incontri e scontri nei servizi di Stato, nell'ENI e nei governi precedenti? Il senatore Vitalone con una montagna di carte e di retoriche ci ha proposto la sua tesi. Ma noi diciamo: perché è accaduto tutto questo? Perché si sono fatti e disfatti governi su queste cose? Perché l'affare Di Donna è diventato un affare di Stato per ben due governi? Se ci fossimo trovati sul piano più semplice di un grande affare avremmo posto la stessa domanda. Che sia accaduto tutto questo non lo dicono i

radicali, ma è scritto nelle cose e nei comportamenti di *leader* politici, di segretari di partito, di Presidenti del Consiglio, di ministri. Non ricordo ciò che è stato qui affermato: i Formica, i Craxi, i Piccoli, i Lombardini, i Bisaglia, gli Andreotti e tutti gli altri che per anni, magari secondo correnti alterne, sono intervenuti su questo affare. Perché lo hanno fatto? Se fosse vera la tranquilla conclusione che il senatore Vitalone oggi, per la prima volta, prospetta a questa Assemblea, dopo che nei precedenti dibattiti altri erano stati i toni e gli accenti da lui usati, allora dovremmo dire che per 5 anni abbiamo scherzato, che le commissioni d'inchiesta sono state insediate inutilmente, che tutto è stato regolare, che «tutto va bene, madama la marchesa».

Colleghi, non intendo ripercorrere tutti gli avvenimenti che sono stati così ben illustrati dai colleghi Martorelli e Franchi, voglio però riflettere su cose apparentemente semplici. Perché ritroviamo questi documenti a Castiglione Fibocchi il 17 marzo 1981 nelle casseforti di Gelli? Ritroviamo il diario di Stammati, ma soprattutto troviamo i contratti, le lettere e le autorizzazioni. Perché? Che significato ha ritrovare questi documenti nelle casseforti di Gelli? Non dimentichiamoci poi che il procedimento di cui stiamo discutendo oggi venne riaperto in occasione del ritrovamento di quei documenti, dopo che un precedente procedimento, attivato da una denuncia radicale del dicembre 1979, era stato archiviato. Che significato ha il ritrovare quelle carte? Ha un significato molto chiaro. Nell'archivio di Gelli — lo testimoniano tutti i documenti pubblicati — sono riportati gli affari sporchi, segreti, illegittimi e delittuosi di questo regime. Ogni busta ed ogni capitolo dell'archivio gelliano hanno un significato! Gelli non era l'archivista di complemento dello Stato di diritto, ma è l'archivista e quindi il ricattatore — grazie al suo archivio — negli affari sporchi ed illeciti, nei grandi affari di regime. Non ho tempo di nominare ad una ad una quelle buste, ma potete andarle a vedere essendo pubblicate nei «libroni» della P2

che restano là sepolti, poiché non volete fare un dibattito su quell'argomento: che cosa significa ogni busta dell'archivio Gelli? Non è la loggia P2, non sono i tabulati, ma è l'elenco dei grandi affari sporchi del regime sul petrolio, dei servizi segreti, dell'editoria, dei grandi affari illeciti e della distruzione. Quella è la associazione sovversiva di Gelli e non le stupidaggini dette a proposito del sovvertimento di destra o non so cos'altro! Quella è la sovversione della democrazia; gli *arcana dominationis* che sono là dentro hanno carattere di illegittimità, di segretezza e rappresentano un'arma per il ricatto che le bande dei partiti debbono usare l'una contro l'altra. Perché, altrimenti, troveremmo un fascicolo ENI-Petromin all'interno dell'archivio di Gelli?

Senatore Vitalone, lei se ne intende di P2: *famija piemunteisa*, con annessi e connessi! Certo, non è Gelli ad organizzare l'affari ENI-Petromin e non è Stammati, come lei stesso dice: «Non vi è una sola plausibile ragione per ritenere che il senatore Stammati abbia inteso affidare alla indiscreta custodia di terzi quei frammenti di intima riflessione che, se divulgati, avrebbero potuto offrire, come in realtà hanno offerto, occasione di speculazione polemica. La contraria supposizione nasce da un indimostrato sospetto che Stammati abbia autorizzato il trasferimento valutario...» eccetera, eccetera. Il problema non è se sia stato Gelli ad organizzare l'affare, ma piuttosto che Gelli abbia incamerato quello che sapeva essere un grande affare segreto, illegittimo e sporco, cioè un grande inquinamento della democrazia. Egli era pronto ad usarlo, e lo ha usato. Ci dovete spiegare perché — se «tutto va bene, madama la marchesa!» — Gelli, attraverso Danesi, per un mese, convoca Mazzanti e poi, alla fine, lo costringe ad abbandonare la riunione dell'OPEC per presentarsi all'Excelsior, dove gli mostra un fascicolo di carte, dicendogli che lì sta la prova del ritorno delle tangenti in Italia. Siamo all'8 novembre 1979. Ci dovete spiegare perché Mazzanti (come ci ha raccontato presso la

Commissione P2) piange e si iscrive alla P2. Da quel momento in poi, giorno dopo giorno, va a piatire l'appoggio di Gelli. Perché, se era un affare lecito? Perché Mazzanti doveva correre? Questa è la questione della P2.

Certo, l'inserimento *a posteriori* di Gelli riguarda il fatto che la P2 aveva avuto un'altra funzione, come sempre. La P2 è stata la rete usata da gruppi e da uomini politici e di partito per inquinare la democrazia e per condurre la loro lotta di bande, di affarismo, le loro rapine e le loro trufferie. Questo è quello che serve. Altrimenti dovete spiegarmi perché questo affare (come ho detto qui nel corso delle altre sedute) nasce e si sviluppa tutto attraverso personale piduista. Non voglio perdere tempo nel ripetere i nomi, ma da Stammati a Davoli, da Battista a Mazzanti, da Di Donna a Gioacchino Albanese, da Malfatti di Montetretto a Giovannone, da Santovito a Danesi, da Mario Genghini a Zicari (che rientrano tutti quanti in questo affare nei suoi diversi aspetti), da Ruggero Firrao a Luigi Bisignani, fino ad Ortolani e Gelli, si tratta tutto di personale piduista.

Mi dovete spiegare perché è tutto personale piduista! Non perché è la P2 ad inventare l'affare ENI-Petromin, ma perché si può usare soltanto questa banda, questa associazione a delinquere, per affari che non possono essere altro che affari sporchi, che sono al servizio — come erano al servizio — di progetti politici e affaristici, come han detto tutti fin da allora. Non che Stammati avesse passato il suo diario e via di seguito: l'aver ritrovato nell'archivio gelliano questa busta, ci dice già che cos'è! Bastava già allora, nella primavera-estate 1981, alla riapertura del provvedimento, capire il significato dell'archivio gelliano per rendersi conto che questa cosa non poteva essere altro che un ricatto; visto che la professione di Gelli, la sua forza, derivava solo dal ricatto, ed il ricatto si può fare solo rispetto ai ricattabili.

Altrimenti perché Gelli aveva queste carte? A cosa gli servivano? Tutte le carte che Gelli aveva gli servivano al ricatto,

perché c'erano situazioni ricattabili. Sono domande semplici, senatore Vitalone, a cui bisogna dare una risposta. È stato qui detto dell'esistenza dei reati, della non necessità della mediazione. È stato già detto molto, a me basta; si è parlato di attività di brokeraggio della Sophilau, non si sapeva di chi fosse, non esisteva, è stata creata dopo. Si danno centinaia di miliardi con un reddito per due anni e mezzo che arriva a centinaia di milioni di dollari ad una società fantasma. Non scherziamo! Che si trattasse poi di una mediazione non necessaria, che si trattasse di una società fantasma, che si trattasse di un'autorizzazione bidone, in cui erano scritte cose false, noi abbiamo rei confessi; non occorre un'indagine, non occorrono valanghe di carta, ci sono dichiarazioni confesse!

Quando Mazzanti, ormai nel gioco mafioso degli avvertimenti e dei ricatti, si presenta al giudice svizzero attraverso Savoldi e sostiene di essere vittima di chi gli ha fatto fare un'illecita distrazione di fondi per l'intermediazione, e sostiene che la Sophilau è una società di comodo e che è stato indotto, lui Mazzanti, ad autorizzare il pagamento delle tangenti, che non era necessario e che queste tangenti erano un bottino (sono cose scritte negli atti ufficiali della denuncia di Mazzanti), questa è una confessione.

Ha ragione Franchi quando dice che o questi signori, l'avvocato Savoldi e Mazzanti (i quali mandarono un telegramma intimidatorio alla Commissione inquirente, in cui offrivano lo scambio della documentazione acquisita e in via di acquisizione) hanno scherzato, hanno fatto questo gioco...

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Lo diciamo!

GIANLUIGI MELEGA. Ma allora li mandate dentro!

MASSIMO TEODORI. Ha ragione, allora li dovete mandare dentro! Mazzanti è reo confesso: la mediazione non era necessa-

ria, la società era fantasma, la mediazione è un bottino, lo ha detto davanti all'autorità! Allora veramente vogliamo stare a perdere tempo su cose per le quali abbiamo le confessioni, documentarie, testimoniali, precise! E sul fatto che l'autorizzazione fosse stata data ad un «bidone», per un bottino, c'è quanto scrive lo stesso Stammati nel suo diario. Certo, è una predisposizione, ma quand'è che uno predispone un documento e se lo tiene in casa forte (salvo poi farlo trasmettere dalla propria banda — perché è la stessa banda a delinquere: Stammati, Davoli, Battista, Bisignani, in contatto diretto e continuo con Gelli ed Ortolani — ai propri capi di loggia e di loggetta)? Quand'è che qualcuno si prepara appunti a casa? Anche qui il senatore Vitalone usa auliche espressioni latine: «Il diario, invero, non è niente più che un insieme di annotazioni personalissime, una sorta di *forsan et haec olim meminisse iuvabit*, redatto in occasione...». Quand'è che uno si fa un diario, durante i giorni dell'azione o subito dopo? Quando deve mettere le mani avanti, quando sa che sta facendo qualcosa di rischioso. Quand'è che il criminale scrive nell'agenda di essere alle ore 15,30 in tal posto o di avere incontrato alle ore 18 Mario Rossi e alle ore 19 Luigi Verdi? Quando sa che sta compiendo un delitto! Allora, anche sulla faccenda dell'autorizzazione il diario di Stammati torna più volte — leggetelo, perché non voglio infarcire il mio intervento di citazioni — sempre precisando che egli scambiava continuamente telefonate e che teneva costantemente informato Andreotti se l'autorizzazione fosse o non fosse ben fatta! È un'altra confessione.

Noi quindi abbiamo Mazzanti e Stammati che ci dicono già tutto, che dicono che l'autorizzazione è un bidone, che la tangente non occorre, che la società Sophilau era di comodo, che si trattava di un bottino. Le parole «bottino» e «rapina» non le ho scritte io, ma sono contenute nell'esposto indirizzato all'autorità giudiziaria svizzera da Mazzanti! Egli infatti parla del bottino e dell'illecito trasferimento all'estero, con l'avallo della falsa

rappresentazione contenuta nella domanda.

Allora le cose, poche colleghi presenti, sono chiare. Resta il problema — ma ci arriveremo — dove sia arrivata quella parte del bottino che i ladri di Pisa sono riusciti ad intascarsi fino al 21 novembre (non so esattamente quando sia stata interrotta l'erogazione).

I reati dunque ci sono. Tu, Martorelli, hai giustamente detto che voi siete stati molto lievi questa volta, che non avete calcato la mano, accusando soltanto di falsità ideologica, di rivelazione di segreti d'ufficio e di violazione della legge valutaria. Ma di fronte ad un programma di 120 o 150 milioni di dollari, di fronte all'esborso di 17 milioni di dollari, di fronte ad un'operazione di Stato così complessa, che investe tutti i meccanismi più profondi e più delicati dello Stato, come si fa a dire che non vi sia peculato? Hai giustamente detto, Martorelli, che siete andati, questa volta, con la mano leggera! Ma poi arriveremo a capire l'operazione che aleggia qui, che è l'operazione che si presenta o sotto la forma di Vitalone («abbiamo scherzato», «non è esistito niente») o sotto un'altra forma, che è quella della mano leggera, sia nei reati e sia nei confronti di coloro che hanno compiuto i reati!

Queste due giornate, che dovrebbero essere gravi e solenni, perché il Parlamento si riunisce in seduta comune e perché il contenuto è drammatico e grave, attenendo non ad uno scandalo, ma ad un grande affare di Stato, rischiano di sortire quello che già altre volte è sortito in quest'aula. E tale questione, probabilmente superata (e spero che lo vedremo in un prossimo futuro) da quella dei fondi neri IRI, è sicuramente il più grande affare di Stato di quest'ultimo decennio.

Ed allora dobbiamo arrivare al punto. Se i reati ci sono, se tutto è confesso (perché lo è, non bisogna arrampicarsi sugli specchi: lo abbiamo visto con Mazzanti e con Stammati, dai loro documenti ufficiali), di chi è la responsabilità? Le relazioni di minoranza — lasciamo da parte la strada vitalonesca: «abbiamo scher-

zato, non è successo niente!» — indicano responsabilità, anche se c'è una differenza tra quella dei comunisti e quella dei missini. Si tratta di una differenza nei soggetti o negli oggetti dei reati e nei reati stessi, che sta nel fatto che, nel pacchetto missino, è incluso Di Donna, mentre in quello comunista questi è escluso, e che in quello missino è incluso il peculato per quanto riguarda Stammati, mentre in quello comunista detto reato è escluso.

È questo un procedimento giusto (e questo confronto lo faccio con le proposte di messa in stato d'accusa che avremo domani, avanzate dai comunisti e dai missini), è corretto, oppure è una via traversa che ancora una volta ci porta fuori strada e che colpisce obiettivi secondari per non colpire gli obiettivi principali?

Quello che l'una e l'altra relazione dicono su Andreotti è significativo, caro Martorelli. «Non riteniamo di dover muovere censure di rilevanza giuridico-penale al Presidente del Consiglio dell'epoca onorevole Giulio Andreotti, anche se non sono lievi le ombre su suoi comportamenti così come appaiono da alcune pagine del diario Stammati». Prosegue poco dopo la relazione comunista: «Queste risposte del Presidente Andreotti» (quelle citate in precedenza) «seppure non del tutto soddisfacenti, vanno lette insieme a comportamenti reali da lui tenuti subito dopo. Infatti l'onorevole Andreotti propose al professor Mazzanti e al ministro Bisaglia la sospensione dell'esecuzione del contratto... Ma è poi nel comportamento complessivo dell'onorevole Andreotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ed anche dopo, che non si rinvengono elementi o momenti di solidarietà con gli autori dell'artificio». Esistono cioè ombre sui comportamenti di Andreotti, ma tutto il resto sta lì, so-speso.

La relazione del collega Franchi è più enigmatica. Dopo avere enumerato i reati contestati a Stammati e agli imputati laici, dice: «Ci rendiamo conto che mancano molti altri soggetti all'appello e sicuramente i più importanti. Dei ministri, il

senatore Stammati ha responsabilità forse minori di altri» (forse ciò vuol dire che ci sono altri che hanno responsabilità maggiori); «il processo potrà aiutarlo a chiarire i limiti delle proprie di fronte alle "pressioni" o iniziative "superiori". E la parola «superiori» è tra virgolette perché, in sede di testimonianza, qualcuno ha detto che ci sono responsabilità e pressioni «superiori».

Prosegue Franchi: «Resta tutta da chiarire la parte svolta dal Presidente del Consiglio onorevole Giulio Andreotti, l'enigmatico autore di *Pellegrino Rossi: ore 13: il ministro deve morire*, grande regista anche di questa vicenda».

Quindi, colleghi comunisti e colleghi missini, vi rendete conto, per le cose da scrivere nella relazione, che non si può andare avanti ad individuare reati, anche se in misura diversa, e poi fermarsi alle soglie delle responsabilità «superiori»? È un punto importante e, credo, il punto di cui dobbiamo occuparci, il punto serio. Parliamoci molto chiaramente. Nei capi di imputazione dei comunisti, per i reati ministeriali, sono contemplati reati che credo cadano in prescrizione abbastanza rapidamente (non sono un giurista), che sono minori. Il reato di peculato, proposto dai missini è, appunto, proposto soltanto da loro. E qui ci si ferma. Dunque, anche se passasse la risoluzione missina o quella comunista, si tratterebbe dell'altra faccia della soluzione di Vitalone («abbiamo scherzato»), poiché in realtà ci si arresta alle soglie delle responsabilità, che pure sono indicate nelle argomentazioni, nei fatti, nella documentazione.

E c'è un riscontro a tutto questo. Si guardi al comportamento di Andreotti. Voi colleghi conoscete molto bene tale comportamento. La letteratura andreottiana sull'ENI-Petromin è molto vasta; è una letteratura che, per anni ed anni, ha battuto l'arena politica, l'arena pubblicitaria, con frasi, avvertimenti, indicazioni, sollecitazioni, mezze rivelazioni, sempre con quel linguaggio che talvolta assume toni mafiosi e qualche altra volta è allusiva. E l'autore di questa vasta letteratura

è stato anche il punto di riferimento di tutta la vicenda. Non dimentichiamolo, l'affare ENI-Petromin è stato concepito, inventato, realizzato, dalla fine del 1978 al luglio 1979, quando era Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Non possiamo dimenticare che questo affare si realizza tutto nell'arco di tempo, sei mesi, che va dalla crisi dell'unità nazionale alle elezioni politiche della primavera del 1979, fino al subentro, ad agosto, del tentativo Craxi. Dicevo che tutto si svolge sotto la sovrintendenza di Andreotti. Dunque, Andreotti non è persona che non sa! Lo si ricava da tutti i documenti, dai diari, da tutto... È la persona che conosce l'intero meccanismo dell'operazione, dalla sua ideazione alla sua realizzazione. Egli sa della realizzazione del contratto e di quella della tangente, con tutti gli annessi e connessi.

Ed allora la campagna andreottiana, che ha avuto alti e bassi, deve essere «letta», colleghi, deve essere capita e interpretata. Noi siamo qui a valutare, nel suo insieme, un grande affare di Stato! Davanti all'Inquirente, il 16 febbraio 1982, Andreotti disse: «Il presidente della repubblica panamense, se richiesto, potrebbe aiutarci a scoprire la verità. Occorre battere questo ferro per giungere alla verità sottostante...». Andreotti ci dice che c'è una verità sottostante, e siamo nel febbraio 1982! «So di non essermi tolto i sassolini dalla scarpa, me li toglierò solo quando saprò chi ha intascato i soldi. Qualcuno ha intascato i soldi...». Ce lo dice Andreotti! Certo, in un linguaggio sempre tra il mafioso e l'allusivo. Ancora, sempre il 16 febbraio 1982: «Abbiamo il dovere di chiedere l'adempimento del contratto. Non possiamo accettare una perdita di questo genere». La campagna andreottiana si intensifica: giorno dopo giorno appaiono interviste, appaiono i taccuini; si incalza, vengono mandate le lettere alla Commissione P2 (ne ho un pacco che non ho tempo di leggere). Ebbene, il 21 dicembre 1982: «Spero che si faccia finalmente da tutti il proprio dovere». Significa che qualcuno non lo ha fatto! 23 dicembre: «Bisogna andare a ve-

dere chi ha preso i soldi». 27 dicembre: «Ortolani mi disse di non conoscere alcun saudita e di non essersi occupato di petrolio». 10 gennaio: «Non tralascio occasione per spingere gli accertamenti. Certamente io non demordo».

17 gennaio: «non miro ad altro che a smascherare una complessa trama affaristica» (come si vede, Andreotti non è che non ce le dica queste cose: è un altro reo confesso!).

2 febbraio: «il tempo si è perduto bloccando le indagini. Il gruppo ENI dovrebbe essere in grado di conoscere la verità sulla Sophilau». Quindi c'è una verità che viene nascosta, a tale riguardo. C'è una campagna incalzante: la letteratura è a vostra disposizione.

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. Ma chi accusa è il reo confesso...?

MASSIMO TEODORI. No, però Andreotti fa affermazioni.

GIANLUIGI MELEGA. Ci dice che vi sono reati!

MASSIMO TEODORI. Ci dice che alcuni italiani hanno preso i soldi, che c'è una complessa trama affaristica, che ci sono reati con obiettivi politici («complessa trama affaristica con obiettivi politici»), che l'indagine è stata bloccata.

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. E la conclusione qual è?

MASSIMO TEODORI. Ed allora, o voi siete incapaci, signori della Commissione, oppure ... Ma i reati ci sono; c'è chi ce li indica e ce ne descrive la natura in maniera molto specifica. Oggi si dice — e questo induce al sorriso, che però è molto amaro, trattandosi di affari di Stato — che in fondo Andreotti è stato un grande paladino nella ricerca della verità, ma che in realtà non è vero che vi è stata una trama affaristica, il contratto è stato regolare, con l'intervento di società di brokerraggio ad altissimo livello internazionale... Questo è quello che dice il relatore

Vitalone: questo non lo dice Andreotti, il quale invece afferma che ci si trova in presenza di una trama affaristica e che qualcuno ha intascato i soldi, in Italia. Lei, senatore Vitalone, ci dice invece che il contratto era regolare... Non scherziamo! Qui si ribalta tutto quello che è acquisito dai rei confessi, Mazzanti, Stammati, Andreotti e tutti gli altri.

C'è dunque un problema, colleghi: un problema che, senza animosità, noi poniamo: e vi arriverò, al termine del mio intervento, e concerne la posizione dell'onorevole Andreotti. Ma c'è un secondo personaggio, colleghi comunisti, che stranamente scompare dalla vostra relazione. Si tratta di Leonardo Di Donna.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, lei ha ancora cinque minuti a sua disposizione.

MASSIMO TEODORI. Le chiedo, signor Presidente, come gli altri colleghi che sono intervenuti, un po' di tolleranza.

Giordano ci ha detto cose precise: il percorso ed il rientro della tangente, che finisce all'Acqua Marcia. Ed allora qui si apre tutto il capitolo dei rapporti tra Ambrosiano ed ENI, con Fiorini e tutto il resto, con tutto quello che ciò ha significato e che non è ultroneo rispetto alla vicenda ENI-Petromin. L'aspetto che riguarda Di Donna deve essere considerato, perché può darsi anche che quei soldi non provengano dalla Sophilau, e che non si possa dunque ricostruire quel tratto intermedio che unisce Svizzera ad Austria, quel percorso che finisce ai Di Donna ed ai Ciarrapico, all'Acqua Marcia e all'Ente Fiuggi, sapendosi che Di Donna e Ciarrapico sono gli uomini dei Craxi o dei Formica e degli Andreotti. Ma non c'è tempo per fare questo discorso. Può darsi — dicevo — che non si tratti dei denari della Sophilau e che questi ultimi siano magari ancora depositati nelle banche svizzere. Può darsi che si tratti di denari della stessa fonte di quelli della Sophilau, magari per via Calvi o per via Ambrosiano; può darsi che vi siano altri incroci,

che vi sia un gioco più complesso, nel perverso mondo e nelle perverse strategie dei grandi affari di Stato. Ma non abbiamo tempo per approfondire tutto ciò. Le ipotesi sono pertanto due: o quello che dice Giordano è vero, lo si accetta come vero, ed allora si sa da dove sono venute alcune di quelle tangenti; oppure quello che dice Giordano gli è stato fatto dire, poiché egli è stato mandato a dire alcune cose, a indicare una pista, che magari non è vera ma è verosimile ed è parallela a quella giusta. Ambrosiano, Fiorini, Di Donna ed altri, che vanno da Calvi: questi riferimenti vanno evocati.

Allora, si tratta di un avvertimento mafioso. Seguita, cioè il linguaggio degli Andreotti e dei Mazzanti, che debbono mandare un avvertimento. Mazzanti lo ha dovuto fare presentando la denuncia in Svizzera per dire: «vi rivelo quello che so della Sophilau, è tutto un bidone». Anche per il signor Giordano, se non è vera la prima ipotesi, lo è la seconda: voleva comunicare un avvertimento mafioso.

Collegli, ci troviamo alla fine di tutta questa vicenda e siamo di fronte ad un esito drammatico per la democrazia. Non voglio fare retorica — ed oggi purtroppo se n'è fatta molta — ma certamente se di questo affare di Stato (che ha prodotto, nei suoi momenti più gravi ed importanti, terremoti negli assetti politici ed in quelli dello Stato e delle istituzioni) si finirà ancora una volta per dire «abbiamo scherzato», alla Vitalone, o si ridurrà alla contestazione di un piccolo reato per Stammati, a cui seguirà la prescrizione, credo davvero che sarà stato inferto un altro grave colpo — e ne sono stati dati tanti — alle istituzioni, alla democrazia, alla verità ed alla giustizia. Non si può, infatti, continuare per cinque anni su giornali e nelle aule parlamentari e di giustizia ad affermare e scrivere tutto quanto conosciamo sulla vicenda ENI-Petromin e poi finire in questa maniera.

Un elemento è estremamente chiaro, signor Presidente: o è vera la tesi Vitalone della innocenza di Stammati — è tutto uno scherzo — ed allora è innocente anche Andreotti; oppure, se esistono reati

provati — il peculato, il falso ideologico e gli altri che voi giuristi avete individuato o individuerete — il nesso tra Stammati ed Andreotti è inscindibile.

Non si può essere ipocriti, oggi non si possono fare operazioni politiche per trovare un ladro di polli! Se reati vi sono — Martorelli, lo sai e lo hai scritto — il rapporto tra Stammati ed Andreotti è tale che non si può dire che Stammati ha commesso reati e non li abbia commessi anche Andreotti. È scritto puntualmente nel suo diario che Stammati operava in stretto contatto e per ordine superiore giorno dopo giorno. Allora, ripeto, non si può affermare che Stammati ha commesso reati, mentre non li ha commessi Andreotti. Questa è ipocrisia, questa ancora una volta è ragion politica! Questo è il punto.

Collegi comunisti, senza animosità; collegi missini, senza animosità questo legame inscindibile che da Stammati conduce ad Andreotti è scritto nei vostri ragionamenti. Non abbiamo il pallino di accusare Andreotti. Non ce l'ho io, ma ragioni di verità e di giustizia ci impediscono di pensare che possa finire questa «stagione» ENI-Petromin con un grande bidone dato al paese, alla democrazia, alle istituzioni, alla verità, alla Repubblica.

Noi chiediamo la messa in stato di accusa di Andreotti per concorso nei reati per i quali voi comunisti e missini, anche se con una differenza, avete chiesto la messa in stato d'accusa di Stammati. Noi chiediamo la messa in stato d'accusa per concorso in quei reati perché non può non essere così, perché questo è scritto nei fatti e nei documenti.

Noi non disponiamo collegi, delle 50 firme necessarie, in questa perversa procedura della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, per presentare un ordine del giorno in questa direzione. Rivolgiamo, quindi, l'appello a voi comunisti di non ripetere ancora una volta il grave errore del 4 ottobre 1984, quando salvaste Andreotti sul caso Sindona.

Noi rivolgiamo un appello in base alle

cose che voi avete costantemente detto e che avete scritto su *Rinascita* del 29 dicembre scorso, dove dite qualcosa di molto preciso: «In questo clima di ritrovata concordia e comunque di armistizio sarebbe forse troppo pretendere che si mantenesse inalterato l'accanimento di ieri per la verità, per la Sophilau, quando poi c'è un amico il quale garantisce la piena regolarità di tutta la vicenda e di conseguenza assolve il Presidente del Consiglio dell'epoca dall'accusa rivolta-gli».

Le avete scritte voi queste cose, compagni comunisti, e se oggi non sottoscriverete la nostra richiesta di messa in stato di accusa di Andreotti, dopo le cose che avete scritte e che sono documentate dai vostri ragionamenti, come dai ragionamenti dei colleghi missini, voi vi assumerete gravissime responsabilità non solo di fronte al paese, al Parlamento, ma di fronte alla democrazia. È stato commesso il più grande affare perverso di Stato e la più grande rapina di questi anni: voi dovete perciò esprimere il vostro giudizio e la vostra valutazione in un senso o nell'altro; o la democrazia seguita a morire, oppure può avere, dall'esito dei vostri comportamenti, un sussulto vitale in questa vicenda di enormi implicazioni (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 16.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferdinando Russo. Ne ha facoltà.

FERDINANDO RUSSO. Onorevole Presidente e colleghi, la mole dell'incartamento in cui si racchiude la vicenda contrattuale tra l'ENI e l'ente petrolifero saudita Petromin contiene una serie di dati e di considerazioni idonei a farci dichiarare che autocratismo e spregiudicatezza am-

ministrativa improntarono sia la trattativa sottostante a quella ufficiale, sia le stipulazioni ad essa seguite; stipulazioni riguardanti, come è noto, il *quantum* da pagare all'iraniano Parviz Mina, che la relazione della maggioranza si ostina a presentare come mediatore influente nel campo degli approvvigionamenti petroliferi, e riguardanti altresì il *quantum* della garanzia fideiussoria da lui pretesa. Un accessorio, dico per inciso, alquanto atipico in questo genere di commercio, eppure sollecitamente concesso. Così accadde che un uomo di vertice dell'ENI come Di Donna apprese della mediazione da pagarsi alla società panamense Sophilau, designata da Parviz Mina a tale scopo, solo a contratto di fornitura concluso. Tesser, il rappresentante dell'ente italiano in Arabia Saudita, impegnato da mesi per ottenere il greggio, rimase all'oscuro fino all'ultimo. E fino a questo punto potremmo non essere sorpresi, potremmo giustificare questo silenzio con l'assoluto riserbo sull'affare. Però il ministro delle partecipazioni statali, nonostante gli spettasse il controllo sull'ente, venne a malapena informato dell'avvenuta acquisizione della fornitura, mentre all'allora Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, si prospettò come inevitabile il ricorso ad un mediatore allorché la decisione in tal senso era stata di fatto presa.

Scopriremo in seguito, per quanto attiene al delicato tasto dei rapporti con gli organi politici, che non furono né la prudenza né la riservatezza d'obbligo negli affari delicati a consigliare al professor Mazzanti, presidente dell'ENI, tale condotta eccessivamente schiva dei controlli; tanto schiva da indurlo a scavalcare la giunta esecutiva dell'ente, da un lato sottraendole la competenza a decidere in tema di ricorso alle intermediazioni, dall'altro intervenendo direttamente ed arbitrariamente su una finanziaria del gruppo, la Tradinvest Bank, perché si assumesse la garanzia fideiussoria. Condotta censurata in diverse sedi elevate.

La Corte dei conti, adita dal ministro delle partecipazioni statali Siro Lombardi,

emise, attraverso la sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti, un preciso dispositivo: «dichiara non conformi alle norme organizzative dell'ente i comportamenti di cui in motivazione, per l'alterazione recata all'ordine delle attribuzioni stabilite nell'ambito dell'ente stesso e nei rapporti tra questo e le società collegate».

Effetto della denunciata esorbitanza, voglio ricordare, fu il completo esautoramento del consiglio d'amministrazione della Tradinvest Bank, che vide così vanificato il suo tentativo di limitare la portata della garanzia, e venne costretto ad accollarsela per l'intero ammontare.

La commissione di indagine Scardia, voluta anch'essa dal ministro Lombardi, perviene, dopo una approfondita analisi, ad un esito certamente non diverso. «La commissione» — riporto testualmente — «ritiene che il comportamento del professor Mazzanti non si sia svolto, per ciò che concerne vuoi il contratto di mediazione vuoi il contratto di garanzia, sotto il segno della compiuta osservanza delle norme di organizzazione dell'ENI». Si tratta di autorevoli conferme alla notazione posta all'esordio del mio discorso. Entrambe evidenziano un male che va cronicizzandosi nel nostro paese, ed è il processo degenerativo in atto nella compagine istituzionale. Ad inescarlo serve appunto, ed in via principale, la scomposizione arbitraria della produzione decisoria dalla sua componente indefettibile, la regola legale.

Ne scaturisce quella contrapposizione tra diritto e potere che segna un aspetto persino tragico dei nostri tempi, in quanto fa da matrice all'eccesso di criminalità amministrativa, da cui siamo afflitti, e apre spazi alle tecniche di occultamento del potere, da cui le deviazioni oggetto di troppo frequenti dibattiti parlamentari, si chiamino P2, Cirillo o Sindona. In quest'ambito si iscrive la circostanza che copia del contratto ENI-Petromin, con i suoi documenti accessori, siano finiti a Castiglione Fibocchi nelle mani di Gelli. Il riconosciuto maestro di ricatti tenne, tramite l'onorevole Danesi,

ad avvertire Mazzanti di esserne in possesso. Qualora l'operazione commerciale fosse stata davvero regolare nella sua interezza pensiamo che mai l'onorevole Stammati avrebbe importunato tanto personaggio, inviandogli copia di atti inutilizzabili per gli oscuri giochi cui era dedito e mai costui avrebbe rischiato di compromettere la sua temibile efficacia lanciando a Mazzanti un avvertimento innocuo.

Mi accorgo di aver toccato molto rapidamente il punto in cui potremmo definire losca la faccenda, se non avessimo prima l'obbligo di qualificare puntualmente quel 7 per cento di provvigione concesso alla Sophilau. Vedremo se dovremo adoperare il pacioso termine «mediazione», quello dignitoso di «onorario» o l'altro, ambiguo, di «tangente». Una scelta, questa, di importanza primaria in quanto adduce all'essenza dell'indagine, al nesso causale, cioè, tra quel 7 per cento e l'acquisto del greggio, con diretti riflessi, si può ben immaginare, sul giudizio di liceità.

Ad escludere la mediazione da parte di Parviz Mina basterebbero i rilievi della commissione Scardia, già richiamati più volte questa mattina: il suddetto non pose in contatto le parti, non influì sulle clausole del contratto, che sono standardizzate, e nemmeno sul prezzo del greggio, fissato direttamente dal Governo saudita.

Non condivido, però, l'ulteriore asserzione di quell'organo allorché si esprime in questi termini: «Ciò non significa che la provvigione fosse uno strumento per influire indebitamente sull'ente di Stato saudita né significa che la corresponsione della medesima debba considerarsi illecita secondo l'ordinamento italiano». Do ragione del mio dissenso.

La comparsa sulla scena dell'iraniano, che offrì i suoi servizi al dottor Sarchi, collaboratore di Mazzanti, in una conversazione telefonica del 15 maggio 1979, era stata abilmente preparata, e non da parte nostra. Mazzanti e Sarchi riferiscono alla commissione di indagine che già alla fine di aprile del 1979, durante gli incontri dei

negoziatori italiani con Taher, governatore della Petromin, «si era cominciato a ventilare la convenienza di una intermediazione». Sin qui non abbiamo motivi per sollevare dubbi sulla verità dell'asserzione. Ce ne vengono, quando i due riferiscono quella convenienza alla necessità di una «maggiore conoscenza di quanto avveniva nel complesso meccanismo delle assegnazioni petrolifere». Asserzione che non convince, per quanto sia banale l'osservazione iniziale che faccio, perché si trattava di persone bene addentro a quel mercato e di elevata competenza specifica. Tuttavia questa frase, una volta che i negoziatori ottenevano già regolari incontri con Taher e nel frattempo si operava a livello dei Governi, può servire unicamente a nascondere il senso reale, cioè che si intendeva sbloccare la trattativa ricorrendo a prassi rispetto alle quali il termine «mediazione» suona improprio, anche se si tratta di prassi notoriamente correnti sui mercati internazionali.

In una memoria inviata ai componenti della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, il professor Mazzanti descrive un incontro, il 23-24 maggio a Londra, tra Scarchi, Taher, Mina; quest'ultimo era accompagnato da due esponenti di un cosiddetto gruppo promozionale per l'acquisizione di lavori e Taher tenne ad elogiarne i requisiti ed a farlo oggetto di altre espressioni positive. Congedatosi il governatore, Parviz Mina esplicitò subito la misura del suo compenso nell'eventualità che la sua proferta di occuparsi dall'affare fosse stata accolta. Appare evidente dalle allusioni (prima l'accenno generico ad una intermediazione, poi l'apprezzamento sul gruppo presentato da Mina) come il governatore appoggiasse, per così dire, la condizione poi palesata dall'iraniano, di versare il 7 per cento sul prezzo del greggio, per addivenire alla fornitura.

Del resto, accettata la condizione, d'incanto l'accordo prese corpo: il 7 giugno 1979 si concordava il testo di una bozza del patto d'intermediazione e il 12 giugno c'era la firma del contratto di fornitura da parte del solo ENI; il 16 giugno venne

la firma da parte saudita ma con una clausola che lasciava a discrezione della Petromin la data d'inizio della esecuzione (era il modo di subordinare l'accordo al perfezionamento di quello con Parviz Mina e si tratta di una connessione significativa). Dunque il mediatore, in pratica, fu solo un referente col quale quantificare ed al quale indirizzare una tangente che egli riceveva per conto di altri.

Nella memoria Mazzanti, già citata, si tende a farlo apparire una sorta di taururgo, tuttavia estraendo il succo dal paragrafo intestato «ruolo dell'intermediazione» ci accorgiamo che il nostro uomo si limitò ad anticipare le date della duplice sottoscrizione del 12-16 giugno. Sempre da Mazzanti proviene una ulteriore dimostrazione di quanto le somme ingenti deviate alla Sophilau costituissero un compenso la cui mancanza avrebbe molto probabilmente ostacolato la fornitura, ma non rappresentassero la contropartita di un'attività mediatrice.

Rispondendo al ministro Lombardini, Mazzanti scrive: «Una inadempienza o un qualsiasi ritardo da parte nostra nell'esecuzione del contratto parallelo provocherebbe quasi certamente l'interruzione del contratto-base e quindi delle forniture di greggio». Ecco provato il collegamento del tutto innaturale tra credito del mediatore e credito del venditore, spiegabile solo se si accetta la conclusione cui siamo pervenuti, vale a dire che a qualcuno, anche tra i venditori, era destinata la percentuale; soddisfatta, chiaramente, non dell'opera mediatrice bensì di appetiti non giustificabili col diritto.

Ci troviamo di fronte a quella retribuzione non dovuta che l'articolo 318 del codice penale riporta allo schema della corruzione per un atto d'ufficio.

Allora, anche l'altro assunto della commissione Scardia, secondo la quale non è illecita nel nostro ordinamento la corresponsione delle somme pattuite a latere rispetto al contratto di fornitura, non trova conferma.

Va a questo punto affrontata un'obiezione. La consuetudine commerciale in tema di vendite petrolifere soggiace

all'imposizione di tangenti, e lo dimostrano la memoria di Mazzanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e la risposta dell'onorevole Stamatì ad una domanda sulla costruzione dell'università di Riyadh.

Ci si aprono due prospettive, entrambe valide a definire penalmente illecita la condotta del presidente dell'ENI. La prima corre lungo il principio, persino ovvio, dell'estraneità ai fini di un ente di Stato della distribuzione di tangenti. Certo, esistono *aut-aut* ai quali si deve cedere ove gli sviluppi di una peculiare situazione lo impongano, e tra quelli si collocano le pretese di tangenti. Solo che spetta al potere politico valutare se ragioni superiori, di valenza generale, consiglino di non evitare certi terreni.

Ancor prima, nota la commissione Scardia, allorché una scelta assume tale importanza da qualificare un'intera politica aziendale, «principio di buona amministrazione avrebbe imposto che il presidente dell'ente avesse portato a previa conoscenza della giunta l'operazione». Tanto non avvenne, s'è rilevato all'inizio, perché ci si arrogarono poteri altrui. Successivamente a questo adempimento sorgerà quello ulteriore di dar notizia al ministro preposto alla vigilanza dell'ente perché, continua la commissione citata, le linee strategiche formulate dalla giunta debbono essere comunicate al ministro così come debbono esserlo, si badi alla lettera di tale citazione, «gli atti che abbiano una incidenza sull'immagine e sulla linea politica complessiva dell'ente». In sostanza, sarebbe dovuta essere la decisione dell'organo politico competente ad includere nella facoltà dell'ENI la elargizione dei compensi extra, altrimenti si realizza un fatto distrattivo.

La seconda prospettiva viene aperta da una serie di argomentazioni adoperate troppo magistralmente dal relatore di minoranza, senatore Martorelli, perché non debba limitarmi alla loro elencazione. Si tratta dell'interesse personale di Mazzanti o di chi per esso ai proventi della inesistente mediazione. Gli argomenti vengono dal tipo di gestione occulta della vicenda;

dal significato della fideiussione e da quanto essa rappresentò nel movimento di danaro dalla Tradinvest alle banche svizzere; dalla deposizione dell'avvocato Giordano sui percorsi di rientro in Italia di parte delle somme destinate alla Sophilau.

Se gli elementi contrari alla tesi specifica del collega Martorelli sono quelli raggruppati nella memoria Mazzanti sotto il titolo «Assenza di interessi italiani nell'intermediazione», cadiamo nel risibile. Quegli elementi si riducono all'assenza di prove sul rientro parziale in Italia del danaro versato alla Sophilau e, addirittura, alla regolarità del contratto principale e di quello parallelo.

Veniamo, infine, al delitto di falso ideologico attribuito a Stammati. La lettera di impegno dell'ENI verso Parviz Mina parlava ad arte di consulenza e di onorario relativo ed anche nella domanda rivolta a Stammati per ottenere l'autorizzazione al pagamento all'estero della valuta si parla di «prestazioni di assistenza e consulenza tecnica». Invece l'autorizzazione rilasciata dal ministro del commercio adopera il termine «provvigioni»; quasi a dare apparentemente per certo che il titolo dell'abuso fosse una regolare mediazione.

Ora, al regime di pagamento all'estero non è indifferente la determinazione del titolo, perciò tale aspetto riguarda anche la contestazione dei reati valutari; ma al ministro premeva in primo luogo far figurare la causale dell'esborso come del tutto regolare e come pacifico il fatto che il percettore dovesse essere la Sophilau, una sigla di comodo.

Come apprendiamo dall'onorevole Formica, gli erano sorte perplessità. Eppure, dopo avere inviato rappresentanti del suo dicastero (Davoli e Battisti) a coadiuvare Sarchi e Di Donna nella stesura della richiesta formale, questa concordata, egli esprime la sua autorizzazione.

Perplessità che, unite alla consegna di copia degli atti a Gelli, lasciano ritenere che l'onorevole Stammati avesse appreso che di tangente si trattava e tuttavia avesse voluto tradurre questa realtà in un

documento ineccepibile almeno nell'estrinseco, così favorendo l'intento di Mazzanti. Prova ulteriore ne abbiamo dalla sua dichiarazione: «Ho firmato, nonostante tutto, per le pressioni del Presidente del Consiglio».

Il «nonostante tutto» rivela l'acquisita coscienza di una compartecipazione al falso.

Concludo, a nome del mio gruppo, perché venga accolta la proposta di messa in stato d'accusa come formulata nella relazione del senatore Martorelli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lapenta. Ne ha facoltà.

NICOLA LAPENTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Bonifacio — che amabilmente si scusava con me, qualche minuto fa, per il fatto di non poter essere presente qui, essendo impegnato in Commissione — pochi giorni fa, intervenendo in quest'aula e parlando alle Camere ancora una volta riunite in seduta comune, ha sostenuto che la dottrina si è interrogata, senza per altro riuscire a darsi una risposta, sulla natura dell'istituto della messa in stato di accusa. I colleghi ricorderanno che egli, appunto, ci disse di come fossero state tentate varie vie al fine di definirla: la via di assimilare la messa in stato di accusa ad un provvedimento del giudice istruttore, tentata, ma fallita; quella di assimilare la messa in stato di accusa al promovimento dell'azione penale, anch'essa tentata e fallita. Egli concluse dicendoci che rimane solo l'assunzione di una grande responsabilità da parte del Parlamento, il quale, certamente, non emette una sentenza, ma deve, pur esprimere un suo convincimento.

Io stesso, signor Presidente, sono latitante in seno alla Commissione speciale per le provvidenze ai terremotati delle varie regioni d'Italia, convocata per questo pomeriggio, e, non avendo il dono dell'ubiquità, se sono qui non posso essere lì.

Dico questo, perché mi chiedo — stando a questo nostro incontro tra pochi

intimi — come faccia un parlamentare a trarre da questo dibattito un convincimento al fine di assumersi quella responsabilità alla quale il collega Bonifacio si rifaceva, se persino sul piano regolamentare si consente che, contemporaneamente al dibattito in corso, sia chiesto addirittura ad un parlamentare designato ad intervenire di partecipare ad altra riunione. Credo che si finisca per dare un alibi a chi non è qui, permettendogli di sostenere di essere altrove, ed a chi non è altrove di sostenere di essere qui.

Anche il senatore Martorelli sostiene nella sua relazione, ed io in questo concordo con lui, che il Parlamento affida il suo convincimento ad una ordinanza di rinvio a giudizio — egli dice — rinforzata; in altri termini, occorre qualcosa di più delle prove sufficienti ai fini del rinvio a giudizio. Un *quid pluris*, aggiungo io, non solo rispetto all'ordinanza di rinvio a giudizio, ma anche rispetto ad un normale rapporto della cui obbligatorietà — dottrina e giurisprudenza sono d'accordo su questo — si può parlare solo quando vi è l'oggettività del fatto e non anche in presenza di meri sospetti.

Noi siamo pubblici ufficiali, soprattutto in questa occasione, ma abbiamo forse qualche dovere in più e dobbiamo fare qualcosa in più: una messa in stato d'accusa è certamente qualcosa di più di un rinvio a giudizio. Non avrebbe senso, altrimenti, la disciplina costituzionale che si è voluta riservare a tale istituto. Nel caso al nostro esame mi sembra che si riproponga invece — sia pure mimetizzata da una evanescente ipotesi di reato ministeriale — la discutibile procedura per cui quelle certezze che Commissione per i procedimenti d'accusa e Parlamento non hanno raggiunto devono essere raggiunte — per fini di giustizia, si dice — dalla Corte costituzionale in sede di alta corte di giustizia. Mi sembra allora di poter dire, con il rispetto e l'apprezzamento che riservo ai relatori di minoranza ed ai componenti della Commissione per i procedimenti d'accusa, che rassegnare al Parlamento il contrasto tra due conclusioni accusatorie, in ordine ai

reati da contestare — peculato sì, peculato no —, una ipotesi di responsabilità ricavata — scrive Martorelli — attraverso una ricostruzione storico-critica dei fatti, rassegnare immotivate «non conclusioni» cui addirittura sarebbero pervenuti in sede di votazione presso la Commissione per i procedimenti d'accusa e pretendere che su tali elementi il Parlamento maturi il proprio convincimento, mi sembra non solo strano ma, mi si consenta, addirittura poco rispettoso. Comunque, delimitate e circoscritte le ipotesi di reato ministeriale al reato valutario, alla fuga di notizie e al falso ideologico (sul peculato, nemmeno l'accusa è d'accordo), solo di queste dobbiamo discutere, avendo cura di fissare nella nostra memoria un particolare. Alla data del 25 maggio 1980 questi reati, se tali, erano stati consumati. Questo è un particolare, come vedremo, determinante e sul quale l'accusa — in buona fede, ne sono convinto — non si è soffermata.

Tenterò ora di motivare le ragioni del mio convincimento sulla inesistenza di tali ipotesi delittuose. Il protagonista, Gaetano Stammati, all'epoca dei fatti di cui ci occupiamo, ministro del commercio estero. È un uomo che presta per breve tempo alla politica la sua dimostrata competenza e la sua lunga esperienza. Non è un *leader*, non è un uomo di parte; qualunque ambizione che andasse oltre il far bene quello che gli era richiesto di fare trova il suo limite nei suoi anni, non più verdi.

Il fatto. Il 10 luglio 1979 viene presentata dall'ENI, per conto dell'AGIP, al Ministero del commercio con l'estero domanda per trasferimento di valuta fuori del territorio nazionale. In data 13 luglio 1979 l'autorità ministeriale formula una serie di apprezzamenti e di rilevazioni sulla natura del contratto. Ottenute le richieste integrazioni, il 18 luglio dello stesso anno autorizza i trasferimenti valutari.

Sulla vantaggiosità del contratto concordano tutti, ma è opportuno ricordare che, pur tenendo conto della provvigione del 7 per cento, i 18 dollari per barile pat-

tuiti diventano 19,25, cioè sempre meno dei 40 dollari del mercato *spot* di Rotterdam, dei 21,43 dollari del mercato del petrolio URSS-Ural, dei 23,50 di *Libia-Zuetina*; dei 22 dollari dell'*Iran-Light*, dei 35 dollari delle medie del mercato libero cui ci si deve riferire per avere elementi di confronto e di giudizio soprattutto in momenti di crisi. Ed il 1979 è un anno di crisi! Non è chi abbia trovato o creduto di trovare tra i protagonisti delle trattative il ministro Stamatii. Comincia qui quello che non dovrebbe mai aver luogo nei processi, che dovrebbero rimanere sempre una storia e mai diventare una congettura. Ebbene, comincia qui, invece, la congettura di una responsabilità. Inizia l'esecuzione del contratto e, per due mesi (agosto-settembre 1979), nessuno obietta alcunché. Sarà nell'ottobre-novembre 1979 che due settimanali, *l'Espresso* e *Panorama*, adombreranno sospetti sulla liceità della provvigione corrisposta per l'intermediazione che, per giunta — si sosterrà — «non aveva come beneficiari degli stranieri, ma degli italiani».

Il trasferimento all'estero della somma non era che un depistaggio a protezione dei veri destinatari. A seguito di tali sospetti, il 14 novembre 1979 la Camera dei deputati affida alla Commissione bilancio lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui fatti denunciati. Sia pure in maniera indiretta, è il Parlamento che esercita, in tal modo, il suo potere ispettivo attraverso un ampio dibattito politico cui partecipano indistintamente tutte le forze politiche presenti in quest'aula.

Nei primi giorni del dicembre 1979, per le stesse ragioni e con lo stesso fine, il ministro della partecipazioni statali, onorevole Lombardini, avendo il suo dicastero il controllo dell'ENI, istituisce una commissione d'indagine nota come commissione Scardia. Nello stesso periodo, vale a dire nei primi giorni del dicembre 1979, per le stesse ragioni e sugli stessi fatti il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Savia, apre una inchiesta giudiziaria. Anche la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, a seguito di de-

nuncia sporta da alcuni parlamentari radicali, apre il 5 dicembre 1979 un procedimento, iscritto con il numero 261/VIII.

Lo stesso 5 dicembre, proprio a seguito dei sospetti e della disposta indagine parlamentare, entra in crisi il contratto stipulato con la Petromin, che sospende la fornitura. Tra il 14 novembre 1979 ed il 5 dicembre successivo, dunque, scattano quattro iniziative istituzionali: una indagine della Commissione bilancio della Camera dei deputati; un'indagine della commissione Scardia; un'inchiesta giudiziaria della procura della Repubblica di Roma; un procedimento inquisitorio da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Ecco i risultati in ordine di data: il 7 febbraio 1980 deposita le sue conclusioni la commissione Scardia; il 6 marzo 1980 è la Commissione bilancio della Camera che rassegna le proprie conclusioni. Nessuna responsabilità di ordine penale viene denunciata, ma nemmeno incidentalmente individuata ed accantonata perché sottratta alla specifica competenza delle due Commissioni. Lo stesso collega Russo un momento fa, parlando appunto dei risultati della commissione Scardia, diceva di dissentire dal fatto che quei commissari non abbiano letto in termini di responsabilità penale fatti che al contrario hanno ritenuto di valutare esclusivamente sotto il profilo civilistico, amministrativo e di legittimità, e si doleva che un'ipotesi — mi pare di ricordare — di corruzione, di cui all'articolo 318 del codice penale, non sia stata eventualmente sollevata per gli accertamenti del caso.

Nè è ammissibile che un'individuazione del genere, cioè di responsabilità penali, o anche un semplice sospetto sarebbe riuscito a sfuggire alla passione del dibattito politico che c'è stato alla Commissione bilancio della Camera, o alla sagacia di quel magistrato che la presiedeva, oggi giudice costituzionale, dottor Scardia. Ma quel che più conta, il 26 maggio 1980, quando cioè le risultanze delle due inchieste dianzi citate (rese note, come si è detto, il 7 febbraio 1980 e il 6 marzo 1980)

sono state utilizzate e fatte proprie dal magistrato ordinario, il pubblico ministero, dottor Savia, *ex* articolo 74 del codice di procedura penale chiede al giudice istruttore, dottor Catenacci, che la fa propria, l'archiviazione del caso.

E così motiva: «Interessa rilevare — scrive il pubblico ministero — che allo stato degli atti nulla autorizza a ritenere l'esistenza o concorrenza verso la società Sophilau di interessi diversi da quelli riferibili alla persona del dottor Mina. Tale circostanza, che questo ufficio — è sempre la motivazione dell'ordinanza di archiviazione che continua — si è doverosamente preoccupato di controllare specie in rapporto ai sospetti, peraltro agevolati dalla singolare misura della provvigione, avanzati alla origine del caso, è stata confermata dalla rogatoria internazionale espletata a Ginevra, secondo cui appunto è rimasta accertata definitivamente la assenza di interessi italiani nel patto di mediazione».

Questo è ciò che il magistrato scrive, ed io ho solo letto quello che egli ha scritto. Il 6 agosto 1980, circa due mesi dopo le conclusioni dell'autorità giudiziaria, anche la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa dichiara la propria incompetenza, dà atto cioè dell'assenza di reati ministeriali, e trasmette gli atti alla procura della Repubblica, che mai — per quel che ne so — riapre il caso.

Si conclude qui la prima fase della vicenda — sulla quale, come si è visto, si è indagato da più parti ed a fondo — con le conclusioni rassegnate dal giudice Savia, in cui è detto che «allo stato degli atti nulla autorizza a ritenere l'esistenza, o concorrenza, verso la società Sophilau, di interessi diversi da quelli riferibili alla persona del dottor Mina».

In questa vicenda, dunque, è la magistratura che apre e chiude per suo conto, senza trasmettere gli atti alla Commissione parlamentare. Questa volta è la magistratura che conferma le conclusioni raggiunte dalla Commissione bilancio della Camera e dalla commissione Scardia; questa volta la Commissione parla-

mentare arriva buona ultima (questo «porto delle nebbie», questa Commissione che insabbia: io ho avuto la fortuna solo da qualche mese, dopo un decennio, di liberarmene!) e non con una verità sua, ma con la verità già da altri — e prima — enunciata, secondo cui non ci sono responsabilità penali.

A questa data, 6 agosto 1980, i fatti sui quali ci si invita a riflettere, al fine di trarne un convincimento, sono stati tutti consumati: le trattative per il contratto sono esaurite, la richiesta di autorizzazione a Stammati per il trasferimento della valuta è stata avanzata, l'autorizzazione è stata concessa, la fornitura di petrolio è iniziata ed il pagamento della prima *tranche* è stato effettuato.

Su questi fatti hanno indagato le commissioni, su questi fatti e fino a questa data, 25 maggio 1980, ha inquisito e si è pronunciata la magistratura e, allo stato degli atti, non era risultato nulla. Queste sono state, dunque, le conclusioni.

Castiglioni Fibocchi ed il ritrovamento di documenti relativi al contratto ENI-Petromin possono stupirci e debbono preoccuparci, ma non possono consentirci di ritenere nè nuovi fatti vecchi nè fatti-reato quelli che prima tali non erano stati ritenuti. Questa mi sembra l'onesta chiave di lettura di questa vicenda. Castiglioni Fibocchi può e deve preoccuparci, ma i fatti sui quali siamo chiamati a formarci un convincimento (e chi vi parla, per non aver più lavorato nella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa è oggi uno dei mille parlamentari che, attraverso la lettura degli atti, si è fatto un proprio convincimento, sulla scorta del quale esprimerà liberamente il proprio voto) erano stati tutti consumati in data di gran lunga antecedente a Castiglioni Fibocchi.

A parte ora i miei personali dubbi sulla legittimità del secondo procedimento aperto dalla Commissione parlamentare il 20 maggio 1981 — e che di nuovo ha solo il numero (299/VIII) — sta di fatto che i risultati ottenuti, questa volta (dopo quattro anni di indagini intercontinentali) nulla hanno aggiunto a quanto non si sa-

pesse al fine di accertare se esista e in che consista l'eventuale responsabilità ministeriale.

Le ragioni del ritrovamento dei documenti a Castiglion Fibocchi (chi possa averli portati e perché) non riguardano l'accusa di falso mosso a Stammati, della quale dobbiamo occuparci. E se anche per assurdo volessimo sostenere che Stammati lo aveva concordato con Gelli (ma non riesco ad immaginarne lo scopo) anche in questo caso — ed a maggior ragione, direi — non avrebbe senso parlare di falso, perché se falso doveva esserci esso sarebbe stato concordato prima, e Stammati non avrebbe lasciato quelle tracce che hanno consentito a Martorelli di ricostruirne la responsabilità.

Del tutto illogico sarebbe ancora immaginare un interesse di Stammati a far conoscere documenti che, se legati ad una sua responsabilità, aveva tutto l'interesse a mantenere segreti.

Va esorcizzato allora e preliminarmente, signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di esaminare il secondo processo, quel *mysterium iniquitatis* che distingue ed imbratta l'opera di Gelli. Licio Gelli, secondo una felice definizione di Camilla Cederna, è il «gran seduttore» della nostra epoca; egli ha sedotto, è vero, chi ha voluto lasciarsi sedurre, ma se noi consentiremo che le istituzioni e il Parlamento, anche attraverso il ripetersi di questi stanchi rituali, offrano all'esterno il sospetto di qualche fragilità, riaccenderemo la speranza di chi ha creduto di poter sedurre la nostra democrazia repubblicana.

Cosicché all'esame del Parlamento la Commissione per i procedimenti di accusa non una conclusione purchessia doveva consegnare, ma la più limpida e la più rigorosa immaginabile. Ma così non è. Persino le tappe del lungo viaggio delle indagini, infinite per tempi impegnati e spazi percorsi, non ci sembra preludano alla richiamata esigenza di chiarezza. Ripercorriamole insieme.

Il procedimento (parliamo del secondo) si apre il 25 maggio 1981, ma solo il 18 febbraio 1982 si riferisce alla Presidenza

della Camera che non si è in grado di formulare proposte *ex* articolo 20. Sono passati circa nove mesi e non si è pervenuti ad alcun risultato. Il 18 marzo 1982 è il Parlamento in seduta comune ad accordare quattro mesi di proroga per una ulteriore istruttoria. Poiché anche questi quattro mesi di indagini non producono risultati di sorta, il 16 luglio 1982 si riferisce alla Presidenza della Camera sulle ulteriori indagini compiute, ed il 23 giugno 1983, con relazione a firma Busseti e Martorelli, si denuncia l'insufficienza del tempo avuto a disposizione e si precisano le ulteriori esigenze.

Il 6 dicembre 1983 vi è ancora una riunione del Parlamento in seduta comune; si discutono tre ordini del giorno e si accordano ancora quattro mesi di proroga. L'11 aprile 1984 la Commissione delibera, all'unanimità, la stesura di una relazione per il Parlamento e il 18 aprile 1984 i relatori Martorelli e Vitalone informano il Parlamento sul lavoro svolto tra il 6 dicembre 1983 e il 6 aprile 1984. Non sono in grado di formulare conclusioni, ed è la terza riunione del Parlamento in seduta comune.

Ed allora, poiché sulla buona volontà, intelligenza e competenza della Commissione e dei commissari non vi sono dubbi, che cosa non funziona?

EUGENIO PEGGIO. Anche gli ostacoli che si mettono all'accertamento dei fatti, caro senatore...

NICOLA LAPENTA. E fino a quando gli inquisiti dovranno attendere?

EUGENIO PEGGIO ... perché qualcuno cercava di capire ed altri cercavano di impedire che si facesse luce.

NICOLA LAPENTA. Queste sono interpretazioni che io rispetto...

EUGENIO PEGGIO. Non interpretazioni! Sono fatti!

NICOLA LAPENTA. ... però, nel mo-

mento in cui mi si invita ad esprimere un convincimento, io devo denunciare un rito infinito che vede tre volte il Parlamento riunito in seduta comune, con una Commissione rappresentativa di tutte le forze politiche che non è in grado, nonostante la buona volontà, di offrire risultati, qualunque essi siano. E, ancora oggi (come vedremo), con conclusioni che conclusioni non sono, ma sono solo la testimonianza di una rinuncia a continuare un'indagine che ormai non ha dato, né darebbe o darà, frutti, ci si chiede di formarci un convincimento.

Non ho la presunzione, onorevole Peggio, di affermare che io ho certezze e lei no. Può darsi che lei abbia le sue certezze, ma le mie hanno pari dignità. In coscienza, oggi, non mi sento di pronunciarmi sulla responsabilità di un ministro, non sento di sottoscrivere una ipotesi di reato ministeriale, per modesto che esso sia...

EUGENIO PEGGIO. Pare che lei non si senta neppure di escluderla!

NICOLA LAPENTA. ... sulla scorta degli argomenti che mi si offrono. E questo lo dico con voce più appassionata e calda di quanto non sappia fare abitualmente, perché anch'io ho vissuto il tormento di una ricerca e vorrei affidare alla mia coscienza la tranquillità di una risposta che non so dare. Beato lei, onorevole Peggio, che possiede certezze che io non ho!

Non può, però, smentirmi sulla cronologia dei fatti che sto ricostruendo: sono date, sono atti, sono risultati, sono verbali che testimoniano la esattezza di quanto sto esponendo.

È in questo clima, mi pare, che nasce l'esigenza di una conclusione e la decisione di rassegnarne una, pur che sia, pur che si dica basta ad una inquisizione che ha stancato soprattutto gli inquisitori, oltre che — ben si intende — gli inquisiti.

E veniamo alle relazioni: una di archiviazione, a firma del collega Vitalone, due di accusa a firma dei colleghi Martorelli e Franchi. In quella dell'onorevole Vita-

lone, dettagliata e puntuale fino alla puntigliosità, è scritta — a mio avviso — l'innocenza di Stammati, sempre che, ovviamente, non si sia deciso prima di non vederla... Il mio grazie, senatore Vitalone, per il lavoro svolto, anche se i risultati non sono premiati. E poi vi è la relazione dell'onorevole Martorelli e quella dell'onorevole Franchi.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore di minoranza*. Non mi ringraziare...

NICOLA LAPENTA. No, ti ringrazio perché lo meriti, e sai che so essere sincero in pubblico e in privato. Non sono un politico di carriera e non ho mai rinunciato ad essere me stesso, anche e soprattutto perché quel che mi onora, per il fatto di poter parlare da questi banchi, è che la mia presenza dipende dalla fiducia del prossimo, degli elettori, ai quali devo rispondere in coscienza e scienza dei voti che esprimo.

Quel che inficia le vostre conclusioni, a mio avviso, è il metodo seguito. Martorelli lo definisce un'analisi critico-storica (o storico-critica). L'assunzione di un metodo siffatto già di per sé, a mio modesto avviso, è ammissione della mancanza di certezze su responsabilità oggettivamente individuate e soggettivamente individuabili, e mette, secondo me, a dura prova anche il principio costituzionale secondo il quale la responsabilità penale è personale. Arrivare a determinate conclusioni, infatti, soltanto attraverso l'analisi storico-critica dei fatti non credo che offra la tranquillità di poter parlare di responsabilità penale personale provata, raggiunta, dimostrata, scritta.

Il rischio peggiore, però, consiste nell'essere, quel metodo, la formula tipica delle argomentazioni deduttive che provano un fatto non perché sia vero, ma perché è logicamente collegato ad una premessa che si dà per vera. E mi spiegherò. Data per vera, caro Martorelli, la premessa della inesistenza della intermediazione se ne fa scaturire, come fatto logico e coerente, il falso. Assoluta e totale buona fede, ma credo sia difficile

contestare l'esattezza di quel che sto sostenendo. Si capisce: se si dà per scontato che l'intermediazione non vi è stata, è facile dimostrare che il falso sussiste. Ma se viene il dubbio che l'intermediazione vi è stata, allora quel fatto, logicamente collegato ad una premessa inesistente, non sarebbe più un fatto vero, ma per lo meno un fatto discutibile.

GIANLUIGI MELEGA. Non c'è mai stata l'intermediazione per una tangente del 7 per cento!

PRESIDENTE. Onorevole Melega, non interrompa! Senatore Lapenta, non raccolga le interruzioni. Debbo tra l'altro ricordarle che lei dispone ancora di soli sette minuti per concludere il suo intervento.

NICOLA LAPENTA. E allora non raccolgo l'interruzione, limitandomi a ringraziare il collega Melega, il quale mi onora delle sue interruzioni: questo significa che riesco, per lo meno, a creargli interrogativi. Questo mi fa piacere.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ti ascoltiamo con molta attenzione!

NICOLA LAPENTA. Ma il rischio peggiore — dicevo — sta nel fatto che quel metodo rappresenta la formula tipica delle argomentazioni deduttive. Ecco perché, data per vera la premessa inesistente della intermediazione, se ne fa scaturire, come fatto logico e coerente, il falso. Si dice che l'intermediazione non era necessaria e non vi fu. Averla ritenuta necessaria o averla voluta far passare per tale rappresenterebbe l'estremo del peculato per distrazione.

Cominciamo da quest'ultima affermazione. Ora, sinceramente, non riesco a capire come si possa conciliare la responsabilità per un reato-mezzo (il falso ideologico), consumato con l'autorizzazione ministeriale, prefigurato e predisposto in vista del reato-fine (il peculato), con l'esclusione dalla responsabilità per quest'ultimo reato. O il primo reato costi-

tuisce un consapevole contributo causale alla verifica del secondo, oppure non esiste. Se Stammati non risponde del secondo reato, in questo contesto logico-giuridico non può rispondere neppure del primo; e non regge la tesi secondo cui in maniera autonoma il momento consumativo del falso ideologico starebbe nelle valutazioni fatte dal ministro Stammati prima dell'autorizzazione, proprio per verificarne la concedibilità. Rientrava infatti nei doveri del ministro verificare l'esistenza di connessione tra la corresponsione della provvigione e l'acquisizione della fornitura; la congruità della provvigione rispetto al valore della fornitura stessa; la convenienza di quest'ultima, maggiorandone il prezzo dell'ammontare della provvigione; la qualità di non residente del destinatario della provvigione. Tali valutazioni rappresentavano un dovere burocratico. Le integrazioni ed i rilievi di Stammati non sono la prova della sua partecipazione al fatto illecito; e la convinzione che esso non è accaduto induce il collega Martorelli a scagionare Stammati dal reato di peculato. Ora, che pur di fronte alla evidenza l'onorevole Franchi non sia d'accordo e chiedi che il peculato venga contestato può rammarrarci, ma certamente non può farci cambiare idea.

Dall'inesistenza del falso consegue una prova in più sull'impossibilità di sospettare un peculato a carico del ministro. Per Martorelli il peculato non esiste anche per altre ragioni (ed egli aggiunge ulteriori considerazioni). Ma il vero è che, una volta provata la legittimità dell'atto ministeriale, cade ogni possibilità di peculato, perché viene meno il mezzo, rispetto al fine. Ora, della legittimità dell'atto ministeriale sono convinti gli stessi accusatori, dal momento che nessuna responsabilità è stata mossa in tema, ad esempio, di esportazione valutaria: ciò che altrimenti avrebbe rappresentato una conseguenza logica.

GIANFRANCO SPADACCIA. Una delle imputazioni è proprio quella di violazione delle leggi valutarie!

NICOLA LAPENTA. Quando, al termine del dibattito, dovrò votare, dovrò pur capire quali sono le contestazioni specifiche che vengono mosse! Se qui, ciascuno per proprio conto, vogliamo sollevare e contestare tutto il sollevabile e il contestabile, possiamo soltanto mettere in grave difficoltà la stessa possibilità di difesa dell'interessato!

Il peculato non esiste, dicevo, anche perché non vi è chi abbia adombrato il sospetto che la richiesta di autorizzazione avanzata dal ministro, la sua richiesta di integrazione alla domanda ed infine l'autorizzazione ministeriale non siano avvenute alla luce del sole e nel rispetto di quelle valutazioni da cui nasce la discrezionalità di taluni atti ministeriali. Non vi è chi abbia adombrato, durante il lungo percorso della vicenda, il sia pur minimo sospetto su connivenze, interessi, cointeressenze del ministro Stammati. E questo significa pure qualcosa nei processi.

È stato anche detto che l'intermediazione non era necessaria e non vi fu. Avremmo voglia e possibilità a questo punto di confutare uno per uno i risultati cui perviene soprattutto Martorelli con il suo metodo storico-critico. Non è forse questa la sede adatta e ce ne manca comunque il tempo. Ci limiteremo allora a qualche esempio. La mediazione non era necessaria e la confessione di Parviz Mina di averla incassata è falsa. Come mai neanche l'intervento del principe ereditario saudita — ci chiediamo — riuscirà a rimuovere la situazione di stallo in cui si erano fermate le trattative? È vero che, una volta contattato Mina, tutto si mosse all'improvviso e si risolse in pochi giorni? Perché Mina, che avrebbe operato quasi un miracolo — Russo diceva che lo si fa passare per un taumaturgo, ma certamente è accaduto qualcosa che ha rimosso le difficoltà e gli ostacoli che si erano frapposti —, rimane inattivo quando la Petromin sospende l'esecuzione del contratto? Evidentemente perché fa parte dell'apparato, che fa saltare il contratto quando lo scandalo italiano ha fatto o rischia di far saltare la provvigione.

Allora, la provvigione vi fu e fu parte integrante del contratto. Chi l'ha pretesa ha potuto non solo fissarla in quantità tali da conservare la vantaggiosità del contratto, ma ha potuto anche mandare a monte questo quando è andata a monte quella.

Rinunzio ad altri esempi e me ne scuso con i colleghi Franchi e Martorelli, ma non avrei mai immaginato che il tempo volasse così rapidamente e che i miei fogli si ingarbugliassero in modo così drammatico. A questo punto credo di poter concludere riaffermando che il falso ideologico (sul peculato farebbero bene a trovare una intesa prima gli accusatori!) di cui dovrebbe rispondere Stammati è il fiabesco topolino partorito dalla montagna.

Mi sarebbe facile ironizzare e rilevare che dopo tante doglie la montagna doveva pur partorire qualcosa, ma il profondo rispetto per i colleghi relatori di minoranza, che apprezzo e stimo, mi consente invece di affidare loro tramite il Parlamento, con umiltà ma con convinzione, un'ultima riflessione.

L'istituto costituzionale della inquisizione ministeriale, così come esso è concepito, si pone ormai motivo pericolosissimo di solitudine, e quanta ce n'è, per il Parlamento e di angoscia, e quanta ne abbiamo, per i parlamentari. Solitudine ed angoscia sono segni di una negatività iscritta nella condizione umana, nella condizione esistenziale dell'uomo, ma non perché questi vi si rinchiuda, ma perché li riassume pienamente e coscientemente in vista di una comunione più autentica e piena con gli altri uomini.

Solo assumendola fino in fondo e trasformandola in valore, la solitudine non condurrà all'isolamento ma ad una autentica comunione. Bisognerà allora sottrarre il Parlamento alla banalità, alla esteriorità, alla quotidianità di un rito che manca di senso e di significato e porlo con autenticità di fronte a se stesso ed ai problemi fondamentali della vita, restituendogli la sua libertà di fronte alle scelte etiche fondamentali.

Quella di oggi, signor Presidente, ono-

revoli colleghi, è un'occasione; se per diverse strade raggiungeremo, alla fine, significative convergenze, questo sarà il risultato, credo, non solo della limpidezza della indagine della quale vi diamo atto, ma ben di più. Sarà — rubo la frase a Martinazzoli — il risultato della tensione unitiva che promana da quello che acuisce e risolve l'esperienza giuridica e l'esperienza politica (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che si sono succeduti sino a questo momento nel dibattito, in primo luogo le relazioni di questa mattina del collega Vitalone, dei colleghi Martorelli e Franchi, ed ho ascoltato anche un intervento del senatore Lapenta. Debbo dire che gli interventi hanno rilevato due diverse condizioni di argomentazioni: una prima è quella della relazione Vitalone e dell'intervento del collega Lapenta cui va il mio rispetto, ma in ordine ai quali non posso non rilevare un dato che è emerso: l'imbarazzo di una spiegazione che non ha potuto spiegare nulla.

Consentitemi, colleghi, una osservazione; rispetto a quella relazione e a quell'intervento credo che le parole del collega Martorelli e del collega Franchi abbiano sollevato quella specie di *moquette* di sofismi che il collega Vitalone aveva disteso su tutta la vicenda, sicchè al Parlamento riunito in seduta comune si affollano domande abbastanza sconcertanti. Una conclusione ampiamente assolutoria rispetto a tutte le ipotesi accusatorie, un apparato di sofismi della confusione steso a piene mani, una puntigliosa ricostruzione di ciò che è noto.

Ma credo che Martorelli prima e Franchi dopo abbiano sollevato questo tappeto su cui ogni passo perdeva ogni risonanza e su cui non si avvertivano più le asperità, i punti aspri di impatto: le certezze acquisite in almeno una parte di questa vicenda.

Lo diciamo senza compiacimento, colleghi; c'è in noi, semmai, una inquietudine e una amarezza: perché ben vengano le difese di ciò che può essere difeso, ben venga la chiarezza e la trasparenza dove ci sono oscurità, ma non accettiamo che si esprima quasi indignata offesa rispetto a quello che sarebbe un pregiudizio accusatorio.

Non siamo disposti a prendere atto di spiegazioni che non spiegano; e questo è il dato assegnato alle conclusioni del senatore Vitalone nella sua relazione. Lo ha già detto molto bene stamane il collega Martorelli ed io ho poco da aggiungere. Dico subito che, a mia volta, sono costretto dal tempo del dibattito a selezionare molti argomenti che convergono nella nostra proposta accusatoria, la quale è stata definita giustamente dal collega Martorelli moderata, ma nel senso — che io voglio precisare perché non si creino su questo equivoci — che la nostra è puramente e semplicemente, come ha da essere, una richiesta precessuale aderente ai fatti.

Non accettiamo, infatti, le chiusure difensive, gli apparati concettuali che scattano nelle difese precostituite; non accettiamo neppure accuse che non siano puntualmente aderenti ai fatti. Gli uni e le altre già hanno fin troppo logorato e danneggiato questo organismo di accusa parlamentare: se di credibilità esso ha bisogno, io credo che questa debba essere affidata anche alle certezze di ipotesi accusatorie, che non varcano certi confini, ancorché nel comportarsi in questo modo ci si possa rammaricare di prove non raggiunte, di zone d'ombra rimaste, ma che non devono diventare a loro volta, in questa sede, pregiudizi di accusa.

Ecco perché c'è stato equilibrio, misura giusta, aderenza ai fatti, nelle nostre ipotesi accusatorie, le quali hanno quanto meno, io credo, un pregio di udienza e di credibilità, e dovrebbero averlo in quest'Assemblea prima di tutto, come ha ricordato Martorelli, un'Assemblea che più volte si è riunita per concedere supplementi di indagine in questa lunga vicenda. Sono di una credibilità e di una

conseguenzialità che io voglio ricordare al collega Vitalone. La prima domanda che io gli formulo è infatti questa. Per tanti anni la Commissione inquirente ha indagato, ed ha indagato con determinazione, svolgendo un'indagine che ci ha portato anche oltre i confini: il collega Vitalone ed il collega Martorelli hanno a lungo viaggiato; tappe deludenti, contrastate; non sto qui a ricordare ciò che è agli atti e che è stato ricordato qui anche stamane, e che ha sollevato delicati e complessi problemi, che attengono alle convenzioni di mutuo soccorso giurisdizionale tra organi di giustizia di diversi Stati. A questo proposito è stato — almeno in certe fasi — determinato anche il Governo, prestando alla Commissione il soccorso di un supporto di azione diplomatica, non sempre continuo e coerente, ma certamente incisivo in determinati momenti. Abbiamo bussato alle porte che contavano, a quella della giustizia elvetica così gelosa di coprire i segreti bancari, che sono tanta ragione dell'economia del paese, dei suoi interessi; abbiamo sollevato con essa aspre polemiche, e ne è stato protagonista in prima fila il collega Vitalone.

Non sto qui a ricordare, per economia di tempo, tutte le tappe di questa vicenda. Non è stato, quindi, questo, il frutto di un pregiudizio e di una sollecitazione di parte; anzi, vorrei dire che in questa determinazione di ricerca, senza nulla togliere all'insieme della Commissione che vi aderiva con grande convinzione, proprio il collega Vitalone ha espresso il meglio della sua lunga e apprezzata esperienza professionale. Ma io allora domando al collega Vitalone: perché tutto questo? Qual era il bandolo che portava il collega Vitalone e il collega Martorelli a scontrarsi con le autorità giudiziarie elvetiche, con le autorità giudiziarie austriache, che lo portava a Panama, che lo ha portato in Brasile? Perché tutto questo? Aggiungo che non solo questo interrogativo, ovviamente retorico, colleghi, ha una sua chiara ragione nelle domande che noi andavamo a porre ai giudici elvetici, ma che questo, nostro bussare alla giustizia

elvetica perché alla fine ci rivelasse quello che era l'obiettivo della nostra ricerca, i nomi dei percettori di quei 17 miliardi raccolti in diversi conti — diversi conti, badate, colleghi, non uno solo; non c'è bisogno che io qui sottolinei il senso, tra l'altro, di questa pluralità di conti in cui i 17 miliardi sono raccolti nelle banche svizzere — che senso aveva se non partiva, questa nostra inchiesta, dal presupposto che quei conti, che ciò che era racchiuso in quelle cassette di sicurezza, era il frutto di un illecito?

Perché non solo non avrebbe avuto senso alcuno peregrinare per il mondo e bussare alla porta della giustizia svizzera per ottenerne tenaci rifiuti se non ci fosse stata questa consapevolezza e se non si fosse partiti da questo presupposto, ma, dico di più, sarebbe stato un indebito bussare a quelle porte, perché se quei 17 miliardi fossero stati il frutto di un'intermediazione bene avrebbero fatto gli svizzeri, gli austriaci e chiunque altro, a chiudere a noi quelle porte, bene avrebbero fatto ad opporci quei rifiuti, che non avrebbero giustificato nessuna protesta e nessuna nostra tensione volta a forzare legittimamente quei segreti così tenacemente custoditi.

Questo è, io credo, il frutto stagionato, ma sicuro, di quel lungo peregrinare, il frutto di una verità oggettiva, elementare; forse riduttiva rispetto a ciò che a noi premeva e preme, ma è un dato certo, se ciò che deve ispirarci è l'analisi storico-critica dei fatti, e cioè il ragionare sui fatti, senatore Lapenta, perché francamente non so che cosa di diverso debba fare un giudice, se non l'analisi storico-critica dei fatti, e cioè degli elementi di prova che si trovano negli atti di un processo.

Questo è il primo dato, se volete banale, e forse persino ovvio; ma qualche volta anche l'ovvietà impone la sua misura, per cui è da qui che bisognerebbe partire. Invece, non ho ascoltato risposta a questo elementare punto di approccio. Perché allora dovrei interpretare l'intervento del collega Lapenta — certamente al di là delle sue intenzioni — come una critica

neanche troppo coperta, ma severa e tagliente, nei confronti del senatore Vitalone? Se infatti noi dovessimo partire dalla presunta apodittica certezza che si è trattato di una intermediazione, che tutto era regolare, allora ben aspra doveva essere la critica: al Parlamento, innanzitutto, che più volte ha invitato la Commissione inquirente ad andare avanti, a continuare ad indagare, ad approfondire. Ma che cosa? L'esistenza di una intermediazione? Quello è un dato su cui il perimetro dell'indagine è abbastanza circoscritto: non occorre girare il mondo, moltiplicare le rogatorie.

No, il dato vero è che per quattro anni, prima di questa conclusione che tutto contraddice, questa convinzione era ben presente, lucida, calzante, pregnante nelle sue conseguenze: intermediazione non c'è stata, quindi ho diritto di sapere che cosa c'è in quelle cassette di sicurezza, ho diritto di conoscere i nomi di coloro che li hanno racchiuso i loro conti e che si sono divisi quei 17 miliardi.

E allora voi capite che il discorso cambia; e quello che oggi con sospetto candore viene ricostruito con tanta distaccata compostezza burocratica, per poi concludere che in fondo non è accaduto nulla, diventa sconcertante e — credetemi — anche un po' offensivo.

Non drammatizzo: voglio soltanto sottolineare l'amarezza e l'inquietudine di veder scattare un apparato difensivo così deludente e contraddittorio — e nel momento finale, badate: ciò aggrava il discredito che rischia di colpire ulteriormente la nostra funzione di inquirenti — dopo anni in cui, anche molto autorevolmente, colleghi, la certezza di ciò che stava alle spalle delle ricerche della Commissione parlamentare era certezza spesa pubblicamente. Quindi, o noi diamo degli irresponsabili a coloro che questa certezza hanno speso, facendone strumento di impulso anche per l'azione inquirente; oppure dobbiamo concludere che questa responsabilità ricade oggi su chi propone al Parlamento una tale sconcertante chiusura liberatoria.

Non voglio riprendere il discorso già

così puntualmente fatto dal collega Martorelli, anche perché ho già premesso che siamo costretti a selezionare. Del resto, a me non preme tanto inseguire ciò che è accaduto nei lunghi mesi di azione itinerante della Commissione (quello purtroppo è consegnato alla delusione conclusiva perché non conosciamo i nomi di chi ha preso questi 17 miliardi; nè sappiamo se siano tornati all'ENI o se siano andati altrove, se in parte siano andati ad arabi e in parte ad italiani o in che misura se li siano divisi). Noi non diciamo nulla di tutto questo proprio perché la nostra valutazione vuol essere aderente ai fatti.

E allora ci teniamo al presupposto accertato: non c'è stata intermediazione. Ce lo dice proprio la scansione di questa vicenda, scansione cronologica, e politica, posto che in essa abbiamo anche dovuto individuare una responsabilità ministeriale.

E la vicenda del contratto ENI-Petromin l'ha illustrata Martorelli e sarà ulteriormente chiarita dal collega Peggio.

Essa si colloca in un noto contesto e rappresentava una svolta importante, come ha sottolineato anche il presidente Andreotti nella lettera inviata agli arabi il giorno 7 giugno, lettera in cui si sottolineava l'importanza del contratto e si diceva che quella era la prima pietra di un lungo cammino in cui — diceva testualmente — «dovremo e potremo integrare questa svolta» per un ulteriore scambio di prodotti energetici, con tutto ciò che a questo è legato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

FRANCESCO LODA. Si tratta quindi di una svolta in cui l'impegno diretto tra Governo e Governo ha costituito il segno principale, la qualità decisiva.

Il 16 maggio l'Arabia Saudita, attraverso le parole del principe Fahad in visita a Roma, imprime alle lunghe trattative fino a quel momento deludenti la svolta decisiva. Viene annunciata la di-

sponibilità del Governo saudita ed è a questo punto, e cioè il 16 maggio, che matura il contratto ENI-Petromin. Ma è dopo il 16 maggio che inizia la corsa collaterale ed obliqua non alla definizione del contratto di fornitura energetica (che è cosa che va ben oltre le teste dei Parviz Mina o dei faccendieri che hanno affollato la via di quel così difficile e impegnativo contratto, che, per la prima volta, introduceva la diretta responsabilità del Governo italiano nel rapporto con il Governo arabo, attraverso le due aziende di Stato), ma ad inserirsi nella formazione del contratto per altri fini. E se un ruolo hanno avuto personaggi come Parviz Mina, questo è stato, paradossalmente, non quello di essere i mediatori del contratto ENI-Petromin, ma di essere punto di riferimento, non a caso, di quel livello e di quella qualità, per il «contratto» che ne è seguito, cioè per inserire in esso la prospettiva di una tangente. Questo è il dato e tutta la *consecutio temporum* che segue è la conferma di questa realtà.

Qui, certamente, si evidenziano le specifiche responsabilità del presidente dell'ENI. Diciamolo con molta franchezza, colleghi — anche in questo caso voglio saltare una serie di particolari, perché allungherebbero il discorso —, l'essenziale è rappresentato dal fatto che il presidente dell'ENI viene informato dall'ambasciatore quando, appunto, le trattative fra i governi hanno portato il Governo arabo, a seguito della decisione assunta dal consiglio supremo del petrolio il 28 maggio, a dare questa svolta alla politica energetica del suo paese e, soprattutto, alla politica di mercato della sua principale risorsa, decidendo positivamente rispetto alla fornitura all'Italia. Mazzanti viene informato di questo — come è stato ricordato questa mattina da alcuni colleghi — e non viene informato dal buon Mina, da questo avventuriero, pescato non per l'intermediazione, ma al solo ed esclusivo scopo di essere il punto di riferimento, lo snodo dello sporco affare del 7 per cento. Su questo non c'è dubbio: Mina sarà stato rispetto a questo, più ancora che un mediatore, una compo-

nente di grande importanza: ma rispetto a questo, non ad altro. Talché, quando il 6 giugno Mazzanti si reca da Andreotti a contratto ormai avviato, essendo fissata la firma per il 12, ha già contrattato con Mina non tanto il contratto petrolifero, ma il resto, e cioè il 7 per cento; in perfetta solitudine, ha contrattato — badate — anche la fideiussione sul 7 per cento. È un altro aspetto, questo, di cui dovremo parlare.

Da qui comincia la lunga reticenza della coppia Mazzanti e Stammati. Questo perché? Perché il giorno 6 giugno Mazzanti si reca dal Presidente Andreotti e gli accenna alla possibilità che si renda necessario, oltre al prezzo pattuito, un qualcosa in aggiunta — badate che questi sono i termini dell'informazione di Mazzanti ad Andreotti — ed ha da Andreotti l'assenso a questo, e vi è la raccomandazione che bisogna agire con la massima trasparenza e limpidezza possibile. Da quel momento il presidente Mazzanti, che aveva già in tasca la negoziazione del 7 per cento e quella della fideiussione, parla con il Presidente del Consiglio d'allora, ed i termini reali della questione non risulta siano stati espressi, e parla con Stammati. Qui comincia — abbiamo buoni motivi per credere che tutto ciò inizi il 7 giugno — l'obliqua cooperazione col ministro per il commercio con l'estero, in quanto occorre pensare a come sistemare il famoso 7 per cento, cooperazione che culminerà il 10 e 18 luglio. La vicenda diventerà chiarissima, infatti, di qui a poco. Perché Mazzanti va diritto nella sua operazione? C'è un suo primo tentativo, quello di utilizzare per il 7 per cento i fondi neri, e a questo punto convoca Di Donna. Badate, è sempre ristrettissimo il circuito delle informazioni rese dal presidente dell'ENI; solo in dicembre informerà la giunta di come sono andate le cose, quando ormai lo sapevano anche i sassi di Roma. Convoca Di Donna e gli propone l'attingimento ai fondi neri: ne ottiene un rifiuto. Si pensa allora a percorrere un'altra via, che è quella di fare intervenire una società estera dell'ENI — la IEOC — perché possa farsi

strumento di una complicata operazione che viene però definita macchinosa e quindi rischiosa. Si pensa a questo punto alla provvigione per intermediazione e si avrà un sempre più stringente rapporto di collaborazione con il Ministero del commercio con l'estero.

Voi direte che in fondo il Ministero del commercio con l'estero si sente rappresentare l'esigenza di una provvigione per intermediazione, assume per buone le notizie fornite e di conseguenza emana quella autorizzazione. Ma le cose non stanno così perché nel frattempo ci sono vari campanelli di allarme. C'è il campanello d'allarme dell'onorevole Formica, quello dell'onorevole Craxi e quello dell'onorevole Piccoli. Ormai di questa questione, cioè della questione di un contratto petrolifero su cui si è inserito un problema di tangenti assolutamente inusitato e rischioso, è diventato di dominio pubblico ai vertici dei partiti di governo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO LODA. Sorgono allora preoccupazioni, e se ne ricavano ammonimenti. Sono molte a questo punto le telefonate, sono molti gli incontri ed i richiami che da più parti si indirizzano alla volta di Stammati. Ho contato soltanto i più importanti. Il primo ad intervenire su Stammati è Andreotti e naturalmente il primo assicura Andreotti. Successivamente interviene Formica e, naturalmente, Stammati lo rassicura: «Tutto va bene; tutto sarà regolare!». Poi, il 22 giugno, Stammati rassicura anche Piccoli. Badate che non si tratta di *quidam de populo*, ma Stammati dà assicurazione ai vari vertici politici in allarme su questo che, se fosse risultato vero, avrebbe rappresentato davvero più che una mina vagante, un elemento serio di pericolo e di danno per il sistema politico.

Tralascio di parlare degli incontri non smentiti che vi furono, ciascuno con diverse prospettazioni, tra Formica ed Orto-

lani. Dunque, il dato di fatto resta quello per il quale Stammati, accerchiato e pressato di richieste, raccomandato di prudenza e di attenzione, a tutti e con tutti spende tranquillità: «State tranquilli! Io sorveglio e tutto va bene!».

Ma a quel punto, colleghi, già Stammati sa che si sta costruendo, viceversa, un meccanismo che non rispondeva alla realtà. È stata citata poco fa, con grande distacco, la data del 10 luglio: no, colleghi; quella del 10 luglio è la data nella quale viene formalizzata, da parte dell'ENI, la domanda di autorizzazione alla esportazione valutaria. Ebbene, colleghi, diciamola tutta questa verità: il 10 luglio viene formalizzata dall'ENI questa domanda di autorizzazione valutaria alla quale, da settimane, stavano lavorando funzionari dell'ENI e del Ministero del commercio con l'estero (e queste cose risultano agli atti), avendo ancora in bianco non un piccolo particolare, ma addirittura il mediatore che aveva aiutato la conclusione del contratto. Ancora il 9 luglio non si sapeva quale nome dare al mediatore che doveva essere stato il protagonista dell'operazione contrattuale. Quel nome viene portato dal dottor Di Donna al Ministero del commercio con l'estero lo stesso 9 luglio, dopo che lo stesso Di Donna lo ha appreso in Svizzera da un responsabile della banca Pictet di Ginevra, il quale gli dice: «Badate: è stata scelta questa società per figurare come società di brokeraggio che ha consentito la conclusione del contratto». La società Sophilau di Panama: con azioni al portatore che garantiva il più rigoroso anonimato. Siamo al 9 luglio! Il contratto è del 12 giugno, formalmente, ed è stato bloccato di fatto già alla metà di maggio. Questa è la situazione onorevoli colleghi, ma se così stanno le cose, davvero è arduo pensare che il ministro Stammati, rispetto al fatto che la domanda di autorizzazione che gli veniva proposta fosse veritiera, possa essere assolto per buona fede. Egli non può essere assolto per buona fede, perché a questa domanda i suoi funzionari ed il Ministero hanno lavorato per giorni ed essa era così poco veritiera che

quello che doveva essere il suo contenuto essenziale, cioè almeno l'identità di chi era stato il mediatore, il giorno 9 luglio ancora non era conosciuto.

Questa Sophilau viene indicata solo allora. Pensate: è una società di intermediazione che viene indicata a distanza di un mese rispetto a quando il contratto viene definito.

Io credo, onorevoli colleghi, che questi siano aspetti non superabili, che non sia forzata l'accusa, che non ci si possa rimproverare davvero alcun pregiudizio. E d'altro canto, quando si dice — anche se questo argomento in questa sede viene solo sfiorato, perché quanto meno significherebbe ammettere che una certa coscienza della falsità c'è — che quella data dal ministro Stammati è un'autorizzazione, ed un'autorizzazione di per sé non è né falsa né vera, perché semmai falsi sono stati soltanto i presupposti; ebbene, io vi dico no, perché il falso ideologico del ministro Stammati è una falsità di chi ha concorso innanzitutto alla formazione della domanda — ed è domanda di un pubblico ufficiale anche quella —, ha concorso attraverso una domanda falsa a costituire i presupposti e le premesse per l'autorizzazione.

E non c'è dubbio che questa è parte integrante dell'atto autorizzativo, perché altrimenti, certo, tanto varrebbe che non ci fosse la distinzione, che pure il codice prevede, tra atti tipizzati per la destinazione a provare il falso e atti che comunque comportino un affidamento di verità. Se anche l'autorizzazione, come atto autorizzativo, di per sé non dispone il vero o il falso, quando tra i suoi presupposti essenziali c'è l'affermazione di fatti che di per sé sono destinati a provare la verità di ciò che viene autorizzato, allora non è avvocatesco né formalistico l'assumere anche sotto questa fattispecie che è falso in autorizzazione amministrativa il comportamento illecito del ministro Stammati; il quale — badate — era così consapevole in quel momento delle sue responsabilità, che quello che sarebbe stato un atto che, anche se per la sua delicatezza e complessità richiedeva grande

attenzione e controllo, avrebbe potuto però essere devoluto agli alti funzionari del suo Ministero, ha voluto controllarlo e seguirlo sempre di persona; ed io credo che sotto tale aspetto non sia superabile, che sia puntuale, aderente ai fatti, l'ipotesi accusatoria che noi abbiamo proposto. Avremmo aggravato questa ipotesi, di quello che tecnicamente si chiama il nesso teleologico, cioè l'aver commesso il falso per commettere il peculato; avremmo contestato questa aggravante, se noi avessimo contestato al ministro Stammati anche l'ipotesi di peculato. Ma, proprio perché abbiamo voluto tenerci aderenti ai fatti e alle prove che sono nel processo, non abbiamo ritenuto di trovare nel processo le prove di una adesione dello Stammati alla finalità distrattiva di denaro, che veniva perpetrata dai dirigenti dell'ENI in quel momento.

Ed è stata questa non certezza probatoria che ci ha suggerito di non spingere anche a questa contestazione di peculato la posizione del ministro Stammati, e di conseguenza di non contestargli l'aggravante del nesso teleologico, ma di circoscrivere a quello che è un dato certo, non superabile nei fatti, nella sequenza storica di questa vicenda, la sua responsabilità.

Così come, anche per quanto riguarda l'imputazione, a cui non può sottrarsi, per la divulgazione di notizie riservate, devo dire che c'è un aspetto di questa vicenda di cui purtroppo il tempo mi costringe ad accennare per rapidi cenni. Perché non vi è dubbio, onorevoli colleghi — e non è un caso che l'ultimo tratto dell'azione dell'Inquirente sia nato con ciò che è stato trovato a Castiglion Fibocchi —, non vi è dubbio che su questa vicenda grava un'ipoteca assai seria ed inquietante: la loggia P2. E il fatto che in quegli archivi di Gelli si sia trovato il diario di Stammati è un dato non privo di significato; viene trovato in quegli archivi quello che doveva essere un documento difensivo di uno dei possibili imputati di questa vicenda, viene trovato lì il diario costruito e tenuto da Stammati lungo tutto l'arco dei giorni in cui questa vicenda si è sviluppata. Chi aveva interesse a farlo finire

nelle casse di Gelli? Noi non vogliamo fare un processo alle intenzioni...

PRESIDENTE. Onorevole Loda, l'avverto che il tempo a sua disposizione è esaurito.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, se consente, la prego di lasciarmi qualche inevitabile minuto, soltanto per dare un senso alla mia conclusione.

PRESIDENTE. Se lei dice qualche minuto, mi pone nella condizione di non concederglielo; non può essere qualche minuto, ma soltanto pochi istanti.

FRANCESCO LODA. È solo per essere veritiero! Potrei dire un minuto, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Loda.

FRANCESCO LODA. La realtà è che il nome di Stammati figura nella lista di Gelli come vi figurano quelli di taluni uomini che stavano attorno a Stammati al Ministero per il commercio estero e li portati certamente per scelta del ministro. Allora ecco che qui c'è una ragione logica, da un lato, e un indizio più che sufficiente, dall'altro, per ritenere fondata anche questa ipotesi accusatoria.

D'altro canto, onorevoli colleghi, voi stessi avete scelto, lungo questa istruttoria che ci sta alle spalle; avete scelto, perché c'era un momento nel quale avevate la possibilità di accertare la fondatezza e l'attendibilità di alcuni passaggi difensivi contenuti nel memoriale di Stammati. Ed è stato quando noi abbiamo chiesto un confronto fra Stammati e taluni protagonisti della vicenda che figurano nel diario, ed in particolare un confronto fra Stammati ed Andreotti. Avete negato quel confronto ed io credo che sia sempre un errore quello di negare strumenti di accertamento processuale, ma certamente quando si decide di non adire un confronto è perché si fa una scelta, perché fra due versioni — e non c'è

dubbio che le versioni di Andreotti sono molto distanti da quelle di Stammati — si è voluto credere a quelle di Andreotti. Si è evitato quello che poteva essere un momento — certo difficile e delicato — per spremere una più persuasiva verità e si è preferito ritenere che Andreotti avesse ragione. Voi lo avete scelto: Stammati, cioè, va preso per quello che dice, ma come un imputato quando si difende e quando, per altro, non può versare elementi certi a sostegno di ciò che dice a propria discolta. Allora anche questo torna, onorevoli colleghi, e torna in un modo che credo non sia superabile.

Ecco perché colleghi — e davvero ho concluso — rassegnò la mia convinzione, che non è apprezzamento soggettivo, che è il frutto di un attento studio delle carte del processo. Molto altro andrebbe detto a sostegno di una verità che è giunta a noi soltanto parzialmente, ma che, per quella parte in cui è giunta, non può oggi essere liquidata con una archiviazione generale che suonerebbe, prima ancora che spregio delle nostre funzioni istituzionali, spregio di una esigenza elementare di verità, di giustizia. E davvero, colleghi, noi non renderemmo un buon servizio alla funzione a cui siamo chiamati! (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Di Re, vorrei avvertire tutti i colleghi che sono iscritti a parlare (e ve ne sono cinque dopo l'onorevole Di Re) che necessariamente dovranno intervenire entro stasera, altrimenti domani non saremo in grado di affrontare tutte le votazioni. La seduta di oggi, comunque, andrà un po' per le lunghe.

È iscritto a parlare l'onorevole Di Re. Ne ha facoltà.

CARLO DI RE. Signor Presidente, per quanto mi riguarda sarò brevissimo. Anche questa volta i parlamentari repubblicani esprimeranno il loro avviso ed il loro voto nel merito della vicenda secondo la convinzione che ciascuno di essi maturerà sulla base delle relazioni della Commissione per i procedimenti d'accusa

e di tutti gli altri atti del procedimento in esame.

L'intervento che ho l'onore di pronunciare non intende quindi, in alcun modo e sotto alcun aspetto, costituire o offrire indicazioni politiche precostituite, tanto più che come rappresentante repubblicano in seno alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa non ho mai inteso — né intendo oggi in questa aula — sovrapporre indicazioni o considerazioni politiche in una sede che, per antica e sempre moderna convinzione repubblicana, prima e più che politica deve intendersi giurisdizionale.

Non più di due mesi addietro, a proposito di un'altra vicenda portata al giudizio del Parlamento in seduta comune, fu il collega onorevole Biasini, con l'autorità e il prestigio che, anche al di là dei confini del nostro partito, gli vengono riconosciuti, a rilevare i limiti, le contraddizioni, le insidie del concetto, della pratica, della procedura di «giustizia politica» (espressione che merita decisamente le virgolette). A quell'intervento dell'onorevole Biasini vorrei richiamarmi per ribadire anche in questa occasione la nostra opinione sulla inadeguatezza e incongruenza dell'attuale normativa su fatti, che possono avere rilevanza penale, attribuibili a ministri.

Nel caso di cui a noi tocca occuparci in questa seduta ritengo comunque si possa e si debba partire da una valutazione non sempre altrettanto legittima, e talvolta neppure possibile, su altri casi, oggetto di attenzione da parte della Commissione, nel corso della sua tormentata e controversa storia. Si tratta di riconoscere un'articolazione ed una intensità di indagine anche su piani di osservazione diversi, che hanno riguardato il caso ENI-Petromin, che non ha precedenti (come è giustamente sottolineato nella relazione di maggioranza).

Si sono susseguiti ad indagare sul caso, in ordine di tempo, la Commissione bilancio della Camera, la commissione amministrativa nominata dal ministro delle partecipazioni statali, la procura della Repubblica di Roma, la Corte dei conti, il

Ministero del tesoro, la stessa Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa già nella scorsa legislatura (e di ciò si è ampiamente parlato già nella scorsa legislatura).

Per quanto concerne l'attività della Commissione per i procedimenti d'accusa, credo che occorra dar atto ai colleghi Martorelli e Vitalone di aver compiuto le più attente e scrupolose ricerche, avvalendosi anche della collaborazione del ministro degli affari esteri per superare gli ostacoli che dettati legislativi e consuetudini consolidate frappongono in diversi paesi alla piena conoscibilità di operazioni finanziarie, colà sotto molti punti di vista privilegiate, proprio per le difficoltà che esistono di accertarne la natura e i contenuti.

Del resto, non è sull'ampiezza e sulla estensione delle indagini svolte che si incentrano le diverse conclusioni delle relazioni qui pervenute. Lo stesso onorevole Franchi, nel riferirsi ad un «ombrello elvetico» e ad un «ombrello austriaco» intende soprattutto rilevare come in Svizzera prima ed in Austria poi ci sia stato impedito di decifrare con esattezza tutti i movimenti bancari che in qualche modo avrebbero potuto aver riferimento alla questione ENI-Petromin. Ma, me lo consenta l'onorevole Franchi, la via delle ipotesi, per quanto suggestiva, non è la via maestra della funzione, tutta giurisdizionale — ripeto — e niente affatto politica, che qui siamo chiamati ad assolvere. È in questo senso che non mi sembra opportuno né corretto ragionare in termini di «ombrelli» elvetici o austriaci che siano. È un fatto, amaro quanto si vuole, ma non per questo eludibile, che sui diversi motivi e sulle diverse implicazioni che hanno scatenato le polemiche del 1979, e quindi portato alla sospensione della fornitura energetica, la Commissione non è pervenuta a conclusioni efficaci, documentate e non ipotetiche, verificate e non supposte; sicché nelle relazioni oggi al nostro esame, quale che ne sia la proposta, tutto ruota, o meglio si impenna, attorno all'atto ministeriale di concessione del permesso di esportazioni di valuta per il

pagamento della provvigione alla Sophilau. Atto certamente importante e significativo, ma — non dimentichiamolo — conseguenza in se stesso di decisioni assai più importanti e significative, prese da altri ed in altre sedi.

Tale fatto, a giudizio del senatore Martorelli, sarebbe sufficiente a determinare il reato di falsità ideologica su autorizzazioni amministrative (reato previsto e punito dall'articolo 480 del codice penale) per aver rilasciato una autorizzazione amministrativa in accoglimento della domanda presentata dal presidente dell'ENI. Il falso ideologico consisterebbe nella dichiarazione di necessità, per la conclusione del contratto, di un'opera di intermediazione della società Sophilau, così avallando — sempre nella ricostruzione del relatore di minoranza, senatore Martorelli — una mediazione che avrebbe invece avuto altre caratteristiche e tutt'altra finalità.

Nella relazione di maggioranza del senatore Vitalone si sostiene e si dimostra che vi sarebbe stata, viceversa, vera e propria attività intermediatrice, dal momento che il ricorso a mediazioni di tal genere è ricorrente nella pratica internazionale delle forniture petrolifere; che l'entità delle provvigioni era assolutamente congrua ed il contratto risultava, all'epoca, straordinariamente conveniente (sono queste le parole del relatore di maggioranza); che non vi erano stati interessi italiani nella intermediazione, ritenendo, in definitiva, che l'autorizzazione al trasferimento valutario sia avvenuta in modo conforme alle leggi vigenti e sia stata tale da non racchiudere ipotesi di reato ministeriale o di altra indole.

Ora, a me pare che la concessione della autorizzazione ministeriale, seppur elemento fondamentale per la corresponsione della mediazione, non possa venir estrapolata dal più generale quadro di ricostruzione della vicenda e diventare essa stessa oggetto di divisione tra colpevolisti e innocentisti. Questo quadro si presenta estremamente poco nitido e poco affidabile in termini di linearità e di trasparenza dell'attività degli enti pubblici.

Come parlamentare, ma prima ancora come cittadino, mi vengono spontanei alcuni interrogativi: perché della decisione non fu investita la giunta dell'ENI? Perché il ricorso ad una società di cui non erano chiare le finalità sociali? Perché l'aggrovigliarsi di tante società e di tanti passaggi? Perché documenti così riservati erano finiti in casa Gelli? Da questi interrogativi, tutti rimasti senza risposte convincenti, non voglio, per quanto mi concerne, dedurre ipotesi di reato ministeriale. Ciò non sarebbe corretto e non contribuirebbe a quella moralità e responsabilità delle istituzioni e dei rapporti tra le istituzioni stesse, per la quale noi repubblicani da sempre ci battiamo. Non di meno, se moralità e responsabilità delle istituzioni e dei rapporti tra esse continuassero a non essere sentite dall'opinione pubblica come effettive ed operanti, rischierebbero con esse di venir travolte la democrazia e la libertà, tanto faticosamente riconquistate dal nostro paese. Sicché, per quanto assillanti e certamente preminenti si presentino gli interrogativi che ho voluto porre, essi non investono direttamente — anche se indirettamente ne sono il cuore — la valutazione della liceità o meno del pagamento di provvigioni in contratti internazionali, con conseguente relativo trasferimento di valuta.

Emerge a tal proposito un altro aspetto, su cui pure mancano indicazioni precise: se, cioè, si possano applicare a livello di grandi accordi internazionali le disposizioni previste per negozi giuridici di più modesta entità economica e di facile individuazione operativa. Direi che il problema è duplice. Da un lato c'è l'esigenza di tutelare la vita e l'attività degli enti economici, rispetto ad inquinamenti e pressioni di ogni tipo. Dall'altro lato c'è l'esigenza di definire e regolamentare le intermediazioni su scala internazionale, anche con riferimento all'esportazione della corrispondente valuta, affinché la nostra presenza sui mercati sia disciplinata da norme meno opache ed ambigue.

Continuare a trascurare tale aspetto della realtà e della fisionomia di un mo-

dero Stato di diritto vuol dire di fatto favorire quelle aggregazioni e corporazioni, più o meno occulte, nelle quali più volte si sono riscontrate prevaricazioni di gruppi affaristici, magari dotati di protezioni politiche.

Non mancano pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, occasioni e motivi per trasferire in azione politica di riforma, di garanzia e di credibilità democratica quel che dal caso ENI-Petromin può e deve ricavarci. Considerazioni, e più ancora collocazioni politiche di altro tenore sarebbero altresì fuorvianti. Maggioranza ed opposizione, destra e sinistra, pentapartito e alternativa, non sono per noi repubblicani all'ordine del giorno di questa seduta. Il reato penale come reato individuale e soltanto tale è valore irrinunciabile della nostra idea del diritto, del nostro attaccamento alla democrazia, del nostro rispetto per qualsiasi accusato e per qualsiasi accusabile. Ecco perché — come avevo annunciato all'inizio del mio intervento — ogni parlamentare repubblicano esprimerà liberamente e serenamente il proprio convincimento in ordine ai profili di responsabilità penale sui quali il Parlamento è chiamato a pronunciarsi. Questo, e soltanto questo, ci sembra l'atteggiamento degno della responsabilità di cui siamo investiti dall'attuale tipo di procedura, senza strumentalizzazioni e senza acquiescenze, entrambe lontane dalle nostre tradizioni e comunque non utili al risanamento di questa democrazia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romano. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio del mio dire desidero portare una parola di chiarezza in ordine al comportamento della rappresentanza socialista nella Commissione parlamentare inquirente ed in particolare al momento del voto delle relazioni sulla vicenda ENI-Petromin. Ciò innanzitutto per un ossequio al Parlamento ed in secondo luogo affinché la verità venga consacrata agli atti e la stampa riporti le

notizie rispettando pienamente i fatti così come accadono ed i comportamenti così come vengono a manifestarsi.

La verità è che nella seduta in cui si votarono le relazioni dei colleghi Vitalone e Martorelli esposi una posizione che si concretizzava in una proposta. In altre parole, ritenevo opportuno, se non necessario, anche per il dovuto rispetto del Parlamento, affrontare la discussione di fronte alle Camere riunite con una semplice relazione espositiva delle attività istruttorie, ponendo così il Parlamento in seduta comune nella condizione di definire il proprio convincimento alla luce di quanto fosse scaturito dal dibattito che in esso si sarebbe svolto.

Di fronte al rigetto della mia proposta non mi restava che non partecipare al voto proprio perché l'esprimersi sulle due relazioni impediva di fatto il dispiegarsi corretto nel Parlamento stesso di quella dialettica che pure si auspicava. Non diserzione, quindi, collega Franchi, bensì partecipazione sempre attiva ai lavori della Commissione e disponibilità a favorire indagini a tutto campo, perché nessun dubbio, incertezza o ombra potesse rimanere rispetto alla vicenda ENI-Petromin.

D'altra parte, un comportamento non diretto all'accertamento della verità sarebbe stato un controsenso per un socialista, dal momento che la vicenda ENI-Petromin è nata proprio per iniziativa dei socialisti. Abbiamo quindi collaborato con i relatori e sostenuto la loro attività istruttoria, svolta peregrinando nelle diverse parti del mondo; ma quella encomiabile volontà non ha dato i risultati sperati, e questo non per mancanza di volontà o di impegno da parte della Commissione, bensì per ostacoli obiettivi, vuoi di legislazione estera vuoi di volontà politica. Certo è che non abbiamo potuto raggiungere la certezza circa i destinatari delle erogazioni — mi esprimerò in questi termini — aggiuntive rispetto a quelle dovute come corrispettivo delle forniture di petrolio effettuate in favore del nostro paese.

Non abbiamo avuto il conforto di risultati positivi in questa direzione, però i

fatti esistono. Ma quali sono questi fatti? Il contratto vantaggioso di fornitura di petrolio è pacifico, è accettato da tutti e le cifre non possono essere smentite. C'è stato un contratto, chi dice accessorio, chi dice di intermediazione o accessorio di intermediazione — poi chiarirò che c'è una contraddizione che non può consentire questa qualificazione —; c'è stato l'impegno collegato al contratto di stipula della fornitura di petrolio tra la Petromin e l'ENI che vedeva a carico dell'AGIP un sovrapprezzo complessivo di circa 200 miliardi.

Si tratta di provvigione? Si tratta di sovrapprezzo? Si tratta di spesa accessoria, come con *humor* tutto inglese l'ha definito l'ex ministro Ossola? Si tratta di spesa promozionale, come si esprime l'onorevole Andreotti? Si tratta di spesa propiziatrice, come si esprime l'ex ministro Stamatii? Di che cosa si tratta, in sostanza? Certo, il collega Vitalone non mi può contestare sul piano giuridico che non ci troviamo di fronte ad un contratto di intermediazione secondo quanto disciplinato dall'articolo 1754 del codice civile; lo dice la relazione Scardia in modo incontestabile. Si dirà che ci troviamo di fronte ad una intermediazione anomala; ma che significa intermediazione anomala? Esiste o non esiste l'intermediazione, il contratto di mediazione?

In questa circostanza ci troviamo di fronte ad un sovrapprezzo, ad un prezzo aggiuntivo, e scolasticamente dovrei dire che non può essere un contratto accessorio perché quest'ultimo è sostenuto, appoggiato e supportato dal contratto principale. Il contratto di intermediazione è un contratto propedeutico al contratto principale, precede, perché la mediazione deve essere espletata per far concludere il contratto. Se è accessorio vuol dire che è aggiuntivo e se è aggiuntivo non è mediazione e se non è mediazione è sovrapprezzo. Su questo non ci sono dubbi.

D'altra parte i colleghi che mi hanno preceduto, i relatori stessi, nel ricordare la cronistoria degli avvenimenti hanno messo in evidenza taluni punti fermi attraverso le date. La prima data significa-

tiva per l'inizio del rapporto proficuo tra la Petromin e l'ENI è quella del 16 maggio 1979 perché prima, ancorché ci siano stati tentativi da parte del presidente Mazzanti e dei nostri rappresentanti diplomatici in Arabia Saudita, non si sono avute manifestazioni positive in tale direzione. Solamente dopo le dichiarazioni del principe ereditario Fahad a Roma comincia ad apparire un orizzonte più rassicurante; e, badate bene (e questa è una circostanza che è stata subito messa in evidenza anche da parte di altri colleghi che mi hanno preceduto), il 16 maggio avviene la visita del principe ereditario Fahad, che rilascia le sue dichiarazioni di disponibilità ad esaminare la richiesta dell'AGIP, dell'ENI nei confronti della Petromin; e il 18 maggio già si ha la telefonata tra Sarchi e Mina; non sappiamo da chi dei due sia stata presa l'iniziativa, ma certamente si è avuta la telefonata.

Il 22 e 23 maggio si hanno incontri a Londra tra Sarchi e Mina, con la presenza di Greppi; e il 25 maggio — dice Sarchi, smentito da Mina (il quale poi, a Parigi, nel confronto riconoscerà parzialmente la veridicità delle dichiarazioni di Sarchi) — si sostiene sia avvenuto l'accordo tra Sarchi e Mina circa il corrispettivo (a che cosa ancora non sappiamo) del pagamento del 7 per cento aggiuntivo al prezzo stabilito o da stabilire fra le parti. Il 25 maggio, dunque, c'è l'accordo; il 28 ed il 29 maggio ci sono ancora notizie negative da Riyadh circa le prospettive della realizzazione dell'accordo.

Il 3 giugno, invece, arriva finalmente la buona notizia: Solera viene ad essere destinatario della telefonata di Taher: «Siamo disponibili a firmare il contratto». C'è la lettera di ringraziamento di Andreotti al principe Fahad del 7 giugno; il contratto viene firmato da parte italiana il 12 giugno, ed il 16 giugno da parte di Taher, in rappresentanza dell'ENI-Petromin.

Il 10 luglio — badate, colleghi: le date hanno un significato — c'è una lettera a firma di Baldassarri alla Sophilau, con la quale si dichiara che si è d'accordo nel

confermare il pagamento del corrispettivo del 7 per cento per la consulenza e l'assistenza prestata in favore dell'AGIP per la predisposizione e la stipulazione del contratto.

Il 10 luglio, contemporaneamente, Mazzanti rivolge a Stammati l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esportazione della valuta per pagare ... che cosa? La provvigione? No, abbiamo detto che non può trattarsi di provvigione. Il sovrapprezzo? Chiamiamolo sovrapprezzo; le spese prozioriatrici.

FRANCESCO ONORATO ALICI. *L'ex voto!*

DOMENICO ROMANO. C'è indubbiamente questa somma aggiuntiva che si è concordato di pagare; c'è stata questa richiesta di autorizzazione amministrativa per l'esportazione della valuta, *ergo* noi dobbiamo valutare se questi fatti sono lineari, sono limpidi, sono legittimi. Ora, signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dire subito che l'onorevole Andreotti ha detto al ministro Stammati: «bene, noi abbiamo bisogno di petrolio, ci troviamo di fronte all'emergenza energetica, si stipuli il contratto ancorché si debba pagare questa intermediazione aggiuntiva — non si dovrebbe fare — purché tutto sia fatto nel modo più limpido e solare possibile».

Il collega Vitalone direbbe «il tutto dovrebbe essere fatto con meridiana chiarezza». Scusate, nessuno può dire che da parte del ministro Stammati e di Mazzanti si sia posto in essere un comportamento limpido, lineare e solare, posto che si dà mandato a Davoli e Battisti di incontrarsi con Sarchi e Di Donna per predisporre l'istanza di autorizzazione, e stante una diversità tra le richieste contenute nell'istanza firmata da Mazzanti e il dispositivo, cioè l'autorizzazione del ministro Stammati. Non è possibile poter dichiarare che questo comportamento sia lineare, limpido, di meridiana chiarezza o luminosità. C'è tutto un operare, un organizzare il contenuto, anzi la struttura dicono i funzionari, dicono Battisti e Davoli, la struttura della istanza, quindi un con-

cepire l'organizzazione della istanza in modo da far apparire formalmente la cosa lineare e legittima. Badate bene, colleghi, che io sto parlando di linearità, di limpidezza e di legittimità, non parlo, e non a caso, di liceità. Perché dico questo?

Perché riteniamo che in questo dibattito dobbiamo dare un contributo di chiarezza e, per quanto mi riguarda, come socialista, penso che io debba dare risposta almeno a quattro interrogativi. Primo: il pagamento concordato di circa 200 miliardi oltre il prezzo pattuito per la fornitura di petrolio è un corrispettivo legittimo o è un pagamento aggiuntivo o è un sovrapprezzo? Mi pare che io abbia già dato la risposta: per me è un pagamento aggiuntivo, non è un contratto posto in essere preliminarmente al contratto principale ed essendo stato qualificato dallo stesso collega Vitalone come contratto accessorio, cioè che si poggia, si sostiene al contratto principale, è un sovrapprezzo a quello stabilito per la fornitura del petrolio.

GIANLUIGI MELEGA. Legittimo, lecito o no?

DOMENICO ROMANO. Questo attiene alla valutazione del Parlamento. Comunque, il filo logico del mio discorso intendo governarlo io, così come non tenterò di governare il tuo.

È stato limpido, solare, di meridiana chiarezza il comportamento del ministro Stammati e di Mazzanti, presidente dell'ENI, in ordine all'autorizzazione dell'esportazione di valuta in favore della società Sophilau? Ho già risposto di no.

Hanno fatto bene i socialisti ad intervenire prima, durante e dopo la stipula del contratto e a denunciare i pericoli che si manifestavano all'orizzonte con la conclusione del contratto accessorio, come amate dire voi che sostenete la tesi dell'intermediazione?

I socialisti hanno fatto bene a richiamare l'attenzione del ministro Bisaglia, attraverso l'intervento dell'onorevole Craxi? Hanno fatto bene, a mezzo dell'in-

tervento di Formica nei confronti di Stammati, a segnalare che con i proventi che sarebbero stati assicurati con il contratto accessorio, si pensava — secondo quanto dichiarato da Ortolani — di portare avanti operazioni dirette a sconvolgere il sistema editoriale italiano, ad influire nella vita interna dei partiti, a destabilizzare in definitiva la vita democratica del nostro paese?

Hanno fatto bene i socialisti a denunciare quanto stava avvenendo. Ciò nonostante, non solo il contratto principale è stato concluso — e questo è un fatto positivo —, ma è stato concluso anche l'altro contratto, quello accessorio. Per altro, quest'ultimo — questo è un fatto che è sfuggito un po' a tutti — è stato realizzato in un momento in cui il Governo era in crisi: c'erano state le elezioni dei primi di giugno 1979; subito dopo vi erano state le dimissioni del governo Andreotti; il ministro Stammati, però, anche se dimissionario, va avanti nonostante le sollecitazioni che gli provenivano da tutti: da Piccoli, da Bisaglia, da Formica.

Si aveva urgenza. Perché? Esisteva il pericolo che le scuole rimanessero chiuse; esisteva il pericolo dell'emergenza energetica, che ormai era un fatto acquisito alla coscienza di tutti, ergo bisognava concludere speditamente? O c'erano altre ragioni che imponevano tanta speditezza? Si dice che a tanto si è dovuto arrivare con tempestività perché altrimenti non si sarebbe arrivati all'esecuzione del contratto: può darsi.

Devo dire che, dalla lettura degli atti e dall'andamento del dibattito, in Commissione prima e in Assemblea poi, in me persistono alcuni dubbi sul fatto che parte di quel 7 per cento potesse rimanere in Arabia Saudita.

Esiste tutta una letteratura e tutti i giornali di portata nazionale parlano di coloro che sostengono che il sovrapprezzo non si deve pagare e che si è ingenui a farlo; e di coloro che sostengono che non si devono pagare non le intermediazioni (che sono una cosa legittima, liberalizzata da tutti gli ordinamenti nazionali e internazionali) ma le tangenti, che sono altra

cosa. Le intermediazioni, lo ripeto, sono una cosa legittima, sono le tangenti che sfuggono a qualunque disciplina nazionale e internazionale e quindi configurano un reato. Può darsi, perché no? Gli arabi sono levantini e può darsi — anzi tutti ormai dicono — che con loro si tratti soltanto pagando un sovrapprezzo, perché altrimenti non si concludono affari.

Ma, se fosse stato così, io chiedo perché mai Andreotti, con la sua esperienza, e Stammati, con la sua esperienza di ex capo di gabinetto, di vicedirettore generale del commercio estero, di ragioniere generale dello Stato, non abbiano colto la possibilità di ricorrere al segreto di Stato per una ragione economica così consistente e significativa. Come ci ha detto Martorelli, ad esempio, per l'università di Riyadh è stato necessario ad un certo momento non pagare una intermediazione ma un sovrapprezzo. E il Governo ha posto il segreto di Stato. Ma anche in quella circostanza il Presidente del Consiglio poteva dire benissimo in Consiglio dei ministri: abbiamo stipulato un contratto vantaggiosissimo per il nostro paese, non vi sono in modo assoluto pericoli di inquinamento del mondo politico e amministrativo italiano, me ne assumo la responsabilità, le cose sono state fatte con il massimo di pulizia e di correttezza.

Ma questo non è stato fatto e anzi dalle dichiarazioni dell'allora Presidente del Consiglio Andreotti (e oggi ministro degli esteri) si ricava qualcosa di più, cioè che si ha, se non la certezza, l'avvisaglia che taluno abbia ricavato benefici dal rientro, almeno in Svizzera, di questi fondi collegati al sovrapprezzo (o tangente che sia). E quindi si pensava di far luce, si annunciava che si sarebbe fatta luce. Invece luce non si è fatta e ci troviamo di fronte a questa incertezza circa gli eventuali destinatari. E non solo quelli italiani, perché non sappiamo neppure quali siano stati gli eventuali destinatari arabi. Sappiamo solo che esistono questi conti in Svizzera.

Dico di più: devo dare atto al collega Vitalone (e mi dispiace che non sia presente) della sua onestà intellettuale. Mi

chiedo però: quel balletto dei depositi svizzeri, quei trasferimenti da una banca ad un'altra e ad un'altra ancora, che scopo avrebbero avuto, se i destinatari fossero stati solamente gli arabi? Che interesse potevano avere gli arabi ad organizzare tutto quel balletto? A mio avviso nessun interesse. Può darsi allora che vi siano interessi che sono non soltanto arabi.

Debbo dire anche, non condividendo le relazioni dei colleghi Martorelli e Franchi, che, da vecchio avvocato di provincia, alla deposizione di Giordano non credo affatto. O meglio, credo alla rappresentazione che è stata data dei fatti, cioè a quella relativa ai fondi che dall'Austria sarebbero arrivati all'Acqua Marcia, mentre non credo al fatto che questi fondi siano collegati alla vicenda della provvigione in favore della Sophilau.

Ritengo, invece, in base a quel fiuto che contraddistingue chi, come me, è abituato ai processi (subito uno si accorge che una certa mossa è fatta per deviare le indagini)... Si è giunti perfino agli anonimi, che sono pervenuti alla Commissione inquirente e c'è un ambiente torbido che opera intorno a questa vicenda ENI-Petromin, che rattrista, che sgomenta, che preoccupa, che allarma. Ad un certo momento spunta questo Giordano che — così — viene folgorato da un suo scrupolo e si rivolge al collega Vitalone per dire: «Io sono qui a dare elementi di giudizio per fare chiarezza sui fondi ENI-Petromin rientrati in Italia». E poi? E poi non si ha nulla, perché non si raggiunge la certezza che questi fondi, giunti all'Acqua Marcia per acquistare azioni, siano provenienti dai fondi svizzeri della Sophilau.

Mah! Lasciamo stare, i tentativi di distorsione della verità in questo processo sono stati molteplici...

EUGENIO PEGGIO. Può appartenere ad altra partita di petrolio, quella faccenda.

DOMENICO ROMANO. Non lo so, io non ho dimestichezza con questo mondo, non

ho dimestichezza con tutta questa pletora di società finanziarie.

EUGENIO PEGGIO. Lo dico non a caso.

DOMENICO ROMANO. Concordo con il collega Franchi: sarà pure necessario che un giorno il Parlamento legiferi per disciplinare diversamente questi nostri enti di Stato. Oggi abbiamo l'ENI-Petromin, domani forse avremo...

GIACOMO MANCINI. Su questo ci puoi giurare, soprattutto dopo quello che sta avvenendo al Senato sull'IRI.

DOMENICO ROMANO. Sull'IRI? Conosco l'amarezza che anima le dichiarazioni del collega onorevole Mancini. Credo a tanta amarezza, però dovrà venire pure un giorno... C'è una situazione di società finanziarie che è opportuno che lavorino e lavorino bene, ma l'esecutivo — non dico il Parlamento — deve essere in grado di seguire, di controllare, di vigilare ed intervenire per il bene e nell'interesse della comunità; altrimenti consentiremo la costituzione altro che di *lobbies*, ci troveremo di fronte a contropoteri con possibilità immense di condizionare le stesse istituzioni democratiche. Dobbiamo essere avvertiti di questo ed ecco perché noi oggi diciamo che, grazie anche all'azione dei socialisti, questi fatti sono venuti in evidenza attraverso l'istruttoria sull'ENI-Petromin, ed anche la P2 è stata sconfitta nel suo disegno di intervenire per governare fino a compimento la situazione, nel suo disegno di spogliare, eventualmente, i beneficiari del provvedimento di autorizzazione alle esportazioni della valuta, di dominare anche l'affare ENI-Petromin.

Questi sono i fatti ed i fatti non possono essere assolutamente debellati, né dalla capacità dialettica del collega Vitalone, né dalla intelligente costruzione difensiva della sua relazione. È un capolavoro di diligenza e di intelligenza difensiva; però l'intelligenza e la diligenza non possono mortificare i fatti per quelli che sono.

A questo punto si arresta la mia analisi. Perché? L'onorevole Franchi si domanda

quale sarà l'atteggiamento dei socialisti. I socialisti, che hanno avuto il merito di denunciare l'affare ENI-Petromin, oggi pongono in essere uno scandalo disertando la votazione sulle relazioni nella Commissione parlamentare. In Assemblée che cosa faranno i socialisti? Onorevole Franchi, noi socialisti siamo per antonomasia un partito libertario ed umanitario.

GIANLUIGI MELEGA. In questo caso non mi sembra vi sia un problema umanitario!

DOMENICO ROMANO. C'è una ragione per la quale uso questo termine. Il collega Franchi parla dei 77 anni di Stammati. Si afferma, da più parti, che non bisogna essere per il *delictis*. Noi non siamo maramaldi, non abbiamo manie vendicative; noi riteniamo che, proprio perché partito libertario, si debba consentire ai nostri parlamentari, nel momento in cui espletano la loro attività di giudici, il massimo di libertà nella determinazione del proprio giudizio. Se non facessimo questo non saremmo socialisti ortodossi. D'altra parte mi sembra che i socialisti vanno consolidando questa linea nell'ambito del Parlamento italiano.

GIANNI TAMINO. Con le richieste di fiducia!

DOMENICO ROMANO. In quella sede non operiamo come giudici, li operiamo come rappresentanti di forza politica che porta avanti i suoi obiettivi politici in collegamento con gli accordi programmatici del Governo di cui fa parte.

GIANNI TAMINO. È la valenza politica di questi giudici che conta!

DOMENICO ROMANO. Ognuno di noi, allorché deve depositare la pallina bianca o nera che sia, deve farsi il proprio esame di coscienza, deve valutare se i fatti posti in essere da Mazzanti e da Stammati, in ordine sia all'imputazione citata dal collega Martorelli, sia a quella citata dal col-

lega Franchi, abbiano costituito illecito penale oppure no. Noi abbiamo avuto l'onestà di dire che le azioni sono quelle, che i fatti sono quelli, ognuno dovrà poi trarre le proprie conclusioni. Siamo o no giudici? Noi in questo momento non siamo laici, siamo chierici, siamo cioè giudici ed in quanto tali dobbiamo essere in grado di valutare se quei fatti, relativi alla stipula del contratto accessorio ed alla concessione dell'autorizzazione amministrativa, costituiscano o meno illecito penale.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Non si può essere accusatori e giudici nello stesso tempo!

DOMENICO ROMANO. Mi sorprende il collega Franchi — avvocato anziano — quando fa queste affermazioni. Esiste anche l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato: cioè il fatto esiste, ma può non essere reato! Queste sono cose che so anch'io, e quindi le saprai sicuramente anche tu!

Esiste una tesi tendente al falso ideologico che viene portata avanti con molta dottrina da parte di taluni per cui, nel caso in specie, potremmo trovarci di fronte ad un falso innocuo per cui il fatto, ancorché falso, ancorché illegittimo, non costituisce reato. Ma questo attiene alla valutazione tecnica del fatto cui è chiamato il parlamentare che viene convocato in riunioni come questa per decidere se il fatto possa rappresentare un reato oppure no, cioè se l'indiziato debba andare davanti alla Corte costituzionale oppure no.

Con tutta coscienza, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, debbo dire che ci troviamo veramente di fronte ad una situazione amara. Dal 1979 siamo giunti fino al 1985, e a tutt'oggi tutti gli interessati (non gli indiziati, poiché costoro, sul piano tecnico-giuridico, avrebbero una qualificazione ben specifica e ben disciplinata) non hanno avuto nessuna veste. Mi chiedo che valore avranno domani tutte queste carte, tutti questi interrogatori che hanno visto impegnati i

nostri relatori ed i nostri rappresentanti presso la Commissione inquirente.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Questo chiedilo al presidente Reggiani. Senti che cosa ti dice.

DOMENICO ROMANO. Questi personaggi sono stati interrogati come indiziati di reato o come testimoni? Non lo sappiamo! Io, per la verità, fin dalla mia partecipazione alla Commissione parlamentare, ebbi a rilevare questo fatto, perché purtroppo le indagini della nostra Commissione hanno spaziato in ogni direzione senza individuare il soggetto, il fatto, la norma che il fatto avrebbe violato.

A parte la volontà dei singoli, è la normativa, caro Franchi, che deve cambiare!

PRESIDENTE. Onorevole Romano, il tempo a sua disposizione è scaduto.

DOMENICO ROMANO. Concludo, onorevole Presidente.

Dunque, a mio avviso, è necessaria una riforma seria della Commissione inquirente. Non è possibile nemmeno per noi offrire il nostro contributo ai lavori della Commissione nel modo più appropriato, quando esistono membri della Commissione che fanno parte di altre tre Commissioni, essendo impegnati in mille vicende della vita parlamentare; tra l'altro non abbiamo una organizzazione burocratica adeguata e non abbiamo una disciplina alla quale correlare le nostre azioni. Di conseguenza si impone una normativa diversa per mettere in condizione la giustizia politica — che ritengo debba continuare ad esistere — di poter essere veramente giustizia. Ma per poter far questo bisogna riformare la Commissione inquirente nel modo più illuminato e più intelligente possibile.

A conclusione di questo mio intervento voglio dire che numerosi elementi di chiarezza sono stati portati nell'ambito di questo dibattito da parte socialista. I parlamentari socialisti sono pienamente liberi di pervenire alle proprie conclusioni,

esprimendo il loro voto secondo quella tradizione che va sempre più consolidandosi e che è in piena armonia con i principi del socialismo libertario a cui noi ricollegiamo la nostra permanente esistenza.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. E la testa di Mazzanti dove la metti?

DOMENICO ROMANO. Dove la magistratura ritiene di poterla mettere!

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, la prego!

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Mi perdoni, ma è rimasto questo piccolo particolare! Loro hanno chiesto la testa di Mazzanti e l'hanno anche avuta!

DOMENICO ROMANO. La magistratura ordinaria può fare quello che crede.

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Ora gli dovete ridare il posto!

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, non mi costringa a richiamarla un'altra volta! Sarei molto spiacente, anche perché lei è relatore di minoranza: che senso avrebbe se dovessi richiamarla all'ordine?

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Mi dispiace solo per Mazzanti!

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che intervengono che in questa sede — lo dico anche a lei, onorevole Romano — che non è questione di essere libertari o meno. Qui ognuno è libero di essere se stesso, in quanto la sede è tale per cui ogni parlamentare risponde di sé, ed i gruppi hanno solo una funzione: la funzione di organizzare i lavori del Parlamento in seduta comune, niente altro! Questo è bene non dimenticarlo.

DOMENICO ROMANO. Siamo nel tempio delle libertà. La ringrazio comunque della lezione.

PRESIDENTE. No, sono io che devo ricordarlo, perché credo che non osservare questa norma significhi in qualche modo contravvenire alle norme stabilite dalla Costituzione.

FRANCO FRANCHI, Relatore di minoranza. Mazzanti ci chiederà i danni?

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, ancora lei! Si vuol far richiamare?

È iscritto a parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, colleghi, credo che su questo argomento ormai molti degli interventi abbiano fatto chiarezza, sulla presenza non solo di ragionevoli dubbi, ma anche di accertati fatti che mettono automaticamente in discussione la soluzione prospettata dalla relazione del senatore Vitalone. Poiché come gruppo di democrazia proletaria non abbiamo potuto seguire tutti i lavori che si sono svolti alla Commissione «inquirente» in questi anni, perché non eravamo presenti, non interverrò in maniera puntuale su tutti gli aspetti che sono riportati nelle relazioni e nei documenti allegati; anche perché ormai i parlamentari che sono intervenuti hanno continuamente citato questi dati e hanno continuamente ribadito i punti salienti di questi dati.

Io cercherò, di basarmi più sul rigore logico che su continui richiami di natura giuridica (che oltretutto, vorrei sottolineare, non sempre mi sembrano pertinenti, perché come Parlamento in seduta comune non siamo qui a decidere della colpevolezza, come sembrava far credere il collega Romano: siamo qui a decidere se dobbiamo rinviare o meno davanti al giudice naturale — in questo caso la Corte costituzionale — dei ministri o un ministro che ha operato in un certo modo, di esaminare se debba avvenire o meno il rinvio davanti alla Corte costituzionale di ministri e laici).

Da parte del Parlamento deve esserci non necessariamente ed esclusivamente la certezza di colpevolezza, ma sufficienti

valutazioni che portino a ritenere che debbano essere chiariti comportamenti che risultano in qualche modo illeciti. Ed il fatto che questi comportamenti illeciti sono stati messi in atto non lo nega neppure la relazione della maggioranza, neppure la relazione del senatore Vitalone. Ci sono fatti che da anni non trovano una risposta e che purtroppo, per l'esperienza che abbiamo acquisito in questi anni, una risposta non la troveranno, ma che comunque rimangono come domande precise, alle quali sia i relatori sia i colleghi intervenuti in precedenza hanno cercato di dare una risposta.

Io vorrei richiamare alcuni di questi fatti e cercare di valutare, insieme con i colleghi, se non sia rilevante cercare di dare adeguate risposte a questi fatti e se essi non siano rilevanti oltre che dal punto di vista politico — su cui mi pare che non ci siano dubbi — anche dal punto di vista penale.

Anzitutto si è parlato di intermediazione; alcuni hanno negato che si trattasse di intermediazione, ma comunque sta di fatto che 17 milioni di dollari sono stati versati dall'ENI: questi 17 milioni di dollari che fine hanno fatto? Perché, se si trattava di un'operazione lecita, non si è riusciti a venirne completamente a capo? Perché, se si trattava di un'operazione lecita, non siamo riusciti a capire nelle tasche di chi siano andati questi soldi?

EUGENIO PEGGIO. Sono ancora nelle banche, questa è la verità!

GIANNI TAMINO. Probabilmente, sono ancora nelle banche! Evidentemente qualcuno, con certe dichiarazioni e sollevando certi problemi, ha rotto le uova nel paniere ed ha impedito la prosecuzione a destinazione dei soldi versati. Forse la destinazione avrebbe potuto essere raggiunta se probabilmente, secondo la logica ormai consolidata nel nostro sistema politico, vi fosse stato un accordo sull'esatta spartizione fra gruppi politici e correnti (spartizione che ha trovato difficoltà, anche se ha avuto autorevoli mediatori in questa direzione).

A questo punto sorge un'altra domanda: è del tutto casuale, del tutto irrilevante, che l'ombra della P2 copra completamente questo scandalo e questi fatti? È del tutto casuale ed irrilevante che si tratti di un ministro «piduista», che documenti importanti siano stati trovati nella villa di Gelli, che in questi documenti ci siano dati ben precisi, che uno dei documenti — il famoso diario di Stammati — sia riconosciuto come veritiero da colui che l'ha redatto, che i fatti contenuti nel diario di Stammati trovino notevole corrispondenza con quel documento, cosiddetto anonimo, ugualmente ritrovato nella villa di Gelli e che solleva precise accuse? Qual era l'interesse di Gelli, perché Gelli aveva questi documenti?

Credo che questa Assemblea abbia avuto più volte modo di discutere della P2 e degli interessi di Gelli, sia nel campo delle intermediazioni finanziarie, sia nel campo delle manipolazioni politiche. In questo caso, in questi episodi, noi abbiamo sia manovre di natura finanziaria, sia intendimenti ben chiari di operazioni politiche precise, tese a sovvertire la corretta dialettica politica nel nostro paese. Su questo mi pare che, tutto sommato, non ci siano neppure grandi obiezioni, perché non sembra essere messo in discussione che quello fosse l'obiettivo di Gelli.

Ma è pensabile che in un giro di questo tipo, con tutti questi milioni di dollari, con la presenza di Licio Gelli e con un ruolo preciso della P2, non si possa supporre — come la relazione del senatore Vitalone ci fa credere — nessun tipo di illecito che richieda precisi accertamenti da parte di un giudice, per verificare i reati di natura penale che possono configurarsi in questi fatti?

Io non credo che ci siano persone in quest'aula che non ricordano i motivi che hanno portato il collega Formica a sollevare il caso; non credo che qualcuno abbia dimenticato quanto contengono i documenti che hanno formato oggetto di discussione in sede di Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa. Nel documento cosiddetto anonimo trovato

nella villa di Gelli, che tuttavia ha precisi riscontri nel diario Stammati, si afferma ad esempio che «di quel 7 per cento solo il 2,70 per cento sarebbe andato in Arabia Saudita, mentre il rimanente 4,30 per cento sarebbe stato ritornato in Italia — e questo compito sarebbe stato assolto dalla società panamense — ma depositato in Lussemburgo a disposizione, e per essere ripartito tra Mazzanti, Di Donna, Fiorini, Andreotti, Craxi, Signorile, Formica, un certo Vanoni e un non identificato signor Mach».

Può darsi che in questo documento anonimo si mescoli il vero con il falso; sappiamo anzi che è classico delle ragnatele della P2 di Gelli mescolare il vero con il falso. Ma da questo ad affermare che è tutto falso, che non c'è motivo di ritenere che all'interno di queste affermazioni vi siano fatti da appurare, molto ce ne corre.

Non solo. Che questo sia il vero problema lo possiamo riscontrare sia dalle dichiarazioni allora fatte da Formica, sia dalla rilettura di passi del diario Stammati, là dove si ricorda che Mazzanti dichiarò che non c'erano interessi italiani coinvolti nel caso; «solo un certo Mach.. ha cercato di inserirsi; ma il vero pericolo è Di Donna, che è vicino a Formica e a Craxi e che tenta di scalarlo. Insomma è una bega incrociata fra socialisti: Mazzanti è l'uomo di Signorile, Di Donna è l'uomo di Craxi (o forse di Formica)».

Queste cose sono note a tutti; questo tipo di logiche è ben noto a coloro che si sono occupati di questi fatti, riportati ampiamente dalla stampa. Anche la gente comune ha cominciato a farsi un'opinione su questo problema. Meno noto, forse, in tutto questo è il ruolo di mediazione che ha avuto Gelli, così come i suoi tentativi di arrivare ad accordi, di mediare (anche se dagli interrogatori questo, ovviamente, non risulta confermato) tra Craxi e Andreotti, di ricomporre la logica di spartizione partitocratica e correntizia dei soldi che dovevano ritornare in Italia.

Ma quando Formica e Piccoli chiedono chiarimenti, perché mai Stammati si con-

siglia con Andreotti? Perché Formica e lo stesso Stammati parlano di pressioni di Andreotti? Qual è il vero ruolo di Andreotti in tutta questa vicenda? Ovviamente nella logica assolutoria della relazione del senatore Vitalone il ruolo di Andreotti risulta molto limpido. Nella relazione di minoranza del senatore Martorelli si adombrano responsabilità di natura puramente politica dell'onorevole Andreotti, allora Presidente del Consiglio.

Ma siamo veramente certi che Stammati è il vero ed unico responsabile di falsità ideologica in questa operazione? O non è Stammati in qualche modo ricattato e ricattabile, e da Gelli e da altri personaggi politici? È lo stesso diario di Stammati che registra con grande sollievo la conferma dello stesso Stammati come ministro. A chi dovevano andare realmente i finanziamenti complessivi, a quali partiti, a quali correnti, a quali centri di potere e di pressione nella opinione pubblica, per modificare l'assetto territoriale di quali giornali? Sono tutte cose che ci dobbiamo chiedere e che, pur se non hanno trovato nelle indagini una risposta, non eliminano la constatazione che il problema ed i fatti ad esso legati restano e rispondono a logiche che abbiamo più volte verificato, anche in altri episodi di grave tentativo di inquinamento della vita politica in Italia, in altri episodi con riferimento ai quali la P2 aveva un ruolo molto importante, in altri episodi nei quali l'onorevole Andreotti era in qualche modo chiamato in causa.

È vero, l'onorevole Andreotti può vantarsi di essere l'uomo più indiziato dell'«Inquirente» ed anche quello che si è sempre tirato fuori, non so dire se con onore o meno poiché questo lo lascio giudicare agli altri; devo sottolineare però che le accuse reiterate, il fatto che in tutti gli scandali politici l'onorevole Andreotti risulti coinvolto, anche se ciò non significa evidentemente una sicura partecipazione, lasciano di certo di più che una ombra di dubbio, lasciano comunque il sospetto (come recentemente è avvenuto) che vi sia una logica di ricatti incrociati,

tra partiti e tra correnti all'interno degli stessi, che portano a situazioni tali per cui nulla di quanto sta alla base di tali episodi deve venire alla luce. Infatti, se viene alla luce anche un solo episodio, nella sua incertezza e chiarezza, per una reazione a catena della logica dei ricatti incrociati e dei vari collegamenti, nelle situazioni di abuso nell'uso dei fondi pubblici, nei tentativi di inquinamento della vita pubblica, nella logica di concatenazione, vengono fuori anche i responsabili e le finalità di tutti gli altri episodi. È una constatazione amara che facciamo, in tal senso, ed è una constatazione che ci porta a dire che aveva fondati motivi l'onorevole Formica di parlare di «repubblica delle banane», con riferimento all'episodio in questione.

D'altra parte, non si tratta soltanto di episodi da repubblica delle banane ma di episodi che continuano a verificarsi perché, sempre a distanza di vari anni dai fatti, ci troviamo a discutere e ci troviamo di fronte a soluzioni di comodo e ad insabbiamenti. La verità non viene a galla salvo lasciare, in qualche raro caso, nella rete i pesci più piccoli, comunque sicuramente garantiti dal subire gravi danni in cambio del loro silenzio o di un loro atteggiamento di omertà nei confronti dei pesci più grandi.

Anche in questo caso si adombra tale soluzione. Non si esclude, nella relazione del senatore Vitalone, che esistano illeciti, ma questi si attribuiscono, se vi sono, esclusivamente ai cosiddetti «laici» e quindi si propone che, per essi soli, il giudizio sia devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria, salvando sempre e comunque gli uomini politici, coloro che hanno gestito il potere in questi anni. Ma è proprio questo proseguire in una logica di ricatti incrociati che rischia non soltanto di compromettere la situazione attuale ma di proiettarsi con ombre molto pericolose nella vita futura del paese.

Abbiamo assistito, in questi ultimi giorni, a chiari segni di sfaldamento della maggioranza di Governo. Abbiamo visto precisi segni di natura ricattatoria nel modo di comportarsi di esponenti della

maggioranza, e ciò in concomitanza con importanti decisioni che il Parlamento doveva assumere. Siamo in presenza di una situazione grave, che ha portato il Presidente del Consiglio a riferire della situazione al Presidente della Repubblica, e siamo ancora in attesa di sapere che cosa quest'ultimo abbia detto...

EUGENIO PEGGIO. Lo ha incoraggiato a proseguire...!

GIANNI TAMINO. Siamo nel cosiddetto semestre bianco, siamo nel periodo di grandi manovre, in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica per i prossimi sette anni. Ora, a che cosa può portare la logica, continuamente perseguita, del ricatto incrociato, il sistema dell'omertà incrociata, e quali sono le logiche di spartizione del potere che saranno prospettate in futuro come conseguenza anche di patti che probabilmente passano al di sopra delle decisioni del Parlamento, in rapporto alla scelta che verrà compiuta nei riguardi dell'episodio denominato «ENI-Petromin»? Noi di democrazia proletaria crediamo che questo sia uno scandalo tipico di un sistema di potere basato di fatto su finanziamenti occulti ai partiti, alle correnti, ai centri di potere: e questo caso, come molti altri, vede sempre presente l'abile regia della P2.

Sicuramente — lo ripeto — 17 milioni di dollari sono stati versati, come tangente e non come intermediazione, dall'ENI, non tanto e non soltanto per ottenere petrolio a buon prezzo, quanto per garantire il finanziamento di settori, correnti di partito, importanti gruppi che condizionano l'opinione nel nostro paese. Tutta l'operazione è avvenuta comunque — lo si evince dai documenti che sono a disposizione dei parlamentari — con la copertura e l'autorizzazione di esponenti di Governo e di dirigenti dell'ENI: alcuni di quegli esponenti di Governo e di quei dirigenti dell'ENI forse più per costrizione che per libera scelta; e forse saranno proprio loro a risultare più indiziati di altri! Ma sicuramente c'è chi ha

utilizzato a proprio fine — non forse per illeciti penali ma certamente per illeciti politici, per obiettivi di trasformazione del tutto illeciti della vita politica del nostro paese — c'è chi ha cercato di utilizzare l'episodio e di inserirsi in vista di tali obiettivi, anche se probabilmente non sarà su queste persone che saremo chiamati a pronunziarci.

Noi di democrazia proletaria, di fronte a questi fatti, chiediamo che il caso non venga archiviato e che, con la messa in stato d'accusa dinanzi alla Corte costituzionale di ministri e «laici», si eviti un ennesimo insabbiamento, una ennesima applicazione della pratica della copertura, dell'omertà, dei ricatti incrociati. Quella pratica che — per dirla con l'onorevole Formica — fa diventare l'Italia, in modo estremamente pericoloso, una «repubblica delle banane».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

GIANNI TAMINO. Noi voteremo perché questo non avvenga e ci auguriamo che, all'interno di questa Assemblea, la logica della divisione in centri di potere legati alle direzioni dei partiti ed alle logiche esterne ai partiti che hanno condizionato la vita pubblica nel nostro paese non abbia più possibilità di essere egemone e si possa finalmente aprire, almeno in questo caso, una finestra e cominciare così a vedere una parte della verità che sta dietro a fatti gravissimi che hanno contaminato la vita politica italiana in questi ultimi anni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi, credo sia convinzione comune che i discorsi pronunciati in queste occasioni siano essenzialmente esercitazioni accademiche.

Non credo esista alcun tribunale in cui i giurati possono essere tranquillamente assenti mentre si svolge il dibattimento per

poi entrare alla fine e prendere le loro decisioni. Dico questo perché sappiamo tutti — ed è inutile illuderci — che le decisioni sono state già prese ed i giochi tutti fatti. Quanto affermiamo in questa sede, quindi, può essere giusto l'occasione per una — se vogliamo — esercitazione di comprensione di quanto sta accadendo e mettere — per quel che può essere utile — nero su bianco nel resoconto stenografico il pensiero di ciascuno di noi in proposito.

Contrariamente ai gialli di buona memoria e di buon autore, in questo si sa già fin dall'inizio che si arriverà alla conclusione senza, non dico trovare, ma neppure individuare il colpevole. Proverò allora, come deputato di opposizione, ad ipotizzare che questo possa non avvenire e cercherò di dare, in termini di informazione e di giudizio politico, un quadro di quanto è avvenuto, giacché i relatori per la maggioranza e di minoranza hanno letteralmente taciuto alcuni dati di fatto di notevole importanza che certamente rendono particolarmente gravi da questo punto di vista e non più risibili le dichiarazioni rese stamane, ad esempio, dal collega senatore Vitalone, secondo il quale negli atti istruttori non vi è traccia di nulla e a nulla si può fare ricorso per indicare una ragionevole presunzione indiziaria a carico del ministro e degli imputati «laici».

Vorrei ora esaminare alcuni aspetti episodici per dimostrare come accada veramente quanto ricordava questa mattina il collega Franchi, che cioè si mostra in quest'aula un bicchiere e qualcuno afferma che si tratta di un foglio di carta. Dopo di che la soglia della discussione logica ovviamente si ferma. Ricorderò in proposito una citazione del collega Vitalone per dimostrare — domani sarà disponibile il resoconto stenografico — che è un falso.

Il collega Vitalone ha affermato questa mattina, ad esempio, che non vi è alcuna dichiarazione di parte saudita secondo cui i denari sarebbero venuti in Italia.

Io per provare quanto testè detto ricordo ai colleghi e al collega Vitalone in modo particolare che non mi pare di

averla riscontrata nello stampato, ma certamente c'è negli *Atti parlamentari* che ho cercato con una certa dose di diligenza di leggere prima che venissero stampati, una dichiarazione di Taher, vale a dire del presidente della Petromin, e cioè il personaggio-chiave di parte saudita di questa vicenda, che testualmente dice — riporto la frase nella versione fornita dall'ambasciata italiana alla Commissione — : «L'agitazione politica in corso in Italia è causata dall'ENI che si è accordato con una società panamense stabilendo che il denaro versato, in base all'accordo, sarebbe stato poi consegnato a personalità politiche italiane, del partito democristiano o di altri partiti».

Questa è una dichiarazione pubblica, ufficiale, di Taher che dice dove è secondo lui finita per intero la tangente — e cioè nel nostro paese — anche se noi su questa totalità esprimiamo il beneficio del dubbio. Ecco il caso del bicchiere e del foglio di carta.

Partendo dal fatto che dei circa 900 colleghi parlamentari che domani deporanno le palline nell'urna sono stati presenti durante l'intera giornata, non soltanto in questo momento, meno di cento...

PIERLUIGI ONORATO. C'è il *turn-over*.

GIANLUIGI MELEGA. Normalmente la presenza si è aggirata intorno ai ventitrenta parlamentari e certamente non siamo giunti a cento.

Di questo fatto, signor Presidente, non resta traccia minima in questo corpo giudicante e ai colleghi che parlano tanto dei nostri problemi di coscienza e del fatto che noi siamo giudici, eccetera, vorrei chiedere come fanno a mentire a loro stessi e a raccontarsi queste favole.

Non siamo di fronte ad un organo giudicante, noi non facciamo parte di un organo di questa natura, ma facciamo parte di una congrega che già conosce che cosa c'è alle spalle di tutta questa vicenda, che ha già deciso come ripartirsi i denari sporchi e loschi di questa storia e che vuole andare fino in fondo ad essa.

È incredibile che si continui, da parte di alcuni parlamentari, a dire che ci troviamo di fronte ad un momento solenne dell'amministrazione della giustizia politica. Questa è una frottola al quadrato, l'abbiamo già constatato in altri momenti, ed è una frottola che consente di perpetrare in quest'aula dei falsi, di dire il falso addirittura nella veste di relatore.

Signor Presidente, ho soltanto citato un caso, ma ce ne sarebbero altri da ricordare. Premesse le cose dette a beneficio dei colleghi presenti, ai quali va il mio ringraziamento, ma soprattutto per consentire ai non presenti l'opportunità di leggere il resoconto stenografico, proviamo a fornire un quadro di quello che è successo per capire poi le conclusioni alle quali si vuole arrivare, partendo dagli atti istruttori, dai fatti e dalla situazione politica in cui i fatti si inserivano.

La situazione politica del 1979 era molto particolare e diversa da quella attuale in cui si danno giudizi politici. Nel 1979 si intersecano due grandi aspetti, diciamo così, della realtà italiana: i partiti politici maggiori non sono più in grado di finanziare se stessi attraverso forme lecite, e questa è la prima grande vicenda; la seconda è che la P2 sta toccando il suo massimo vertice di attività. Questi due momenti della realtà italiana, come ho detto, si incrociano e si tengono nello scandalo ENI-Petromin; lo scandalo ENI-Petromin nasce dalla possibilità che i gestori della P2 vedono di adoperare quella vicenda per dare ai partiti politici di governo quanto serve per finanziare se stessi e per controllare l'opinione pubblica, che potrebbe da un momento all'altro, attraverso organi di Stato indipendenti, diventare incontrollabile. Ecco il quadro in cui nasce la vicenda ENI-Petromin. Ed allora spazziamo via, una volta per tutte (ma anche questo è un sogno!), l'argomento che questa tangente sia giustificata dal lavoro di mediazione, o di intermediazione, o come volete chiamarlo...

MASSIMO TEODORI. Brokeraggio, dice il senatore Vitalone, brokeraggio ad alto livello!

GIANLUIGI MELEGA. ... di brokeraggio da parte della Sophilau. Non esiste nella storia dei contratti petroliferi una tangente del 7 per cento; questo è il problema. Come si dice in gergo, ho detto queste cose perché mi tiravano a dirle sia il collega Vitalone sia il collega Lapenta. Il problema non è se ci fosse o non ci fosse una tangente, se ci fosse o non ci fosse un compenso di intermediazione; il punto è che la quantità era esorbitante. Se la cifra fosse stata nell'ordine del 2,5 o del 3 per cento, probabilmente non sarebbe successo niente. Ed infatti i politici italiani che erano a stretto contatto con questa vicenda cominciano ad allarmarsi, a fare scandalo, quando diventa nota, la quantità della tangente non la sua esistenza.

Allora, signor Presidente, colleghi, anche di questo io continuerò a sentir parlare; magari interromperò qualche altra volta, facendo un gesto che è insieme di scortesia ma anche di attenzione; interromperò quando sentirò dire che queste cose si facevano: no, non si facevano; non c'era mai stata una tangente del 7 per cento in questo tipo di vicenda. C'è una tangente del 7 per cento appunto perché la P2 cerca di utilizzare questo strumento per fornirsi di fondi da distribuire anche a se stessa, ma soprattutto ai partiti di governo. Questo è il quadro.

Poco conta che siano in disaccordo Formica ed Ortolani sul contenuto dei loro colloqui, perché il fatto che il colloquio riguardasse quell'argomento è riconosciuto da tutti e due; tutti e due dicono che vanno a discutere di quel che si può fare con il petrolio, di quel che si può fare con quanto ritorna in Italia, e così via. Questo era il tema del colloquio tra Formica ed Ortolani. Ricordiamoci allora che ruolo giocavano in quel momento i due personaggi dal cui contatto nasce lo scontro da cui sorge lo scandalo. Formica era il segretario amministrativo del partito socialista, il partito guidato da Bettino Craxi, in quel momento in rotta di collisione con Giulio Andreotti; e Giulio Andreotti era il capo di un Governo che godeva, sostanzialmente, dell'astensione

del partito comunista. Questi erano gli uomini che si confrontavano nel 1979; e Bettino Craxi in modo particolare nel 1979 temeva di essere aggredito alle spalle (si fa per dire) nel proprio partito da colui che allora era vicesegretario del partito, Claudio Signorile, che aveva un disegno di vicinanza, diciamo così, al partito comunista.

Questo è il quadro politico di allora. In che modo la P2 si inserisce in questo quadro politico? Mi limito a sintetizzare, attraverso il solo elemento principale manifestato da Gelli, qual era il disegno politico manifestato appunto da Gelli pubblicamente e portato avanti da Ortolani: era quello di far incontrare Craxi e Andreotti. Quello è ciò che voleva la P2 nel 1979. Diceva Ortolani a Formica: «qui bisogna che Craxi la smetta di porre un veto nei confronti di Andreotti e viceversa, bisogna arrivare ad un accordo tra costoro». Ed è in questo quadro che si pensa all'intervento sui giornali dell'ex impero Monti. E l'ENI-Petromin doveva fornire i denari proprio per questo. Ed è per questo che intorno a Stammati, per ragioni che altrimenti non si capirebbero, vengono a piazzarsi gli uomini della P2 del gruppo Rizzoli. Perché forse voi vi siete dimenticati che...

MASSIMO TEODORI. Che gli prestano Davoli per questo!

GIANLUIGI MELEGA. Appunto, Davoli e Battisti vengono prestati materialmente come funzionari del gruppo Rizzoli a Stammati per il suo lavoro al Ministero. Se non si ha presente questo quadro non si può poi comprendere che cosa succede successivamente dal punto di vista politico. La situazione non procede sul piano dell'incontro politico con la velocità con cui invece va avanti, una volta messo in essere, il contratto di fornitura di petrolio, e da questa discronia, dal fatto che il contratto della fornitura del petrolio va avanti più velocemente, perché ormai è fissato, mentre l'incontro politico tra Craxi e Andreotti non matura, si arriverà appunto al Governo Cossiga, che è ancora

una continuazione del tipo di maggioranze politiche portate avanti da Andreotti, o per lo meno è solo parzialmente diverso. Quindi lo scontro avviene su questo, ed è per questo che lo portano avanti Formica e Di Donna, da una parte, che sono in quel momento gli uomini del partito socialista di Craxi e che denunciano che si stanno pagando tangenti su cui loro non hanno nessun tipo di controllo e che non si sa dove vanno a finire se non che vanno a finire in una certa operazione, per lo meno in parte, di normalizzazione della stampa italiana.

Il lavoro della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa (e a questo proposito, signor presidente della Commissione e signor Presidente della Camera, non posso non rilevare in questa occasione come a mio avviso nuoccia al lavoro della Commissione stessa in questa legislatura, non nella precedente, il fatto che di essa non faccia parte nemmeno un commissario radicale, e credo che anche questo vada messo a verbale) si svolge quindi a partire dal 1979 — sappiamo che non è in quel momento che la Commissione comincia, ma l'acquisizione di documenti risale a quel periodo — su una realtà cangiante, su una realtà politica in continua evoluzione, che registra anche alcuni cambiamenti molto importanti perché capovolgono completamente i rapporti politici. Ne cito soltanto due: l'allontanamento di Mazzanti e il fulmineo allontanamento del successore di Mazzanti, Egidi, che resta per pochissimo, dopo una designazione alla presidenza dell'ENI. Si ha l'impressione, almeno io ho l'impressione che resti quel tanto che gli basta per aprire due o tre cassette, vedere quel che c'è dentro, dire che non è d'accordo ed essere messo da parte; perché non c'è mai stata motivazione della nomina e dell'allontanamento di Egidi a presidente dell'ENI.

Ma, subito dopo, chi va al potere all'ENI è il duo Grandi (democristiano) e Di Donna (socialista); lì comincia il primo ricompattamento e noi non possiamo dimenticare che, se c'è un centro sicuro di potere in Italia che sa dove sono andate le

tangenti, è l'ENI perché, anche qui, signor presidente della Commissione per i procedimenti d'accusa e colleghi deputati, non è che possiate continuamente credere di darla a bere a tutti e sempre, quando venite a raccontare che all'ENI non sanno dove va una tangente di 210 miliardi! Voglio dire che quando qualcuno si appresta a pagare una tangente di 210 miliardi per mandare a buon fine un affare, non è che non sappia a chi vanno, questi 210 miliardi, e quindi all'ENI sanno benissimo chi sono i destinatari, i beneficiari; tanto che quando la questione salta, da parte democristiana e da parte socialista (ma ora, da parte socialista di potere, vogliamo dire, ora è Di Donna che entra in azione al posto di Mazzanti), si comincia a gestire tutto questo.

Solo per memoria, vorrei ricordare che a quell'epoca Di Donna e Fiorini manovrarono, col solo obbligo (anzi, neppure quello) di riferire al presidente dell'ENI (ma non avevano, formalmente, neppure quello) in ordine ad una massa di miliardi, pari a quanto investe nell'industria lo Stato italiano in un anno: sei mila miliardi, estero su estero, di cui non dovevano rispondere a nessuno! Signor Presidente, colleghi, basta questo per dare l'idea di che cosa sia l'amministrazione dell'ENI.

Quando si viene a dire che, per esempio, voi commissari avete fatto di tutto per sapere dall'ENI che cosa si doveva dire, io vi dico di no, cari commissari e caro presidente della Commissione per i procedimenti d'accusa: quelli dell'ENI, ad un certo momento, voi dovevate metterli dentro, perché non rispondevano, erano testimoni falsi o reticenti; voi avreste dovuto metterli dentro perché continuare a rispondere di non sapere dove andavano questi danari era una condotta illecita! Un giudice serio — e voi eravate un giudice istruttore serio — non può prendere per buona una risposta del genere!

Non parliamo poi di quando avete preso per buone le giustificazioni addotte (se possiamo chiamarle così), quando una società estera dell'ENI ha addirittura

fatto ufficialmente opposizione in giudizio perché voi acquisiste dati sulle transazioni estere dell'ENI... Ma scusate: io non condivido proprio il fatto che voi non siate stati capaci di trovare queste cose; credo che siate stati di fatto complici di questo; cioè, siete stati cattivi magistrati istruttori, perché non avete fatto le cose che dovevate fare! Non potete dire che quelli non vi hanno raccontato niente: a coloro che non vi raccontavano niente mentre avevano il dovere di raccontare e, come funzionari di un ente pubblico, avevano il dovere di collaborare con voi (se — e lo avrebbero fatto sicuramente — avessero avuto le mani pulite; ma certamente non potevano farlo, perché avevano assolutamente le mani in pasta anche loro, fino in fondo), voi non avete fatto niente!

Signor presidente della Commissione «inquirente», signori relatori, nella vostra rogatoria da voi spedita alle autorità svizzere per chiedere di interrogare qualcuno, leggo un passaggio che (posso sbagliarmi) non mi pare di aver riscontrato nelle relazioni stampate; mi scuso in anticipo se mi sbaglio.

A pagina 45 della rogatoria leggo, signor presidente della Commissione, questo passaggio: «Da notizie acquisite dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa risulta che nei primi mesi del 1980 furono sottoposti in visione al dottor Leonardo Di Donna, all'epoca dei fatti in esame direttore per l'attuazione dell'ENI, alcuni documenti bancari concernenti accreditamenti di somme di denaro della Banca Pictet di Ginevra su conti correnti numerati di altri istituti di credito; e un promemoria con l'indicazione dei nominativi dei titolari di tali conti correnti (si tratterebbe dell'ingegner Enzo Barbaglia, del dottor Mario Baldassarri e del dottor Carletto Sarchi, funzionari dell'ENI all'epoca della vicenda in esame)».

Ma come, voi scrivete una cosa del genere alle autorità svizzere e poi che esami fate? Ci sono tre alti funzionari dell'ENI che hanno conti correnti presso la banca su cui vengono pagate le tangenti, nei

mesi in cui vengono pagate le tangenti, e voi ci venite a dire che non è successo niente, che all'ENI di queste cose non vi dicono nulla?

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Era una rogatoria basata su scritti anonimi, dei quali evidentemente non si poteva fare cenno perché altrimenti le autorità svizzere avrebbero immediatamente rifiutato qualunque altra ulteriore indagine che fosse richiesta.

GIANLUIGI MELEGA. Accetto questa interruzione del Presidente e lo ringrazio. Però, signor presidente, mi consenta: il fatto che fossero scritti anonimi vi impediva forse di chiamare questi signori e chiedere loro: lei aveva un conto corrente presso la Banca Pictet? E lei? C'era qualcosa che ve lo impediva? Ma sono cittadini italiani, sono funzionari dell'ENI, hanno deposto davanti a voi! C'è un atto in cui questa ricerca elementare e vorrei dire... (non so come chiamarla; ecco: banale) è stata fatta? È stato chiesto al signor Leonardo Di Donna se c'era quel promemoria?

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Senza riscontri di carattere documentale, quelli ti rispondono di no. E tu allora cosa fai?

GIANLUIGI MELEGA. Vediamo, perché se rispondono di no e poi si scopre che è sì, quelli vanno dentro. Ma comunque il fatto è che voi non avete voluto mai confrontare coloro che vi mentivano apertamente o che erano reticenti con i rigori della legge e della forza di cui il Parlamento e il popolo italiano vi avevano investito! Perché se è vero, come dice l'onorevole Vitalone, che qui si sono buttati al vento 600 miliardi del, chiamiamolo così, patrimonio pubblico, di questo qualcuno deve pur rispondere. Ma siete voi che avete il potere inquisitorio! Per questo vi chiamavano Commissione «inquirente»! Certo, se voi questo potere non lo adoperate, poi venite qui a dirci «questi non ci

dicono niente»! Ma non vi dicono niente perché voi non glielo chiedete nemmeno!

MASSIMO TEODORI. Guarda che è la ex Commissione inquirente e neo-Commissione insabbiante!

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Oltre a quello che la Commissione ha fatto, rimanevano solo i tratti di corda! Ma questo è un tipo di giustizia che noi non abbiamo!

GIANLUIGI MELEGA. No, onorevole Reggiani, io non accetto questa similitudine: fare le domande davanti ad un tribunale della Repubblica italiana non equivale ad arrivare alla tortura; e certamente non sono mai stati fustigati coloro che sono stati chiamati come testi davanti alla vostra Commissione!

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Il giudice che adopera lo strumento del mandato di cattura per raggiungere la prova di cui non è in possesso è un pessimo giudice!

GIANLUIGI MELEGA. Nessuno vi chiede di arrivare alla tortura. Vi si chiede solo di fare le domande! Certo non lo si può chiedere a coloro che si presume che abbiano le mani in pasta in questa vicenda (e sono tutti funzionari dell'ENI)...

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Ma le domande sono onanismo processuale, se non hai elementi di raffronto!

GIANLUIGI MELEGA. Dò atto che l'idea del presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa sull'effettuazione di una istruttoria è quella che fare delle domande rappresenti un atto di onanismo.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Ho detto processuale, non equivochiamo sulle parole.

GIANLUIGI MELEGA. Onanismo processuale, ovviamente mi riferivo a quello.

Credo, tuttavia, che non sia conveniente che il più importante organo inquirente del Parlamento italiano abbia come proprio presidente qualcuno che ritiene che fare le domande in un processo istruttorio equivalga, appunto, alla metafora che, così icasticamente, ha formulato l'onorevole Reggiani. Credo che è questo quello che si dovrebbe dire, a meno che non sia afflitto da particolari «vizi» processuali.

Comunque sia, signor Presidente, bisogna ancora una volta fare riferimento al fatto che è nell'interno dell'ENI che si muove ciò di cui stavo parlando. Nel momento — non voglio sprecare molto altro tempo senza passare alla fase successiva, che è estremamente significativa, secondo me, per la ricostruzione dei fatti — in cui salta il contratto ed in cui la tangente non viene più pagata sui conti svizzeri — parliamo del gennaio 1980 —, avviene quell'altro negozio che non si sa se sia vero o se sia falso, ma rispetto al quale si può dire che apparentemente qualche cosa vi sia, negozio rappresentato dal prestito di Calvi, via Ortolani, di 21 milioni di dollari al partito socialista, come hanno detto alcuni, mentre altri lo hanno negato. C'è un negozio, che è un passaggio ed entra in ballo — anche questo è importante da ricordare ed io lo ricordo, perché mi ricolleggerò successivamente a questo fatto — Calvi: cosa fa Calvi quando non c'è più la tangente ENI-Petromin? Fornisce lui l'equivalente della tangente e gli viene promesso in cambio che potrà ritornare in possesso del proprio denaro con un successivo affare petrolifero, del quale, signor Presidente, io ho informato i due relatori, sia l'onorevole Vitalone che l'onorevole Martorelli, nell'ultima occasione in cui ci siamo trovati qui per decidere della proroga. Io diedi ai relatori ed alla Commissione gli atti, i fatti in base ai quali trovare questo legame, perché la storia Cogis serviva appunto — e non mi addentro in essa, che, comunque, conosco esattamente — a far rientrare Calvi dei denari che avesse, eventualmente, pre-

stato nel gennaio a questo od a quel partito politico.

Quella vicenda fu contraddistinta a sua volta da una situazione particolare ed a sua volta «saltò», fu oggetto di manovre più o meno simili a queste, avvenute durante la vicenda ENI-Petromin. Comunque, anche da quella parte, Calvi non riuscì a rientrare per intero dei propri denari.

Che significa questo? Significa che in tutti questi anni l'intreccio tra piduismo e politicanti d'assalto basato sul denaro (di cui c'è sempre più bisogno, perché i conti, ormai, sono in rosso, oltre addirittura il limite del capitale, anche per quanto riguarda gli interessi) trova nel povero — è il caso di dirlo — Calvi il punto in cui si concentrano tutte le richieste di denaro. Negli anni 1980-1981, quando sta per scoppiare la vicenda P2, e successivamente, nel 1982, questo è il legame che lega queste tre cose. E per dirvi quanto lega, signor presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, colleghi, devo dire che io ho sentito qui formulare molte ipotesi sul rientro del denaro in Italia via Vienna, ma resta il fatto che se il denaro è rientrato via Vienna vuol dire che non è più depositato sui conti. Ed io vi ho chiesto ripetutamente, senza avere risposta: a voi è stata data una risposta, avete ottenuto una risposta chiara rispetto al fatto che il denaro sia ancora sui conti della Pictet o no?

Perché, se come io credo...

FRANCO FRANCHI, *Relatore di minoranza*. È un po' del denaro, non tutto!

MASSIMO TEODORI. È su vari conti!

GIANLUIGI MELEGA. Però, siccome vi è un quadro dei vari conti sui quali sono stati accreditati i pagamenti Pictet, non si riesce a comprendere, dal lavoro compiuto dai relatori, se il denaro sia rimasto nelle banche oppure se sia stato prelevato; in questo ultimo caso, il denaro può essere tornato in Italia attraverso l'operazione viennese, se invece non è stato pre-

levato — come è anche possibile — oppure se è stato dato in forma fiduciaria, quel denaro può benissimo consistere in ciò che rimaneva dei traffici internazionali tra il Banco ambrosiano, l'ENI, la Trádinvest e tutti coloro che avevano cercato di attuare questo passaggio di denaro attraverso operazioni estero su estero. Ecco perché il povero Calvi — se così si può dire ora — è stato assassinato. Egli era in grado, avendo fatto il banchiere di questa fase della vita politica italiana, attraverso tutti questi raggiri, tutti questi loschi affari internazionali, di far saltare l'intera classe politica italiana. Bastava infatti che chiedesse il rientro dei fondi per creare lo scompiglio.

È chiaro che non solo lui viene ucciso, ma chissà quanti miliardi, di cui aveva disposto fiduciarmente estero su estero, non sono più rientrati. Ma voi pensate veramente che i circa duemila miliardi di lire del «buco» del Banco ambrosiano fossero tutti scomparsi al momento del *crack*? È come per i fondi neri dell'IRI; mancano circa duecento miliardi da questi fondi, ma solo cinquanta sono stati realmente spesi, infatti gli altri centocinquanta vengono rintracciati. Come mai non si hanno notizie dei conti esteri del Banco ambrosiano, nonostante l'impegno bancario delle maggiori banche internazionali?

Questo è il quadro della vicenda ENI-Petromin. Voi ci venite invece a dire che volete rinviare a giudizio Stamatii per rivelazione di segreto d'ufficio. In altre parole, da tutta questa enorme vicenda, che coinvolge i massimi dirigenti dei partiti politici italiani, dalle somme enormi di denaro, dai rapporti planetari che hanno rilievo per la politica italiana, voi volete trarre — come diceva questa mattina Lapenta — il «topolino» del rinvio a giudizio del solito «pollo» — è il caso di dirlo —, cioè di Stamatii, il quale per aver firmato un mandato di pagamento è l'unico di cui ci si preoccupa. Di tutti gli altri non ci si preoccupa; non ci si preoccupa dell'ENI, di Andreotti e di Di Donna. Sono rimasto incredulo quando ho letto le conclusioni riportate nella relazione del col-

lega Martorelli: Di Donna scompare completamente dalla situazione accusatoria in cui, giustamente a mio avviso, i comunisti lo avevano per anni inchiodato.

EUGENIO PEGGIO. Non c'è bisogno di far fare al Parlamento il mestiere che dovrebbe fare la Corte costituzionale!

GIANLUIGI MELEGA. Bisogna però rinviarlo davanti alla Corte!

EUGENIO PEGGIO. Basta che veda quelle persone che abbiamo indicato! È già abbastanza.

GIANLUIGI MELEGA. Contenti voi, benissimo!

PRESIDENTE. Onorevole Peggio, non interrompa.

MASSIMO TEODORI. E allora perché Mazzanti?

PRESIDENTE. Onorevole Melega, le ricordo che ha ancora cinque minuti a disposizione.

GIANLUIGI MELEGA. Su questa parte della vostra relazione io resto stupefatto. A me pare incredibile che il partito comunista non chieda il rinvio a giudizio del dottor Leonardo Di Donna, in considerazione della parte che egli ha avuto in questa vicenda.

Quando io penso a ciò che di fatto si trova oggi in Italia dei capitali rientrati (ripeto, di fatto, signor presidente della Commissione, vale a dire solo quei capitali che ritornano via Vienna, ammesso che siano quelli dell'ENI-Petromin e non altri, ma che comunque fanno parte di quel giro più ampio che ho cercato, sia pure a tratti molto sommari, di delineare), quando penso che quei capitali sono andati ad acquistare l'Acqua Marcia ed a formare la società di intermediazione di Fiorini, di cui ora mi sfugge il nome...

MASSIMO TEODORI. La Sidit!

GIANLUIGI MELEGA. Sì, la Sidit che è stata oggetto (e questo certamente lo ricorderà il presidente della Commissione «inquirente») di una curiosissima vicenda di archivi visitati da ladri misteriosi che consumarono il furto in un *week-end*, subito dopo l'arrivo della Guardia di finanza. Oppure quei capitali sono finiti all'Ente Fiuggi di Ciarrapico. Quindi cominciamo a capire che se quei denari sono tornati in Italia, finendo dove ho appena detto, noi possiamo ragionevolmente supporre che questa intera vicenda sia direttamente o indirettamente collegata strettamente con le altre vicende della P2, per cui i maggiori responsabili si trovano ancora all'estero non essendo ricercati dalla polizia italiana con quel vigore che si potrebbe chiedere. Pensiamo allora che ancora una volta questa vicenda finirà con il richiudersi; tutti i partiti faranno quadrato e vedranno nella denuncia dello scandalo qualche cosa che, in misura maggiore o minore, a loro nuoce. Noi domani ci apprestiamo ad essere testimoni dell'ennesima truffa politica ai danni del popolo italiano; sarà una truffa politica che dirà che nella questione ENI-Petromin non esiste alcuna responsabilità, e si terranno così nascoste al popolo italiano le vere responsabilità che si sarebbero potute e dovute individuare. (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, non ho solo la malinconia dovuta al fatto che discutiamo di un processo nonostante l'assenza dei giurati che dovranno votare, ma provo quella malinconia anche perché percepisco una certa diffusa sensazione abdicatoria di tanti nostri colleghi che, di fronte ad uno scandalo così imponente, si accorgono oggi che, in fondo, siamo arrivati forse ad un passo dalla verità, ma la verità ci sfugge. Quindi, secondo una norma di correttezza processuale, bisogna archiviare.

L'amarezza per me deriva dal fatto che anzitutto non abbiamo raggiunto tutta la

verità, ed in secondo luogo da questa sensazione abdicatoria di alcuni colleghi che, nonostante ci si trovi di fronte a mezze verità, dicono che bisogna archiviare. Vorrei cercare di demolire questa sensazione perché essa non corrisponde ad una corretta concezione della giustizia costituzionale che dobbiamo esercitare nella giornata di domani.

Non vi è dubbio che in questo processo la formulazione dell'accusa, che è imposta dalle risultanze processuali acquisite, sia inferiore alla realtà dei fatti intravisti, è inferiore allo spessore degli inquinamenti etici, politici e istituzionali che noi abbiamo intravisto, di cui abbiamo indizi, coincidenze, sensazioni anche. Ma non c'è dubbio che, anche se c'è questa traduzione penalista riduttiva rispetto a questo spessore dei fatti intravisti, tuttavia una traduzione penalistica è possibile; ci sono ipotesi di reato, anche minime, ma ci sono.

A questo voglio richiamare i colleghi socialisti e repubblicani che hanno invocato la libertà di coscienza, perché parto da coloro che dicono di volere i fatti. Innanzitutto noi abbiamo comportamenti penali che sono emersi — bisogna sottolinearlo — per il funzionamento ancora una volta del circuito magistratura-stampa-Parlamento; mi riferisco al circuito che è scattato in quel marzo 1981 con le perquisizioni a Castiglion Fibocchi. Se non ci fosse stato questo circuito, che ha funzionato almeno in parte, noi oggi non saremmo qui, ci sarebbe l'archiviazione.

E voglio dire una cosa che è importante per quel che dirò dopo: abbiamo trovato un diario Stammati che io vi consigliere di rimeditare; e non mi si dica, come qualche volta ha detto Vitalone in Commissione, che questo diario Stammati, in quanto anonimo, è processualmente inutilizzabile, perché basta leggere l'articolo 141 del codice di procedura penale, dove si dice che gli anonimi sono inutilizzabili, salvo che costituiscano corpo di reato o provengano dagli imputati. In questo caso, il diario Stammati costituisce corpo di reato, perché oggetto del reato di rive-

lazione di segreti d'ufficio o di Stato, che proviene dall'imputato perché Stammati lo ha riconosciuto come proprio: egli, dopo la denuncia radicale, aveva steso un promemoria, incaricato Battisti di rivenderlo e poi utilizzato.

I fatti emersi dipendono da questo circuito. I fatti sommersi — bisogna dirlo — dipendono dal fatto invece che non ha funzionato un altro circuito, un altro meccanismo, quello dell'assistenza internazionale; ma non hanno funzionato neppure, direi, i meccanismi inquisitori della Commissione parlamentare d'accusa. Qui bisogna dire che c'è una cronica inefficienza investigativa della Commissione. Io direi, pur con tutto il garantismo che credo di avere, che vi è stato il mancato uso degli strumenti coercitivi che la Commissione per i procedimenti di accusa ha, per esempio, davanti a testi reticenti, senza emettere il mandato di cattura per far parlare l'imputato.

Questa è la realtà dei fatti che noi abbiamo presente, cioè la possibilità di tradurre penalmente fatti che travalicano questa traduzione penale. Eppure su questa realtà noi possiamo dare un giudizio ben netto, che nasce da una considerazione che io non so se fare all'inizio del mio discorso, perché mi sembra di sfondare una porta aperta; purtuttavia forse va fatta, perché alcuni continuano ad essere vittime dell'equivoco che consciamente o inconsciamente serpeggia nella relazione Vitalone. Che cosa? Che non c'è una mediazione, ma c'è una tangente. Non esiste una mediazione secondo l'articolo 1754 del codice civile, ma esiste quello che si chiama sovrapprezzo occulto, una tangente, una bustarella propiziatoria, una spesa promozionale (come dice la Corte costituzionale a proposito dell'affare *Lockheed*).

Ora, nonostante Vitalone insista sull'essenzialità del ruolo di Mina, si tratta di capire al limite per che cosa Mina è stato essenziale. Per mediare le parti del contratto principale oppure per coprire il pagamento di una tangente? Io infatti posso ribattere tutti i ragionamenti che ha fatto Vitalone, dicendo che Mina, le

date, le coincidenze, eccetera, sono appunto le tappe di questo processo di formalizzazione di un pagamento occulto, corruttivo ed illegale. C'è una serie impressionante di prove, storiche e logiche, le quali mi dicono che si trattava di una tangente — e poi spiegherò che cosa significhi tangente — e non di una mediazione. Io non le cito tutte, perché ho un tempo limitato, ma voglio citarne alcune.

In primo luogo ricordo che la Sophilau, questa società panamense di brokeraggio, è nata dopo l'accordo mediatorio, il quale si è perfezionato il 25 maggio 1979 — leggete gli atti della commissione Scardia — quando Sarchi, tornando a Roma da Londra, dove aveva parlato con Mina, comunica il consenso di Mazzanti. Si perfeziona l'accordo mediatorio ed ancora la Sophilau non esiste, come ci dirà poi anche Di Donna. La Sophilau nasce nel luglio 1979, quando si formalizza documentalmente l'accordo mediatorio con la lettera del 10 luglio dell'AGIP alla Sophilau, che Baldassarri consegna a Egger. Questa società, poi, si scioglie il 31 gennaio 1980, cioè qualche giorno dopo che la Petromin sospende le forniture, il 1° dicembre 1979, e dopo, ma solo dopo, che Lombardini dice di sospendere le provvigioni, il 7 o il 12 dicembre 1979. Allora la Sophilau cessa di esistere. Dunque è una società che ha un'esistenza strettamente funzionale al pagamento delle tangenti: nasce dopo e finisce dopo. Lo dice Formica e lo dice anche, colleghi, Cossiga (ora purtroppo non c'è il Presidente del Senato!). Cossiga — secondo il diario di Stammati — sembra annettere rilievo al fatto che la Sophilau nasca dopo: «Osserva Cossiga che se la società panamense fu costituita dopo la firma del contratto base, vi è qualche problema». Anche Lombardini dice che questo è il punto delicato.

GIANLUIGI MELEGA. La Sophilau apre il conto presso la banca Pictet il 6 agosto!

PIERLUIGI ONORATO. Figuriamoci!
Poi vi sono le contraddizioni tra Maz-

zanti e Sarchi su chi fosse la fonte di questa pretesa mediazione, se fosse un suggerimento della controparte o se fosse un'iniziativa di Mina. Anche questo è un indizio. Ma poi c'è la testimonianza di Solera, che il collega Vitalone ha citato a lungo, senza però trarne le conseguenze. Voi già sapete che Solera dice che non bisogna essere ingenui, che c'è la sponsorizzazione, per cui bisogna cercare uno *sponsor* saudita, che la tangente è una cosa normalissima da devolvere all'arabo. Solera dice tutte queste cose, ma Vitalone non ha tratto le conseguenze circa la natura di questa tangente, che la legislazione araba proibisce per armi e petrolio, ma che tuttavia è praticata a mercato nero. Si può citare Solera e poi dire che si tratta di una mediazione legittima? Ma la mediazione non è una mediazione, perché si tratta di una tangente, tant'è vero che c'è la riservatezza sui nomi dei beneficiari; altrimenti perché vi sarebbe questa riservatezza? Aggiungo ancora che poi vi sono le contraddizioni e le reticenze di Mina, che non si spiegherebbero se la mediazione fosse reale e lecita. In realtà la mediazione doveva coprire qualcosa di losco.

Non parliamo poi della testimonianza di Di Donna, che ad un certo punto sbotta, quando è interrogato come teste dalla Commissione parlamentare d'accusa il 4 agosto 1980 (io ancora non facevo parte di tale Commissione, ma sono andato a leggermi i verbali): «La verità che mi è stata rappresentata è che l'intermediazione era un'intermediazione alquanto, diciamo, impropria»; poi Di Donna continua: «La verità rappresentata dal professor Mazzanti alle autorità di Governo ed al sottoscritto è... che si trattava di un sovrapprezzo da pagare al venditore...»; quindi Stanzani Ghedini esclama: «Finalmente!» e Di Donna replica: «ma risulta da tutti gli atti! È mezz'ora che lo sto dicendo...». Non si tratta, dunque, di una mediazione, ma del pagamento di una tangente, di spesa promozionale, come la rappresenta Mazzanti a Di Donna, ad Andreotti, a Stammati eccetera. Aggiunge Di Donna: «Poiché la

controparte aveva posto come condizione tassativa che non si conoscessero le generalità del percettore, è da ritenersi che, se questa era la *conditio sine qua non* per la conclusione del negozio, se si faceva questo nome l'affare saltava». E Di Donna ribadisce questi concetti nella lettera al ministro Lombardini del 5 febbraio 1980: «Si tratta di un sovrapprezzo da pagarsi all'estero ad una società commerciale panamense che sarebbe stata successivamente indicata. La controparte aveva chiesto che il pagamento avvenisse in modo assolutamente riservato».

Un ultimo argomento. Se si fosse trattato della mediazione di cui il collega Vitalone si affanna a dimostrare la legittimità, la provvigione avrebbe dovuto essere pagata dalle due parti. Quello di mediazione, infatti, è un contratto, è un atto consensuale, non un mero fatto; per lo meno, dice la giurisprudenza, la bilateralità dell'obbligazione che nasce dalla mediazione, cioè il fatto che la provvigione sia a carico delle due parti, è uno degli elementi naturali del negozio, come si dice, che cioè fanno parte della struttura normale del negozio.

La realtà, invece, è che Mina dice, a un certo punto, di aver ricevuto non una percentuale, ma 100 mila dollari soltanto dagli arabi. Comunque Mina, se è stato compensato, non lo è stato dalle due parti e come mediatore per aver favorito una fornitura, ma perché è stato utilizzato come mezzo di copertura del pagamento di una tangente (ed arriverò poi alla tangente).

Ecco perché, se si fosse trattato di una mediazione normale, Mazzanti avrebbe rivelato la cosa a tutti. Invece aspetta dal 25 maggio, quando Sarchi tornando da Londra gli porta la notizia, al 6 giugno per informare Andreotti, al 7 giugno per informare Stammati; non informa Bisaglia, malgrado fosse il primo a dover essere informato come ministro delle partecipazioni statali; non informa mai la giunta esecutiva — le tre persone — dell'ENI.

Mazzanti informa il minor numero possibile di persone, perché l'affare è losco;

informa coloro da cui pensa di avere un aiuto, una copertura, una connivenza o per lo meno vuole tenere il più possibile segreti i destinatari arabi o italiani di queste tangenti. Comunque non informa neppure chi doveva informare. Il punto, tuttavia, è che le informazioni date sono esatte. Su questo non c'è dubbio (e leggiamo gli atti). Egli informa esattamente Andreotti, altrimenti Andreotti non gli direbbe: «sarebbe meglio che queste cose non fossero necessarie». Evidentemente gli ha detto che si trattava di tangenti, altrimenti Stammati non sarebbe stato incaricato. Questo povero Stammati, sempre incaricato da Andreotti quando si tratta di legalizzare procedure un po' chino equivoche!

Ricordate il caso Sindona? Le trattative per la sistemazione delle banche sindoniane? Qui avviene lo stesso, per legalizzare l'operazione tangenti. E quando il 7 giugno Mazzanti va da Stammati, se la cosa fosse lecita, se si trattasse della mediazione di cui parla Vitalone, non si discuterebbe di fondi neri, magari per escluderli, non si discuterebbe di sovrapproduzione. Leggete il diario Stammati! Egli dice: «Io escludo la sovrapproduzione: propongo regolari fatture». Ecco che nasce la Sophilau, perché una società estera doveva emettere le fatture per permettere di regolarizzare il pagamento. E Stammati, il 12 luglio, informa Andreotti della soluzione tecnica ed Andreotti è d'accordo: diario Stammati, ancora una volta... Guardate che questo diario è una fonte di prova importantissima, perché proviene da qualcuno che lo ha scritto per sé, come promemoria. Se non vi fosse stata quella perquisizione...! Vi ricordate quanto è costata? Vi ricordate la perquisizione a Castiglione Fibocchi, con la telefonata del generale della Guardia di finanza che la voleva bloccare?

GIANLUIGI MELEGA. Era della P2...

PIERLUIGI ONORATO. È questo il momento in cui qualcosa della verità emerge. Altro che inutilizzabile, il diario Stammati!

GIANFRANCO SPADACCIA. Stammati è stato per questo confermato al Ministero... Ringrazia Andreotti per essere stato confermato, per questo, al Ministero del commercio estero!

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia, lei parlerà domani, riservi quindi a domani le sue argomentazioni.

PIERLUIGI ONORATO. Sono argomentazioni di sostegno, non c'è dubbio. Dicevo, altro che inutilizzabile processualmente il diario Stammati! È una fonte di prova! Basta leggerlo con «serena coscienza» come dice, con un po' di retorica giudiziaria, il collega Vitalone. Basta leggerlo con serena coscienza, *ex informata causa*. Le prove, i fatti, bisogna pure valutarli, inserendoli nel contesto processuale!

A questo punto, forse, c'è un'altra realtà che non è emersa, che noi siamo andati ad acchiappare e che ci è sfuggita di mano, per le carenze che ho già detto. A chi è andata, cioè, la tangente? È restata in Arabia Saudita o è tornata in Italia? Non lo so e non lo posso dire, anche se, per la verità, leggo con grande sgomento quello scritto «anonimo», pure ritrovato a Castiglione Fibocchi, stesso da una mano tipicamente gelliana. Se avete letto le circolari che il «maestro venerabile» stilava, in cui descriveva la realtà italiana, riconoscete lo stile. Ebbene, certo, è incredibile il personaggio, ma quante delle notizie da lui allora date sono poi risultate esatte? Io, per la verità, non voglio trarre argomenti processuali e probatori, ma quando leggo che il 4,30 per cento della tangente sarebbe dovuto tornare in Italia, a quelle persone, quando leggo che il 2,70 per cento della stessa doveva restare in Arabia Saudita, specificando, anzi, che l'1,20 doveva andare a Taher e l'1,50 al principe Fahd, non posso che chiedermi: chi gliel'ha dette queste cose? Si tratta di vedere se era probante la fonte dalla quale ha acquisito la notizia, però vi è da rilevare che le altre cose sono vere, tutte, il contratto ed il resto. Comunque, rimane il sospetto. Non siamo riusciti ad acquisire altri riscontri processuali.

Si tratta in ogni caso — ed è il punto chiave, a questo punto — di tangente, tangente andata completamente in Arabia Saudita, oppure soltanto in parte e in parte ritornata in Italia? In ogni caso, questa tangente è illecita. C'è una illiceità della causa nel pagamento di tale tangente, anche se essa non ritorna a residenti italiani.

Non voglio tornare a citare l'articolo del settembre 1979, di Merzagora, su *la Repubblica*, che accampava ragioni etiche, politiche di opportunità. Non voglio citare gli argomenti di Granelli, che pure accampava lo stesso tipo di ragioni, per affermare che non è lecito che un ente petrolifero di Stato paghi le tangenti. Vi sono, però, a mio avviso, anche ragioni giuridiche. Secondo il nostro ordinamento, cioè, è illecito il pagamento di una quota corruttiva, di una spesa promozionale, di una tangente, di un sovrapprezzo, sia per gli arabi che lo ricevono (abbiamo visto la legislazione araba), sia per gli italiani che lo ricevono (se è vero quello che dice l'«anonimo» gelliano), sia per gli italiani che lo pagano. Questo è il punto! Per quale ragione?

Onorevoli colleghi, è la stessa identica vicenda della *Lockheed*, vista alla rovescia. Ma quali analogie simmetriche si possono riscontrare? Ho riletto la sentenza *Lockheed*. In quella vicenda figurano società di comodo, create *ad hoc*, come la COM.EL. di Crociani (creata dopo l'accordo corruttivo ed esclusivamente finalizzata ad esso) o come la Tezorefo panamense (*nihil sub solenovi*), anch'essa finalizzata alla copertura delle spese promozionali. Afferma la sentenza che le società di comodo costituiscono il meccanismo di copertura dei pagamenti illeciti. Con formale imputazione a prestazioni fittizie di assistenza, la *Lockheed* si riprometteva infatti di ottenere ricevute «pulite» delle erogazioni corruttive. Ebbene, noi stiamo facendo quello che la *Lockheed* aveva fatto con noi: e ciò anche se quei soldi non sono ritornati. C'è anche in questa vicenda una fideiussione, per rendere bancabile la provvigione, anzi la tangente. Come si vede, i meccanismi

sono i medesimi. Ed allora, se i meccanismi sono gli stessi, chi ha detto che hanno rilievo penale soltanto dalla parte dei beneficiari e non anche dalla parte di coloro che pongono in essere i pagamenti illeciti?

Non voglio, anche per mancanza di tempo, addentrarmi in ragionamenti giuridici. Ma qui non c'è dubbio che o siamo in presenza di una corruzione degli arabi per atti di ufficio, cioè in relazione ad una fornitura: e si tratterebbe di un reato commesso e perseguibile in Italia, a norma dell'articolo 8 del codice penale, in quanto parte dell'azione condotta si svolge in Italia, e comunque è perseguibile in Italia; con in più il peculato per distrazione, perché i soldi con cui viene pagata la tangente corruttiva sono soldi pubblici. Oppure, se i soldi tornano in Italia e nella misura in cui vi tornano (ai Mazzanti, ai Di Donna, ai Fiorini, di cui agli anonimi che sappiamo, di cui alla denuncia dell'avvocato Giordano, e così via), vi è un peculato per appropriazione, in aggiunta alla corruzione. In ogni caso, dunque, vi sono due ipotesi criminose: la corruzione e il peculato, per distrazione o per appropriazione.

Atteniamoci pure all'ipotesi minimale. Colleghi repubblicani e colleghi socialisti, che fate i salti mortali nella valutazione di questi atti, se avete una serena coscienza e se effettuate una garantistica valutazione delle risultanze processuali, non potete votare per l'archiviazione! Mi dispiace che nessuno di questi colleghi mi ascolti, anche se so che se mi ascoltassero non cambierebbero idea. Ma forse questi sono semi di contraddizione etico-politica che, a lungo andare, possono portare a qualche piccolo risultato. Non pretendo — sarebbe troppo! — che l'abbiamo domani; però avrei voluto che questi colleghi mi ascoltassero.

Debbo andare avanti, perché non basta fermarsi a questi reati. Tutta questa operazione illecita (qualifichiamola penalmente come vogliamo: le ipotesi sono tante; arriverò poi a richiamare la possibilità che la Corte costituzionale integrata perfezioni le ipotesi), tutta questa opera-

zione delittuosa non si sarebbe potuta consumare senza usare lo strumento o dei fondi neri, come diceva giustamente il collega Franchi, o della sovraffatturazione o della fatturazione di una simulata mediazione, unito alla relativa autorizzazione ministeriale all'esportazione valutaria. È quel che è accaduto. Lo strumento è rappresentato dalla fatturazione di una mediazione inesistente, quindi simulata, unita all'autorizzazione ministeriale.

È qui che entra in gioco il ruolo dei ministri. Quello che ho prima descritto era un reato che si poteva consumare indipendentemente dai ministri; ma il fatto è che dai ministri bisognava passare. Ecco allora che qui entrano in gioco i ministri. Non so quanti, sicuramente due: Andreotti e Stammati. Certamente con diversa risultanza probatoria, ma — come ho detto prima — Andreotti non poteva non conoscere la illiceità dell'operazione, almeno da un punto di vista di partecipazione psichica. Non so se poi vi sia anche la prova di una partecipazione materiale ai fatti e per questo non mi sento di proporre la messa in stato d'accusa. Non voglio fare di Andreotti un capro espiatorio, ma Andreotti sapeva, tanto è vero — anche questo lo dico con tranquilla coscienza — che aveva affermato: «queste cose non si dovrebbero fare».

Realpolitik? Non so, sono qui per esprimere una valutazione di giustizia costituzionale su questi fatti e, quindi, per Andreotti non posso che dire: «tu sapevi, hai responsabilità politiche, vi sono ombre sul tuo capo, ma questa volta — perché le altre volte non era così — non ho ancora elementi per affermare che tu hai partecipato al reato». Ma per Stammati, vivaddio, sì.

MARCELLO CRIVELLINI. Alla commissione Scardia Andreotti disse che sapeva.

PIERLUIGI ONORATO. Lo sapeva. Basta leggere la lettera del 7 giugno. Il 25 maggio 1979 Andreotti dà la notizia a Nicolazzi nel Consiglio dei ministri che l'accordo è fatto. Poi il 6 giugno arriva Maz-

zanti e gli dice che ci vuole una mediazione. Non può dirgli che non ci vuole una mediazione, lui sapeva che il contratto era già fatto. Poi, il 7 giugno, la lettera in cui in tono ufficiale e formale afferma: «Lieta di esprimerle, a nome del Governo e mio personale la soddisfazione per il contratto... Considero questo evento molto importante, prima pietra dell'edificio della collaborazione tra Petromin e...». Evidentemente lo sapeva, sapeva che ormai c'erano solo da perfezionare le modalità tecniche del pagamento della tangente, tanto è vero che quando queste modalità tecniche si perfezionano — incontro Di Donna-Egger a Ginevra nel luglio, mi pare — scatta la decisione araba: *l'effective date*, che era una clausola potestativa come del resto...

EUGENIO PEGGIO. Dipendeva dalle decisioni OPEC relative alle quote di produzione dei singoli paesi e non da fatti di altra natura. Vi era da decidere in sede OPEC l'entità delle quote di greggio che l'Arabia poteva produrre.

PIERLUIGI ONORATO. Non ci risulta. Risulta soltanto che era una decisione del Consiglio supremo del petrolio.

EUGENIO PEGGIO. Vincolata a quello.

PIERLUIGI ONORATO. Comunque sia, vi è anche un'altra coincidenza. Questa decisione è concomitante con il perfezionamento della strumentazioni tecniche per il pagamento dalla tangente. Su questo non vi sono dubbi.

Poteva scrivere una lettera simile se non lo sapeva? Non so, il fatto è che non ci sono prove. Diverso è il ruolo di Stammati. Non bisogna giudicare con falsi pietismi, signor Presidente. Stammati sapeva. Sarà stato una pedina, ed in questo caso mi dispiace per lui, ma sapeva. Il diario, in proposito, ha tutta la sua forza probatoria.

Su questo diario, il 7 giugno, è scritto: «Stammati riceve Mazzanti, il quale dice che per la conclusione dell'affare si è dovuto impegnare al pagamento di una tan-

gente del 7 per cento». Questo promemoria è scritto dopo che il caso era scoppiato, e cioè dopo la denuncia radicale, eppure si parla di tangente. «Stammati — prosegue il diario — si riserva di esaminare la questione». Se era una cosa lecita, perché doveva esaminare la questione? «Stammati — cito sempre il diario — informa Andreotti». Certo sarebbe meglio che non ci fossero queste intermediazioni, dice Andreotti. «Stammati si riserva di approfondire le modalità tecniche del pagamento». Perché doveva approfondire queste modalità tecniche se la mediazione fosse stata lecita e reale? Se si trattava di un servizio effettivamente prestato da persona identificata o identificabile sarebbe bastata l'applicazione della circolare A/360 emessa dall'Ufficio italiano cambi il 28 dicembre 1977, in base alla quale, fra l'altro, «le banche possono dar corso a regolamento di compensi che siano conformi ai normali usi internazionali». Evidentemente non vi era questa conformità.

Quindi, si riserva di esaminare la questione... (*Commenti del deputato Melega*).

Era già in vigore la legge americana del 1977 successiva allo scandalo *Lockheed*.

Il 21 giugno Formica telefona a Stammati dicendogli: «Craxi ti aveva cercato. Stai attento a quel contratto, dietro ci sono delle manovre». «Starò attento», dice Stammati, che il 22 viene ricevuto da Piccoli nella sua stanza — dove si svolgeva il consiglio democristiano —, il quale gli dice: «Sono pervenute voci su alcuni ristorni in mani italiane, Signorile e palazzo Chigi». Assicura che starà attento; ormai gli avevano detto tutto, che si trattava di una tangente, che c'era una manovra, che c'erano ristorni su mani italiane. Stammati dice: «Sto attento». Ma che cosa fa Stammati? Come sta attento Stammati? Controllando? Pretendendo di identificare i beneficiari? No, suggerendo semplicemente che nella domanda venga precisato che la Sophilau è una società panamense in cui non sono rappresentati interessi italiani.

In sostanza, fornisce lo strumento della frode, non controlla; altro che limitarsi

alla verifica della congruità tra il servizio e il pagamento. Leggiamo l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 che si aggiunge all'articolo 1-bis del decreto-legge del 4 marzo 1976, relativo alle esportazioni di valuta. Questo articolo punisce il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti.

Di Stefano, nei suoi *Lineamenti del sistema valutario italiano*, dice: «L'incriminazione considerata vuole impedire che beni, attività esistenti in Italia siano fatti apparire di proprietà di non residenti attraverso la fittizia imputazione a enti o persone giuridiche estere con conseguente appesantimento dei rapporti economici con l'estero e più agevoli possibilità di portare in modo formalmente legittimo furori del territorio nazionale i frutti o gli utili di tali beni e attività».

In sostanza si punisce la simulazione per interposizione fittizia di persona.

Ora, un ministro del commercio con l'estero davanti a questa fattispecie penale deve verificare non la congruità, ma se esistono simulazioni o interposizioni fittizie. E lui suggerisce questo strumento per frodare la legge? Non si può non pensare che sia complice. Però siamo una patria di giuristi, abbiamo giuristi molto valenti e ho sentito il senatore professor Gallo dire: «No, stiamo attenti. Il falso ideologico in autorizzazione amministrativa, di cui si sarebbe reso colpevole Stammati — articolo 480 del codice penale — non può ritenersi integrato nella fattispecie». Perché? Perché l'autorizzazione del Mincomes del 18 luglio 1979 non è destinata a provare la veridicità delle circostanze che si assumono false, cioè la intermediazione della Sophilau, che non c'era e che Stammati sapeva non esserci, e la mancanza di interessi italiani.

Si dice che c'è falso ideologico in autorizzazione amministrativa soltanto se il falso ideologico riguarda circostanze di cui l'autorizzazione o la certificazione è destinata a provare la verità.

Desidero far notare un aspetto sia pure

sottile; ma quanto più sono sottili gli argomenti, tanto più è grande la responsabilità penale che si vuole occultare. Anzi tutto, la giurisprudenza non è pacifica su questo punto; ad esempio, basta citare la sentenza della Corte di cassazione, sezione V, del 28 novembre 1979: «Commette il reato di cui all'articolo 480 il privato che nel richiedere una licenza di costruzione esibisce a corredo della domanda una falsa planimetria indicante una superficie superiore a quella reale inducendo in errore circa il rapporto tra volumetria e superficie».

La licenza edilizia non deve provare la volumetria, deve semplicemente autorizzarla; siamo in un caso perfettamente identico; il falso ideologico, cioè, esiste anche quando riguarda circostanze che non sono certificate dall'autorizzazione.

Ma stiamo attenti: questo è l'argomento minimo contro la tesi di Gallo. Non so se il presidente Reggiani abbia presente la tesi di Gallo.

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Dico subito che la tesi di Gallo non mi convince.

PIERLUIGI ONORATO. Meno male che non ti convince; allora dovrai votare per l'incriminazione di Stammati.

La tesi, tra l'altro, non è convincente perché se Stammati non fosse incriminabile per il falso ideologico in autorizzazione amministrativa, e quindi l'autorizzazione non potesse ritenersi falsa, egli sarebbe incriminabile per concorso in peculato, perché attraverso questa autorizzazione — che non è falsa secondo la tesi di Gallo, ma è semplicemente compiacente, secondo le risultanze che ho cercato di individuare — avrebbe utilizzato uno strumento lecito (secondo la tesi di Gallo, e non mia) per coprire, e quindi per facilitare, per permettere, concorrendovi, il peculato per distrazione o appropriazione di Mazzanti dell'ENI e di Baldassarri dell'AGIP. Non c'è dubbio, quindi, non si sfugge: o articolo 480 o concorso nel peculato.

Mi avvio alla conclusione.

C'è probabilmente un'altra *arrière-pensée*, un altro motivo più o meno inconscio in quelli tra i nostri colleghi che propendono per l'archiviazione. Uno dei motivi è quello che ha già detto il collega Romano: Stammati ha 77 anni; siamo umanitari. Io anche sono umanitario; però la domanda di giustizia che è salita dal paese a proposito di questo scandalo, questo grande scandalo del secolo, non è forse umanitario tenerla presente? Se vogliamo essere umanitari bisogna, per esempio, incriminare chi è incriminabile, e poi dargli le sospensioni condizionali della pena, se sono possibili, dargli gli arresti domiciliari. Questa è l'umanità che per fortuna l'ordinamento giuridico permette, ma non l'assoluzione facile, non l'archiviazione.

PRESIDENTE. Onorevole, le ricordo che ha a sua disposizione ancora cinque minuti.

PIERLUIGI ONORATO. Perché altrimenti, per esercitare la mia umanità verso l'imputato, io esercito la mia disumanità verso le vittime, che in questo caso sono rappresentate dal paese reale, la società civile che chiede giustizia.

Ma poi c'è un altro punto. Non solo Stammati ha già 77 anni, ma Stammati è un pesce piccolo, Stammati è una pedina. Io sono riuscito a «incastrare» soltanto questa pedina.

Io non dico, allora, che dobbiamo rinviare alla Corte costituzionale tutti gli altri; non dico questo; però dico — e questo è il punto — che è vero, che Stammati probabilmente è una pedina piccola, e c'è ancora del marcio sommerso. Però attivando il procedimento davanti alla Corte costituzionale, ed attivando l'istruttoria davanti alla Corte costituzionale, noi possiamo far emergere questo marcio ancora sommerso. La Corte costituzionale, infatti, presidente Reggiani, ha a sua disposizione strumenti investigativi e poteri processuali molto più incisivi di quelli della Commissione parlamentare, e può attivare altre procedure e far emergere altre responsabilità.

So bene — lo dico per i giuristi — che il nostro capo d'accusa non può essere modificato davanti alla Corte se non con cosiddette contestazioni supplementari, aggravanti, eccetera; se però durante l'istruttoria della Corte vengono fuori altre responsabilità si riattiva il procedimento della giustizia politico-costituzionale. Ed io credo che questa sia ancora l'ultima *chance* perché non paghi soltanto il pesce piccolo; un'ultima *chance* che è possibile e probabile non soltanto per il diverso quadro di poteri investigativi a disposizione della Corte costituzionale, ma anche perché — lo dico francamente — nel frattempo potrebbe cambiare il gioco politico ed il gioco dei reciproci interessi al silenzio che fino ad ora hanno manifestato i protagonisti. Che cosa sappiamo noi se di qui a due anni qualcuno possa cominciare a parlare, che questo reciproco ricatto non venga meno fra i protagonisti o fra le forze politiche implicate? Volete la verità? Vi siete riempiti le bocche della verità? Ebbene, senza fare giustizia, come dire, giacobina, da Robespierre, noi possiamo fare giustizia rinviando alla Corte costituzionale il ministro Stammati e gli altri imputati laici, perché non è giustizia quella di lasciare andare, rinunciare ad esercitare l'azione penale contro coloro che, pur essendo imputati minori, sono pure colpiti da prove consistenti di responsabilità. Mi è sembrato di essere stato ancora una volta abbastanza sotto tono nel dimostrare la responsabilità penale di Stammati, sotto tono rispetto appunto allo spessore degli inquinamenti che questo processo ha fatto emergere. Ed ora archiviare non solo non è giustizia, ma è legittimare appunto il più grande scandalo del sistema, secondo l'anonimo gelliano, è legittimare quella critica alla vicenda ENI che, secondo lo scritto di Gelli, è una critica alle istituzioni democratiche. Non deve essere così. Lo dico ai colleghi, soprattutto ai colleghi repubblicani e socialisti che tengono a queste istituzioni democratiche (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente, radicali e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sospendiamo a questo punto il dibattito fino alle ore 9 di domani mattina.

La seduta, sospesa alle 20,50 di giovedì 24 gennaio 1985, è ripresa alle 9 di venerdì 25 gennaio 1985.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, collega Biasini (dire «colleghi» sarebbe eccessivo, visto che sei solo), farò in questo mio intervento poche considerazioni e spero di non dover utilizzare per intero i 45 minuti a mia disposizione.

In effetti, questo è un affare in cui si rischia di perdersi in chilometri, in valanghe di carta; voglio soffermarmi, invece, su questioni essenziali, dopo gli interventi di ieri dei colleghi della mia parte politica, Teodori e Melega, ed anche degli interventi e delle relazioni svolti da rappresentanti di altri gruppi: in particolare ho ascoltato con molto interesse l'intervento del collega Onorato, ieri sera.

La prima questione che vorrei sollevare, della quale nessuno ha parlato, è quella che pone l'alternativa tra intermediazione e tangente. Mi sembra — anche se non è esplicito e da tutti dichiarato — che l'argomentazione che viene da tutti condivisa, anche da coloro che ritengono di dover riscontrare nell'operazione precisi elementi di reato, sia la seguente: se il famoso 7 per cento era destinato all'estero, si trattava di intermediazione commerciale; se tornava in Italia, si trattava di tangente.

Questo non è vero. Il fatto che non fosse destinata a tornare in Italia, non dà automaticamente alla cifra del 7 per cento il carattere di una intermediazione commerciale legittima: l'operazione rimane illegittima. Non si tratta di interme-

diazione commerciale; si tratta pur sempre di una tangente, destinata a realizzare un fatto corruttivo, anche se per avventura i destinatari della corruzione non sono in Italia, ma all'estero.

Voglio ricordare che questi argomenti, in un periodo ancora «caldo», molto prima della scoperta delle liste di Castiglione Fibocchi, furono sostenuti con molta autorevolezza, ma anche con molta decisione, su *la Repubblica* dal presidente Merzagora, il quale sostenne la tesi, portata avanti da Mazzanti, di tangenti destinate a statisti o ad ambienti arabi, e necessarie per assicurare la fornitura di petrolio greggio all'Italia (era una tesi che non scagionava Mazzanti). Merzagora anzi ne parlava con allarme, perché la sua tesi autorevole (alla quale io sono molto sensibile) è che il prestigio, la credibilità, il rispetto di cui gode uno Stato come l'Italia non può fondarsi, nei rapporti internazionali, sulla illegalità, sui rapporti «neri», sottobanco, sulle forniture di armi in evasione agli embarghi internazionali e come contropartita di forniture di petrolio, sulle tangenti, sulla corruzione.

Uno Stato che si presti a ciò è uno Stato che non solo perde la credibilità ed il rispetto internazionali ma che — come purtroppo i fatti degli ultimi decenni hanno dimostrato — finisce per aprire le proprie frontiere ai fenomeni più inquinanti di destabilizzazione e anche al terrorismo internazionale.

È questa la prima cosa che mi preme sottolineare, proprio perché attorno ad essa sento affermarsi sempre più in quest'aula una tesi vergognosa, che è ricomparsa — sostenuta questa volta dall'ex presidente dell'IRI Petrilli — a proposito dei «fondi neri» di quell'ente di Stato.

Che cosa dice Petrilli? Dice: «fui autorizzato da Bisaglia e da Moro perché, se le partecipazioni statali, l'industria di Stato non avessero avuto quei «fondi neri», non sarebbero stati in condizione di sostenere la concorrenza delle industrie private». In altre parole, in Italia si sta ufficialmente sostenendo la tesi che l'illegittimità è una

necessità, è una ragion di Stato e quindi, come tale, una esimente, un modo di affrancare, appunto, l'illegalità.

È una tesi che abbiamo visto serpeggiare anche in molti documenti ufficiali, nei quali si è giunti a sostenere che rubare per un partito non è reato; che tutto quanto sia «nero» e quindi sempre illegale, se fatto da un privato o da un piccolo funzionario diventa legale, necessario, sacrosanto, addirittura sacro (perché compiuto nell'interesse dello Stato), se è fatto con la copertura della necessità, della ragion di Stato. Questa tesi non ha nessun fondamento giuridico. È inaccettabile sul piano morale, insostenibile sul piano politico e, lo ripeto, non ha alcun fondamento giuridico!

Quali poi dovessero essere i destinatari di quelle somme diventa oggetto di accertamenti successivi. Alcuni possono sostenere che su questo punto esistano elementi di prova o indizi che conducano a dire che la corruzione avrebbe dovuto arrivare in Italia. Ma questo è comunque un argomento secondario, perché chi fossero i destinatari dell'operazione illegale è altra questione; su questo indagherà l'alta corte di giustizia.

Ciò che intendo sostenere è che non di indizi si tratta, non di vari elementi di sospetto, ma di precisi e concordanti elementi di prova, concernenti il fatto che ci troviamo di fronte ad un'operazione non legittima, ma assolutamente illegale; che ci troviamo di fronte, cioè, non ad un'intermediazione commerciale, ma ad una tangente destinata a realizzare un'operazione di corruzione. Questa è la prima considerazione che ho inteso sviluppare.

Un secondo aspetto su cui intendo soffermarmi — sono stati trattati diversi altri argomenti che non riprenderò tutti — è quello relativo a questa strana intermediazione di cui si comincia a parlare e di cui si cominciano a mettere in atto gli strumenti, anche giuridici, soltanto dopo che il contratto, che dovrebbe essere sottostante, è già stato concluso, firmato, sottoscritto.

Gli elementi di falso che costellano l'operazione di costruzione di questa pre-

tesa intermediazione commerciale, effettuata a contratto sottoscritto e definito, la cifra inusitata, una percentuale del 7 per cento per forniture di petrolio che non ha precedenti, sono tutti argomenti che sono stati sviscerati dai relatori di minoranza, da moltissimi colleghi intervenuti nel dibattito e non sono — vorrei aggiungere — negati neppure dal relatore, neppure dalla maggioranza della Commissione, neppure dai difensori del ministro Stammati.

C'è un altro elemento, però, che a mio avviso non è stato sufficientemente messo in rilievo nel corso di questo dibattito: non esiste intermediazione commerciale che non sia pagata in una sola soluzione. Qui, invece, noi abbiamo un meccanismo destinato a produrre i suoi effetti in rapporto alle successive fasi contrattuali di fornitura del petrolio; ad ogni singola *tranche* della fornitura corrisponde un 7 per cento. Questa è la legalizzazione di un'operazione che con l'intermediazione commerciale non ha nulla a che fare; è la pretesa di legalizzare un'operazione illegale, cui Mazzanti — ma questo è scritto negli atti — è costretto perché nei meccanismi di omertà interni ed esterni all'ENI già qualcosa si è rotto. Di Donna gli ha detto: «questa operazione non si fa in nero»; Di Donna dice perché non si può fare, perché non la vuole fare... insomma, qualcosa si è rotto.

Si tratta, quindi, della pretesa di mettere una pecetta di legalità ad un'operazione che nasce illegale e che ha tutti i crismi dell'illegalità, che mantiene le caratteristiche dell'illegalità, perché tra gli usi internazionali non esiste — è stato messo in rilievo in moltissimi interrogatori svolti dalla Commissione inquirente — questo tipo di intermediazione commerciale. L'intermediazione commerciale è sempre relativa alla conclusione del contratto, avviene in una sola soluzione, può essere anche elevata, ma non si giustifica se riferita alle *tranche* di una fornitura pluriennale; in questo caso, è altra cosa.

Nella nostra storia cose di questo genere sono sempre avvenute e sono sempre

avvenute in nero. Questa volta si ha — perché all'interno dell'ENI qualcosa si è rotto, perché il quadro e gli equilibri politici, cui queste operazioni sono finalizzate, sono mutati, e ci sono tutte le avvisaglie, tant'è vero che Formica si preoccupa di incontrare Ortolani per avvisarlo o per essere avvisato — il ricorso a Stammati e la sua autorizzazione diventa strumentalmente necessaria per dare un'etichetta di legalità a qualcosa che nasce nell'illegalità.

Ho ascoltato colleghi del mio gruppo e credo che sia ingiusto affermare che questa volta Stammati è il «pollo». Stammati fa il suo mestiere, si presta a fare ciò che gli viene chiesto: la sua funzione è quella di dare una copertura di legalità a qualcosa che chiaramente non è legale. Si può dire che egli sia un manutengolo, che si presta a questa operazione, ma che sia uno di passaggio, quello cioè destinato a pagare per tutti, che sia l'ingenuo che cade nella trappola, che sia, in altre parole, il «pollo», non mi sembra giusto sostenerlo. Sia in questa operazione, come in quella precedente del caso Sindona, Stammati — *grand commis* dello Stato, ex ragioniere generale dello Stato, ex direttore generale del Ministero del tesoro, ex presidente della Banca commerciale — compie fino in fondo ciò che gli viene richiesto ed ha sicuramente due referenti: uno politico che è, nell'uno e nell'altro caso, il Presidente del Consiglio Andreotti ed un altro non politico che si chiama Licio Gelli.

Per quanto riguarda il resto, dovrei ripetere le argomentazioni e le considerazioni addotte da tanti colleghi che mi hanno preceduto. Non ripeterò tali argomentazioni in quanto mi interessa sottolineare solo alcuni punti. L'intermediazione, anche ammesso che fosse destinata solo ad ottenere la fornitura di petrolio e quindi destinata soltanto agli arabi, non per questo ha caratteristiche di legalità, nasce con caratteristiche di illegalità che sono riconosciute dallo stesso Presidente del Consiglio il quale afferma che sarebbe meglio non fare queste cose, ma purtroppo bisogna farle.

Soltanto Merzagora sollevò questa questione, oltre a noi; ma poi questo stesso argomento è caduto. Io ritengo che dietro tale caduta ci sia qualcosa di grave. Dopo i fondi ENI-Petromin abbiamo avuto i fondi neri dell'IRI: pertanto, se non chiamiamo questi punti, noi legalizziamo i fondi neri, poiché questi sono gli stessi argomenti che sono volti a sostenere questo tipo di comportamento. Alcuni sostengono, senatore Petrilli, che è necessario ricorrere ai fondi neri per reggere la concorrenza internazionale, così come Mazzanti sosteneva che bisognava ricorrere alle intermediazioni nere ed alle tangenti internazionali per procurarsi le forniture di petrolio; altri sostenevano che fosse necessario, per ragioni di Stato, trattare forniture di armi in cambio di forniture di petrolio: ebbene, questa pretesa di legalizzare l'illegalità costruisce le basi di un sistema economico e politico necessariamente fondato sulla corruzione perché, all'interno del «nero», è difficile distinguere ciò che va all'estero e ciò che torna all'interno. Il nero, per definizione, non consente di distinguere; nella notte tutte le vacche hanno lo stesso colore! Ciò che è nero non consente di distinguere tra ciò che serve per battere la concorrenza dell'industria privata e ciò che serve per altri scopi.

In secondo luogo — lo ripeto — non esiste una intermediazione commerciale che affianca o che procede parallelamente alla esecutività del contratto a cui è finalizzata, per cui emerge con chiarezza da tutti gli atti processuali che si è trattato di una operazione illegale. È assolutamente secondario, in questo momento, sapere se questa operazione fosse rivolta ad arabi o italiani; la funzione del ministro Stammati è rivolta a tentare di legalizzare un contratto che nasce con le caratteristiche dell'illegalità.

Vorrei ricordare il clima in cui si verificarono questi fatti. Tutto nasce da alcuni colloqui tra Formica ed Ortolani. Dagli interrogatori è risultato che quei colloqui non sono nati per caso, ma perché Formica considera che Ortolani abbia due caratteristiche: in primo luogo egli è,

dal 1975, membro del consiglio di amministrazione della *Rizzoli-Corriere della sera* (e noi oggi sappiamo — ma non ci voleva molto a capirlo già in quel periodo, e noi siamo stati tra quelli che lo hanno capito — per conto di chi Umberto Ortolani fosse in quel consiglio di amministrazione); la seconda caratteristica che rendeva interessante Ortolani per l'allora senatore Formica era data dal suo rapporto con il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti.

Negli atti della Commissione c'è un interrogatorio di Umberto Ortolani, il quale si guarda bene dal negare questa sua caratteristica di essere referente e interlocutore di Giulio Andreotti: egli dichiara di avere riferito del suo colloquio con Formica a Giulio Andreotti e che Giulio Andreotti gli rispose: «ma lasciamo stare!».

Queste sono le due caratteristiche che rendono Umberto Ortolani interlocutore importante, ai fini di questa tangente, per Rino Formica: il suo trovarsi al centro dell'impero editoriale *Rizzoli-Corriere della sera*, ed il suo trovarsi al centro di quell'impero editoriale, oggi sappiamo, per conto della P2, ed il suo essere interlocutore referente (non voglio dire uomo di fiducia, gli bastano queste due caratteristiche) dell'allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti.

Gli anni successivi sono gli anni dei tentativi ricorrenti di risolvere il problema della crisi dell'impero editoriale piduista, del tentativo ricorrente di risolvere la crisi finanziaria di questo impero editoriale, di stabilizzarlo, di stabilizzare l'editoria piduista che controlla gran parte della stampa italiana; la legge sull'editoria, l'emendamento «ammazza-debiti», le pressioni fatte sui partiti politici, i crediti fatti ai partiti politici di tutto lo schieramento politico da parte di Calvi, che poi era già ampiamente esposto nella voragine finanziaria dell'impero Rizzoli, non si spiegano se non anche per questo: per ottenere dai partiti le alleanze e le complicità necessarie a risolvere questo problema di crisi finanziaria e a stabilizzare questa fetta di editoria della quale la P2 si è impossessata.

È davvero assurdo pensare che una parte consistente dell'enorme cifra di quella pretesa intermediazione commerciale fosse destinata a questa opera di soluzione della crisi finanziaria della *Rizzoli-Corriere della sera* e a questo tentativo di stabilizzazione della avanzata piduista su una parte rilevante della stampa italiana? Non lo è. Io invece ritengo che proprio questa fosse la realtà, come i fatti successivi hanno poi ampiamente dimostrato, e cioè che essa fosse uno degli elementi centrali che scuotevano gli equilibri politici in quel periodo. E noi abbiamo tutte le avvisaglie che, se ci fosse stato un compattamento dei partiti, queste cose sarebbero venute fuori in maniera diversa. Sono venute fuori anticipatamente in questa maniera perché quello era un momento di crisi negli equilibri politici; e le operazioni illegali non sfuggivano alle ritorsioni reciproche, alle contraddizioni interne, alla partitocrazia, alle lacerazioni e alle divisioni che quegli equilibri comportavano tra ciascuna corrente esistente all'interno di ciascun partito. Pensiamo al partito socialista (Craxi e Signorile); pensiamo alla democrazia cristiana (Piccoli e Bisaglia da una parte e, dall'altra, Andreotti).

Allora acquista chiarezza di significato il perché delle liste di Castiglion Fibocchi, il perché fra le carte di Castiglion Fibocchi troviamo, da una parte, il documento gelliano sullo scandalo del secolo e, dall'altra parte, il diario di Stammati, insieme a tutti i principali atti amministrativi e politici relativi al *dossier* ENI-Petromin. Anche il documento in possesso di Gelli — il più grave scandalo del sistema — è di facile lettura. Questa è una velina, signori; di fronte alle versioni ormai divulgate da una parte della stampa, diffuse da Formica, diffuse all'interno del Governo da Bisaglia, rese note da Piccoli (Piccoli che chiama Stammati, Bisaglia che nel Consiglio dei ministri dice certe cose), quella velina tende a dare una lettura di ritorsione e a ribaltare le responsabilità. Se voi leggete alcune parti di essa e andate a vedere quello che i giornali sostenitori scrivevano in quei

giorni in difesa di Mazzanti, vedete che questa velina non era rimasta nei cassetti di Gelli, ma era circolata nella stampa italiana.

Quando leggiamo il nome di Mach, c'è da chiedersi come esso sia arrivato a *la Repubblica*, in funzione di contraltare a quello di Parviz Mina, nei giorni in cui *la Repubblica*, dimenticando l'articolo scritto sullo stesso giornale da Merzago, scendeva in campo in difesa di Mazzanti e dell'intera operazione delle tangenti ENI-Petromin. Il documento, dunque, aveva fatto effetto ed era circolato: aveva rifornito le linee di difesa ai Di Donna, ai Formica, ai Craxi, che sparavano contro la tangente, era arrivata nelle redazioni la versione alternativa di Gelli — anche *la Repubblica* — e a chi cominciava a tirare in ballo i Parviz Mina, si cominciava a ricordare il nome dei Mach.

Non ridiamo di queste cose, perché da esse deriva la gravità della situazione politica italiana. È una situazione non chiusa con la P2, perché quei fatti continuano a proiettare tutte le loro ombre inquietanti sul presente e sul futuro della vita politica italiana: un presente ed un futuro fatto di ricatti e di nuove illegalità.

Io vorrei concludere brevemente con alcune considerazioni. Credo che sarebbe grave se il Parlamento chiudesse anche questo avvenimento con un colpo di spugna. Purtroppo tutto lascia intendere che sarà così, specialmente se consideriamo il tono dimesso e le assenze numerosissime che si sono avute durante tutto il corso del dibattito, salvo che in qualche momento.

Ieri, durante uno degli interventi più belli, quello del collega Franchi, siamo arrivati ad essere presenti in 30 o 40 persone, mentre per il resto del dibattito non siamo stati mai più di 10-12. Dunque un tono dimesso e, inoltre, la disattenzione della stampa che, stamattina, ha completamente marginalizzato questo dibattito che pure riguarda il più grande scandalo del secolo, del sistema. Questo lascerebbe pensare che si arriverà, anche su questa

vicenda, ad un colpo di spugna, pur se questo non è sicuro, perché devo dire che sul caso Sindona il dibattito è stato altrettanto dimesso, anzi assai più dimesso, malgrado si sia arrivati ad un passo da qualcosa di estremamente clamoroso. Non è detto, perciò, che da questa apparente disattenzione non possano nascere, in una situazione politica febbricitante, delle sorprese negative, scaturite da lacerazioni del quadro politico. Io dico che sarebbero atto di responsabilità, fatto politico estremamente positivo perché abbiamo la necessità, avete il dovere di guardare dentro al nero, al torbido, all'occulto della politica e degli affari del regime, di svelare gli arcani di questa politica e di questi affari.

Stammati non è un pollo, né un ladro di polli: è un *grand commis* dello Stato; Ortolani dice «fedele servitore dello Stato». Qui bisogna intendersi: anche Moro diceva che Miceli era un grande servitore dello Stato, ma che cosa si deve intendere con questa espressione? Se lo Stato è il regime, il putrido regime gelliano che abbiamo conosciuto, non c'è alcun dubbio che Stammati sia stato un grande servitore dello Stato, ma non dello Stato scritto nella Costituzione repubblicana, bensì dello Stato che le P2 occupavano ed inquinavano contro la Costituzione e la legalità. Io sono molto curioso di conoscere, ed ascolterò con grande interesse, l'arringa difensiva che il senatore Carli (che ho visto essere l'ultimo iscritto a parlare) pronuncerà al termine di questo dibattito in difesa di Gaetano Stammati. Pare che la democrazia cristiana (non so se anche Gelli e la P2) abbiano affidato all'ex governatore, oggi senatore della Repubblica, questo compito.

Sono molto interessato a sapere come il mancato salvatore delle banche Sindona, ma salvatore di tutti i risparmi «eccellenti» che dovevano essere recuperati dalle banche di Sindona, riuscirà a giustificare in Parlamento le operazioni illegali, le tangenti illegali per le quali a Stammati era stato affidato il compito di dare copertura di legalità attraverso una serie di clamorosi falsi. E, dopo le docu-

mentate affermazioni di Oncrato di ieri sera, io non ho bisogno di documentare.

Quindi Stammati non è un pollo, né un ladro di polli: è un protagonista di questa vicenda a cui viene chiesto di operare. Ed allora, con estrema chiarezza, il gruppo radicale proporrà un documento anche se, probabilmente, come ci è accaduto altre volte, non raccoglieremo il numero di firme necessario per presentarlo formalmente. Debbo chiedere come si fa, se esistono elementi secondo i quali Stammati è responsabile, a fermarsi a lui e a non chiedere, necessariamente, responsabilmente, anche la messa in stato di accusa di Giulio Andreotti.

Tutti i fatti, tutti i documenti dicono che Stammati ha fatto ciò che gli veniva richiesto. Forse gli veniva richiesto da Gelli, ma ciò non è nei documenti e possiamo solo desumerlo dalle carte trovate a Castiglion Fibocchi. Certamente gli è stato chiesto da Giulio Andreotti. Non gli è stato chiesto? Ed allora certamente è stato autorizzato a farlo da Giulio Andreotti. È in tutti gli atti, in tutti i documenti. Andreotti sapeva che si trattava di una operazione illegale; Andreotti ha autorizzato questa illegale operazione. Non è scritto soltanto nel diario di Stammati... Ed a proposito del diario vorrei ricordare che nello stesso — l'ho letto ieri, interrompendo il collega Lapenta — è scritto anche che giustamente Stammati ha attribuito al Presidente Andreotti il merito di averlo confermato nell'incarico di ministro del commercio estero, perché potesse portare a compimento, durante l'inizio della presidenza del Consiglio Cossiga, dunque appena nominato, il compito iniziato durante l'ultima fase della presidenza del Consiglio Andreotti.

Indubbiamente il Presidente del Consiglio Cossiga potrebbe dirci qualcosa di più a questo proposito. Sappiamo, comunque, come siano compilate le liste dei governi della Repubblica. Abbiamo appreso anche da Spadolini delle «rose» proposte dai segretari dei partiti. Sta di fatto che Stammati, nel suo diario, ringrazia Andreotti per essere stato confer-

mato in quell'incarico; tale conferma era funzionale al completamento dell'operazione iniziata durante la sua presidenza.

Ma tutto ciò non è scritto soltanto nel diario di Stammati; è scritto nelle deposizioni di Andreotti, in quelle di Mazzanti e in tutti gli atti processuali. Andreotti sapeva. Sapeva della cosiddetta intermediazione, sapeva del 7 per cento, sapeva che vi erano reazioni negli altri partiti italiani, sapeva di Formica, sapeva di Bisaglia e di Piccoli (perché glielo riferisce Stammati), sapeva che si trattava di una operazione illegale («sarebbe meglio queste cose non doverle fare...»). Ed allora? O Stammati non è responsabile di nulla, non è imputabile di nulla, oppure come pensate — se si arriva a Stammati — di fermarvi alla soglia delle responsabilità di Andreotti? Come si fa, se esiste una responsabilità di Stammati, a non risalire anche alle responsabilità, quanto meno di concorso, di Giulio Andreotti?

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia, il tempo a sua disposizione è scaduto.

GIANFRANCO SPADACCIA. Concludo immediatamente, signora Presidente.

Io ho commesso un errore, in tutta questa vicenda, alcuni anni fa: quello di credere che per una volta Di Donna... Mi illusi, cioè, che Di Donna stesse combattendo una battaglia di pulizia all'interno dell'ente. I compagni comunisti, allora, facevano invece di Di Donna la loro bestia nera. Ho fatto poi ampiamente ammenda di questo mio errore, che è per altro durato poche settimane. Adesso non comprendo come mai, nel momento in cui con la questione Acqua Marcia, Montana, col giro incredibile che conosciamo, Di Donna rientra nella vicenda, quello che è stato per anni la bestia nera del partito comunista sparisca da ogni imputazione. È un altro interrogativo, un altro punto francamente incomprensibile delle discussioni che stiamo facendo in queste ore.

Debbo dire — credimi, Peggio — che quando chiedo questo non lo faccio sulla base di alcuna prevenzione: c'è in me solo

il desiderio di capire come mai quello che non solo tu, ma Margheri, Colajanni e tanti altri di voi hanno criminalizzato, giustamente, nei confronti di quelli che come me invece davano una lettura sbagliata (lo riconosciamo), sparisce all'improvviso, proprio nel momento in cui la tesi di allora sembra confermata dai documenti processuali, e non si ritrova nelle richieste di imputazione. È la voglia di capire che mi spinge a porre simili domande, perché anche voi ve le poniate.

Concludo dicendo che noi siamo per la messa in stato di accusa — non so, poi, se riusciremo a raccogliere le firme per avanzare una richiesta formale in tal senso — dell'ex ministro Stammati ma anche, per concorso e con le stesse imputazioni, dell'allora Presidente del Consiglio Andreotti (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. Le faccio rilevare, onorevole Spadaccia, che lei ha parlato per 33 secondi oltre il limite dei 45 minuti! Ci si illude sempre, all'inizio, di non impiegare tutto il tempo a disposizione, ma non è facile riuscirci.

È iscritto a parlare l'onorevole Lo Porto. Ne ha facoltà.

GUIDO LO PORTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nostro approccio a questa vicenda politica e giudiziaria è stato già egregiamente delineato dall'onorevole Franchi, relatore di minoranza in seno alla Commissione per i procedimenti di accusa. Sia dall'intervento di ieri del nostro collega, sia dalla relazione di minoranza da lui elaborata, riteniamo emergano sufficienti elementi di merito che motivano e legittimano la nostra richiesta di rinvio a giudizio. Ma non sarebbe completa la motivazione del comportamento politico di un gruppo parlamentare come il nostro se non ci permettessimo di aggiungere agli argomenti di merito e politici, già ieri illustrati, talune altre considerazioni, idonee a collocare la vicenda in un contesto generale e più ampio: che è il contesto di questa amara realtà nazionale, di questa nostra Repub-

blica malata; il contesto al cospetto del quale sono tutti gli italiani, fatto di ministri incapaci e corrotti, di enti pubblici assolutamente avulsi e nemici degli interessi nazionali, di capibastone, di portaborse, di avventurieri, di affaristi, che dominano le segreterie di tutti gli enti e le strutture dello Stato, di avvocati e avvocatocchi, di pseudostudiosi, insieme a tutta la galassia di organismi interni e internazionali che gravitano intorno ai medesimi; per non parlare poi dei grandi burattinai alla Gelli, che si presentano come i veri e propri registi di questo spettacolo immondo che la politica italiana offre ormai da 40 anni a questa parte.

Non riteniamo, sinceramente, di esagerare. Riteniamo viceversa di obbedire al nostro dovere di denuncia nel premettere quanto abbiamo detto e nel collocare la vicenda ENI-Petromin nel contesto italiano, che — ripeto — è un contesto scandaloso, storicamente ormai inchiodato a gravissime responsabilità di carattere morale.

Allora, bisogna pur parlare per qualche attimo della «questione morale», considerata persino formalmente, a livello programmatico di Governo, come una delle gravi emergenze nazionali, e collocarla, anche questa volta, nell'ambito della vera e propria questione politica.

Abbiamo già detto, ma in questa occasione conviene ribadirlo, che la «questione morale» è ormai assurta alla dignità di vera e propria questione politica. In altre parole, non si tratta più della sola corruttela degli uomini politici e dei *grand-commis* dello Stato, dell'impotenza e della scandalosa indifferenza verso la scorrettezza amministrativa di tutti gli enti economici. Probabilmente il degrado personale ed umano di chi è preposto a queste strutture è la conseguenza del degrado istituzionale, della politica *tout court*, vale a dire del bisogno vitale di questa partitocrazia di fagocitare tutto ciò che tocca. Le esigenze di questo apparato partitocratico sono enormi e la sua sopravvivenza è legata unicamente e strettamente alle possibilità che esso ha di attingere ai grandi mezzi dello Stato, alle grandi fortune che sono a

portata di mano quando si gestiscono enti economici, banche ed in generale strutture che amministrano patrimoni pubblici e privati.

La questione morale è strettamente legata alla questione politica. È ormai dimostrato infatti che questo sistema di partiti richiede, soprattutto a chi costituisce maggioranza ed a chi ha interesse a detenere il potere, una tale mole di apparati, una tale esigenza di denaro, un tale sistema di clientele e carrozzoni, grazie ai quali il potere stesso può essere garantito, che alla fine diventa uno stato di necessità rubare e locupletare.

In questo modo, il mondo politico, i partiti ed, ahimé, persino l'intera opinione pubblica nazionale sono stati condotti alla rassegnazione, all'abitudine con questo stato di cose ed alla considerazione che è ormai un bisogno biologico dei partiti, delle segreterie, dei «capibastone», dei *grand-commis* dello Stato locupletare e rubare il denaro pubblico, per garantire così la sopravvivenza del potere. Questa rassegnazione, questa abitudine all'imbroglio, sono ormai un dato generalizzato. La convinzione che la convivenza con l'imbroglio, con il peculato e con il ladrocinio sia un dato ormai storicamente necessitato, è talmente diffusa che in questa Assemblea, che svolge in questo momento compiti squisitamente giudiziari ed è chiamata ad un delicato ed importantissimo giudizio di merito e di legittimità, il dibattito si svolge nella quasi completa assenza di coloro che dovrebbero giudicare. È questo il segno, ripeto, che l'abitudine all'imbroglio e la rassegnazione dominanti hanno colpito anche quest'Assemblea, così come hanno colpito l'intero popolo italiano.

A questa nostra giurisdizione, certamente non si può negare il carattere strettamente giuridico e costituzionale, ma al tempo stesso non si può neppure negare il suo carattere precipuo di giurisdizione politica vera e propria.

Cioè, si è ritenuto di disciplinare il cosiddetto reato ministeriale con una garanzia che permette appunto l'avvocazione ad un organo di espressione politica

quale la Commissione per i procedimenti di accusa, nello stesso momento in cui, come è giusto, il medesimo organo deve pur esprimere un giudizio nel merito, una analisi, e per dirla in termini processuali, una istruttoria vera e propria.

Ma dobbiamo tenere presente il carattere speciale di una giurisdizione del genere perché non si tratta di un tribunale vero e proprio, così come non si tratta di un'Assemblea esclusivamente e puramente politica. È una via di mezzo, è la commistione di queste due funzioni fondamentali dentro le quali dobbiamo capire da una parte cosa dobbiamo rappresentare, (mi riferisco alla componente politica di questa funzione), e dall'altra cosa invece dobbiamo ricercare e proporre, (mi riferisco alla componente propriamente giuridica e giurisdizionale della nostra funzione).

In questo caso ci renderemmo conto che il vero problema da dibattere non è il caso ENI-Petromin, che pure abbiamo di fronte, ma è la funzione, è il significato stesso di questa nostra giurisdizione che in termini di diritto ricerca la verità attraverso i mezzi istruttori che la legge fornisce all'organo; in termini di diritto — lo ha detto l'onorevole Franchi — abbiamo la matematica certezza di avere raccolto sufficienti indizi che portano ad una ipotesi di rinvio a giudizio.

Non mi addentrerò nel merito perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto i nomi e i cognomi, hanno portato elementi, testimonianze e indizi l'uno calzante con l'altro e tutti proiettati verso la fatale ed inevitabile conclusione logica della incriminazione; ma in termini di diritto abbiamo soprattutto potuto accertare che lo Stato italiano si è trovato di fronte alla necessità di dovere fornire alla collettività la materia-petrolio nel momento in cui il blocco della produzione petrolifera poteva far temere che il paese potesse rimanere sprovvisto di questa fondamentale fonte di energia — in quei momenti qualcuno disse «o il contratto con la Petromin o il freddo e il diluvio» — e che l'intermediazione, in nome della

quale lo Stato italiano ha versato denaro pubblico all'estero, è stata una intermediazione atipica.

In termini di diritto abbiamo potuto accertare che a livello di Stati, a livello di contratti statuali bilaterali, con tanto di intervento dei ministeri degli esteri e del commercio con l'estero e delle rispettive sedi diplomatiche, il contratto di intermediazione non esiste e non può esistere. Tanto più che l'elemento della intermediazione, così «saccheggiato» dalla difesa del relatore di maggioranza, senatore Vitalone, in favore dell'assoluzione del ministro, costituisce la vera e propria contraddizione di tutto il processo, laddove si afferma che è stato proprio grazie alla intermediazione che si è potuto concludere un affare colossale e che è stato in forza di questa intermediazione che lo Stato italiano è stato costretto a pagare le tangenti. In questo stesso momento si riconosce l'assenza del carattere ministeriale del reato compiuto dal ministro Stammati e ci si contraddice nei fatti perché, se c'è stata l'intermediazione, questa ormai ha costituito la prova evidente del peculato per distrazione, perché l'elemento di non colpevolezza del ministro consiste nel fatto che le tangenti non hanno trovato una via di ritorno verso lo Stato italiano e di esse non sono stati beneficiari cittadini italiani.

In questo modo si nega il valore della intermediazione alle somme che lo Stato italiano ha dovuto pagare al di là dei termini del contratto e si nega l'esistenza del carattere ministeriale del reato affermando che l'intermediazione fu dovuta per stato di necessità. Ma se c'è lo stato di necessità, cioè una ragion di Stato in forza della quale il ministro ha autorizzato, ecco le responsabilità ministeriali, perché è a livello di ragion di Stato che scattano le responsabilità politiche; e nel momento in cui scatta la responsabilità politica, essa viene interamente assunta dal ministro dell'epoca, se non addirittura persino dal Presidente del Consiglio dell'epoca. Ed allora in termini di diritto abbiamo la prova logica, oltre che materiale, della colpevolezza di chi in quel momento rappresentava lo Stato italiano.

Stato di necessità, perché la ragion di Stato in quel momento richiedeva che, malgrado l'arbitrio, quell'affare si compisse ad ogni costo? Bene, allora lo ha compiuto l'autorità politica, lo ha compiuto il ministro; viene meno l'assenza del reato ministeriale tanto strombazzata e rivendicata dall'onorevole Vitalone, relatore di maggioranza. Abbiamo dovuto pagare delle tangenti in forza dell'intermediazione, necessitata dalla ragion di Stato? Ebbene, il fatto che l'intermediazione non si sia tradotta in un guadagno illecito in mano italiana non rappresenta una esimente di reato, significa tutt'al più che non siamo di fronte ad un peculato per appropriazione, ma ad un peculato per distrazione, quello cioè compiuto nel momento in cui le somme andavano all'estero. Pagate agli arabi, o alla Sophilau, o a chicchessia, quelle somme rappresentano da sole un'ipotesi di reato, del reato di peculato per distrazione da parte di coloro che all'estero si appropriarono di queste somme, o di corruzione da parte degli arabi, se sono stati i beneficiari di quelle somme, essendosi prestati a questo losco affare con l'intermediatore italiano.

Ma oltre a questi dati di diritto, abbiamo potuto accertare la natura strettamente politica di questo illecito, che non si è soltanto tradotto in un danno alla comunità nazionale; se è per questo, la storia di questo dopoguerra è ricca di episodi di saccheggio del patrimonio pubblico ad opera di chi ci governava. Presenta invece precise connotazioni politiche il fenomeno di uno Stato che, in persona dei propri ministri, dei propri enti economici, di coloro che dovrebbero costituzionalmente essere preposti alla difesa ed al perseguimento continuo, diuturno degli interessi collettivi, si presta invece a far nascere quella che all'inizio del mio modesto intervento definivo la questione politica di questa partitocrazia. Mi riferisco al bisogno quotidiano che questo sistema ha di ricercare, di procacciarsi i finanziamenti che servono alla sua sopravvivenza. E di questo dobbiamo pure parlare, anche se non è tema stret-

tamente legato alla vicenda istruttoria, perché non è possibile macchiarsi della leggerezza di coinvolgere persino le responsabilità personali di esponenti del Governo arabo, compiendo un atto gravissimo per i rapporti internazionali stabiliti dall'Italia con l'Arabia Saudita.

Qualcosa bisogna pur dire sulla irresponsabilità di questi nostri uomini di governo, di questi nostri rappresentanti di enti pubblici economici nazionali, che tentano di far apparire come addebitabili a responsabili esterni quelle che ormai la storia d'Italia ha accertato essere le consuetudini ordinarie e quotidiane della classe politica di governo e dei responsabili degli enti economici nazionali. Ingenerosa la tesi di coloro che scaricano sull'Arabia Saudita le responsabilità della corruzione, irresponsabile a livello di capo del Governo ogni leggerezza ed ogni disattenzione di fronte a questa manovra che certamente da un punto di vista internazionale ci ha posti in serie difficoltà e ha indicato l'Italia non soltanto come fonte di ogni degrado e di ogni corruttela della pubblica amministrazione, ma perfino come fonte di calunnie nei confronti dei *partner* economici che avessero o che hanno avuto l'imprudenza di contrarre con noi rapporti di carattere economico. E il problema dello Stato e dei suoi *grand-commis* lo dobbiamo affrontare molto seriamente, perché, lo dicevo all'inizio, il contesto nel quale si svolge questa vicenda ENI-Petromin è un contesto nel quale questa vicenda si colloca come una perla dell'intera collana in questa capitale romana, che è diventata il coacervo, il punto di impatto di tutti gli affarismi, di tutti gli avventurieri, di tutti i burattinai che giocano la propria partita interna o internazionale e il crocevia dell'imbroglio e della corruttela. L'onorevole Formica, interrogato dalla Commissione bilancio, alla domanda se fosse possibile che l'Italia avesse inventato un contratto di intermediazione soltanto per coprire la pratica delle tangenti, giustamente, rispondeva: «Ma questo, se fosse accaduto, integrerebbe l'ipotesi di una Repubblica delle banane»; chiedendo scusa alle Re-

pubbliche delle banane che tali sono indicate soltanto per la loro povertà, per il loro degrado e per il loro sottosviluppo socio-economico. Il degrado italiano, invece, è di natura diversa; è il caso del degrado di un mondo politico, certamente non all'altezza dei compiti di uno Stato che sia fonte di eticità, di correttezza e di benessere morale, oltretutto materiale, per i propri cittadini. Il discorso sullo Stato e i suoi *grand-commis* lo dobbiamo fare perché leggendo le relazioni, persino quella di maggioranza, appare evidente come la convivenza con il reato da parte degli uomini di governo e dei rappresentanti degli enti economici sia ormai accettata come un fatto naturale; tutt'al più ci si guarda dall'entrarci dentro, ma la coesistenza con l'illecito, la convivenza con il reato è stata elevata a dottrina. Infatti nelle relazioni, sia quella di maggioranza sia quelle di minoranza, questo viene detto: «in fondo, dov'è l'illecito se queste tangenti sono state pagate per permettere un contratto del quale l'Italia aveva vitale bisogno?». Per la verità non accadde niente quando l'Arabia Saudita bloccò e sospese la fornitura, il che dimostra che questo stato di necessità era una pura invenzione. Ma ammesso che fosse stato davvero necessario contrarre quel tipo di rapporto con l'Arabia Saudita, come si fa a sostenere il diritto alla coesistenza con il reato da parte dei pubblici amministratori sostenendo «fummo costretti a pagare le tangenti perché ciò ci permise il rifornimento petrolifero; noi abbiamo le mani pulite perché le tangenti non tornarono in Italia e i 100 milioni di dollari servivano soltanto per gli stranieri?»

Le tangenti sono state pagate agli arabi? Lo dicevo all'inizio: esiste il reato di peculato per distrazione. Ciò anche se gli arabi non hanno ristorato gli amici o i complici di alcuna parte delle tangenti da essi ricevute.

Sono state pagate, quindi, queste tangenti, sia pure soltanto agli arabi. E a fianco del reato di corruzione compiuto dagli arabi abbiamo, conseguentemente, un reato di peculato per distrazione com-

piuto dagli italiani. Ma la tesi trionfante è che gli italiani hanno le mani pulite perché ancora nessuna prova c'è che una lira di quei fondi sia finita in mano italiana, e tantomeno in mano ministeriale, presidenziale o di dirigenti di enti economici.

Questo è un discorso gravissimo, perché integra l'ipotesi di una nuova dottrina del pubblico impiego, del pubblico denaro e della pubblica amministrazione. In sostanza, i denari dell'erario o i patrimoni pubblici devono coesistere con l'illecito perché, se viene meno questa coesistenza, vengono meno gli interessi nazionali; di qui lo stato di necessità, di qui la necessità di rubare.

Questo è un discorso che fa rabbrivire chiunque abbia un minimo di sensibilità politica per capire che è inaccettabile questo modo non solo di pensare, ma di operare.

L'intermediazione tra Stati non esiste! E gli Stati, quando hanno bisogno di operare con metodi non corretti e non corrispondenti al massimo dell'ortodossia amministrativa, hanno sempre gli strumenti adatti per questo tipo di comportamenti: ai margini, ma mai debordanti dalla legittimità legale. Gli Stati hanno i servizi, hanno strutture capaci di operare quando davvero si trovano di fronte a stati di necessità; gli Stati non formalizzano l'imbroglio con tanto di carta notarile; gli Stati non coinvolgono le proprie sedi diplomatiche all'estero per concludere contratti all'interno dei quali, o in base ai quali, viene consacrato l'illecito. Gli Stati che dovessero fare questo non sarebbero più Stati (ma forse a questo siamo arrivati?), ma piccole o grandi aziende gestite, sì, da organi costituzionalmente ad essi preposti unicamente in funzione ed in difesa pubblica, ma gestite con criteri privatistici o partitici.

Ciò è tanto vero che lo Stato, i suoi enti e le sue strutture vengono da 40 anni a questa parte concepiti unicamente come proprietà privata di chi ne detiene in quel momento la responsabilità, da quella maggiore a quella minore, via via procedendo nella gerarchia dello Stato. Ciò è tanto vero che questa partitocrazia è in-

chiodata a questa responsabilità storica — e gli esempi di questo fenomeno sono quotidiani —, al punto che gli italiani non avrebbero saputo niente (e chissà quante cose non sappiamo di questa vergognosa Repubblica!) se i socialisti non avessero scatenato lo scandalo.

Tuttavia, quello che hanno detto, i socialisti non lo hanno sostenuto per carità di patria o nell'interesse generale o perché colpiti sulla via di Damasco dal valore della pubblica moralità; ma soltanto — a detta del Presidente del Consiglio dell'epoca — per beghe interne, per scatenare cioè nel proprio seno una lotta che impedisse ad un gruppo o ad un altro di prevalere anche grazie a quei finanziamenti che stavano pervenendo con l'imbroglio ENI-Petromin. Comunque, ogni circostanza che permetta agli italiani di capire, almeno parzialmente, da chi sono governati, ben venga: anche se in virtù di una bega interna socialista, abbiamo potuto scavare un po' di più nel corpo malato dell'allegria Repubblica che ci siamo costruiti via via nel corso di questi 40 anni.

I socialisti ci hanno dunque detto queste mezze verità. Ma non furono solo i socialisti. Persino nella democrazia cristiana ci fu chi gridò — all'inizio almeno — al bisogno e al diritto di approfondire, perché probabilmente, nell'ambito delle rivalità che insorgono spesso nel corpo della partitocrazia italiana, l'occasione era ghiotta per la democrazia cristiana, per poter scaricare magari sulle responsabilità di un ministro socialista dell'epoca qualcosa che potesse alleggerire il peso, in termini di questione morale, che andava via via sempre di più addossandosi sul capo del partito di maggioranza relativa. L'occasione era ghiotta per poter riequilibrare l'immagine sporca che la questione morale sempre di più andava dipingendo sui volti dei partiti di Governo in Italia.

Quindi, persino la democrazia cristiana, all'inizio almeno, tentò di approfondire, di fare giustizia, di indicare agli italiani chi fossero i veri responsabili. Solo che la conclusione, per la demo-

crasia cristiana, è la conversione dell'onorevole Vitalone, che arriva all'epilogo della sua funzione in seno a quella Commissione con la richiesta di archiviazione. Chiaramente, nel corso dei mesi e degli anni devono essere sopravvenuti convincimenti diversi o pressioni diverse, se il contrasto tra la richiesta di archiviazione e l'iniziale zelo con il quale si voleva colpire ad ogni costo è davanti agli occhi di tutti.

Ma i socialisti! Ecco lo scandalo nello scandalo! I socialisti che aprono la vertenza, che denunciano l'esistenza di un affare di una gravità inaudita, che mettono in allarme la democrazia italiana e che di fatto scoprono uno scandalo di portata storica, arrivati alla conclusione annunciano che non gliene importa nulla, che la questione è ormai tale che il partito non può vincolare i propri rappresentanti (quasi che stessero qui su chiamata fiduciaria del loro capogruppo o del loro *leader* e non per mandato del popolo italiano) e che lascia libera coscienza di voto ai propri deputati! Andava bene scoprire lo scandalo, andava bene denunciarne la pericolosità, andava bene dire all'opinione pubblica mondiale che il partito socialista smascherava un ignobile esempio di malcostume politico: andava bene, salvo poi concludere lasciando ai singoli deputati la libertà di voto! Significa questo che non era certo l'amore per la democrazia, né meno ancora (qualora qualcuno ancora lo avvertisse) l'amor di patria, a suggerire quel tipo di comportamento: era evidentemente la bega interna di cui parlava l'onorevole Andreotti. Perché di questo — lo dobbiamo ammettere — non solo si è parlato sui giornali e in tutta la libellistica sullo scandalo ENI-Petromin, ma si è discusso nelle varie sedi parlamentari, in seno sia alla Commissione bilancio sia alla Commissione «inquirente». Si è detto che tutto è nato dalla insorgenza di un fenomeno di invivibilità tra gruppi contrapposti in seno al partito socialista italiano. E la prova del nove di questa invivibilità tra le due fazioni è data sia dai carteggi del dottor Gelli sia dal diario del ministro Stammati. L'ipotesi

che questi soldi dovessero servire per finanziare i giornali ed i partiti italiani non solo è vera (e chi ne dubita è chiaramente di una ipocrisia gigantesca), ma è persino irrisoria rispetto alla cultura dominante del mondo politico italiano. Non solo: abbiamo inoltre dimostrato che questo tipo di partitocrazia, questo tipo di partiti — permettetemi di dire — questo tipo di uomini politici hanno un bisogno biologico di attingere ogni giorno a patrimoni immensi per mantenere intatta la propria posizione politica. Se si nega questo, si nega l'evidenza, perché dovremmo allora saperci spiegare come facciano i singoli ad avere segreterie a livelli giganteschi, rispetto alle quali neppure i ministeri possono reggere il confronto, ciascuno con macchine blu, con autisti, con apparati, con distribuzione di prebende e di favoritismi, che neppure in tempi di assolutismo regio avrebbero potuto essere mai concepiti, se non avessero questa possibilità di accedere a fonti di guadagno cospicue per poter mantenere questo livello di apparati e strutture, personali e partitiche che siano.

È la verità che fu una bega interna. E c'è di peggio: l'onorevole Andreotti, nei vari memoriali e diari apparsi, per altro tutti confermati, ha dichiarato che l'onorevole Craxi agiva, si informava, pressava, perché era preoccupato del fatto che all'interno del suo partito qualcuno potesse mettere le mani su di una ricchezza che, se usata in modo spregiudicato, avrebbe finito con il determinare all'interno del partito socialista la possibilità di creare squilibri e, quindi, anche la possibilità di un ribaltamento di forze.

Questo non è soltanto un elemento preso strumentalmente con le pinze nell'ambito di migliaia di pagine di una relazione, questo è un elemento dominante della storia politica italiana del dopoguerra; talmente dominante e talmente noto che comincio ad avere il sospetto che la notorietà e la pubblicità, che diamo a certi fatti, servano, persino, a chi comanda, perché così facendo si è creata negli italiani una tale abitudine al reato, una tale abitudine all'illecito, una sorta di

diritto di convivenza con l'illecito da far sì che al popolo italiano non gliene fregghi più niente, tanto è vero che questi scanni sono vuoti e che i giudici in questo momento chissà cosa stanno giudicando per i fatti propri, essendo questa l'esatta spiegazione e dimostrazione di uno scollamento, ormai definitivo, tra potere ufficiale e potere reale. Tutto ciò è la dimostrazione che la rassegnazione cui abbiamo portato persino il Parlamento è poi la rassegnazione dell'intero popolo italiano, che avete abituato a convivere con il reato, per cui gli atti di illecito amministrativo compiuto da chi governa sono considerati fatti consuetudinari.

Questa situazione è molto grave, le repubbliche possono pure morire per questi fenomeni. Io oserei dire che, quando i fenomeni sono ormai endemici, è giusto che le repubbliche muoiano per essi. Ricordo un certo dibattito, avvenuto in un'epoca in cui la tensione avrebbe dovuto forse essere maggiore, perché maggiori erano le presenze e maggiori erano le attenzioni: il dibattito sullo scandalo *Lockheed*, nel corso del quale qualcuno disse, provocando l'accorata e sia pure rituale replica dell'onorevole Moro: «Il processo lo dobbiamo fare in piazza». Io non lo dico, perché è una frase che non condivido, ma, perché i processi di questa natura non si facciano in piazza, il mondo politico deve assicurare un altro tipo di relazioni. Perché le repubbliche, anziché morire, guariscano, ci vuole qualcuno che prescriva loro le cure. Perché le istituzioni non crollino sotto il peso della storia, per non dire sotto il peso delle pressioni popolari, esse devono trovare al loro interno la forza per riprendersi e per rialzarsi. E quando in seno ad una repubblica si nega il rinvio a giudizio di un ministro col pretesto che la tecnica giudiziaria consente la mancata individuazione della prova, senza capire che non vi è più un problema di acquisizione di prove in ordine al reato di peculato per distrazione o di rilevazione di segreto d'ufficio compiuto eventualmente dall'onorevole Stamatì, ma c'è una costellazione di casi scandalosi che riempie la storia della Re-

pubblica, per cui dire che si archivia vuol dire non aver capito che si è presentata un'occasione per dare una risposta al popolo italiano. Mi appare sorda e cieca l'intenzione di una maggioranza che dovesse rispondere a questo bisogno di verità, di terapia, di cure, che dobbiamo velocemente prestare alla Repubblica, con una archiviazione che, badate bene, non sarà mai capita nei termini processuali così come sono stati indicati in quest'aula, in quanto l'opinione pubblica non ha il dovere né la possibilità di leggere le tre relazioni presentate. L'opinione pubblica ha il diritto di sapere che esiste una coscienza politica maturata in quest'aula che porta l'intero Parlamento a consegnare un caso in mano ai suoi giudici naturali, cioè in mano alla Corte costituzionale. I dubbi che possono eventualmente sopravvivere all'indomani della istruttoria affidiamoli al giudice costituzionale che potrà approfondire la questione. Anche per quanto riguarda il dubbio dell'assenza del carattere ministeriale del reato, affidiamo il tutto al giudice costituzionale il quale potrà accertare la reale esistenza di tale reato. Ma lo abbiamo visto, non solo siamo in tema di reato ministeriale, ma siamo in tema di reati la cui connotazione politica ha importanza pari a quella di carattere giudiziario. Affidiamo, ripeto, tutta questa materia al giudice costituzionale perché approfondisca anche il carattere politico dell'intera vicenda ENI-Petromin, egli dovrà poi tener presente il contesto nel quale va collocata l'intera vicenda.

La Costituzione prevede che intorno ai reati compiuti nell'esercizio della funzione ministeriale vi sia un pronunciamento delle Camere riunite. La verità è che i processi politici vengono, nel bene o nel male — noi siamo promotori di una riforma di questo istituto e sembra ormai evidente che, nell'ambito del rinnovamento e della ristrutturazione della cosiddetta nuova ingegneria costituzionale, vada inserito anche il discorso sulla Commissione inquirente — affidati agli organi costituzionali. Bisogna agire perché il procedimento rimanga nella competenza

e nella responsabilità degli organi costituzionali e perché la vicenda rimanga affidata all'autorità politica, purché ne sia degna, affinché non si avveri quella che fu una tragica profezia e cioè che in difetto della nostra volontà politica prevalga la volontà di una piazza estremamente stanca ed estremamente desiderosa di giustizia (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pontello. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PONTELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento in seduta comune è un organo giurisdizionale del cosiddetto processo politico-costituzionale, che è politico non nell'eccezione corrente del termine, sebbene il giudizio che si è chiamati ad esprimere si indirizzi ai comportamenti di un personaggio della politica, cioè un ministro, in relazione a fatti commessi o a comportamenti tenuti in funzione della sua attività ministeriale. Sono queste alcune notazioni abbastanza elementari, che mi pare utile richiamare alla comune attenzione poiché da esse promanano due precisi doveri.

In primo luogo è necessario fare, dei fatti al nostro esame, una valutazione critica obiettiva, la più rigorosa possibile e tale da incidere profondamente nell'esame giuridico, critico, storico e sotto il profilo penale. In secondo luogo, l'espressione di un giudizio conclusivo, pur manifestandosi con un voto, dovrà sempre essere influenzato da quella valutazione critica che rappresenta il nostro primo dovere. Si tratta quindi di un giudizio di natura e di portata istruttoria, cioè non definitivo, un giudizio che è lecito pronunciare sapendo che potrà successivamente intervenire un altro organo che eventualmente lo corregga; ma è pur sempre un giudizio, con tutte le caratteristiche ed il crisma del giudizio, cioè fondato sul convincimento che trae origine dalla prova.

Noi siamo in una sede parlamentare, ma non possiamo sfuggire a questo no-

stro imprescindibile dovere: il nostro giudizio, onorevoli colleghi, deve trarre fondamento dalla convinzione che si basa sulla prova. Per di più, dovrà essere un giudizio selettivo, nel senso che non potrà investire — come ho sentito anche nell'ultimo intervento — una intera e complessa vicenda. Sì, si deve parlare della vicenda complessa sottoposta al nostro esame, ma il giudizio non si forma sulla vicenda, bensì sul comportamento dei protagonisti o dei comprimari, nel senso che esso non deve investire la globalità, ma i singoli comportamenti, rapportandoli alla fattispecie incriminatrice, confrontandoli con essa. In ciò sta la serietà di un giudizio! Chi, tra coloro che mi ascoltano, è avvocato non ha difficoltà a comprendere queste cose; chi avvocato non è — e soprattutto chi è assente — dovrà ben meditare prima di accingersi a pronunciare con il voto un giudizio che si discosti da questi canoni. Il giudizio, insomma, deve tener conto, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che la responsabilità penale è personale, diretta, autonoma, intenzionale e soggettiva. Sarebbe ben strano, per non dire aberrante, che un organo costituzionale, come è il Parlamento in seduta comune si dimenticasse di questo principio che è portante della nostra Costituzione ed è portante della libertà del nostro ordinamento democratico. Il processo costituzionale non può essere un privilegio per i politici, per i ministri; non può consentire disparità di trattamento tra i cittadini, i politici e i ministri, ma non può essere un espediente punitivo surrettizio di una meschina introduzione di elementi di politica, che devono assolutamente rimanere estranei al processo.

Se così fosse, meglio sarebbe, onorevole Presidente, che ci sbarazzassimo di questo tipo di processo costituzionale. Ed io non da oggi mi vado convincendo della imprescindibile necessità che ci si sbarazzi di questo simulacro di processo, che processo non è perché è solo il modo di dividerci politicamente; ed è ingiusto, crudele, aberrante sotto il profilo del diritto, che ci si divida politicamente quando al nostro voto è affidata

la sorte di una persona. Meglio abolirlo!

La vicenda è nota. Non starò a ripercorrerla tutta, anche perché tempi che il regolamento mette a disposizione sono brevi. Onorevole Presidente, mi perdoni se io faccio una piccola annotazione che riguarda la sua alta veste di garante del regolamento; il regolamento dovrebbe essere mutato, se ancora il processo costituzionale rimanesse in vita. Non vi è aula di tribunale ove al difensore o anche al pubblico o privato accusatore si limiti il tempo della parola: dall'indagine approfondita, e quindi dalla lunghezza dell'esposizione del proprio convincimento critico, può dipendere la sorte di un processo. Se il processo costituzionale, così come è oggi concepito, ha da durare, si mutino anche questi termini ingiusti e riduttivi previsti nel nostro regolamento.

La vicenda è nota, dicevo, e non la ripercorrerò tutta. Il quadro che ne viene offerto dalle tre relazioni — in particolare da quella del senatore Vitalone — è così dovizioso e completo che può dispensarmi benissimo dal trattare tutti gli argomenti. La documentazione al nostro esame è essenziale e consente a tutti noi una valutazione equilibrata, senza risparmi di indagine. Farò un'unica osservazione: l'affare ENI-Petromin o, se si vuole, lo scandalo ENI-Petromin — perché esso nasce da uno scandalo — dà luogo immediatamente ad accertamenti (altri lo hanno ricordato) di vario tipo (giudiziari, amministrativi, governativi), che si snodano nell'immediatezza della notizia scandalosa nel novembre-dicembre del 1979. Si concludono tutti, con varie prospettazioni di competenze, in un modo univoco: non ci sono responsabilità di ordine penale. Ne ha parlato benissimo ieri il senatore Lapenta e non mi voglio intrattenere su questi punto.

Solo nella primavera 1981, dopo il ritrovamento di documenti a Castiglion Fibocchi, il procuratore della Repubblica di Milano trasmette nuovamente gli atti alla Commissione inquirente ed è di lì che parte la istruttoria dell'odierno procedimento politico-costituzionale. Non c'è da

meravigliarsi: la vicenda P2 ha così inquinato, ammorbato la vita del paese che era naturale, intuitivo, ovvio che l'allarme fosse maggiore, che si arrivasse, in forza di questo allarme, a superare anche gli accertamenti di cui ho parlato e che portavano ad un'indicazione di assoluta, inconfutabile estraneità della vicenda dal mondo del diritto penale.

Ma il nostro giudizio oggi, onorevoli colleghi, non può essere influenzato da questo rocambolesco ritrovamento di documenti (sui quali poi mi permetterò di ritornare, se ne avrò tempo, perché ho uno spietato orologio che mi punta e dal quale debbo difendermi). Anche di questo ha ieri parlato il senatore Lapenta e vi tornerò anch'io.

Ma veniamo a Stammati, perché, onorevoli colleghi, io mi occuperò della posizione di questi e non di quella degli imputati laici, non perché non sia assolutamente convinto che il professor Mazzanti non sia una persona di altissimo merito, ma perché sono convinto che il professor Mazzanti sia completamente estraneo ad una contestazione di carattere penale che gli vorrebbe essere mossa. Non mi occuperò dei laici, perché ritengo che preminente ed assorbente sia, in questa sede, per coloro che intervengono, l'esame della posizione del ministro, cui vorrebbe essere contestato, in difformità del parere di una maggioranza della Commissione per i procedimenti d'accusa, un reato ministeriale o una pluralità di reati ministeriali.

Il senatore Martorelli imputa al ministro Stammati tre violazioni di carattere penale: un falso ideologico in autorizzazione amministrativa (di cui alla famosa lettera del Ministero del commercio estero del 18 luglio 1979), una violazione valutaria che è conseguenza immediata e diretta di questa falsità ideologica, qualora fosse accertata, ed infine la rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (articolo 262 del codice penale). L'altro relatore di minoranza, onorevole Franchi, aggiunge, facendolo precedere agli altri, il reato di peculato per distrazione, che invece Martorelli adde-

bita soltanto a Mazzanti ed a Sarchi. Sempre l'onorevole Franchi propone, in alternativa al reato di cui all'articolo 262 del codice penale, la violazione dell'articolo 326 del codice penale, relativo al segreto d'ufficio.

Onorevole Franchi, con tutta sincerità non posso non ripeterle, con la massima serenità, ma anche con la dovuta franchezza, quanto opportunamente le disse il senatore Vitalone ieri, in apertura di questo dibattito: non si può, è immorale — mi perdoni — aggiungere all'errore la ingiustizia. Non esiste il reato-mezzo, ed allora si crea un reato-fine perché si possa giustificare il reato-mezzo. Questo è il suo ragionamento, me lo consenta, nulla più di questo.

Il falso ideologico di cui all'articolo 480 del codice penale appartiene a quella categoria di reati il cui oggetto di tutela penale è la pubblica fede, o meglio la pubblica fede documentale. Onorevoli colleghi, mi scuseranno, ma di queste cose dobbiamo parlare, di questo s'ha da discutere in questa sede; parrà strano, ma questo è il linguaggio che dobbiamo tenere in questa sede: il falso ideologico appartiene a quella categoria di reati il cui oggetto di tutela penale è la pubblica fede, o meglio la pubblica fede documentale.

Perché, colleghi, questo linguaggio? Perché quando trasmetteremo — Dio non voglia! — atti alla Corte costituzionale, essa questa traccia percorrerà, non altre; non la globalità del comportamento, non l'eccezionalità del fatto, non la risonanza giornalistica che i fatti hanno avuto e che hanno determinato, dopo due anni, la riapertura dell'inchiesta: non questi elementi, ma quelli da cui trasse un giudizio critico giuridico-penale.

Questa pubblica fede documentale viene presa in considerazione dal diritto penale in senso oggettivo, cioè come credito che i documenti di qualsiasi specie, soltanto perché tali, trovano nel pubblico (pubblica fede), indipendentemente da ogni altra particolare garanzia. Questa fede pubblica tutelata non è un'astutezza, ma un bene giuridico reale e indispensabile al normale svolgimento e alla

massima efficienza dell'attività giuridica individuale.

Fissati questi concetti, che valgono per tutta la categoria dei falsi documentali in senso proprio (quindi anche per il falso ideologico disciplinato dall'articolo 480 del codice penale), occorre aggiungere che le scritture che non hanno il carattere del documento o la cui falsità non può inganare la fede pubblica non possono considerarsi agli effetti delle incriminazioni previste dai reati di falso documentale.

Annusce, certo, chi, competente del diritto, trova ovvie queste considerazioni. Forse sconvolgono, però, nella loro semplicità, le convinzioni precostituite ed errate di chi è venuto a questo dibattito con la disponibilità ad un uso preconcepito del proprio voto.

Le autorizzazioni amministrative sono negozi di diritto pubblico, che rimuovono permanentemente o temporaneamente limiti posti dalla legge a determinate attività dei singoli (tipico esempio è quella che oggi si chiama concessione edilizia). Queste sono le caratteristiche dell'autorizzazione amministrativa. Allora non v'è certo dubbio che la lettera Mincomes del 18 luglio rientra fra queste autorizzazioni amministrative. Ma basta dir questo, riconoscere questo sotto il profilo del diritto per integrare l'ipotesi di reato di cui all'articolo 480 del codice penale? Non basta, colleghi: deve essere destinata a provare la verità dei fatti esposti nell'autorizzazione, ma — si badi bene — non l'intrinseca verità dei fatti, bensì l'attestazione che dei fatti emerge nel documento. La lettera di autorizzazione Mincomes del 18 luglio non è destinata a provare alcunché: dà solamente atto di quanto esposto nella lettera dell'ENI che richiede l'autorizzazione, non prova nulla; siamo fuori della previsione di cui all'articolo 480 del codice penale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

CLAUDIO PONTELLO. A questo punto — me lo consentano i colleghi — citerò

Manzini, autore tra i maggiori, che a proposito di questa ipotesi delittuosa permette che essa è stata preveduta perché (testualmente) «nulla possa sfuggire all'applicazione della norma incriminatrice, quando si tratti del falso ideologico del pubblico ufficiale....». Nulla — ecco lo scrupolo del cultore del diritto —, nulla deve sfuggire alla previsione di incriminazione del falso ideologico! Tutto deve rientrarvi, se falso è. Ma è poi costretto a concludere (è sempre a Manzini che mi riferisco): «È difficile immaginare quali fatti diversi da quelli che il pubblico ufficiale attesta di avere egli stesso compiuto o essere avvenuti alla sua presenza possano rientrare nella previsione della norma».

Questa, dunque, colleghi, è la posizione giuridica del ministro Stammati, rispetto alla quale, non essendovi nel documento incriminato un'attestazione di fatti direttamente compiuti o avvenuti alla sua presenza, è difficile, o addirittura impossibile, configurare l'esistenza di un falso intellettuale.

Ma — si osserva da parte dei relatori di minoranza — l'attestazione contenuta nella lettera di autorizzazione, con la quale si convalida (l'espressione, certo, non l'adotto in senso proprio né la faccio mia) il rapporto di intermediazione e il pagamento di una provvigione, costituisce l'avallo (dice il senatore Martorelli) dell'illecito da altri commesso; onde il falso ideologico del ministro integra l'ipotesi del reato ministeriale.

Per sostenere questa debolissima costruzione, il senatore Martorelli usa un ben curioso — non saprei come diversamente definirlo — ragionamento, che merita di essere letto. Dice il senatore Martorelli: «La distrazione, abbiamo detto, trova una sua causa necessaria nel provvedimento autorizzativo del ministro»... Non l'avrei chiamata causa, anche seguendo l'ordine di ragionamento del senatore Martorelli. Continua quest'ultimo: «Se il ministro ha rilasciato l'autorizzazione, nella consapevolezza di consentire e rendere possibile una distrazione illecita di pubblico denaro in favore di una

società estera o di altri soggetti, risponde di concorso in peculato ed il reato assume senz'altro, in tal caso, la qualità di reato ministeriale». Aggiunge poi Martorelli di essere perfettamente convinto e consapevole che il ministro non ha commesso peculato e che quindi non potrà essergli contestato siffatto reato. «Non vi era consapevolezza», dice Martorelli. Non vi era consapevolezza da parte del ministro, perciò non c'è peculato.

Il relatore di minoranza non spiega poi — non lo spiega affatto — perché, senza consapevolezza, possa invece resistere il reato di falso. La consapevolezza è elemento indispensabile per affermare la sussistenza del reato di peculato. Non c'è consapevolezza, dice Martorelli, e quindi non c'è peculato. Per il reato di falso, invece (e dev'è dire che mi viene da ridere), la consapevolezza non serve. Si può, cioè, commettere — ma sentite l'assurdità stridente della proposizione che ne deriva? — un falso ideologico intellettuale senza saperlo! Ma via! Stammati non sa, né *de visu*, né *de auditu*. Non sa! Come è possibile che abbia trasferito nella lettera di autorizzazione fatti e notizie che non poteva certo immaginare non potessero essere vere? Ma non basta, sempre il senatore Martorelli ci invita a riflettere e dice: «Egli esclude che la lettera dell'ENI...» Dunque la lettera dell'ENI, non più la lettera Mincomes, quella di risposta, ma la lettera di autorizzazione, quella che domanda, la lettera dell'ENI, Martorelli esclude costituisca reato! Non è un reato quello dell'ENI! Ente pubblico, Mazzanti pubblico ufficiale... Non è un reato, nonostante la lettera in questione contenga una falsa rappresentazione della realtà! E allora, non vi è falso nella lettera dell'ENI, che pure è firmata da un pubblico ufficiale, mentre vi sarebbe falso nella lettera-autorizzazione, il cui contenuto, che si ignora essere falso, è tratto dalla lettera che si afferma non potere costituire reato di falso. C'è da impazzire! È vero che la dottrina ci dice che i reati di falso sono tra i più complessi, tanto che se ben rammento Antolisei parla di una selva intricata

piena di rovi e di spine: ma, senatore Martorelli, così ci si punge e ci si fa male!

Molto più spregiudicatamente, l'onorevole Franchi azzarda una diversa impostazione, perché si rende conto che vi è la necessità di sostenere che il falso ideologico è reato-mezzo, rispetto ad un reato-fine, e si inventa il peculato di Stammati. Sempre la relazione Martorelli dirà poi, contraddicendosi ancora una volta, che la prova della consapevolezza scaturisce dal comportamento del ministro Stammati. E veniamo al comportamento del ministro.

Cosa sa della provvigione, quando viene a saperlo? Innanzitutto, verificiamo il giudizio del suo successore, Lombardini. «Ho cercato di raccogliere ogni fonte — dirà Lombardini — o presunta informazione sul tema. Ho dovuto però ogni volta rendermi conto che si trattava di sospetti e insinuazioni, ai quali non si associavano elementi concreti». Si è detto, in quest'Assemblea, che il ministro Lombardini è un accusatore di Stammati, che certo non avrebbe tenuto il medesimo comportamento di quest'ultimo. Ebbene, ho richiamato il giudizio di Lombardini, il quale inoltre aggiunge: «Invece di chiedere al Governo di provare ciò che obiettivamente è indimostrabile, gli accusatori dovrebbero far conoscere le loro prove. Invece non c'è nulla, una colpevolezza è indimostrabile».

Ricaviamo il comportamento del ministro Stammati dal suo cosiddetto diario, che diario non è, perché si tratta di una ricostruzione *a posteriori*, sulla base di note, appunti ed agende, di fatti che sono stati richiamati bruscamente e dolorosamente alla sua memoria dalla campagna scandalistica che si è andata ad iniziare. Ora, l'intervento del ministro avviene solo il 7 giugno 1979, cinque giorni prima che si firmi, da parte italiana, il contratto di fornitura. Non dimentichiamo che Stammati è ministro del commercio con l'estero: perché il rapporto tra l'ENI ed il Governo ha un canale diretto, anche se — si dirà — non sufficientemente e attentamente coltivato, che è rappresentato dal Ministero delle partecipazioni statali. È

dunque quest'ultimo il canale istituzionale, spesso superato — e giustamente — da un altro canale diretto: quello rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. È vero che le responsabilità governative sono collegiali, ma il Presidente del Consiglio, salvo che la Commissione per le riforme istituzionali non proponga qualcosa di diverso, assume il ruolo del *primus inter pares*: nulla di più, ma *primus*! Si va, dunque, dal Presidente del Consiglio; ma non si va dal ministro del commercio con l'estero. E non si va da lui certo per prospettargli qualcosa che al ministro del commercio con l'estero non interessa, visto che il suo intervento acquista significato solo nella fase conclusiva. Anzi, trattandosi di contratto che è assistito da una autorizzazione di carattere generale, per quanto riguarda la negoziazione all'estero, il dicastero del commercio con l'estero può benissimo disinteressarsene, può prestare a questa vicenda commerciale l'attenzione che l'uomo di governo — più del cittadino comune — deve prestare a questi fatti, ma nulla di più. Questa materia, infatti, sfugge alla competenza del Ministero del commercio con l'estero, mentre rientra nella competenza di questo dicastero quella sorta di autorizzazione del tutto particolare — non più generale — richiesta per il contratto accessorio: la provvigione.

Veniamo al 7 gennaio. Si è citata la relazione Scardia, ma questo documento non rivela assolutamente nulla che abbia rilievo penale, anzi esclude che vi sia un tale rilievo. Non si contrabbandino le risultanze di questo processo, non è consentito! La relazione Scardia ritiene che delle irregolarità amministrative siano state commesse, ma sotto un unico profilo, quello di aver dimenticato — l'ENI, nella persona del suo primo amministratore, il professor Mazzanti — di consultarsi con la giunta.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore di minoranza*. Scusa se è poco!

CLAUDIO PONTELLO. Che vuol dire? Incide forse sulla responsabilità penale? E

di chi? Del professor Stammati? Senatore Martorelli, mi meraviglio di lei! (*Commenti all'estrema sinistra e a destra*).

Una voce a destra: Non intralciare il corso della giustizia, Martorelli!

GUIDO LO PORTO. ... altrimenti il pretorio si offende!

CLAUDIO PONTELLO. Una volta messo al corrente della necessità della provvigione, il professor Stammati si preoccupa di trovare gli strumenti giuridici che, nell'ambito della sua competenza di ministro del commercio con l'estero, consentano di dare la necessaria autorizzazione.

Il giorno successivo — continua il diario Stammati — si reca egli stesso dal Presidente del Consiglio per riferirgli della venuta del professor Mazzanti, gli dice che ha incaricato la direzione generale competente di studiare le formule perché si possa concedere quella particolare autorizzazione ed ottiene dal Presidente del Consiglio la debita autorizzazione a procedere in questo senso. A questo punto, il ministro Stammati esce di scena. Trasmette quella lettera del 18 luglio all'Ufficio italiano cambi, dopo aver avuto — ripeto — il consenso al licenziamento dell'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio, ed esce di scena. Il ruolo del professor Stammati, unico imputato rispetto al quale ha rilievo il giudizio diretto di questa Assemblea, finisce qui. Non vi è altro da poter addebitare in qualunque modo al ministro.

La prova del comportamento — si aggiunge — a questo punto può non essere ben raggiunta, ma si può sempre far ricorso a quella che il senatore Martorelli mi sembra definisca come valutazione storico-critica, ma che per me ha il sapore o meglio l'insipienza dell'ammucchiata. Tutto si riconduce ad una valutazione che tutto ingloba; non si stagliano le figure dei protagonisti, non si esaminano più i singoli comportamenti, ma si dà un giudizio onnicomprensivo: la demonizzazione.

Del resto questo è il metodo seguito anche dall'onorevole Lo Porto; si dà un giudizio globale, onnicomprensivo, di colpevolezza, nel quale si ingloba anche la posizione del ministro.

La tesi è che da tutto il contesto si ricaverrebbe che non vi fu mai mediazione, che non ci furono provvigioni, che tutto farebbe ritenere che attraverso la società di comodo, Sophilau, i denari dell'illecita tangente abbiano fatto ritorno in Italia, ovvero siano depositati all'estero su conti italiani.

È inutile che io ricordi la minuziosa e particolareggiata ricostruzione dei fatti operata dal senatore Vitalone, le dichiarazioni della banca Pictet, della banca Gebrüder di Vienna, che escludono, pur sottraendosi, legittimamente o no — non è questo un problema che in qualche modo ci riguarda —, alla esposizione dei nomi e dei titolari dei conti correnti, la presenza e la partecipazione di italiani.

A questo punto, siccome a questa ricostruzione globale si vorrebbe conferire — ma non l'ha — la dignità della prova, mi permetto di fare, a conclusione di questo discorso, due notazioni: la prima è che secondo l'accusa non vi sarebbero state intermediazioni in senso tecnico, che, anzi, non vi fu pagamento di alcuna provvigione, secondo quanto — si sostiene — risulterebbe dalla relazione Scardia; la seconda notazione, a sentire l'accusa, sarebbe diretta a dimostrare che i rapporti si instaurarono e si conclusero tra i due Governi, senza necessità alcuna dell'intervento di un mediatore.

A sostegno della prima si fa riferimento alla relazione Scardia, mentre a sostegno della seconda — è un monumento dell'accusa — si indica il telegramma del 4 giugno dell'ambasciatore Solera.

Scardia — rispondo sommariamente e telegraficamente — afferma che non si è realizzata una mediazione, così come prevista dall'articolo 1754 del codice civile; non dice affatto che vi sia stata una mediazione, e meno che mai il pagamento di una provvigione.

Non sono nemmeno d'accordo che si rientri nella disciplina dell'articolo 1754

del codice civile e lo devo dire perché rimanga consacrato nei verbali di questa discussione. Infatti, l'articolo 1754 non disciplina affatto il contratto di mediazione e tanto si rese conto, il legislatore dell'epoca, della difficoltà di enucleare un paradigma di questo contratto, che parlò soltanto della figura del mediatore. Scardia dirà che il mediatore c'è stato: Parviz Mina.

Alla luce di questi principi inconfutabili la mediazione c'è stata, e cito le pagine della relazione-Scardia perché non si dica che invento le cose: pagina 35, 98, 100, 27, dove si parla di quel Tesser, rappresentante dell'ENI in Arabia, che non sa nulla.

Mazzanti non dice nulla alla giunta dell'ENI, non dice nulla al ministro delle partecipazioni statali — bene o male ha poca importanza — la sua tesi è questa: «perché il rapporto deve essere tutelato dalla massima riservatezza e poi informa il suo rappresentante in Arabia Saudita?» Non lo dice nemmeno all'ambasciatore Solera e giustamente. Ci mancherebbe altro che avesse dovuto informare l'ambasciatore Solera!

EUGENIO PEGGIO. Di fatto, nemmeno il Presidente del Consiglio dei ministri.

CLAUDIO PONTELLO. Nemmeno il Presidente del Consiglio, certo. Glielo dice soltanto il 6 di giugno, ed il 7 giugno al ministro Stammati: «Mi sono servito dei mediatori». Il rapporto di mediazione fu instaurato presumibilmente il 23 maggio, dopo che il 16 maggio il principe Fahad era venuto in Italia, dopo che in quella settimana — nonostante le assicurazioni del tutto generiche e, direi, televisive (non so se ci fosse stata un'intervista televisiva, ma si trattava comunque di affermazioni ad uso giornalistico), fatte da questo principe della corte saudita — la situazione non si era sbloccata. Segnali, percezioni di segnali, indussero a prendere contatti con il mediatore. Che volete che influisca, onorevoli colleghi, in questa vicenda, se l'iniziativa partì dagli arabi, come mi pare sostenga Mazzanti, o viceversa dall'Italia,

come sostiene Sarchi? Non conta assolutamente nulla. Ci fu l'incontro con questo Parviz Mina per la mediazione.

FRANCESCO MARTORELLI, *Relatore di minoranza*. Si sovrapposero, oppure no?

CLAUDIO PONTELLO. Scusami, Martorelli, ho poco tempo, e vorrei poter arrivare alla conclusione.

PRESIDENTE. Se mi consente, onorevole Pontello, l'avverto che ha pochi minuti a sua disposizione per la conclusione.

CLAUDIO PONTELLO. Sì, signor Presidente, e termino subito, anche se avrei mille altre cose da dire.

Voglio soltanto ricordare che è vero che Solera manda il telegramma. Io ho portato con me il testo delle deposizioni di Solera, e bisogna che ne legga una almeno, perché si abbia la sensazione di quello che veramente pensa il nostro ambasciatore saudita, perché non si dica che Solera non ne sapeva nulla e quindi la mediazione non c'era; che è un sillogismo che assolutamente non può essere accettato. Dice Solera: «Se posso rispondere ad una contestazione, mi pare, dell'onorevole Franchi, in base alla conoscenza che ho dell'ambiente, il mondo arabo e l'Arabia Saudita è un paese tutto suo» — questo «suo» va capito, va interpretato — «e quindi accanto alla trattativa ufficiale, governativa, non mi ha stupito che ci fosse anche una trattativa sottobanco per sbloccare la situazione». Affermazioni di questo genere compaiono in almeno dieci altri passaggi; ve ne risparmio la lettura, perché non ho tempo a mia disposizione.

Voglio concludere dicendo che Castiglioni Fibocchi non c'entra un bel niente, e quindi non c'entra un bel niente la P2, come è dimostrato da quel che si legge in una specie di memoria, scritta intuitivamente da Gelli, in cui c'è un passaggio di questo tipo: «Stammati, visti i timori di Mazzanti e seguendo le pressioni del Presidente Andreotti» — ed anche questa è

una pagina contraddetta dalle carte del processo — «riesce, grazie alla sua profonda conoscenza della legge a trovare, imbastendo un falso...». Lo dice Gelli. Ed allora, se Gelli accusa Stammati, o rileva che il comportamento di Stammati avrebbe configurato un atteggiamento di illecito, costituito da un falso, come è possibile pensare che ci fosse stato un previo accordo piduista tra il ministro del commercio con l'estero e Gelli, diretto a promuovere un'azione di corruzione, di acquisizione di tangenti non dovute? Qui si discute il *nomen iuris*; si dice che nella lettera del 18 luglio sono stati perfino cambiati i termini (ma intanto non l'ha fatto Stammati): dove si parlava di prestazione di consulenza si parla invece, e giustamente, di contratto di intermediazione. Intanto questo, come dicevo, l'hanno fatto gli uffici, e non Stammati.

C'è una relazione di cui non ho sentito parlare in questo processo, a meno che non mi sia sfuggito, come è possibile. Mi riferisco a quella relazione del gruppo di studio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 31 gennaio 1980, che tratta in un apposito capitolo di provvigioni non documentabili, e che dice così: «Va da ultimo esaminata l'ipotesi di provvigioni corrisposte a intermediari non residenti i quali, per ragioni varie, non desiderano comparire. In questi casi la richiesta di autorizzazione alla esportazione di valuta non può essere documentata, sicché risultano maggiori le possibilità di utilizzazione di tale strumento per fini illecite». Ma conclude: «Se, d'altra parte, fossero autorizzabili soltanto le operazioni in cui non fosse configurabile alcun rischio di illeciti valutari, l'amministrazione dovrebbe vietare l'intero commercio con l'estero, paralizzando l'economia, atteso che le esportazioni e le importazioni rappresentano rispettivamente il 24,50 e il 23,8 per cento del prodotto nazionale. Si finirebbe così con il sacrificare uno degli interessi affidati all'amministrazione». E aggiunge: «Sono assai diffuse nella prassi commerciale internazionale le provvigioni non documentate e nella maggior parte dei

paesi concorrenti all'Italia, quali il Regno Unito, la Repubblica federale di Germania, i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo e la Svizzera, esse non sono sottoposte ad alcun particolare controllo. Un contratto estremamente vantaggioso per il nostro paese, per il cui perfezionamento si sono seguite prassi che sono comuni a tanti altri paesi dell'intero mondo, in particolare dell'Europa comunitaria: questo fu l'interesse che ne determinò la conclusione, nella parte principale così come in quella accessoria».

All'onorevole Lo Porto, che ricordava un'indimenticabile frase pronunciata da Aldo Moro in quest'aula «non ci faremo processare sulle piazze!», dirò che mi pare non ne abbia colto il corretto significato. Fu per noi affermazione che ci riempì di grande fierezza. A ricordarla oggi, dopo i tragici eventi che hanno colpito Moro e il nostro partito, credo che alla fierezza e al rimpianto si possa anche aggiungere la desolazione. Queste parole non volevano però dire, con atto di orgoglio e di fierezza, che la democrazia cristiana non è disposta a farsi processare in mezzo alla piazza; questa proposizione aveva un profondo significato giuridico: che il partito, il paese non possono essere disposti ad essere giudicati sommariamente. Noi ci avviamo ancora una volta in questo processo, signor Presidente, onorevoli colleghi, ad assistere ad un giudizio sommario che, certo, non qualifica la nostra democrazia repubblicana (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Peggio. Ne ha facoltà.

EUGENIO PEGGIO. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, nessuno di noi, credo, può sottovalutare l'importanza dei voti che nella giornata di oggi il Parlamento in seduta comune è chiamato ad esprimere. Tutti sappiamo che la vicenda sottoposta al nostro esame è stata motivo dell'esplosione, avvenuta più di cinque anni fa, di uno dei più clamorosi scandali politici ed economici verificatisi nella storia della Repubblica e,

forse, dello Stato italiano. Si è trattato di una vicenda e di uno scandalo oscuri e gravissimi, che hanno creato turbamento nella coscienza morale del paese, che hanno gettato discredito sull'Italia a livello internazionale, che hanno invelenito i rapporti tra i partiti della maggioranza e all'interno di alcuni di questi partiti, che hanno alimentato gli intrighi e le manovre della famigerata loggia P2 e che sono giunti quasi sul punto di provocare la rottura dei rapporti tra l'Italia e l'Arabia Saudita.

Ora, a distanza di tanto tempo, qualcuno può persino far finta di dimenticare che uno scandalo enorme, clamoroso, ci sia stato, ed abbia accompagnato la conclusione di un importante accordo petrolifero tra l'Italia e l'Arabia Saudita. Ma questo scandalo, onorevole Vitalone, c'è stato; e per oggi è ancora qui davanti a noi, al nostro esame. E dipenderà dai voti che noi esprimeremo se questo scandalo verrà sanato, o se invece su di esso verrà posta una pesante pietra tombale, destinata a seppellirlo definitivamente.

Su questa vicenda e su questo scandalo si sono svolti molte inchieste e molti dibattiti, nelle aule parlamentari e in altre sedi. Anche se lo hanno già fatto altri colleghi, vale la pena di ricordare che l'accordo ENI-Petromin ha formato oggetto di una serie di audizioni della Commissione bilancio della Camera nell'autunno 1979; di una successiva indagine conoscitiva della stessa Commissione bilancio nell'inverno 1979-1980 e, contemporaneamente, di due apposite commissioni governative, la commissione Scardia, nominata dal Presidente Cossiga, e la commissione amministrativa del Ministero delle partecipazioni statali. Vi sono state, per altro, tre inchieste della magistratura: la prima da parte della procura di Roma, nel periodo novembre 1979-marzo 1980; la seconda da parte della procura di Milano, nel periodo maggio-giugno 1981; la terza nuovamente da parte della procura di Roma, nello stesso periodo maggio-giugno 1981. Vi sono stati, infine, i tre procedimenti della Commissione per i procedimenti d'accusa, due svolti nella

passata legislatura ed il terzo, quello che noi oggi concludiamo.

Orbene, onorevoli senatori e colleghi, a proposito di tutte queste inchieste ed indagini c'è da dire innanzi tutto che si sono svolte tra enormi difficoltà. A chi lavorava per accertare i fatti e la verità si contrapponevano forze potenti, interessate a nascondere o a falsificare i fatti e la verità. Tuttavia, malgrado questo e malgrado la debolezza di cui hanno dato prova alcuni tra coloro che avevano la responsabilità di quelle indagini, le conclusioni cui esse sono giunte hanno messo in luce, quanto meno, che motivi e materia di dubbio e di sospetto c'erano ed erano abbondanti. Ed in effetti tutte quelle inchieste hanno sollevato interrogativi e hanno formulato rilievi critici su scorrettezze, procedure anomale, fatti che configurano vere e proprie violazioni delle norme e della prassi consolidata.

Il senatore Lapenta ha osservato ieri che le conclusioni di quelle inchieste non giungono in genere a formulare precise ipotesi di reato. Ma, onorevole Lapenta, sull'esistenza o meno di elementi che configurano precise ipotesi di reati ministeriali soltanto noi, soltanto la Commissione per i procedimenti d'accusa e il Parlamento riunito in seduta comune hanno il diritto di pronunciarsi, e non l'hanno fatto: non si può escludere che lo avrebbero fatto se tale diritto essi avessero avuto.

Ciò comunque non può costituire un argomento a sostegno delle conclusioni cui giunge la relazione del senatore Vitalone. La relazione presentata dal senatore Vitalone compie una ricostruzione interessante, direi per certi versi avvincente, dei fatti evidenziati in seno alla Commissione. Ma le conclusioni cui giunge il senatore Vitalone non possono non suscitare l'ilarità, come ha dimostrato largamente l'onorevole Franchi, e lo sdegno di tutti coloro che non vogliono rassegnarsi al seppellimento di questo scandalo.

Insomma, a sentire il senatore Vitalone, tutto è stato regolare, nulla di illegittimo è stato compiuto; lo scandalo, quindi, è una pura macchinazione o in-

venzione, non si sa bene di chi. No, senatore Vitalone, le cose non stanno come lei dice; e lei stesso lo sa bene, perché altrimenti, io credo, lei non si sottrarrebbe al dovere, che avrebbe, di denunciare gli eventuali responsabili di una tale invenzione e macchinazione.

Ma veniamo ai fatti. La vicenda, com'è risaputo, è incentrata sul contratto stipulato nel 1979 dall'ENI con la Petromin, l'ente nazionale per il petrolio dell'Arabia Saudita, che prevedeva la fornitura all'Italia di 12,5 milioni di tonnellate di petrolio, di cui 2,5 milioni nella seconda metà del 1979 e 5 milioni in ciascuno dei due anni successivi.

Molteplici erano le ragioni per le quali quel contratto appariva particolarmente importante e vantaggioso. Innanzitutto perché, in una situazione di grave crisi dei rifornimenti petroliferi internazionali prodotta dalla rivoluzione iraniana, l'Italia riusciva ad assicurarsi consistenti forniture di greggio per un periodo non breve. In secondo luogo, perché il prezzo di acquisto di questo greggio sarebbe stato quello ufficiale e non quello, molto superiore, pagato allora sul mercato internazionale, il cosiddetto prezzo *spot*. Infine perché, in base a quel contratto, si rendeva possibile l'avvio di rapporti di cooperazione più complessi ed importanti tra l'Italia e l'Arabia Saudita, che potevano comportare un più largo coinvolgimento italiano nel processo di industrializzazione e di sviluppo di quel paese.

Era infatti la prima volta che l'Italia riusciva a stabilire un rapporto diretto in materia di rifornimenti petroliferi con l'Arabia Saudita, attraverso un accordo, cioè, che non richiedeva di dover passare attraverso la mediazione delle antiche e sempre presenti compagnie petrolifere internazionali, le cosiddette «sette sorelle». Già di per sé questo fatto appariva di straordinaria importanza, specie alla luce della drammatica situazione creata nel paese, appunto, dalla seconda crisi petrolifera internazionale. Ma stranamente all'intermediazione delle compagnie petrolifere si è voluto, da parte di qualcuno, sostituire un'altra intermedia-

zione, per la quale però c'è da dire che non risulta assolutamente provata nè l'utilità e l'esistenza, nè il soggetto o i soggetti che l'avrebbero attuata. Il solo punto ben presto chiarito — e che costituisce tanta parte di questo nostro dibattito — è l'entità straordinaria ed incredibile del prezzo che sarebbe stato richiesto per questa presunta intermediazione, il famoso 7 per cento.

Ho detto che, stranamente, questa intermediazione ha preso il posto di quella delle compagnie petrolifere, le antiche e famose «sette sorelle». Perché stranamente? Non soltanto perchè, come è stato documentato nel dibattito di ieri dalle relazioni di Martorelli e Franchi, dagli interventi degli onorevoli Loda, Romano ed altri, non si può fondamentalmente sostenere che un'intermediazione ci sia stata e sia stata portata a compimento. Si tenga infatti presente che è in contrasto con l'idea stessa di intermediazione lo stabilimento di rapporti diretti tra Stati in materia petrolifera, di cui il contratto ENI-Petromin era uno specifico caso.

Strano destino quello dell'ENI, onorevoli colleghi! L'ENI, fondato da Enrico Mattei, l'uomo che per primo sulla scena petrolifera mondiale teorizzò e sostenne nei fatti l'instaurazione di relazioni dirette senza intermediazioni di sorta tra paesi produttori e paesi consumatori di petrolio; proprio questo nostro ente, con questa sua origine, quando finalmente, dopo tanti vani tentativi, ha la possibilità di stabilire un rapporto diretto con il più grande esportatore di petrolio del mondo, l'Arabia Saudita e dopo che questo paese ha provveduto alla nazionalizzazione dell'industria petrolifera, proprio questo ENI accetta di ricorrere ad una mediazione onerosissima, prestata da oscuri ed equivoci personaggi, che avrebbero preteso ed ottenuto una provvigione pari — lo sottolineo — a circa la metà di quanto si sarebbe dovuto pagare in più, pur nelle eccezionali condizioni di quel periodo, ricorrendo al mercato petrolifero e alla esosa mediazione che le compagnie petrolifere internazionali praticavano allora.

Tutto questo è a dir poco molto strano,

tanto più se si considera che in epoca immediatamente precedente a quella della firma del contratto ENI-Petromin un analogo contratto di fornitura di greggio era stato concluso tra la stessa Petromin e l'ente per gli idrocarburi della Spagna, senza che alcuna provvigione dovesse essere pagata a chicchessia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

EUGENIO PEGGIO. I dirigenti dell'ENI non potevano non conoscere questo precedente e comunque le autorità governative italiane, a cominciare dal ministro del commercio con l'estero, professor Gaetano Stammati, avevano il dovere di informarsi sui fatti, come l'accordo immediatamente precedente stipulato tra l'Arabia Saudita e la Spagna.

Perché dunque l'Italia non avrebbe potuto ottenere ciò che aveva già ottenuto la Spagna e alle stesse condizioni? In realtà, tutto induce a sostenere che l'accordo ENI-Petromin fu il risultato di una tenace azione condotta dallo Stato italiano verso le massime autorità del regno dell'Arabia Saudita e non già di interventi di modesti e meschini personaggi. Sono i fatti più volte ricordati: la visita del principe Fahad a Roma, il colloquio che questi ebbe con il Presidente del Consiglio Andreotti, che tratta espressamente della questione, l'intensa, snervante attività del nostro ambasciatore a Riyadh, Solera, il fatto che il 4 giugno l'ambasciatore Solera informa il Governo italiano ed il presidente dell'ENI della decisione del governo saudita di stipulare con l'Italia il famoso contratto e comunica anche al Governo italiano la data fissata per la firma del contratto stesso, cioè il 12 giugno. Si è svolto, insomma, per questo contratto un negoziato essenzialmente intergovernativo, senza intervento determinante di un mediatore, come è stato ripetutamente riconosciuto in diverse sedi, dalla commissione Scardia, e in particolare — vorrei aggiungere — dal professor Siro Lombardini, che era ministro delle

partecipazioni statali nel momento in cui lo scandalo esplose.

La questione del ricorso ad un mediatore viene posta dal presidente dell'ENI Mazzanti al Presidente del Consiglio Andreotti soltanto il 6 giugno, due giorni dopo, cioè, che l'ambasciatore Solera ha già comunicato al Governo italiano la data della firma del contratto che il governo di Riyadh ha accettato di concludere con l'Italia.

Sul piano politico, si può criticare il fatto che Andreotti non avesse ancora preso visione del telegramma dell'ambasciatore Solera e non fosse, quindi, al corrente del fatto che era stata già decisa la firma di quell'accordo; ma ben più grave, motivo non soltanto di sospetti, ma di precisa accusa, a questo punto, è il fatto che il professor Mazzanti non abbia detto al Presidente del Consiglio Andreotti che il governo di Riyadh aveva, appunto, già fissato la data per la firma del contratto.

Il professor Mazzanti va diritto per la sua strada, quella della mediazione, senza neppure informare, oltre che il Presidente del Consiglio, il ministro delle partecipazioni statali e, ancora prima, la giunta esecutiva dell'ENI del fatto che la firma era imminente e non vi era bisogno di mediazione.

Ciò solleva un'altra questione, onorevoli colleghi, quella dei limiti del potere dei presidenti dei grandi enti economici del nostro paese. Non voglio qui sviluppare un lungo discorso, voglio solo ricordare qualche fatto. Vedete, sembra che negli Stati Uniti d'America, fino a qualche anno fa, Nelson Rockefeller, presidente della Chase Manhattan Bank e proprietario della maggiore partecipazione azionaria a quella banca, potesse decidere direttamente e personalmente soltanto su affari fino a 50 milioni di dollari, mentre, per gli affari superiori a quella cifra, lo stesso Rockefeller, pur proprietario della banca, doveva ricorrere al consiglio di amministrazione, essendo privo del potere di decidere da solo. Nel caso dell'ENI, che non è un'impresa privata, il presidente Mazzanti riteneva di poter de-

cidere da solo, senza neppure informare il Presidente del Consiglio, né il ministro delle partecipazioni statali, né la stessa giunta esecutiva dell'ente; e ciò non per un'affare di poco conto, ma per un'affare di 120 milioni di dollari (somma destinata, poi, a salire) e per un affare tutt'altro che regolare e normale.

Lo hanno già detto altri colleghi, ma anche io voglio ribadirlo: se veramente ci fosse stato qualcuno all'estero — non so se in Arabia Saudita o altrove — che, secondo precise informazioni in possesso del presidente dell'ENI, avrebbe potuto decidere del successo o del fallimento dell'accordo ENI-Petromin ed avesse preteso una esosa tangente — perché di questo, eventualmente, si sarebbe trattato —, il presidente Mazzanti avrebbe avuto il dovere di informare, sia pure con tutta la necessaria riservatezza, puntualmente il Presidente del Consiglio in carica, il ministro delle partecipazioni statali, e di rimettere ad essi, al Governo una chiara e precisa decisione al riguardo.

Informare puntualmente significa che Mazzanti avrebbe dovuto dire, ovviamente con tutta la riservatezza del caso, il nome ed il cognome dell'autore o degli autori del ricatto, perché di questo in effetti si sarebbe trattato. L'ENI non è un piccolo negozio o una piccola bottega di qualche comune vesuviano taglieggiato da ignoti camorristi; l'ENI era in grado di conoscere l'eventuale taglieggiatore, e credo che il professor Mazzanti possa tuttora dire qualcosa di molto preciso al riguardo. Il fatto che il professor Mazzanti non abbia agito in questa maniera, anzi, al contrario, abbia costruito un contratto accessorio che convogliava su conti cifrati in banche svizzere un fiume di denaro, configura quella precisa ipotesi di peculato che ci induce a chiedere la sua incriminazione.

Il senatore Vitalone non ha nulla da dire a questo riguardo e respinge l'ipotesi di falsità ideologica, commessa dall'allora ministro del commercio con l'estero, Stamatì, che noi gli attribuiamo. Secondo il senatore Vitalone il riconoscimento alla società Sophilau del ruolo di

broker nella conclusione di quel contratto, si fonderebbe sul riconoscimento del ruolo svolto in quell'affare da un certo signor Parviz Mina. Quest'ultimo in sostanza, secondo il senatore Vitalone, sarebbe stato l'intermediario cui l'intera provvigione sarebbe dovuta andare tramite la Sophilau, della quale il Mina — sono parole del senatore Vitalone — a quel momento era incontestabilmente il titolare. Non si comprende, onorevoli colleghi, come il senatore Vitalone possa affermare che il signor Mina era a quel momento, ma non prima, né probabilmente dopo, incontestabilmente...

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. Lo riporta esattamente virgolettato l'autorità giudiziaria!

EUGENIO PEGGIO. Voi avevate la possibilità, come Commissione per i procedimenti d'accusa, di approfondire l'argomento. Come si fa a sostenere che per un affare di questo genere fosse necessaria l'intermediazione di un cittadino iraniano esule in Francia dopo la rivalutazione di Khomeini e non una intermediazione qualsiasi? È semplicemente ridicolo, senatore Vitalone, immaginare che i servizi prestati da questo signore dovessero essere pagati tanto. Neppure lo scià di Persia, allora ancora vivo, avrebbe potuto pretendere una tale cifra per una intermediazione di quel tipo. In realtà sembra che il signor Mina sia stato effettivamente richiesto dall'ENI di interessarsi dell'affare, ma non certo per portare la trattativa al livello delle massime autorità saudite. Sembra altresì che il compenso pattuito fosse tutt'altra cosa rispetto a quello di cui si parla: non 120 milioni di dollari, bensì solo 200 mila dollari. Non quindi 100 miliardi di lire di allora, ma appena 170 milioni di lire, dei quali solo la metà versati. Perché allora il senatore Vitalone insiste nell'affermare che Parviz Mina sarebbe stato il solo destinatario di quell'enorme tangente che sarebbe arrivata, visto l'andamento dei prezzi, a 200 miliardi? Evidentemente il senatore Vitalone si serve del nome di Parviz Mina per

chiedere l'archiviazione definitiva di tutta la faccenda.

Poiché non esiste al mondo nessun signor Mina che possa rivendicare una provvigione di quella entità, evidentemente questo nome serve a coprire altri nomi ed altri interessi sia italiani che stranieri, nomi che purtroppo non è stato possibile, scoprire.

Noi contestiamo al senatore Stammati il reato di falsità ideologica su autorizzazione amministrativa e rileviamo che il fatto si riferisce alla dichiarazione secondo cui, per la conclusione del contratto ENI-Petromin, sarebbe stato necessario ricorrere alla intermediazione della società Sophilau. Il ministro Stammati non poteva pensare che l'intermediazione fosse stata svolta dal signor Mina e che questi dovesse essere il destinatario di quella enorme tangente. Il fatto di attribuire al senatore Stammati una tale posizione finisce per aggravare la sua posizione; egli è persona troppo esperta per immaginare che il signor Mina potesse essere il destinatario di quella somma.

D'altro canto, onorevoli colleghi, in base a quali dati di fatto il senatore Vitalone può sostenere che Parviz Mina era a quel momento il titolare della società Sophilau? Insisto su questo punto. Cosa significa essere titolare di una società come quella?

Sulla Sophilau non è stato possibile chiarire molto; sappiamo soltanto poche cose, ma ben precise. Sappiamo che essa venne costituita nel 1977; che le sue azioni erano al portatore; che passò di proprietà nel 1979 e che venne poi liquidata all'inizio del 1980, cioè pochi mesi dopo l'esplosione dello scandalo ENI-Petromin. Sono circolate molte voci di diversi fondi riguardo a questa società. Si è detto perfino (ed io lo riferisco unicamente a titolo di curiosità) che il nome Sophilau sarebbe la sintesi dei nomi di due gentili signore: Sofia e Laura, amiche di due autorevoli dirigenti dell'ENI. Comunque sia, un fatto è certo: essendo le azioni della società Sophilau al portatore, nulla dimostra ciò che il senatore Vitalone sostiene, cioè che la società Sophilau

(sono sue parole) «risulta essere espressione diretta, in termini formali ed anche operativi, della persona fisica che di fatto svolge l'intermediazione».

Questa affermazione del senatore Vitalone è veramente madornale e deviante, perché finalizzata a coprire una macchinazione truffaldina.

Lo stesso Mazzanti, con la sua denuncia per truffa fatta pervenire alla magistratura di Lugano dall'avvocato Savoldi, riconosce ora l'esistenza della truffa, anche se poi continua a non collaborare per l'individuazione degli autori. Le conclusioni del senatore Vitalone, comunque, contraddicono questa denuncia. D'altro canto, se fosse vero quanto afferma Vitalone, perché il signor Mina non avrebbe provveduto a ritirare gran parte delle somme versate dall'ENI sui conti svizzeri della Sophilau? Perché quei fondi sarebbero ancora in larga misura depositati presso le banche svizzere, che risulteranno le sole beneficiarie di questa losca vicenda? Infatti, probabilmente, quei soldi non verranno mai ritirati. Perché lo stesso Mina avrebbe deciso di liquidare la Sophilau qualche settimana dopo l'esplosione dello scandalo? A queste domande il senatore Vitalone non risponde, anzi ad esse non accenna neppure; non risponde nemmeno ad un'altra domanda ripetutamente formulata: perché, se tutto era regolare, l'Italia non ha promosso azione a livello internazionale per imporre il rispetto di quel contratto? O perché, più semplicemente, l'ENI non ha promosso azione legale nei confronti del mediatore, signor Mina, la cui mediazione non era servita alla conclusione di un contratto che potesse avere applicazione?

Sono domande alle quali si dovrebbe rispondere e che — se del caso — dovranno essere sottoposte nuovamente all'attuale presidente dell'ENI, professor Reviglio, il quale ha il dovere di tutelarne gli interessi, non soltanto per la presente e futura gestione, che è sotto la sua responsabilità, ma anche per le gestioni passate, svolte da altri presidenti.

Qualche considerazione è necessario fare anche sulla parte della relazione Vi-

talone che denuncia il danno derivante all'Italia a seguito della rottura dell'accordo ENI-Petromin. Il senatore Vitalone scrive a pagina 199 della sua relazione: «Tra ingiustificati allarmismi, pretestuosi recessi e colpevoli omissioni, gli eccezionali vantaggi del contratto sono stati largamente perduti. La correlativa perdita erariale, pur trascurando le più recenti oscillazioni dei cambi, assomma ad almeno 600 miliardi di lire». E conclude: «Di tale danno nessuno ha ancora chiesto il ristoro». È, questa, la sua frase finale.

A parte il fatto che non è assolutamente il caso di parlare di perdita erariale (semmai si dovrebbe parlare di maggiore costo pagato dal sistema economico nazionale per il proprio rifornimento petrolifero e di un maggior esborso valutario, perché soltanto in misura assai parziale ciò ha influito sulle vicende dell'erario), si deve aggiungere che la cifra indicata dal senatore Vitalone non corrisponde affatto a quella valutata dall'ENI.

A questo punto si potrebbe fare una lunga descrizione. Il 1° febbraio 1984, l'attuale presidente Reviglio, nella Commissione «inquirente», disse che la rottura del contratto provocò per l'ente una perdita di circa 271 milioni di dollari (pagina 1116 della relazione). In quella sede il senatore Vitalone, che ebbe ad enfatizzare l'entità della perdita, del danno, disse: «Personalmente ho calcolato che il danno era sui 300-500 miliardi di lire». Ma recentemente, in una lettera dell'11 dicembre scorso, il professor Reviglio scrive alla Commissione «inquirente» di dover correggere quella sua valutazione, ed afferma: «L'entità del danno causato all'ENI dal rompersi di questo contratto può essere valutato tra un minimo di 100 ed un massimo di 200 milioni di dollari».

La perdita, insomma, secondo il presidente Reviglio è stata compresa tra un sesto ed un terzo di quella indicata dal senatore Vitalone. Non credo che il senatore Vitalone voglia applicare alle cifre del tempo, espresse in dollari, l'attuale tasso di cambio, perché le operazioni avvenivano allora quando il tasso di cambio

era diverso; se poi si volesse ricorrere ad una valutazione in termini attuali, allora si dovrebbe anche dire, senatore Vitalone, che la tangente famosa era di 230 miliardi e che sarebbe arrivata a 400 miliardi di lire circa, appunto tenuto conto dell'aumento del prezzo ufficiale del petrolio e del tasso di cambio attuale.

Il danno comunque è stato enorme, su questo non c'è dubbio. Ma l'entità del danno non può essere invocata per sostenere — cinicamente, io dico —, come qualcuno ha fatto, che sarebbe stato meglio che lo scandalo non esplodesse. No, onorevoli colleghi, il discorso va rovesciato: coloro che hanno condotto le macchinazioni inerenti al secondo contratto, quello relativo alla presunta intermediazione che doveva rendere possibile il pagamento di quell'enorme tangente, si sono assunti tutta intera la responsabilità del fallimento di quel contratto; e sono quindi responsabili del fatto che il rifornimento petrolifero dell'Italia nel periodo 1979-1981 è costato da 250 a 300 milioni di dollari in più, rispetto a quello che sarebbe costato se il contratto fosse rimasto in piedi!

A questo danno poi si devono aggiungere gli altri gravi danni subiti da molte imprese e dall'economia italiana nel suo complesso, per il pregiudizio arrecato allo sviluppo degli scambi tra l'Italia e l'Arabia Saudita, a seguito della tensione tra i due paesi provocata da quello scandalo.

Ma ora, a sentire il senatore Vitalone, sembra quasi che il «ristoro» del danno subito dall'Italia per quello scandalo dovrebbe essere richiesto non già a chi è all'origine dello stesso, bensì a coloro che quello scandalo hanno voluto colpire ed hanno denunciato. No, senatore Vitalone, in questo suo modo di concludere l'inchiesta svolta dalla Commissione «inquirente» noi non possiamo seguirla, né ci auguriamo voglia seguirla la maggioranza dei membri del Parlamento riunito oggi in seduta comune. Né, d'altro canto, in un caso come questo si può parlare soltanto di un danno economico.

Il senatore Vitalone sa bene che l'at-

tuale Presidente del Consiglio, l'onorevole Bettino Craxi, denunciò lo scandalo per le tangenti ENI-Petromin, affermando che quelle tangenti sarebbero servite a finanziare un complotto. E quale danno sarebbe derivato al paese, senatore Vitalone, se il complotto fosse andato in porto? Ci sono altri danni che possono essere ora provocati, se si accolgono le conclusioni della relazione presentata dal senatore Vitalone, tutte tese ad affermare che il solo destinatario della tangente sarebbe stato Parviz Mina. Non si agevola così quel grande e fruttuoso sviluppo della cooperazione economica internazionale fra l'Italia e l'Arabia Saudita e, in genere, tra l'Italia ed i paesi in via di sviluppo, di cui il nostro paese ha bisogno.

Lo sviluppo della cooperazione con questi paesi esige, tra l'altro, che non si alimentino sospetti, accuse e rivalità fra i negozianti dei singoli accordi ed i governanti di quei paesi. E non è sicuro che sia possibile agevolare lo sviluppo della cooperazione fra l'Italia e l'Arabia Saudita se ai giovani di questo paese si lascia intendere che lo Stato italiano tira in ballo il nome di Mina per coprire il fatto che cittadini italiani o arabi, oppure italiani e arabi, sarebbero stati effettivamente i destinatari di quella tangente.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Credo che gli interventi svolti dal senatore Martorelli e dall'onorevole Loda, nonché da me stesso, abbiano ampiamente e puntualmente deoccolato le ragioni in base alle quali i gruppi dei senatori e dei deputati comunisti formulano le richieste di messa in stato d'accusa dell'ex ministro del commercio estero, Stammati, dell'ex presidente dell'ENI, Mazzanti, e del dottor Sarchi. In base ai fatti accertati e ad un'equa valutazione, noi riteniamo che le richieste di incriminazione non possano essere diverse da quelle da noi formulate. Respingiamo l'insinuazione secondo cui, in tal modo, noi avremmo deciso di procedere con mano leggera o con indulgenza; no, onorevoli colleghi, non abbiamo assunto un atteggiamento indulgente o moderato, abbiamo formulato richieste ispirate ad

equità. a quell'equità che anche altre forze politiche possono riconoscere ed approvare.

È inutile tentare di allargare il numero dei possibili imputati o la gravità e il numero dei reati commessi. Noi vogliamo realmente, e non soltanto a parole, sia pure con parole proclamate in modo roboante, che questo Parlamento voti in modo da consentire che l'amministrazione della giustizia sui reati ministeriali vada avanti e non venga definitivamente bloccata. Per questo consideriamo non solo inutile, ma dannoso, allargare il numero dei possibili imputati ed aumentare il numero dei reati commessi.

La nostra posizione, onorevoli colleghi, è ispirata a serietà, ad obiettività e si conclude con una richiesta di una incriminazione assolutamente equa. Per questo noi crediamo che su questa posizione e su questa richiesta possa convergere la maggioranza di questo nostro Parlamento (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carli. Ne ha facoltà.

GUIDO CARLI, Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, il vincolo di amicizia che mi lega a Gaetano Stammati si è stretto nel corso degli anni nei quali egli ha esercitato le funzioni di ragioniere generale dello Stato, di direttore generale del Tesoro ed in anni più lontani nei quali scriveva saggi di economia contraddistinti dal non indulgere all'andazzo dei tempi. Confido che il legame di amicizia non offuschi la obiettività delle riflessioni, che mi accingo ad esporre, sul reato ministeriale che gli viene addebitato.

Prendo la parola su questo argomento perché fra i presenti in quest'aula sono uno dei pochi, o forse il solo superstite, che ebbe occasione di dimestichezza con il Ministero con il commercio con l'estero all'atto della sua costituzione ed ebbi io stesso occasione di esercitare funzioni di ministro negli anni del cosiddetto miracolo economico.

La costituzione del Ministero per il commercio con l'estero e la definizione delle sue attribuzioni avvennero in un periodo nel quale la ricostruzione dell'economia devastata dalla guerra esigeva che gli scarsi mezzi di pagamento sull'estero fossero destinati prioritariamente all'acquisto delle merci essenziali per il processo di riedificazione di opere pubbliche, di fabbriche, di case.

Non mi attarderò in rievocazioni storiche. Mi limito a constatare che fra le attribuzioni del Ministero per il commercio con l'estero fanno spicco quelle di controllo — con il ricorso ad autorizzazioni generali e particolari — sulle esportazioni di capitali da parte di privati, il cui scopo è quello di contrastare impieghi di mezzi di pagamento sull'estero in operazioni diverse da quelle rispondenti all'occorrenza di approvvigionamento del paese.

Sia lo statuto del Fondo monetario internazionale sia il trattato istitutivo della Comunità economica europea ammettono che gli Stati ricorrono al controllo dei cambi, alla condizione che esso sia circoscritto ad impedire movimenti di capitale giudicati anomali. Rispetto a quella esistente negli anni nei quali queste disposizioni furono concepite, la situazione odierna è profondamente mutata. Siamo in un periodo nel quale i trasferimenti finanziari fra Stati hanno assunto proporzioni largamente debordanti i pagamenti e le riscossioni legati ai movimenti delle merci; ogni giorno le contrattazioni in cambio che avvengono nei mercati internazionali superano ampiamente le occorrenze di fondi necessari per il regolamento delle operazioni mercantili.

Nel 1955 e nel 1956 le attribuzioni del Ministero per il commercio con l'estero furono collocate nel sistema di disposizioni organiche con il quale si diede un assetto razionale alla disciplina dei rapporti valutari con l'estero. Quelle disposizioni sono oggi oggetto di riconsiderazione ai fini di un loro adeguamento ad una visione più liberale dei rapporti economici e finanziari con l'estero.

Restano fermi alcuni principi: i trasferimenti valutari verso l'estero possono essere autorizzati con autorizzazioni generali e particolari; condizione necessaria affinché siano autorizzati è che il destinatario sia un non residente, e la definizione di non residente è stabilita dalla legge del 1956; le causali devono essere definite dalle autorizzazioni e il controllo sulla loro sussistenza spetta al Ministero, all'Ufficio italiano cambi e alle banche agenti.

Ho accennato agli anni del miracolo economico nei quali ho esercitato funzioni di ministro per il commercio con l'estero; furono quelli in cui le nostre esportazioni crescevano ad un ritmo che suscitava stupore; la loro composizione qualitativa mutava rapidamente e aumentava il peso dei prodotti industriali e sempre più quello dei beni strumentali. Il conseguimento di questi risultati richiedeva il ricorso agli stessi strumenti impiegati dai nostri maggiori concorrenti, e fra essi sono da annoverare le cosiddette spese propiziatrici. Ci si limitava ad accertare che esistesse una proporzione fra l'entità delle forniture e l'entità delle spese con le quali i mediatori agevolano l'esecuzione delle stesse.

Nel caso del quale oggi si discute, alla luce della normativa vigente, al tempo nel quale i fatti accaddero, occorre accertare se il ministro abbia adempiuto ai propri doveri verificando l'esistenza delle seguenti condizioni: che esistesse connessione fra la provvigione da corrispondere al mediatore e l'acquisizione di un contratto di fornitura di una merce scarsa in quel tempo: il petrolio; che la provvigione non fosse di ammontare spropositato e cioè che fosse commisurata al valore della fornitura e stesse rispetto ad essa in un rapporto dal quale derivasse una somma, (prezzo più provvigione) che risultasse conveniente; che il destinatario della commissione fosse un non residente, in ottemperanza alle definizioni di non residente contenute nella legge (in questa materia esiste una scarsa giurisprudenza che si limita ad affermare che la condizione necessaria è che il media-

tore svolga all'estero la sua attività principale).

Ebbene, il testo dell'autorizzazione con la quale il ministro per il commercio con l'estero, Gaetano Stammati, ha concesso l'autorizzazione e le informazioni acquisite dalla Commissione d'inchiesta dimostrano: esistenza di connessione fra corresponsione della provvigione e acquisizione della fornitura; congruità della provvigione rispetto al valore della fornitura; convenienza della stessa, sommando al prezzo la provvigione; qualità di non residente del destinatario della provvigione.

Non mi consta che esistano norme che stabiliscano che, nell'autorizzare la corresponsione di provvigioni, l'autorità che concede il trasferimento delle somme ad esse relative debba spingersi fino ad identificare i destinatari finali; né mi consta che esistano norme che affidino al ministro per il commercio con l'estero il compito di moralizzare il paese o i paesi dai quali le forniture provengono o attraverso i quali esse transitano.

Quando assunsi la carica di ministro per il commercio con l'estero appresi che esistevano disposizioni — non ricordo se scritte o orali — che inibivano l'ingresso al Ministero di cittadini legati ad organizzazioni di intermediazione mercantile che trattavano operazioni di importazione ed esportazione con paesi dell'Europa orientale. Quei cittadini erano sospettati di concorrere al finanziamento di un partito politico, dirottando verso di esso parte dei compensi di mediazione che ad essi spettavano.

Uno dei primi atti da me compiuti fu di abrogare quella disposizione, nella convinzione che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, indipendentemente dalla loro affiliazione politica.

Fui oggetto di censure più aspre di quelle mosse dal senatore Martorelli a Gaetano Stammati. Ma in quel tempo nessuna commissione investigatrice si incamminava verso i paesi con i quali si svolgevano i traffici sospetti, anche perché soggiornare in quei paesi appariva meno seducente che nelle isole Bahamas

o in altre delle località nelle quali si sono trattenuti i membri della Commissione che con grande diligenza hanno investigato per anni ed anni sulle provvigioni corrisposte per agevolare l'esecuzione del contratto di importazione di petrolio del quale oggi si discute.

Nell'autorizzazione alla corresponsione della provvigione si fa cenno alla assenza di interessi italiani nell'organizzazione alla quale le provvigioni stesse erano destinate, e ciò in ossequio ai principi della legge n. 159. Oggi ci si interroga sulla legittimità di quei principi e soprattutto sulla possibilità che ricevano attuazione nei comportamenti concreti delle autorità di controllo.

Con lodevole pazienza il ministro per il commercio con l'estero restringe gradualmente la discrezionalità amministrativa della quale il Ministero è munito; restano le impazienze di operatori economici e le invocazioni che le decisioni siano assunte con la stessa speditezza con la quale vengono prese nei paesi nostri concorrenti.

Poteva il ministro Stammati fare di più per accertare la assenza di interessi italiani nella organizzazione alla quale venivano destinate le provvigioni di mediazione? La mia risposta è no; lo è alla luce delle fatiche sostenute dalla Commissione parlamentare d'accusa per accertare l'incrocio dei sentieri lungo i quali le provvigioni sarebbero procedute. Non mi sembra che dalle conclusioni si deduca che il groviglio dei passaggi sia stato compiutamente districato, nonostante che il loro raggiungimento abbia richiesto anni ed anni di approfondimenti di indagini. Avrebbe potuto essere fatto ciò dal ministro? Se egli si fosse proposto di far ciò, non ne sarebbero seguite quelle lungaggini burocratiche che formano oggetto dei commenti volti a ridicolizzare la pubblica amministrazione?

Questa Assemblea si accinge ad assumere una decisione di portata che si situa al di là del caso in specie. Se decidesse di rinviare Gaetano Stammati al giudizio della Corte costituzionale, si consacrerrebbe la convinzione che il potere politico crede che gli atti con i quali il potere

amministrativo di giorno in giorno indirizza l'attività dei cittadini debbano essere perfezionati sulla base di informazioni attinte con il ricorso ad indagini poliziesche, ma soprattutto si indurrebbe la convinzione che il nostro non è uno Stato nel quale i comportamenti si giudicano secondo le leggi, ma uno Stato nel quale si giudicano per giovare o nuocere a questa o quella parte politica.

Apparirebbe che la Commissione parlamentare d'accusa cerca delle verità, e non la verità *tout court*.

Dipende dal nostro voto consolidare la fiducia nella imparzialità delle istituzioni chiamate a rendere giustizia (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Credo sia opportuno, per poter predisporre quanto occorre per le votazioni, procedere ad una sospensione della seduta.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 12,45.

**La seduta sospesa alle 12,10,
è ripresa alle 12,45.**

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati due ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato d'accusa. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

ANTONIO GUARRA, *Segretario, legge:*

Il Parlamento riunito in seduta comune,

preso atto delle relazioni della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, udite le illustrazioni dei relatori senatore Vitalone, senatore Martorelli e onorevole Franchi,

visti gli atti del fascicolo relativo al procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

ritenuto:

che la complessa, intensa attività istruttoria espletata dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha accertato ed acquisito circostanze di sufficiente valore probatorio in ordine all'ipotesi che il contratto di intermediazione stipulato fra l'AGIP e la società panamense Sophilau è una fraudolenta macchinazione per conseguire, tramite un provvedimento ministeriale di autorizzazione, il trasferimento all'estero di una rilevante somma di denaro di proprietà dell'ENI-AGIP, della quale il presidente dell'ENI dell'epoca professor Giorgio Mazzanti aveva il possesso e quindi la disponibilità, in favore di persone fisiche o giuridiche rimaste sconosciute;

che tali circostanze si evincono dalle documentate denunce formulate dall'onorevole Formica nell'indagine promossa a suo tempo dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, cui si unirono le forti preoccupazioni espresse dall'onorevole Craxi, dall'onorevole Piccoli, da ministri del Governo della repubblica, in particolare il professor Lombardini e l'onorevole Bisaglia;

che lo stesso Presidente del Consiglio onorevole Andreotti ebbe a proporre al ministro Bisaglia e al presidente dell'ENI Giorgio Mazzanti la sospensione del contratto ENI-Petromin e quindi la conseguente sospensione del contratto di intermediazione;

che autorevoli dirigenti dell'ENI, in particolare il dottor Leonardo Di Donna, hanno posto in evidenza l'anomalia della intermediazione e il conseguente impegno finanziario assunto dall'AGIP, per altro assistito da una ancora più anomala fideiussione offerta dalla Tradinvest Bank, finanziaria estera dell'ENI;

ritenuto che la incredulità autorevolmente espressa da responsabili uomini politici italiani e da dirigenti stessi dell'ente di Stato italiano, trova una oggettiva giustificazione nella natura diplomatico-statale della trattativa tra l'ENI-AGIP e la Pretromin per una fornitura diretta di petrolio, del che è in atti abbon-

dante e convincente documentazione, proveniente in particolare dal nostro ambasciatore Solera in Arabia Saudita, da fonti importanti del Ministero degli esteri, quale il segretario generale ambasciatore Malfatti, e inoltre dalla documentazione contenuta nello stesso «diario» del ministro Stammati sui rapporti italo-sauditi a livello di governo, che hanno preceduto e accompagnato fino alle conclusioni, le trattative per il contratto;

ritenuto che le indagini bancarie condotte dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa in Svizzera e in Austria, ancorché non complete per ingiustificati provvedimenti di rigetto di alcune nostre commissioni rogatorie, hanno fatto acquisire rilevanti indizi sul rientro in Italia delle somme trasferite alla società Sophilau di Panama;

considerato che l'autorizzazione ministeriale rilasciata dal ministro Stammati, contenente la falsa circostanza che la società panamense ha svolto una necessaria attività di intermediazione, è stato uno strumento necessario per conseguire la illecita distrazione di denaro pubblico;

che al ministro *pro tempore* senatore Stammati va contestato il reato di falso ideologico in autorizzazione amministrativa, in concorso con il professore Giorgio Mazzanti, presidente *pro tempore* dell'ENI, essendo stata accertata con sicurezza la falsità contenuta nella domanda ENI intesa ad ottenere il provvedimento relativo alla dichiarata attività di intermediazione della società Sophilau; mentre il reato di peculato per distrazione va contestato al presidente Mazzanti e al suo stretto collaboratore dottor Sarchi;

che al ministro *pro tempore* per il commercio con l'estero va contestato, in concorso con il Mazzanti, il conseguente reato di cui all'articolo 1 della legge numero 159 del 1976, mentre il ritrovamento in casa di Licio Gelli di documenti contenenti notizie riservate, in possesso del senatore Gaetano Stammati, va conte-

stato a quest'ultimo sotto il profilo del reato di cui all'articolo 262 del codice penale; trattandosi di reati ministeriali e di reati ad essi connessi,

delibera

la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale del senatore professor Gaetano Stammati, ministro *pro tempore* per il commercio con l'estero, del professor Giorgio Mazzanti, presidente *pro tempore* dell'ENI e del dottor Carlo Sarchi, funzionario dell'ENI, per rispondere:

1) il senatore Gaetano Stammati ed il professor Giorgio Mazzanti:

a) del reato previsto e punito dagli articoli 110 e 480 del codice penale per avere in concorso fra loro, attestato falsamente nella domanda per l'autorizzazione all'esportazione valutaria e nel conseguente provvedimento ministeriale fatti non corrispondenti al vero; in particolare per avere il Mazzanti in concorso con lo Stammati nella domanda presentata il 10 luglio 1979 affermato falsamente: 1) che il contratto di fornitura di olio grezzo tra l'AGIP e l'ente di Stato saudita stipulato il 12 giugno 1979 e le relative trattative erano state proposte e condotte insieme con l'AGIP da una società di brokeraggio internazionale di Panama, denominata Sophilau; 2) che le prestazioni espletate dalla suddetta società consistevano in assistenza e consulenza tecnica e che per tali prestazioni l'AGIP si era impegnata a corrispondere un importo mensile compreso tra dollari 3.780.000 e 4.500.000 nel periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1981 per la cui esportazione veniva chiesta autorizzazione; e per avere lo Stammati sulla base di tale domanda e conoscendone la falsità dei contenuti, autorizzato i richiesti trasferimenti mensili con provvedimento del 18 luglio 1979;

con l'aggravante per il professor Giorgio Mazzanti di cui all'articolo 61, n. 2, del codice penale, per avere eseguito il reato di cui sopra al fine di commettere il

reato previsto e punito dall'articolo 314 del codice penale di cui alla parte terza.

In Roma 23 giugno-18 luglio 1979;

b) del reato previsto e punito dall'articolo 1 legge n. 159 del 1976 per avere in corso tra loro consentito con la indebita autorizzazione di cui al provvedimento ministeriale citato al capo a), l'esportazione fuori del territorio dello Stato, di valuta nazionale pari a circa 17.012.900 dollari.

In Roma, 18 luglio 1979.

2) il senatore professor Gaetano Stammati del reato previsto e punito dall'articolo 262 del codice penale per avere, nella sua qualità di ministro *pro tempore* del commercio con l'estero, trasmesso al signor Licio Gelli copia di documenti relativi all'autorizzazione ministeriale di cui alla parte prima, dichiarati riservati, ed un diario dallo stesso ministro redatto, contenente notizie che non dovevano essere divulgate; documenti sequestrati dalla procura della Repubblica di Milano in casa del signor Licio Gelli in Castiglion Fibocchi (Arezzo) nel marzo 1981.

Accertato in Castiglion Fibocchi (Arezzo) nel marzo 1981.

3) Il professor Giorgio Mazzanti ed il dottor Carlo Sarchi, del reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 e 314 del codice penale, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso distratto dal patrimonio ENI-AGIP, in favore di persone rimaste sconosciute, la somma corrispondente a dollari 17.012.900; e ciò attraverso la stipulazione di un fittizio contratto di intermediazione tra l'AGIP e la società Sophilau di Panama, facendo apparire il pagamento della detta somma quale corrispettivo della provvigione per la sua presunta intermediazione ed ottenendo, con le modalità di cui al capo a), parte prima, la necessaria autorizzazione ministeriale.

Reato commesso dal Giorgio Mazzanti in connessione con il reato di cui al capo a), parte prima, ai sensi dell'articolo 45 n. 2 codice penale.

In Roma dal 7 settembre al 21 novembre 1979.

MARTORELLI, NAPOLITANO, SPAGNOLI, TRIVA, PEGGIO, MACCIOTTA, LODA, MARRUCCI, POCHETTI, ONORATO, BENEDETTI, CERRINA FERONI, COCCO, BARACETTI, CURCIO, SANFILIPPO, RICOTTI, FRACCHIA, RIDI, GRADUATA, TOMA, ANTONELLIS, ZANINI, GASPAROTTO, COMINATO, TORELLI, MAINARDI, FAVA, TREBBI ALOARDI, AULETA, BOSI MARAMOTTI, POLIDORI, LOPS, FABBRI, BRINA, PASTORE, ANTONIAZZI, VISCO, BARBATO, VIOLANTE, UMIDI SALA, CODRIGNANI, FERRI, BOCCHI, QUERCIOLE, SAMÀ, BIANCHI BERETTA, GEREMICCA, CONTE ANTONIO, VIRGILI, DANINI, TAGLIABUE, PALOPOLI, JOVANNITTI, ANGELINI, BADESI POLVERINI, BULLERI, SASTRO, FRANCESE, FILIPPINI, FAGNI, MINOZZI, FITTANTE, POLI, PETROCELLI, GRASSUCCI, PALMIERI, DARDINI, VECCHI, BONAZZI, GIANNI, SATANASSI, CANNELONGA, GROTTOLA, PROIETTI, PALANTI.

Il Parlamento in seduta comune,

viste le relazioni presentate sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin);

a conclusione del dibattito;

ritenuto che dagli atti compiuti ed acquisiti dalla Commissione «inquirente» (ed in particolare dagli elementi esposti nella relazione di minoranza del deputato Franchi) risulta accertato che la asserita mediazione per la stipula del contratto fra l'ENI e la Petromin non è mai esistita e comunque non sarebbe stata necessaria perché il contratto fu determinato e definito nei particolari attraverso le vie ufficiali del rapporto tra il Governo italiano e quello saudita; che pertanto il danaro che

si asseriva necessario per l'intermediazione era invece destinato a pagare tangenti sull'affare in favore di certo Parviz Mina e di gruppi politici italiani per operazioni di potere;

ritenuto che l'operazione fu resa possibile da una falsa autorizzazione all'esportazione di valuta e fu eseguita con detta esportazione;

ritenuto altresì che il ministro Stammati rivelò a Licio Gelli notizie del cui segreto era a conoscenza per ragioni del proprio ufficio,

delibera

la messa in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale riunita in Alta corte di giustizia del senatore professor Gaetano Stammati nella qualità di ministro del commercio estero, del professor Giorgio Mazzanti, del dottor Carletto Sarchi e del dottor Leonardo Di Donna per rispondere:

a) del reato di cui agli articoli 81, 56, 110, 314, 61, n. 1, del codice penale per aver in concorso fra loro e con più azioni del medesimo disegno criminoso distratto la somma di 17.120.900 dollari USA a favore di Parviz Mina e di altre persone rimaste sconosciute, nonché posto in essere atti idonei in modo non equivoco alla distrazione della maggior somma fino al 7 per cento del prezzo di oltre 91 milioni di barili di petrolio, percentuale corrispondente a 100 milioni di dollari USA;

b) del reato di cui agli articoli 110, 480, 61 n. 2, del codice penale per avere il primo rilasciato un'autorizzazione alla esportazione di valuta sulla base di presupposti falsi, di cui a conoscenza e gli altri tre chiesto ed ottenuto tale autorizzazione d'accordo con il ministro, esponendo allo stesso i detti falsi presupposti, per commettere i reati di cui al capo a) e c);

c) dell'articolo 1 della legge n. 159 del 1976 (legge valutaria) e 61, n. 2, del codice penale per aver, in concorso fra loro, esportato illecitamente dall'Italia la

somma di cui al capo a) per commettere il reato di cui allo stesso capo.

Il primo inol.re:

a) del reato di cui all'articolo 326 del codice penale per avere rivelato a tale Licio Gelli notizie segrete del Ministero di cui era a capo relative al contratto fra l'ENI e la società saudita Petromin contenute nel proprio diario.

In Roma. In epoche varie dal luglio fino al dicembre 1979.

FRANCHI, FRANCO, RALLO, PELLE-GATTA, FORNER, MACALUSO, PARIGI, SOSPIRI, MAZZONE, ALMIRANTE, ALOI, RUBINACCI, SERVELLO, RAUTI, ABBATANGELO, VALENSISE, TREMAGLIA, MENNITTI, MUSCARDINI PALLI, TASSI, BAGHINO, TRINGALI, LO PORTO, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, POLI BORTONE, ALPINI, MACERATINI, MARTINAT, FINI, BERSELLI, PARLATO, FLORINO, MATTEOLI, TRANTINO, CROLLANZA, MARCHIO, POZZO, GRADARI, FRANCO, GIANGREGORIO, LA RUSSA ANTONINO, BIGLIA, PISTOLESE, RASTRELLI, PISANO, MITROTTI, MONACO, SIGNORELLI, FINESTRA, MOLTISANTI, FILETTI.

PRESIDENTE. Sono stati altresì presentati due ulteriori ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa che, per altro, non essendo corredati del prescritto numero di firme, non potranno essere posti in votazione.

Se ne dia comune lettura, perché restino agli atti del Parlamento.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

ANTONIO GUARRA, *Segretario, legge:*

Il Parlamento,

riunito in seduta comune per deliberarne in merito al procedimento d'accusa

n. 299/VIII relativo agli atti del contratto ENI-Petromin,

premessi che:

vi sono sufficienti prove documentali e testimoniali che la intermediazione pagata per il contratto ENI-Petromin non era necessaria per la realizzazione del contratto;

vi sono sufficienti prove documentali e testimoniali che la società Sophilau destinataria della intermediazione è stata una società costituita *ad hoc* dopo la stipula del contratto per recepire la tangente stessa senza svolgere alcuna funzione;

l'autorizzazione al pagamento della tangente effettuato dal ministro del commercio estero, su sollecitazione e con conoscenza del Presidente del Consiglio, fu effettuato sulla base di elementi falsi;

la tangente pagata dall'ENI ha prodotto un beneficio illecito di 17 milioni di dollari;

come emerge soprattutto dal diario del ministro Gaetano Stammati, tutta l'operazione relativa al pagamento della intermediazione fu effettuata sotto la responsabilità e in accordo fra il ministro del commercio estero e il Presidente del Consiglio;

delibera

la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Giulio Andreotti, per i delitti di:

1) concorso in peculato per distrazione;

2) concorso in falsità ideologica in autorizzazione amministrativa;

3) concorso in violazione della legge valutaria;

la messa in stato di accusa del ministro del commercio con l'estero dell'epoca, senatore Gaetano Stammati, per i delitti di:

1) concorso in peculato per distrazione;

2) concorso in falsità ideologica in autorizzazione amministrativa;

3) concorso in violazione della legge valutaria;

4) rivelazione di segreto d'ufficio o rivelazione di notizie riservate.

I reati di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati sono contestati anche ai responsabili dell'ENI, professor Giorgio Mazzanti, dottor Carletto Sarchi, dottor Leonardo Di Donna.

«TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, SIGNORINO».

Il Parlamento in seduta comune,

viste le relazioni presentate sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin) a conclusione del dibattito;

considerato che vi sono sufficienti prove documentali e testimoniali, sulla base degli atti acquisiti dalla Commissione «inquirente», per affermare che:

17 milioni di dollari sono stati versati non tanto come intermediazione per la stipula del contratto tra ENI e Petromin, quanto come tangente destinata a gruppi, partiti e correnti di partito italiani;

la società panamense Sophilau è stata costituita dopo la firma del contratto, con la sola funzione di ricevere la tangente;

l'autorizzazione amministrativa del 18 luglio 1979 avalla la falsa dichiarazione contenuta nella domanda dell'ENI relativa al ruolo della società Sophilau di Panama;

le operazioni effettuate dall'allora ministro del commercio con l'estero, onorevole Stammati, erano tutte a conoscenza del Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, che anzi risulta avere eserci-

tato pressioni sul ministro del commercio con l'estero;

tutta la vicenda è avvenuta all'ombra della loggia segreta P2 (quasi tutti i personaggi coinvolti figurano nelle liste della loggia) e con la probabile regia di Licio Gelli, nella cui villa è stato ritrovato il cosiddetto «diario Stammati»,

delibera

la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Giulio Andreotti, per i delitti di:

1) concorso in peculato per distrazione;

2) concorso in falsità ideologica in autorizzazione amministrativa;

3) concorso in violazione della legge valutaria;

la messa in stato di accusa del ministro del commercio con l'estero dell'epoca, senatore Gaetano Stammati, per i delitti di:

1) concorso in peculato per distrazione;

2) concorso in falsità ideologica in autorizzazione amministrativa;

3) concorso in violazione della legge valutaria;

4) rivelazione di segreto d'ufficio o rivelazione di notizie riservate.

I reati di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati sono contestati anche ai responsabili dell'ENI, professor Giorgio Mazzanti, dottor Carletto Sarchi, dottor Leonardo Di Donna.

GORLA, CAPANNA, TAMINO, RUSSO
FRANCO, CALAMIDA, POLLICE,
RONCHI.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico i criteri ai quali, avendo consultato il Presidente del Senato, intendo attermi.

Porrò innanzi tutto in votazione la proposta di messa in stato di accusa del ministro del commercio estero *pro tempore* senatore Gaetano Stammati, di cui ai due ordini del giorno presentati.

Procederemo, in proposito, contestualmente, a tre votazioni separate: la prima votazione riguarderà la messa in stato di accusa per il reato di peculato, di cui all'ordine del giorno Franchi; la seconda riguarderà la proposta di messa in stato di accusa per i reati di infrazione valutaria e di falsità ideologica in autorizzazione amministrativa, di cui ad entrambi gli ordini del giorno, nonché per il reato di rivelazione di notizie riservate, di cui all'ordine del giorno Spagnoli; la terza votazione riguarderà la messa in stato di accusa per il reato di rivelazione di segreti di ufficio, di cui all'ordine del giorno Franchi.

Nel pregare tutti i colleghi di fornire la massima collaborazione, preciso di aver dato disposizioni perché le tribune sovrastanti il banco della Presidenza siano tenute sgombre, mentre i commessi addetti alla consegna delle palline per le singole votazioni porgeranno le stesse in una sola volta e con una sola mano.

Devo aggiungere che non consentirò la permanenza dei parlamentari nell'emicycle durante le operazioni di voto ed invito gli onorevoli questori, coadiuvati dai questori del Senato, a garantire che l'emicycle sia totalmente e costantemente sgombro. Non consentirò, inoltre, durante le operazioni di voto e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza, che sarà riservato ai membri della Presidenza.

Comunico altresì che sono state date disposizioni tassative perché nelle tribune del pubblico e della stampa non vengano utilizzati teleobiettivi e binocoli.

Avverto che su ciascuna coppia di urne sono indicati, con apposito cartello, i diversi capi di imputazione, che si succedono nell'ordine delle votazioni di cui ho già dato comunicazione.

Nelle singole votazioni, chi approva la proposta di messa in stato di accusa deporrà la pallina bianca nell'urna bianca e

la pallina nera nell'urna nera; chi non approva deporrà la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca; naturalmente, chi intenda astenersi su uno o più capi di imputazione, o comunque non partecipare alle votazioni, non deporrà le palline nelle corrispondenti urne. Per la sussistenza del numero legale, per tutte e tre le votazioni, farà fede il numero dei parlamentari che avranno risposto alla chiama cui procederanno gli onorevoli segretari.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Ricordo che in queste votazioni, che devono avvenire a scrutinio segreto, per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Indico la votazione segreta sulle proposte di messa in stato di accusa del ministro del commercio estero *pro tempore* senatore Gaetano Stammati, rispettivamente:

- 1) per il reato di peculato (prima coppia di urne);
- 2) per i reati di infrazione valutaria, di falsità ideologica in autorizzazione amministrativa e di rivelazione di notizie riservate (seconda coppia di urne);
- 3) per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio (terza coppia di urne).

(Seguono le votazioni).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO, INDI DEI VICEPRESIDENTI VITO LATTANZIO E ODDO BIASINI E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa del ministro del com-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

mercio con l'estero *pro tempore*, senatore Gaetano Stammati, per il reato di peculato.

Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea .. 477
 Voti favorevoli 80
 Voti contrari 398

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa del ministro del commercio con l'estero *pro tempore*, senatore Gaetano Stammati, per i reati di infrazione valutaria, di falsità ideologica in autorizzazione amministrativa e di rivelazione di notizie riservate.

Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea .. 477
 Voti favorevoli 359
 Voti contrari 394

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa del ministro del commercio con l'estero *pro tempore*, senatore Gaetano Stammati, per il reato di rivelazione di segreti di ufficio.

Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea .. 477
 Voti favorevoli 84
 Voti contrari 393

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non appro-

vata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Alla stregua dei risultati delle votazioni effettuate, il procedimento si intende definito.

Hanno preso parte alle votazioni:

SENATORI:

Abis Lucio Gustavo
 Accili Achille
 Agnelli Susanna
 Alberti Antonio
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Anderlini Luigi Silvestro
 Andriani Antonio Silvano
 Angelin Gastone
 Angeloni Alcide
 Antoniazzi Renzo
 Avellone Giuseppe

Baiardi Ennio
 Baldi Carlo
 Barsacchi Paolo
 Bastianini Attilio
 Battello Nereo
 Bellafiore Vito
 Benedetti Gianfilippo
 Beorchia Claudio
 Berlanda Enzo
 Berlinguer Giovanni
 Biglia Cesare
 Bisso Lovrano
 Boggio Carlo
 Bollini Rodolfo Pietro
 Bombardieri Vincenzo
 Bonazzi Renzo
 Bonifacio Francesco Paolo
 Botti Giuseppe
 Bufalini Paolo
 Butini Ivo

Cali Antonio
 Calice Giovanni
 Campus Salvatore
 Canetti Nedo
 Cannata Giuseppe
 Carli Guido
 Carmeno Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Carollo Vincenzo
Carta Gianuario
Cartia Quintino Antonio
Cascia Aroldo
Cassola Roberto
Castelli Angelo
Ceccatelli Anna Gabriella
Cerami Giuseppe
Cheri Mario
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Cimino Francesco
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandra
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Svevo Maria Paola
Comastri Giancarlo
Condorelli Mario
Consoli Vito
Conti Persiani Gianfranco
Cossutta Armando
Costa Mario
Covatta Luigi
Crocetta Salvatore
Cuminetti Sergio
Curella Michele

D'Agostini Giulio
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
Degola Giorgio
Della Briotta Libero
De Sabbata Giorgio
De Toffol Sandrino
De Vito Salverino
Diana Alfredo Luigi
Di Corato Riccardo
Di Lembo Osvaldo
Di Stefano Corradino
Donat-Cattin Carlo
D'Onofrio Francesco

Evangelisti Franco

Fabbri Fabio
Falcucci Franca
Fanfani Amintore
Fanti Guido

Fassino Giuseppe
Felicetti Nevio
Ferrara Maurizio
Ferrara Nicola Antonio
Ferrara Salute Giovanni
Ferrari Aggradi Mario
Finestra Aimone
Finocchiaro Beniamino Antonino
Fiori Peppino
Flamigni Sergio
Fontana Elio
Foschi Armando
Fosson Pietro
Frasca Salvatore

Gallo Ignazio Marcello
Genovese Luigi
Gherbez Gabriella
Giacché Aldo
Giacometti Delio
Gianotti Lorenzo
Gioino Antonio
Giugni Luigi
Giura Longo Raffaele
Giust Bruno
Giustinelli Franco
Gozzini Mario
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Nicolò
Graziani Enrico
Greco Francesco
Grossi Vinci
Gualtieri Libero
Guarascio Giuseppe Paolo

Ianni Manlio
Iannone Giuseppe
Imbriaco Nicola

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Kessler Bruno

Lapenta Nicola
La Russa Antonino
Leone Giovanni
Leopizzi Giacomo
Libertini Lucio
Lipari Nicolò Giulio
Lombardi Domenico Raffaello
Loprieno Nicola
Lotti Maurizio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Macaluso Emanuele
Maffioletti Roberto
Malagodi Giovanni
Mancino Nicola
Maravalle Fabio
Marchio Michele
Margheri Andrea
Margheriti Riccardo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Mascagni Andrea
Mascaro Giuseppe
Masciadri Cornelio
Mazzola Francesco
Melotto Giovanni Battista
Meriggi Luigi
Mezzapesa Pietro
Miana Silvio
Milani Armelino
Milani Eliseo
Mitrotti Tommaso
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Muratore Antonio

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Nespola Carla Federica
Novellini Enrico

Orciari Giuseppe
Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Padula Pietro
Pagani Antonio
Palumbo Vincenzo
Parrino Francesco
Pasquini Alessio
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Perna Edoardo Romano
Petrara Onofrio
Petrilli Giuseppe
Pieralli Piero
Pingitore Luigi
Pinto Biagio
Pinto Michele
Pirolo Pietro

Pistolese Pietro
Pollastrelli Sergio
Pollidoro Carlo
Pollini Renato
Postal Giorgio
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Ranalli Giovanni
Rasimelli Ilvano
Rebecchini Francesco
Riggio Antonino
Romei Roberto
Rossanda Marina
Rossi Aride
Rubbi Emilio
Ruffilli Roberto
Ruffino Giancarlo
Rumor Mariano

Salvato Ersilia
Salvi Franco
Santalco Carmelo
Santonastaso Giuseppe
Saporito Learco
Scamarcio Gaetano
Scardaccione Decio
Scevarolli Gino
Schietroma Dante
Sclavi Renzo
Sega Vittorio
Sellitti Michele
Signorelli Ferdinando
Signorello Nicola
Signori Silvano
Spano Roberto
Spitella Giorgio
Stefani Dante

Tambroni Armaroli Rodolfo
Tanga Alfonso
Tarabini Eugenio
Taramelli Antonio
Taviani Emilio Paolo
Tedesco Tatò Giglia
Tonutti Giuseppe
Toros Mario
Torri Giovanni
Triglia Riccardo
Trotta Nicola

Urbani Giovanni Battista

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Valenza Pietro
Valiani Leo
Valitutti Salvatore
Vassalli Giuliano
Vecchi Claudio
Vecchietti Tullio
Vella Bruno
Venanzetti Claudio
Venturi Giovanni Maria
Vernaschi Vincenzo
Visconti Roberto
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio
Volponi Paolo

Zaccagnini Benigno
Zito Sinisio

DEPUTATI:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni Battista
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco Pompeo
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Nino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto Antonio
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Gian Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi Ludovico
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolomeo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo Emilio
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda

Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieio Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angela
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Fabbri Orlando
Fagni Edda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arlando
Formica Salvatore
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio

Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccini Pino
Lega Silvio
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino -
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Pirgiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Madri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino Gianni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Gianpaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Rallo Girolamo

Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Reggiani Alessandro

Reichlin Alfredo

Reina Giuseppe

Riccardi Adelmo

Ricotti Federico

Ridi Silvano

Righi Luciano

Rindone Salvatore

Rizzo Aldo

Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco

Rognoni Virginio

Romano Domenico

Romita Pier Luigi

Ronzani Gianni Vilmer

Rosini Giacomo

Rossattini Stefano

Rossi Alberto

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Rubino Raffaele

Russo Ferdinando

Russo Franco

Russo Giuseppe

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Salerno Gabriele

Samà Francesco

Sandirocco Luigi

Sanese Nicola

Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo

Sanlorenzo Bernardo

Sannella Benedetto

Santarelli Giulio

Santini Renzo

Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria

Sapio Francesco

Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo

Sarti Armando

Sastro Edmondo

Satanassi Angelo

Savio Gastone

Scaglione Nicola

Scaiola Alessandro

Scàlfaro Oscar Luigi

Scaramucci Guaitini Alba

Scotti Vincenzo

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Serafini Massimo

Serri Rino

Servello Francesco

Signorile Claudio

Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe

Soave Sergio

Sodano Giampaolo

Suddu Pietro

Sorice Vincenzo

Sospiri Nino

Spagnoli Ugo

Spataro Agostino

Spini Valdo

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Stegagnini Bruno

Strumendo Lucio

Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tassi Carlo

Tassone Mario

Tatarella Giuseppe

Tedeschi Nadir

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Tiraboschi Angelo

Toma Mario

Torelli Giuseppe

Tortorella Aldo

Trabacchi Felice

Trappoli Franco

Trebbi Ivanne

Tremaglia Pierantonio Mirko

Tringali Paolo

Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vacca Giuseppe

Valensise Raffaele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

SENATORI:

Bernassola Angelo
 Castiglione Franco
 Cavaliere Stefano
 Colombo Vittorino (V.)
 De Giuseppe Giorgio
 Di Nicola Francesco
 Enriques Agnoletti Enzo
 Fallucchi Severino
 Fimognari Giuseppe
 Garibaldi Renato
 La Valle Raniero Luigi
 Melandri Leonardo
 Monsellato Amleto
 Panigazzi Luigi
 Papalia Antonino
 Russo Ferdinando
 Spadolini Giovanni
 Spano Ottavio
 Tomelleri Angelo

Ulianich Boris
 Vettori Glicerio
 Viola Dino

DEPUTATI

Aniasi Aldo
 Artioli Rossella
 Balzamo Vincenzo
 Battaglia Adolfo
 Bianchini Giovanni Carlo
 Bogi Giorgio
 Borri Andrea
 De Carli Francesco
 Fiandrotti Filippo
 Gunnella Aristide
 La Malfa Giorgio
 Merloni Francesco
 Mongiello Giovanni
 Muscardini Palli Cristiana
 Pandolfi Filippo Maria
 Ricciuti Romeo
 Rinaldi Luigi
 Rossi di Montelera Luigi
 Sanguineti Mauro
 Scovacricchi Martino
 Seppia Mauro
 Susi Domenico
 Tancredi Antonio

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della presente seduta.

(È approvato).

**La seduta termina alle 15,10
 di venerdì 25 gennaio 1985.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
 DEI RESOCONTI
 DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
 AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
 dal Servizio Resoconti rispettivamente
 alle 22,55 di giovedì 24 gennaio 1985
 e alle 16,40 di venerdì 25 gennaio 1985.*